dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
(Dirigente Procura Generale di Catanzaro)
Tel. Ufficio 0961885333 cell 3389529688
e-mail: gaetanowalter.caglioti@giustizia.it

Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria
Appunti e Aspetti pratici
normativa e circolari ministeriali

Al 15 APRILE 2017

N.B. integrazioni, modifiche e/o aggiunte alla precedente edizione del 2 gennaio 2017 sono evidenziate nell'indice con la pagina in rosso

questo testo, distribuito gratuitamente online, non assume nessun carattere di ufficialità e non è un manuale è semplicemente uno strumento, basato oltre che sulla normativa anche sugli indirizzi ministeriali e note a supporto dell'attività giornaliera del personale di cancelleria e/o di chi è interessato alla materia saranno graditi suggerimenti, segnalazioni di errori e integrazioni normative e ministeriali

INDICE

Servizi di Cancelleria (in generale)

- I registri tenuti presso gli uffici giudiziari *(normativa)* pag 10
- Vidimazione registri di altre amministrazioni pag 12
- Nota di iscrizione a ruolo pag 13
- I Fascicoli Processuali
  fascicoli processuali cartacei procedimenti civili pag 14
  fascicoli processuali procedimenti penale pag 14
- Processo civile telematico :
  fascicoli processuali,depositi DAG27/8/2014.0091995.U pag 15
  Adempimenti di cancelleria Circolare Ministeriale 23/10/2015 pag 18
  deposito atti competenza degli Assistenti Giudiziari :
  - nota prot 116/171007/GM/1 del 17 febbraio 2015 pag 33
  modifica articolo 16-bis pag 34
  comunicazione in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato pag 35
- I compiti di assistenza pag 37
- comunicazioni e notificazioni pag 40
  normativa di riferimento pag 41
  Comunicazione avvenuta notifica (CAN) normativa pag 43
  Comunicazione avvenuto deposito (CAD)normativa pag 43
  seconda raccomandata CAD e CAN direttive ministeriali pag 45
  Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica pag 48
  Notifiche e comunicazioni telematiche penali a persone diverse dall'imputato(SNT) circolare ministeriale DAG.11/12/2014.0168510.U pag. 52
  Notifica dei ricorsi presentati dal PM nei giudizi tribunale minorenni circolare pag 59
  Personale competente e validità notifiche telematiche trasmesse con SNT prive firma digitale pag 61
  Comunicazioni Telematiche DM 28/12/2005 :
  - *Comunicazioni e notificazioni per via telematica* pag 62
  - *Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili* pag 62
  - *Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP* pag 63
  - *Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati* pag 63
  - *Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari* pag 64
- Adempimenti in caso di :
  questioni di illegittimità costituzionale, pag 65
  assunzione di mezzi di prova delegati (circ. n 3942/2593 del15 febbraio 1951) pag 66
  cancellazione causa dal ruolo e riassunzione pag 66
  pubblicazione provvedimenti e comunicazioni pag 67
  cancellazioni, correzione atti , esecutività atti, pag 67
  appello sentenze civili pag 69
  ricorso in cassazione civile, pag 69
  impugnazione provvedimenti penali pag 70
  deposito copie impugnazione e formazione del fascicolo articoli 15 e 27 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale circolare del 29 luglio 2009 pag 72
  formazione, tenuta e trasmissione fascicolo penale alla Corte di Cassazione circolari ministero giustizia affari penali n 582 prot. 131.506/2000 del 6/2/2001 n. 0091232 del 8 luglio 2008 e DAG.16/05/2016.0090527.U pag 74
- Successioni –normativa,circolari ministeriali pag 79
- Decreto ingiuntivo esecutività e esecutorietà pag 83
- Surrogazione di copie agli originali e Ricostruzione atti pag 84
- Atti notori, perizie e traduzioni circolare 1622/99/U del 16.6.99 pag 85

- Autentica firma quietanza liberatoria – Competenza
  Note Ministero dell'interno del 25.2.2008 pag. 86
- Autentica firme consultazioni elettorali, referendarie e negoziazione assistita pag. 87
- Fondo Unico Giustizia pag 88
- Trascrizioni pag 93
  - Trascrizioni nel processo penale e nel processo civile:
  la circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357 pag 95
  - Misure di Prevenzione e trascrizione
  15 luglio 2009 n 94 e circ min. DAG 22/01/2010.0016455.U pag 97
  - trascrizione sequestro preventivo PRA DAG 01.062011.0076260.U pag 97
  - Sentenze di fallimento – Trascrizione nei registri immobiliari- modalità
  circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze pag 97
  - Trascrizione e iscrizione con riserva procedimento ex art. 2674bis c.c pag 98
  - Trascrizione: adempimenti connessi con la formalità della trascrizione
  di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili-
  Nota Tribunale di Vibo Valentia del 21 settembre 2009 pag 99
  - trascrizione attestazione definitività del provvedimento circolari ministeriali pag 101
- Voltura catastale Circolare del 15/11/1978 n. 28 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali- pag 102
- Autocertificazione negli uffici giudiziari(art 15 Legge 183/2001) ordine di servizio pag 103
- Decertificazione e certificati amm.cause giudiziarie nota Funzione Pubblica n 5/12 pag 107
- Privacy e procedimenti giurisdizionali note Ministero della Giustizia pag 107
- indagini difensive. accesso agli atti depositati in fascicolo inerente procedimento civile pag 108
- Corpi di reato circolari ministeriali pag 109
- Confisca – adempimenti a seguito di confisca – note ministeriali pag 112

Procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento e relativa opposizione Regolamento CEE 1896/2006 e Circ.Minist. DAG02/09/2010.01113135.U e DAG23/10/2015.0159552.U pag 115

La cooperazione tra autorità giudiziarie europee nel settore delle prove civili regolamento (CE) n 1206 del 28 maggio 2001 pag 122

Controversie di modesta entità regolamento CE 861/2007 pag 127

IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIE (Istituti particolari)

Il Testo Unico Spese di Giustizia pag 135

Disposizioni generali al processo civile e penale (artt 1-8) pag 136

Contributo unificato nel processo civile, penale e amministrativo

- Contributo Unificato ;
  parte generale pag 141
  natura giuridica del contributo unificato pag 145
  ambito procedurale e temporale di applicazione del contributo unificato pag 146
  soggetto tenuto al pagamento pag 148
  criteri per la determinazione del contributo unificato pag 149
  domanda riconvenzionale, pag 151
  Intervento nel processo ordinario ed esecutivo pag 151
  Intervento ex articolo 111 cpc comma secondo pag 153
  Intervento nel processo esecutivo mobiliare e immobiliare pag 153
  chiamata di terzo, pag 153
  chiamata di terzo: momento in cui sorge l'obbligo di pagamento pag 153

opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale pag 153
opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata di terzo pag 156
opposizione a decreto ingiuntivo ex art 188 disp.att cpc pag 157
contestualità di richieste , pag 158
lite temeraria pag 158
formule di stile pag 158
contributo unificato nelle ipotesi di riassunzione della causa pag 159
contributo unificato, passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente cir. DAG 23/10/2015.0 159552.U pag 160
circolari ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato pag 161
circolari ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato pag 166
circolari ministeriali casi di riduzione del contributo unificato pag 170
circolari ministeriali contributo unificato giudizio con concessionario pag 171
circolari ministeriali contributo unificato in materia di procedimenti esecutivi pag 174
circolari ministeriali in materia di locazioni pag 176
circolari ministeriali fallimento e procedure concorsuali pag 176
Quesito relativo al giudizio di omologa nel concordato preventivo pag 176
Procedimento per sdebitazione pag 176
nota procedura di composizione crisi da sovraindebitamento pag 176
circolari ministeriali accettazione eredità beneficio inventario pag 178
circolare ministeriale contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e ss pag 178
Usucapione speciale piccole proprietà rurali (circ 4/4392/19.801/7° del 12/7/1986) pag 179
Agevolazioni fiscali in tema di esercizio del diritto di prelazione agraria pag 179
Casse edili pag. 180
Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.. (Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104) pag 181
Consorzi e nuclei sviluppo industriale pag 182
ordini di servizio e note in assenza di circolari ministeriali
- *istanze ex artt 111 , 178 e 186 bis c.p.c* pag 183
- *accertamento obblighi del terzo materia lavoro art 549 cpc* pag 183
- *assegnazione del pegno* pag 183
- *procedure promosse dall'istituto autonomo case popolari* pag 183
-*opposizioni presso terzi ex art 72bis DPR 602/73* pag 183
- *ricorsi per sequestri di autoveicoli* pag 183
- *accertamento tecnico preventivo procedimenti assistenziali e previdenziali* pag 183
- *procedure per rettificazione di sesso* pag 184
- *sdebitamento e contributo ex art 13 punto 1 quinquies* pag 184
- *separazione delle cause disposte ex art 103 2°c, cpc* pag 184
- *procedure di lavoro: cartelle esattoriali e impresa individuale* pag 185
- *interessi ed accessori su ritardato pagamento prestazioni assist. e previdenziali* pag 188
- *reclamo ex art 2674-bis codice civile* pag 190
-*sovraffollamento carcerario* pag 192

- Esenzione dal Contributo Unificato e tabelle pag 196
- Prenotazione a debito del Contributo Unificato ; pag 201
- Procedimento in cui è parte una pubblica Amministrazione pag 202
- Azione Civile nel Processo Penale pag 203
- Importi contributo Unificato per valore, gradi di giudizio, posizioni processuali e materia pag 205
- Tabella Contributo unificato e diritti nel processo di lavoro pag 225
- Tabella Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provvedimento lavoro pag 226
- Tabella Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provv. separ. e divorzio pag 227
- Tabelle opposizioni sanzioni amm.,cartelle esatt. e fermo amministrativo pag 228

- Obbligo di pagamento del contributo unificato ; pag 230
- Codici tributo pag 232
- Controllo sulla dichiarazione di valore e pagamento nel processo telematico pag 236
- Processo telematico annullamento/controllo marche utilizzate per pagamento c. u., *Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U, nota DAG.21/11/2016.0209680.U e nota DAG.28/03/2017.0059039.U* pag 238
- Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato: *circolare Ministero Giustizia n 49395/U del 3 aprile 2008 e dalla Risoluzione 7 settembre 2007 n 242 dell'Agenzia delle Entrate*; pag 239
- Non applicabilità imposta di bollo e direttive ministeriali; pag 241
- Determinazione modalità di pagamento del contributo unificato ; pag 245
- Modalità di pagamento del contributo unificato; Convenzione per il pagamento del contributo unificato ; Ricevuta di versamento del contributo unificato; pag 245
- Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato ; pag 246
- Invito al pagamento ; senza o con convenzione pag 247
- Rimborso per erroneo pagamento del contributo unificato **(Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007**) pag 249
- Norme applicabili al contributo unificato e disciplina transitoria pag 251

Contributo unificato nel processo tributario pag 252

Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche pag 253

Notificazione a richiesta d'Ufficio (art. 30 T.U. spese di giustizia) pag 254

Opposizioni a cartelle esattoriali,a sanzioni accessori e fermo amministrativo, appello ex articolo 26 legge 40/06, tabelle pag 260

Spese Processuali Penali- importi in misura fissa pag 266

Testimoni (civili e penali) pag 268
- ✓ *Nota Min. 3/6/2008 liquidazione testi nel processo civile* pag 270
- ✓ *Note Min.16/02/2010 e 20/7/2011 rimborso biglietti di viaggio* pag 270
- ✓ *Nota Min. 19/2/2008 spese accompagnamento coattivo testi* pag 271
- ✓ *Visite fiscali processo penale testimoni non comparsi* pag 272
- ✓ *Nota rimborso polizia giudiziaria 25/7/2011* pag 272
- ✓ *Decadenza dal diritto alla indennità* pag 273

Testimonianza scritta **(legge 18 giugno 2009 n. 69)** pag 274

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali pag 275

Copia, certificato e attestazione nel processo penale,civile, amministrativo e contabile : concetti generali pag 279
- Titolo esecutivo normativa ed indirizzi giurisprudenziali e ministeriali pag 281
- Procedimento penale: atti processuali: disposizioni generali autorizzazione copie, estratti, certificati :
  - Cass. Penale sez. V 25/5/1993 e Cass. Penale n 1873 anno1998
  - ingiusta detenzione nota DAG 25/02/2016.0035810.U ed esecutività del provvedimento

- dispositivo sentenza penale con provvisionale, statuizioni civili, appello azione civile pag 288
- Copie: Normativa generale e indirizzi ministeriali pag 290
- Art.40 comma I DPR 115/02 diritto di copia sanzionatorio pag 300
- Diritti di copia e documentazione amministrativa, copia atti tra privati copie e privacy pag 301
- indagini difensive. accesso agli atti depositati in fascicolo inerente procedimento civile pag 302
- copia e patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, penale e in cui è parte l'Amministrazione pubblica pag 303
- gratuito patrocinio penale legge terrorismo e rilascio copie circ ministeriali pag 303
- legge terrorismo pag 304
- I diritti di copia e il patrocinio dello Stato ex Art. 44 1611/1993 e Ordine di servizio trasmesso al Ministero e all'Ispettorato Generale pag 304
- diritti di copia nelle procedure di interdizione, inabilitazione, di sostegno, di incapacità naturale,separazione personale coniugi , vendita beni immobili minori, sfratto pag 306
- I diritti di copia nei procedimenti innanzi alle commissioni degli usi civici pag 307
- Tabelle diritti di copia e di certificato; pag 309
- Esenzione del diritto di copia: ipotesi e procedimenti pag 311
- Calcolo delle pagine nel rilascio copia dell'intero fascicolo pag 312
- Certificato e Attestato (e *note ministeriali in materia di certificazione e attestazione)* pag 313
- Certificato passaggio in giudicato sentenza e ordinanze pag 318
- Certificato del Casellario e certificato dei carichi pendenti pag 319
- personale competente al rilascio copie, attestazioni e certificazioni pag 321
- Ufficiali giudiziari rilascio copie circolari ministeriali pag 323
- Processo telematico :potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati e attestazioni conformità pag 327
- Diritti di copia senza conformità nel processo telematico pag 327
- Diritti di copia conforme e/o esecutive nel processo telematico circolare ministeriale DAG.28/10/2014.0144442.U e DAG.23/10/2015.0159552.U pag 327
- Ipotesi normative di autentica dell'atto da parte del difensore pag 329
- Attività collaboratori di studio legale pag 329
- Copia c.d uso studio nei procedimenti esenti pag 329
- Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012
  - modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato pag 331
  - richiesta telematica di copie di atti e documenti pag 331
  - rilascio della copia informatica di atti e documenti pag 332
- circolari ministeriali in materia di copie su supporto informatico pag 333
- copia registri e copertine fascicoli pag 335
- copia circolari pag 335
- modalità di pagamento del diritto di copia e di certificazione pag 336

Registrazione degli atti civili e penali

- Premessa,aspetti generali e normativa di riferimento pag 337
- Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato pag 340
- Determinazione delle procedure da sottoporre a registrazione pag 340
- Registrazione nel processo civile: termini pag 340
- Registrazione atti del processo penale (art. 67 legge 69/09) pag 341
- Relazione tra imposta di registro e rilascio copie atti pag 342
- Registrazione atti di procedimenti in cui è parte una P.A. o ammesso a patrocinio pag 342
- Registrazione con prenotazione a debito ex art. 59 DPR 136/86 sentenze condanna al risarcimento danni per fatto costituente reato e relative circolari pag 344
- Provvedimenti soggetti all' imposta di registro per disposizioni ministeriali pag 348
- Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizione normativa pag 351

- Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizioni ministeriali pag 352
- Ipotesi particolare in materia di registrazione atti pag 354
- Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186-ter pag 356

Patrocinio a spese dello Stato

- Aspetti Generali pag 357
- servizio di informazione sul patrocinio statale pag 358
- Art. 12- ter legge24 luglio 2008 n 125 pag 359
- Decorrenza degli effetti nel processo penale e nel processo civile pag 360
- Principio della c.d. tassativita' degli effetti pag 361
- Il patrocinio nel processo penale

  aspetti generali pag 362

  effetti ammissione pag 363

  Il patrocinio nel processo civile, amministrativo e contabile

  aspetti generali pag 364

  effetti ammissione pag 365

  opposizione a precetto estensione fase del reclamo(Quesito e nota) pag 366

  liquidazione compensi e spese difensore,del legale del fallimento, ausiliario e consulente di parte nel processo civile e penale normativa,indirizzi ministeriali e nota dirigente pag 368

  imposta di registro e compensazione delle spese pag 375

  pagamento in favore dello Stato pag 376
- L'emissione del titolo di spesa pag 378
- processi particolari

  dichiarazione di assenza o morte presunta, processi esecutivi mobiliari e immobiliari(nota) pag 379

  Processi in cui è parte un fallito pag 382

  Procedura fallimentare art. 146 e circolari ministeriali pag 382

  Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero pag 389

  Eredità giacente attivata d'ufficio pag 389

Spese in cui è parte amministrazione pubblica pag 390

estensione, a limitati effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

liquidazione spese e onorario difensore collaboratore di giustizia pag 393

opposizione decreto liquidazione difensore collaboratori di giustizia(nota) pag 393

liquidazione onorario e spese difensore di ufficio pag 394

liquidazione onorario e spese difensore imputato irreperibile pag 395

liquidazione onorario e spese difensore di minorenne pag 395

decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 "disposizioni contro la mafia" pag 397

Colloqui investigativi ex art 18 bis Ordinamento Penitenziario (antimafia) pag 400

patrocinio nelle controversie transfrontaliere pag 401

equiparazione dello straniero e dell'apolide pag 402

l'ingresso e il soggiorno dello straniero extracomunitario il regime delle espulsioni ammissione al patrocinio (cenni) pag 402

ammissione a patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari- note ministeriali pag 403

foglio notizie

parte generale pag 405
chiusura foglio notizie settore penale pag 410
chiusura foglio notizie settore civile pag 411
procedimento con amministrazione pubblica quale parte pag 412
procedimento fallimentare pag 413

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti pag 414

registri delle spese e delle relative annotazioni pag 414

Spese processuali: riscossione coattiva pag 415

Spese processuali: termini di prescrizione pag 415

Spese non ripetibili (richiamo art. 5 T U spese di giustizia e ipotesi particolari) pag 416

Spese straordinarie pag 417

Revoca del patrocinio pag 418

recupero spese nel processo civile : art. 134,separazione coniugi, aspetti particolari, recupero spese prodotte in Uffici diversi pag 420

Procedure attivate dal concessionario Recupero spese processuali pag 424

recupero delle spese nel processo penale

Aspetti generali recupero spese processuali processo penale pag 425
legge 18 giugno 2009 n 69 pag 426
recupero per quota DAG 29/7/2015.0111193.U pag 428
c.d. patteggiamento e spese del procedimento pag 430
circolareDAG30/03/2012.0046124.U risposte a quesiti di Equitalia spa :

- eliminazione del vincolo di solidarietà: modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 pag 431

- eliminazione del vincolo di solidarietà: applicazione del meccanismo di suddivisione per quote delle spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati emessa post 4 luglio 2011 pag 431

- recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti pag 432
- discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza pag 432
- recupero spese applicazione pena su richiesta parti pag 432
- prenotazione a debito procedure fallimentari: esclusione pag 433

sentenza penale appellata da alcuni imputati pag 434
annullamento in cassazione con rinvio per taluni imputati pag 434

unificazione pene concorrenti:ufficio competente pag 434
procedura conversione pene pecuniarie pag 435
recupero spese processuali in caso di remissione di querela pag 435
liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio- attività di recupero pag 436
spese nel giudizio di appello di procedimenti di prevenzione e di sorveglianza pag 439
spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere pag 440
recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione pag 441
ripetibilità spese intercettazioni telefoniche e termine decadenza pag 442
ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche dirette alla cattura del latitante pag 442
Liquidazione delle spese per intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti non più pendenti presso la procura della Repubblica che ha richiesto il servizio pag 443
recupero spese processuali in caso di abolitio criminis pag 446
amnistia ,depenalizzazione e condono pag 447
recupero spese processuali e di eventuale custodia del mezzo: estinzione del reato (guida in stato di ebbrezza) per svolgimento pena alternativa del lavoro di pubblica utilità pag 450
spese per gli accertamenti tecnici su sostanze stupefacenti pag 451
spese penali di cani a scopo probatorio o preventivo pag 452
spese demolizione circolare ministeriale pag 453
spese di custodia pag 457
visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi pag 460
condannato irreperibile, annullamento del credito e della pena pecuniaria pag 461

Remissione del debito pag 465

Riscossione mediante ruolo
- Riscossione a seguito convenzione Equitaliagiustizia Spa; pag 466
- Riscossione per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 pag 468
- Riscossione mediante ruolo **legge 18 giugno 2009 n 69** pag 469

Dilazione o rateizzazione pagamento spese pag 478

Sospensione della riscossione per impugnazione del ruolo pag 480

Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili pag 482

Modalità restituzione somme allo Stato pag 482

il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali
circolare Ministero- Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I – nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro numero m_dg.DAG.28/10/2008/.0141215.U del 24 ottobre 2008 pag 483

il rimborso somme di natura non tributaria versate mediante mod. F23
circolare Ministero- Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I –.DAG.16/10/2009.126665.U pag 484

trasmissibilità delle spese del processo agli eredi pag 485

REGISTRI TENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Ogni registro è corredato da Avvertenze ed Istruzioni nelle quali sono individuate rispettivamente le modalità di tenuta dei registri e le istruzioni per la compilazione dei modelli (art. 3 D.M. 28 maggio 2003)

Ai sensi delle avvertenze (pubblicate nel Supplemento straordinario n 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) *" alla fine di ogni mese il Dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione"*

Con l'informatizzazione dei vari servizi (RE.GE. ,SIC,SIL,SICID,SIECIC,SIAMM, SIPP) i registri cartacei non sono più in uso

Sulla tenuta informatizzata dei registri penali vedi circolari 11 giugno 2013 n 0078341/U circolare 5 dicembre 2014 n 10389/U

Con circolare 28 ottobre 2014 sono state impartite le disposizioni inerenti agli "*adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli articoli 16 bis e segg. Decreti legge 179/2012 e 90/2014. testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014"*(vedi pagina 14)

Ricordare che il registro repertorio degli atti soggetti a registrazione va trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre all'Ufficio delle Entrate per il controllo e il visto

Per quanto riguarda la pubblicità del registro degli affari generali e del repertorio degli atti soggetti a registrazione , il ministero ha chiarito, come da conforme parere dell'Ispettorato generale n 4/1007 del 16 marzo 1985, che *" i suddetti registri pur essendo atti pubblici,non sono ostensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la pubblica amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti interni vanno certamente compresi i registri in questione la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi"*

Normativa di Riferimento in materia di registri di cancelleria

- **LEGGE 2 dicembre 1991 n 399 (di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)** *Gli articoli 1 e 2 prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e sempre con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalità di tenuta dei registri*
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)** *l'articolo 1 contiene le " definizioni"; ai sensi dell'articolo 2 i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri; l'articolo 3 dispone che i registri sono tenuti in modo informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo: ai sensi dell'articolo 4 i registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Dirigente la cancelleria o segreteria o da persona da lui delegata; l'articolo 5 prevede il rilascio di informazioni,copie, estratti e certificazioni, a seconda dei livelli di accesso (pubblico,limitato agli aventi diritto, consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente,riservato agli uffici e autorità individuati dalla legge); ai sensi dell'articolo 7 il Dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione;l'articolo 8 prevede che in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico gli atti vengano acquisiti assegnando un numero provvisorio, con data ed orario per essere successivamente inseriti nel sistema secondo la numerazione e la data; l'articolo 15 prevede la costituzione presso gli uffici di un archivio digitale dove sono conservati in copia le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale.*
- **DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 (registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)** *l'art. 1 contiene l'elencazione dei registri divisi per uffici giudiziari l'articolo 2 dispone che la tenuta dei registri non informatizzati avviene anche in conformità alle istruzioni allegate al presente decreto l'articolo 3 dispone che i modelli sono utilizzati dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1.10.2002Agli articoli seguono i modelli Le istruzioni prescrivono l'iscrizione distinta degli affari per annualità e che a fine di ogni anno deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso la c.d. " resta" La data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l'attività è stata effettivamente compiuta*

- **DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)** *ai sensi dell'art. 1 il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all'art.1 D.M. 264/2000 relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o segreterie, presso gli uffici giudiziari,ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia. ai sensi dell'art. 3 il Dirigente amministrativo dell'ufficio è il responsabile della tenuta dei registri e prevede alla stesura del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 4 l'amministratore di sistema assicura la conduzione operativa del sistema informatico*
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 aprile 2009 Nuove (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)**
- **artt. 28,29,30 e 31 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** *art. 28 Registri di Cancelleria " con decreto del Ministro della Giustizia , ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari (art. così sostituito ex L. 399/91)art. 29 Registri di Cancelleria della Pretura. Abrogato ex L. 399/91 art. 30 Registri di Cancelleria del Tribunale. Abrogato ex L. 399/91art. 31 Registri di Cancelleria della Corte di Appello. Abrogato ex L. 399/91art. 32 Registri di Cancelleria della Suprema corte di Cassazione. Abrogato ex L. 399/91art. 33 Divisione dei Registri in più volumi . " negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Il capo dell'ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi uno contenente i numeri pari l'altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.*
- **Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale)**Ai sensi dell'articolo 2 **"** *gli uffici giudiziari tengono,nella materia penale,i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellazioni le stesse sono fatte in maniera da lasciar leggere le parole cancellate. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato "*

Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari

omississ..

Art. 1

1. I registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

NUMERO REGISTRO	DENOMINAZIONE REGISTRO	CODICE MODELLO
	Registro delle spese pagate dall'erario	
1	-Uffici Giudiziari	Mod. 1/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 1/B/SG
	Registro delle spese prenotate a debito	
2	- Uffici Giudiziari	Mod. 2/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 2/B/SG
3	**Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito**	
	- Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari	Mod. 3/SG

..omississ...

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'artico 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51 – norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado- :

salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c.

La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

(in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)

FASCICOLI PROCESSUALI (N.B. Parte da integrare con nota a pag 17)

PROCEDIMENTI CIVILI CARTACEI Normativa

Art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria

II cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio , nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze

Art. 168bis c.p.c. Designazione del giudice istruttore.

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore

La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo .

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (la nuova data non va comunicata infatti l'obbligo originario di comunicazione non è stata riportato all'atto della modifica del presente comma ex L.353/90)).

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza

Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale

Art. 72 disp. att. c.p.c. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.

Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del Codice.

Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

Art. 73 disp. att. c.p.c. Copia degli atti di parte.

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'art. 168 secondo comma del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.

Art. 74 disp. att. c.p.c. Contenuto del fascicolo di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese.

II difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.

Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli.

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte.

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.

In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI PENALI Normativa

Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334

Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate;

e) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna

PROCEDIMENTI CIVILI INFORMATICI (N.B. da integrare con circolare pag 18)

Fonti normative DL 179/2012, DL 90/2014 circ. Min. Giustizia DAG.27/08/2014.0091995.U

L'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, **(VEDI MODIFICA ARTICOLO 16 bis a pagina 33)** prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, (ndr= e, ai sensi dell'articolo 19 DL 83/2015, a decorrere dal 30 giugno 2015 innanzi le Corti di Appello) il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). l/art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi ai tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014. le predette disposizioni sì applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014. è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico.

Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

Il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche

Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 36 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l'art 9 DM 44/2011 statuisce che "la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo"., la norma stessa fa salvi "gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente".

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014. posto che. in linea generale, permarrà per le parti l'obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio), salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica.

Inoltre, il deposito dell'originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 16 bis. comma 9. d.L n. 179/12. a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che. trattandosi, secondo la dizione di legge.

di deposito di "copia cartacea di singoli atti e documenti", esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell'originale informatico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l'originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l'obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l'originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria andrebbe necessariamente custodito nei fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell'ipotesi di disconoscimento della

conformità all'originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso.
L'elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

Copie ad uso ufficio e dei componenti dei collegio.

L'art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che "// *cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli dì parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e dì cui non gli sono contemporaneamente consegnale le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio".* Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all'esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, ia parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nei momento stesso in cui l'atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l'atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. T'ali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l'esigenza sottesa all'arti 111 disp. att. c.p.c. di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.
Le Cancellerie saranno tenute, dunque, *ad* accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell'ari. 16 bis, comma 9, d1 n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell'atto o documento depositati telematicamente.
La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle pani o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.
Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.
Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, io si sottolinea, non sostituisce ne si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica dì messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.
Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.
Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.

Dall'esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera e tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli atti. 183 e 190 cpc) è evidente come il ritardo nell' accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un'automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa {ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). È, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l' accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitali all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica.

"il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza", anche nell'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto de! giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi

fuori udienza, di sabato. In ipotesi di termini "a ritroso" (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico.

L'art. 14 de! provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL. {errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accetta/ione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR.. dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata.

Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell'ari. 16 bis D.l. n.179/32,, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui. libro IV, titolo I. capo I. non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all'art 6 bis. I provvedimenti adottati dai giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di "sospensione" o rigetto cui all'ari. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.). potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico. Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore.

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall'alt. 44, comma 2, D.l. 90/2014, *"per difensori non si intendono 1 dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".*

Per tali funzionai! dunque, non sussiste, ne attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite.

Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell'atto introduttivo va garantita la visione di etti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l'eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l'esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l'estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

Processo civile telematico –

Circolare sugli adempimenti di cancelleria DAG 23/10/2015.0159552.U

La Circolare 23 ottobre 2015, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico, aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014 e costituisce un testo consolidato di facile consultazione.

le principali novità introdotte sono:

- la copia informale dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica a disposizione del presidente del tribunale per la designazione del giudice
- le conseguenze, ai fini del versamento del contributo unificato, del passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente
- la domanda di ingiunzione di pagamento europea
- l'inserimento nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti
- la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado, completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo e della stampa su carta del registro "storico" del processo.

AVVERTENZA: la presente circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari di questa Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia. Essa costituisce un testo consolidato che, rispettando l'articolazione in paragrafi delle precedenti versioni, si propone di fornire uno strumento di agevole consultazione. A tal fine, i paragrafi di nuova introduzione, al pari di quelli che hanno subito rilevanti modifiche o integrazioni, sono segnalati nei rispettivi titoli.

Sommario

1. Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato)
2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo
3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio
4. Copie informali (*testo integrato*)
5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (*testo integrato*)
6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica
7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico
   7.1 Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (*paragrafo di nuova introduzione*)

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria

   8.1 Domanda di ingiunzione di pagamento europea (*paragrafo di nuova introduzione*)
9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore
10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice
11. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti
12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione
13. Iscrizione di professionisti al REGINDE
14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento
15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico
16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014
17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore
18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante (*paragrafo di nuova introduzione*)

    18.1 Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio difensivo, compreso l'eventuale domiciliatario (*paragrafo di nuova introduzione*)
19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello (*paragrafo di nuova introduzione*)

1. Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato) ▲

Come noto, a decorrere dal 31 dicembre 2014 sono pienamente operative, con riferimento a tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, indipendentemente dalla data di loro instaurazione, le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012, a mente del quale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 132/2014, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione forzata, della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Come disposto dall'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 90/2014, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d'appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. A seguito

dell'entrata in vigore delle disposizioni da ultimo richiamate, dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Vale la pena di sottolineare che, diversamente da quanto avvenuto per i procedimenti avanti al tribunale, per i quali è stato previsto un regime transitorio di obbligatorietà dell'invio telematico di atti in relazione ai soli procedimenti di nuova instaurazione, ciò non è previsto per quanto concerne i procedimenti avanti alla corte d'appello. Pertanto, dal 30 giugno 2015, il deposito degli atti endoprocessuali nei procedimenti pendenti avanti alle corti d'appello avverrà esclusivamente con modalità telematiche, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.

Con l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 1 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/12, è stato introdotto il comma 1-bis, a mente del quale "Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

Alla luce delle richiamate novità, il regime della modalità del deposito degli atti processuali di parte è il seguente:

Ufficio	**Tipo atto**	**Regime del deposito**
Tribunale	Atto introduttivo / primo atto difensivo	Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
Corte d'appello	Atto introduttivo / primo atto difensivo	Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
Tribunale	Atto endoprocessuale	Esclusivamente telematico
Corte d'appello	Atto endoprocessuale	Esclusivamente telematico

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo ▲

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16-bis, può sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l'art. 9 d.m. n. 44/2011 statuisce che "la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo", la norma stessa fa salvi "gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente".

Tale disposizione mantiene la propria validità anche dopo la piena entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane per le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio), salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.

Inoltre, il deposito dell'originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di "copia cartacea di singoli atti e documenti", esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l'originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l'obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell'originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verificazione (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell'ipotesi di disconoscimento della conformità all'originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l'ipotesi del verbale di conciliazione. L'elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio ▲

L'art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che "il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri

componenti il collegio". Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all'esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l'atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l'atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti, oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, che sembra soddisfare l'esigenza, sottesa all'art. 111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

4. Copie informali (testo integrato) ▲

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell'atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre infine l'obbligo di aggiungere che, in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

A seguito dell'introduzione dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, come si è visto, è stata definitivamente chiarita la questione circa la validità ed efficacia del deposito dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo con modalità telematica, a prescindere da qualsiasi provvedimento ministeriale in merito.

A tale proposito si evidenzia che, qualora sia necessaria l'assegnazione, da parte del Presidente, di procedimenti introdotti con modalità telematiche, quest'ultimo deve essere posto in grado di esaminare il contenuto dell'atto introduttivo. Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa è consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa dell'introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva l'esistenza, all'interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell'atto introduttivo depositato con modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell'assegnazione.

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (testo integrato) ▲

Dall'esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), è evidente come il ritardo nell'accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un'automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). È dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

Ciò si dica anche con riferimento ai verbali di udienza redatti dal giudice attraverso lo strumento della consolle del magistrato, in quanto gli stessi non sono visibili dalle parti processuali al momento del loro deposito telematico da parte del giudice, bensì solo dopo che il cancelliere li ha accettati nel sistema.

A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di 'back office' rispetto a quelle di 'front office', in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici.

In tale contesto si colloca la modifica dell'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ad opera dell'art. 51 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.

Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l'orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 4 ore.

La riduzione dell'orario di apertura al pubblico - a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l'utenza - consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all'accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell'orario di apertura.

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica ▲

L'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 aggiunge, al termine dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, un periodo volto a rimuovere l'incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l'invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell'ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che "il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza". La norma in esame aggiunge, inoltre, che "si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile". In tal modo si chiarisce che si applica anche all'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, come modificato dall'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico ▲

L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni

controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

7.1. Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (paragrafo di nuova introduzione) ▲

Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro.

Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente.

In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria ▲

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non potranno ricevere il deposito dei provvedimenti redatti dal magistrato con modalità diverse da quelle telematiche di cui all'art. 16-bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria (provvedimenti di "sospensione" o rigetto cui all'art. 640 c.p.c., nonché decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), dunque, potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.

Si invitano i capi degli uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

8.1 Domanda di ingiunzione di pagamento europea (paragrafo di nuova introduzione) ▲

Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l'art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che "la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che "il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (…) è il supporto cartaceo".

La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore ▲

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 90/2014, "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".

Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice ▲

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: "Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione.

Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

11. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti ▲

Poiché gli atti e i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l'eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l'esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l'estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

A tale proposito si segnala che il 25 giugno 2014, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l'accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto sono reperibili in apposita sezione del **Portale dei Servizi Telematici**.

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione ▲

L'art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 ha modificato l'art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, ha soppresso all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.

Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere". In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il separato verbale di conciliazione in modo da consentire alle parti di sottoscriverlo.

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE ▲

Come noto, sempre ai sensi dell'art 16-bis d.l. n. 179/2012, anche i professionisti nominati dal giudice devono depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ancora oggi,

tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al d.m. n. 44/2011.

Dal 30 giugno 2014, nei casi in cui sussiste l'obbligo di cui al citato art. 16-bis, le cancellerie non possono più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all'atto del deposito, segnalino l'assoluta necessità di curare la propria iscrizione al REGINDE da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione Generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.

14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento ▲

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del contributo unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, e anzi doverosa, la prassi, già adottata da taluni uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'**Agenzia delle Entrate** contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente **il pagamento telematico del contributo unificato**.

15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico ▲

Come noto, l'art. 52 d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista

delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, nonché il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

Alcuni uffici hanno dubitato che la facoltà e il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e provvedimenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della norma stessa, o comunque depositati in epoca anteriore.

Al riguardo, si deve affermare che un'eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell'introduzione del potere di autenticazione, che è quella di sgravare gli uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale e, nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall'utilizzo dello strumento informatico.

Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autenticazione si estenda a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 ▲

Come noto, il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall'introduzione del processo civile telematico.

In ragione del fatto che non tutti gli uffici giudiziari sono attualmente interessati dall'obbligatorietà del processo civile telematico, è stata sollevata questione circa l'applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso uffici, come quelli del Giudice di pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.

Sul punto va osservato come nessuna distinzione è consentita, sulla base del testo di legge, circa l'applicabilità degli adeguamenti, tra uffici interessati dal PCT e uffici non interessati.

Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il giudice di pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.

17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore ▲

Si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà

attribuitagli dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se, piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. att. c.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che "le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia".

A tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 d.P.R. n. 115/2002.

18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante (paragrafo di nuova introduzione) ▲

Dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Pertanto, fatta salva l'adozione di prassi locali tese a garantire ai magistrati la possibilità di ottenere una copia cartacea degli atti e documenti processuali, l'unica modalità di consultazione del fascicolo processuale diverrà, anche nei giudizi avanti alla corte d'appello, l'utilizzo della consolle del magistrato. Come noto, tale software consente la consultazione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non ad altri.

Si ha notizia che sia invalsa, presso taluni uffici, la prassi di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, il solo nominativo del giudice relatore e non quello degli altri membri del collegio. Come è evidente, tale prassi non agevola l'esame degli atti e documenti di causa degli altri membri del collegio.

Si raccomanda, quindi, alle cancellerie una particolare attenzione nell'inserire correttamente i dati in questione nei registri elettronici, tenendo conto delle gravi conseguenze che omissioni, anche apparentemente di scarso rilievo, nell'espletamento di tali attività possono recare al regolare esercizio della giurisdizione e al diritto di difesa delle parti.

18.1. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio difensivo, compreso l'eventuale domiciliatario (paragrafo di nuova introduzione) ▲

Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire nei registri informatici di cancelleria (si tratti del sistema SICID o del SIECIC) i nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, può determinare, successivamente, seri inconvenienti. L'inserimento di un solo difensore, ad esempio, preclude agli altri l'accesso al fascicolo informatico. Inoltre, posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, la prassi appena indicata può ostacolare la speditezza del processo quando si verifichino inconvenienti tecnici che interessino l'unico difensore inserito come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria presti particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno.

19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello (paragrafo di nuova introduzione**)** ▲

La progressiva entrata in vigore dell'obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali "ibridi", contenenti, cioè, sia atti su supporto cartaceo che atti digitali. Ciò è vero tanto con riguardo ai processi instaurati prima del 30 giugno 2014 che con riguardo a quelli instaurati successivamente: con riferimento ai primi, infatti, il 30 giugno 2014 è stato reso facoltativo il deposito telematico degli atti endoprocessuali, mentre dal 30 dicembre 2014 tale modalità di deposito è divenuta, sempre per gli atti endoprocessuali, l'unica consentita; con riferimento ai secondi, invece, il deposito cartaceo è tuttora consentito con riferimento agli atti introduttivi.

Nella presente fase di transizione, dunque, vi sarà un'alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all'esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti "telematici", con la conseguenza che potrebbe rivelarsi estremamente difficoltosa, per il giudice dell'impugnazione, la ricostruzione della sequenza degli atti e dei documenti depositati nella precedente fase del giudizio.

Pertanto, al fine di consentire al giudice d'appello di conoscere pienamente i fatti di causa, è necessario che le cancellerie dei tribunali, nel caso di impugnazione della sentenza e in

adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 347, comma 3, c.p.c., trasmettano agli omologhi uffici delle corti d'appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado (utilizzando l'apposita funzionalità presente negli applicativi ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d'ufficio, nonché una stampa su carta del registro "storico" del processo.

Link utili

- PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI

Processo civile telematico deposito atti competenza degli assistenti giudiziari

Nota prot. 116/1/10072/GM/1 del 17 febbraio 2015 Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale e del personale- ufficio primo affari generali *" ..si ritiene che i dipendenti personale appartenenti al profilo professionale dell'assistente giudiziario possano essere utilizzati nell'attività di deposito degli atti nell'ambito del processo civile telematico (c.d. accettazione della busta telematica)*

In relazione alla competenza degli Assistenti Giudiziari al " deposito" nel processo civile telematico riporto una nota della collega **Ciancio Daniela** Dirigente tribunale di Belluno :

"*il Processo Civile Telematico rivoluzionando i processi di lavoro impone una diversa valutazione delle mansioni del personale amministrativo come tradizionalmente intese. L'art. 16 bis del DL 18/1O/2O12 n.179, prevede espressamente che "il deposito (...) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia" …..*

...Il deposito dell'atto nel PCT avviene dunque quando il nostro sistema riceve l'atto e genera la seconda cartolina per l avvocato.

L'operatore non fa altro che inserire un atto formalmente già depositato in un fascicolo informatico....dando visibilità esterna ed interna all'atto, storicizza ed indicizza un evento che ha già prodotto i suoi effetti.

Il fatto che all'interno dei sistemi informatici ministeriali in uso per l'area-civile - SICID e SIECIC - agli "automatismi" conseguono effetti giuridici ope legis spiega anche perché non serve la firma digitale di chi accetta l'atto.

Tra l'altro sono veramente minime le valutazioni sulla ricevibilità dell'atto che, al di là dell'assenza dei diritti forfetari, è segnalata dal sistema con errore fatale. Quindi non ci sono possibilità di mansioni superiori. .. "

Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015

Art. 19. *Disposizioni in materia di processo civile telematico* (VEDI CIRCOLARE pagina 18)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni**:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;

2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico r detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato *((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia))*. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto

Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24." Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 26

(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.

2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento attraverso il me-desimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'articolo 6.

3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonchè le modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.

4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo dei Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento;

5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi *web* per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le funzionalità fornite dai *web ser-vice* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.

6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel rispetto di quanto indicato al comma 3.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei con-fronti del Ministero della Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di riversamento verso la banca teso-riera e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Mi-nistero della Giustizia.

8. Il processo di pagamento consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.
9. La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effet-tuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato
10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le mo-dalità previste dalla legge.

ART. 29

(Diritto di copia – art. 31 del regolamento)

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comu-nicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato associato al flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.

,

COMPITI di ASSISTENZA *(cenni)*

Il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale ex assistente giudiziario, ex Cancelliere B3 o B3 Super **ora Seconda Area Cancelliere** deve assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.

Con il contratto integrativo 2006/2009 la nuova figura **dell'Assistente Giudiziario** (ex operatore giudiziario B2 o B3) con un anno di servizio *(l'anno di servizio riguarda i nuovi assunti circolare ministeriale n 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30.11.2010)* può essere adibita all'assistenza al magistrato.

Il nuovo contratto integrativo 29 luglio 2010 prevede la possibilità di adibire all'assistenza in udienza al magistrato anche il personale inquadrato nella qualifica funzionale di FUNZIONARIO GIDIZIARIO *"...in un ottica comunque residuale stante la possibilità di impiego, in via principale,dei cancellieri e assistenti giudiziari"*(circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010) [ndr= sulle competenze relative agli adempimenti post udienza vedi circolare pagina 38]

Secondo il codice di procedura penale, inoltre, *alla redazione del verbale* e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari *provvede* anche *l'ufficiale di polizia giudiziaria* che assiste il Pubblico Ministero.

Va notato ancora che soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nel nuovo codice, *l'«ausiliario».*

Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che, in base al proprio profilo professionale di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

Processo Telematico Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione. Circ DAG.27/08/2014.0091995.U

L'art. 45, comma L lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell'ari. 126 c.p.c.. eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e. in particolare, ai testimoni e alle parli presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la 'Consolle ' del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 dìsp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere", in tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché e altamente probabile che. in questi casi, il giudice provvedere a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione. -

L'assistenza dell'ausiliario alle udienze assume una diversa importanza a secondo che si tratti di udienze penali o udienze civili, non comportando l'assenza dello stesso nelle udienze civili nullità degli atti

Ai sensi dell'articolo 57 codice di procedura civile	*Ai sensi dell'articolo 126 codice di procedura penale*
il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale	Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento se la legge non dispone altrimenti

- Ai sensi dell'articolo 134 c.p.p. alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (in forma integrale o riassuntiva)

- Ai sensi dell'articolo 135 c.p.p. il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il magistrato

- contenuto del verbale vedi art. 136 c.p.p.

- sottoscrizione del verbale vedi art. 137 c.p.p.

Udienze – Servizio di assistenza al magistrato.*(Nota* 4 ottobre 2006, n. 116/1/10373 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione)*Con la nota in riferimento codesta Corte inoltrava un quesito formulato dal Tribunale di ... inteso a conoscere in particolare se al personale appartenente alla figura professionale del cancelliere (posizione economica CI), possa essere demandata l'attività di assistenza al magistrato in udienza a prescindere da vincoli rigidi nell'utilizzo dei cancellieri B3 (ad esempio, prioritaria utilizzazione dei cancellieri B3 ed eventuale ricorso ai cancellieri CI solo nell'ipotesi di assenza o contemporaneo impegno in altra udienza dei primi).*

L'art. 25 del Contratto integrativo 5 aprile 2000 ha attribuito espressamente la mansione in parola alla figura professionale del cancelliere B3, demandando al cancelliere CI anche lo svolgimento di attività relative alle mansioni di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore: tutto ciò senza la previsione di vincoli o presupposti specifici.

Del resto è appena il caso di ricordare che, già in passato, il previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 1219/1984, e successive modifiche, aveva individuato nell'assistente giudiziario e nel collaboratore di Cancelleria i profili professionali legittimati all'espletamento dell'attività in parola non prevedendo, in modo espresso, un'obbligatoria residualità nell'utilizzo di quest'ultima figura rispetto alla prima, principio questo, che in determinati casi, potrebbe addirittura contrastare con le concrete esigenze lavorative.

Di ciò pertanto dovrà tener conto la dirigenza nell'adottare tutte le misure idonee ad assicurare la migliore organizzazione e distribuzione dei servizi, nell'ottica di un equo e razionale utilizzo delle risorse umane disponibili.

Nuova competenza di assistenza al giudice in udienza attribuita all'Assistente Giudiziario nota prot. 116/1/10011/GM/1 del 26 gennaio 2011 *Con nota in riferimento codesta Corte formulava un quesito inteso a conoscere se l'attività di assistenza all'udienza svolta dagli assistenti giudiziari possa estendersi ad adempimenti successivi relativi alle comunicazioni alle parti in esito all'udienza stessa...omississ.. l'evasione diretta da parte dell'assistente giudiziario di adempimenti successivi alle fasi dell'udienza o dell'istruttoria dovrà ragionevolmente essere limitata nella contingente assenza di altri profili professionali alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili, in ogni caso a parere di questa Direzione Generale la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 del CCNL*

comparto ministeri ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito, abilita in tal senso l'assistente giudiziario

circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010) Il nuovo contratto integrativo 29 luglio 2010 prevede la possibilità di adibire all'assistenza in udienza al magistrato anche il personale inquadrato nella qualifica funzionale di **FUNZIONARIO GIDIZIARIO** *"...in un ottica comunque residuale stante la possibilità di impiego, in via principale,dei cancellieri e assistenti giudiziari*

Cassazione civile sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4849

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui e' destinato.

Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1990 n. 11617

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza non comporta l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, ne' comunque la predetta mancanza incide sulla idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui esso e' destinato.

Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1987 n. 888,

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullita' dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; ne', comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneita' dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui e' destinato. (Nella specie, i giudici del merito - la cui decisione e' stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).

Cassazione civile, sez. III, 9 marzo 1984 n. 1639,

Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto e' destinato e comporti inesistenza o nullita' dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, cosi' come risultante dal verbale della stessa).

Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 1983 n. 3599,

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullita' dell'atto, perche' la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneita' dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali e' destinato.

Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 1999, n. 12969

La mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudizio da parte dell'ausiliario non comporta nullita' di sorta: invero nessuna norma sancisce siffatta sanzione e la medesima non rientra tra le previsioni di cui all'art. 178 c.p.p. (Fattispecie in tema di giudizio □rritale□□).

Cassazione penale sez. VI, 4 aprile 1995, n. 6182

La documentazione degli atti del giudice e' diretta a dare formale rappresentazione e conservazione degli stessi anche al fine di ogni decisione su eventuali incertezze o contestazioni in ordine al loro compimento e il solo soggetto abilitato alla documentazione degli atti e quindi alla redazione del verbale e' l'ausiliario. La sua mancata assistenza e sottoscrizione del verbale dell'udienza preliminare danno luogo a nullita' a regime intermedio del verbale stesso che travolge il decreto che dispone il giudizio. Tale nullita' e' sanabile se non eccepita subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento.

Cassazione penale sez. VI, 4 aprile 1995, n. 6182

L'eccezione di nullita' del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), e' tempestiva se proposta subito dopo l 'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).

Cassazione penale sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 3352

Non sussiste nullita', conformemente al principio di tassativita', con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto – e della consecutiva ordinanza -, redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicche' la mancata compilazione del verbale da parte di quest' ultimo costituisce una mera irregolarita' formale.

COMUNICAZIONI

su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale.

Con la comunicazione si da notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte.

Il biglietto di cancelleria, per evitare l'eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l'individuazione dell'affare giudiziario a cui si riferisce e dell'ufficio da cui proviene.

La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti , le quali rilasceranno in calce o a margine dell'atto visto per ricevuta.

*"la mancata comunicazione alla parte costituita , a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 176, secondo comma, codice procedura civile, dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo,nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'articolo 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti"(**Cassazione Civile sez. III 2 aprile 2009 n. 2009)***

Processo Telematico Circ DAG.27/08/2014.0091995.U Comunicazione integrale dei provvedimenti dei giudice. (N. B vedi circolare del 23 ottobre 2015 pag 17)

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo dì cui all'art. 45 disp. att. c.p.c,, come modificato dall'ari. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata. infatti, cosi dispone:

"// *biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della seziona alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, dei numero dei ruolo generale sotto i! quale l'affare è iscritto e dei ruolo dell'istruttore. il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicalo".* Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, rinvio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della semenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, cosi armonizzando le due disposizioni in questione.

NOTIFICAZIONI

è un atto dell'ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale.

La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

Circolari ministero della Giustizia DAG 14/12/2009.0155703.U e Ministero Giust. Ufficio II n 2170 del 13 marzo 2006 notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo,Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Svizzera)

Circolare ministero della Giustizia- direzione generale degli affari civili – ufficio IV- n 4/1152/19.849 del 9 aprile 1985 *la notificazione dei biglietti di cancelleria al procuratore costruito che rappresenta la parte nei giudizi davanti a giudice monocratico e che opera nell'ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve essere eseguita presso il domicilio risultante dall'albo in cui lo stesso è iscritto*

Ai sensi delle circolari ministero della Giustizia n. 11/96 del 9 marzo 1996, n 6/1883/03-1/Sg del 23 novembre 2004 e n 6/386/03-1 del 11 marzo 2010 "*in riferimento agli atti che a norma dell'art. 46 legge 374/1991sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura per quanto concerne le implicazioni relative alle loro notificazioni rientrano nell'analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenza di cui alla legge 533/1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell'ufficio"*

NORMATIVA PROCESSO CIVILE

Dall' articolo 136 c.p.c. all'articolo 151 c.p.c.
articolo 1 disposizione di attuazione del c.p.c. e dall'articolo 47 all'articolo51 disp. att. c.p.c.

Art. 136 c.p.c.
Comunicazioni

(*modificato dalla*)

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, **che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.**

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

NORMATIVA PROCESSO PENALE

Dall' articolo 148 c.p.p. all'articolo 171 c.p.p.

Dall' articolo 54 norme di attuazione c.p.p. all'articolo 64 norme di attuazione c.p.p.

Articolo 15 regolamento per l'esecuzione

Articolo 19 legge 24 dicembre 2012 n 228

Modalità di notifica dei biglietti di Cancelleria.

(Nota 14 luglio 2008, n. 5725 del Min. Giustizia, Isp. Gen.)

Con riferimento al quesito in oggetto, l'Ispettorato si richiama ai dettati normativi e agli orientamenti ministeriali consolidati in materia.

L'art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959 espressamente prevede che: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona». Di uguale contenuto è anche l'art. 1, secondo comma, della legge n. 890/1982 che sancisce: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

Inoltre, sono da evidenziare altre determinazioni ministeriali conformi ai dettati normativi sopra citati.

Il Ministero della giustizia con nota 10 gennaio 2002, n. V/22/03-I/AM del Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI (in *Rivista,* 2002, 756) esprime parere negativo alla richiesta del suindicato ufficio «di far notificare i biglietti di Cancelleria prioritariamente a mani presso il domicilio del destinatario, anziché a mezzo del servizio postale, per ragioni di economicità della notifica eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario rispetto al costo della notifica a mezzo posta. (...) Invero, la richiesta formulata contrasta sia con il contenuto previsto dall'art. 107 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari sia con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 890/1982, che prevedono la notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, a nulla rilevando la sua eventuale sopravvenuta onerosità ferma restando la possibilità che sia la parte interessata a chiedere che la notifica venga eseguita di persona, con il relativo pagamento del diritto di trasferta.

Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi con la richiesta dell'ufficio giudiziario che dovrà valutare di volta in volta l'opportunità della notifica di persona anziché a mezzo posta, tenendo conto di particolari motivi che potrebbero essere dettati anche da ragioni d'urgenza della notifica stessa.

Pertanto, si conferma quanto previsto dalla normativa che prevede, per le notifiche da eseguirsi fuori Comune, la notifica a mezzo del servizio postale salvo l'ipotesi che sia la parte a voler richiedere la notifica di persona».

L'Ufficio V, Affari civili, del Ministero della giustizia con nota 11 gennaio 2000, n. 5/15/03-1/RG *(in Rivista,* 2000, 325), in relazione al vincolo di eseguire le notifiche su richiesta del cancelliere, quali i biglietti di Cancelleria, a mezzo posta e non a mani, qualora i destinatari siano fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, nel caso in cui le spese postali sopravanzino le spese di notifica a mani, afferma che l'ufficio «non può non confermare l'orientamento già espresso di dichiarare non vincolante la richiesta di notifica a mani espressa dal cancelliere, per atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio. Pertanto permane il vincolo di servirsi per tali notifiche del servizio postale in virtù della vigenza di una legge positiva (vedi art. 1, secondo comma, legge n. 890/1982). Solo il legislatore recependo le attuali doglianze provenienti da più uffici ,potrà modificare con ulteriore legge l'attuale orientamento.

La sola deroga ammessa espressamente dalla legge è quella della notifica a mani a "richiesta di parte", ipotesi che non può essere raffrontata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo Ufficio in risposta ad altri quesiti».

Con riferimento, infatti, a quest'ultimo inciso risulta rilevante la nota *1°* marzo 2006, n. 0024396/U/DAG del Min. Giustizia, Uff. I *(in Rivista,* 2006, 371) diretta all'Ufficio VI del Ministero, all'Ispettorato generale e alla Corte di Appello di Firenze, con la quale si sottolinea che la valutazione dei presupposti di necessità e d'urgenza tali da richiedere che la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi, ad esempio biglietti di Cancelleria, «sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell'ufficio postale, competa in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest'ultimo».

Infine, dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore, giusta circolare ministeriale 31 gennaio 2005, prot. n. VI/145/035/EM *(in Rivista,* 2005, 227), la convenzione tra l'Ente Poste e il Ministero della giustizia, che prevede che gli atti, sia in materia civile (biglietti di Cancelleria), sia in materia penale da notificarsi fuori dal Comune sede dell'ufficio debbono essere consegnati agli incaricati di *Poste Italiane S.p.a.* per gli adempimenti previsti dalla convenzione.

Comunicazione avvenuta Notifica Legge 28 febbraio 2008 n 31

ha aggiunto all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 il seguente quinto comma : *"se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"*

ai sensi dell'art. 36, comma 2-quinquies, legge n 31/2008 *"le disposizioni di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine per l'impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza"*

Comunicazione avvenuto deposito

La sentenza della Corte Costituzionale n 346 del 23 settembre 1998 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 8, secondo e terzo comma, legge 20 novembre 1982 n 890 sulle notificazioni nei procedimenti giurisdizionali a mezzo del servizio postale.

La norma in oggetto è stata dichiarata incostituzionale per disparità di trattamento esistente per il destinatario delle notifiche a mani della persona ex articoli 139 c.p,c. e 157 c.p.p. (ai sensi dei quali qualora non venga rinvenuto il destinatario, un suo familiare o un addetto la notifica si perfeziona il compimento di tre formalità: deposito presso la casa comunale,affissione di avviso sulla porta e spedizione di raccomandata AR contenenti informazioni sull'atto e notizia del suo deposito) e quelle a mezzo del servizio postale ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p. (ai sensi dei quali in caso di mancato recapito veniva dato al destinatario semplice avviso e la notifica si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale)

L'articolo 8 legge 890/82 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede anche per le ipotesi di notifica ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p l'invio per raccomandata AR del deposito del piego

Dalla circolare ministero della giustizia n 1199 del 31 marzo 1999 si evince che "*nelle more di un intervento del legislatore che provveda ad adeguare l'ordinamento al dettato costituzionale per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta sia necessario compiere tutte le formalità previste dall'art. 8 legge 890/82 integrate secondo i principi accolti nella sentenza della Corte Costituzionale"*

Il vuoto normativo determinatosi a seguito della pronuncia della corte Costituzionale è stato colmato, in attesa di atto normativo, da Poste Italiane spa con una circolare, del giugno 1999, recepita dal Ministero della Giustizia con nota 1199 del 31 con nota 1199 del 31 marzo 1999, che prevedeva 1) il deposito dell'atto per un periodo di 90 giorni, anziché 10, presso l'ufficio postale, 2) avviso di deposito, 3) invio di " comunicazione di avvenuto deposito" (CAD) tramite raccomandata AR al destinatario.

Le gravi problematiche sia di ordine pratico che giuridico, hanno determinato la necessità di una convenzione tra Ministero della giustizia e poste italiane.

Tra gli inconvenienti i più frequenti erano quelli relativi all'uso promiscuo da parte degli uffici postali del Modello 23L e in esso alla mancata distinzione tra avvisi di prima raccomandata e avvisi di comunicazione di avvenuto deposito e la mancanza sulle ricevute dei riferimenti relativi all'atto giudiziario la soluzione al problema è stata data, da ultimo, con circolare ministeriale DAG 18/11/2011.0155434.U ai sensi della quale "*i dati riportati nel mod 23L vengono apposti dall'ufficiale giudiziario.."*

A seguito delle convenzioni con l'ente posta (vedasi da ultimo art. 6 punto 2 convenzione trasmessa con nota ministeriale DOG14/03/2008.0012341.U) l'ufficio giudiziario può abilitarsi via internet, tramite un browser, al Sito delle poste e stampare lo stato di notificazione della prima notificazione e dell'eventuale seconda (CAD)

Anche senza password con i dati della CAD riportati sulla prima raccomandata AR permettono di conoscere lo stato della notificazione

Se la seconda raccomandata (CAD) non risulta, pur in assenza di espressa normativa in materia, è prassi da parte degli uffici giudiziari disporre la notifica utilizzando i carabinieri

La problematiche di natura giuridica non sembrano, nella pratica, avere trovato soluzione con la modifica operata all'articolo 8 dal D.L. 35/2005 che di seguito riporto

A titolo informativo la cassazione ha sostenuto che la seconda raccomandata ha valenza di notizia del compimento delle formalità prescritte quindi solo l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione sia se sia sottoscritto al momento del ricevimento sia che abbia effettuato la giacenza prevista e che la data di notificazione sia quella della ricezione del plico o della sua compiuta giacenza.

Da ultimo la sentenza Cassazione a sezioni Unite n 1418 dell'1 febbraio 2012 ai sensi della quale " *Il perfezionamento della notifica può coincidere oltre che con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario, anche con lo spirare del termine di 10 giorni stabilito per la compiuta giacenza"*

Art.8 legge 890 del 20 novembre 1982 per come modificato dal decreto legge 35/2005 convertito con legge n 80/2005

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione .

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

CIRCOLARI MINISTERIALI
Comunicazione avvenuta Notifica e Avvenuto Deposito

Circolare Ministero della Giustizia –Direzione Generale Giustizia civile -Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV " UNEP" — **n 01155434.U del 18.11.2011 :** *" la seconda raccomandata CAD scaturisce dalla sentenza della corte costituzionale 346/98 e i principali aspetti sono stati disciplinati con circolare 31 marzo 1999 n 1/99 e 14 luglio 1999 n 653/03-1.. ad ogni modo è opportuno rammendare come già precisato con le predette circolari che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nel caso in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, quarto comma, 140 e 660 c.p.c. e157 c.p.p..."*

Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV " UNEP" – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità **– n 437/035/2008 del 25 marzo 2008 si è disposto che :** *" è il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti originariamente formati presso gli uffici NEP (le parti private,le Cancellerie e segreteria giudiziarie)"* ,

NOTA Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo **dgLEG 16/12/2008.0008084.D***"* sono state affrontate le seguenti questioni*: **1)** se l'omesso invio della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) configuri una nullità rilevabile d'ufficio **2)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche con consegna del piego a persona diversa dal legale rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni **3)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche qualora nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica unitamente alla sua residenza,domicilio o dimora abituale **4)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici in generale*

Con note ministeriali prot VI/ /035/EM senza data, prot. 6/438035 del 22 marzo 2005, DOG 13/09/2007.0035221.U, DOG 14/03/2008.0012341.U, DOG.12/10/2011.0097455.u si è data notizia delle varie convenzioni tra poste spa e ministero giustizia per la notifica penale degli atti giudiziari in materia penale e civile

Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Direziona Generale del Personale e della Formazione
UNEP - Circolare 17 novembre 2011 • Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane spa. Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN
Prot.m_dg.DAG.18/l 1/2011.0155434.U
Oggetto: Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane spa. Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN.
Numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato alcune difficoltà operative connesse al pagamento della seconda raccomandata (CAD e CAN) che può scaturire dalla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione in essere con Poste Italiane spa.
Nel processo civile, sono a carico dell'erario le notificazioni (eseguite tramite gli uffici NEP) attinenti a procedimenti per i quali il legislatore ha previsto l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per gli altri procedimenti civili che non godono di particolari benefici, gli oneri della seconda raccomandata sono a carico della parte privata che ha richiesto

la notifica. Consegue, pertanto, la necessità di individuare l'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio e verificare se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La seconda raccomandata CAN (comunicazione avvenuta notifica) scaturisce dalla modifica normativa introdotta con il comma 2-quater e comma 2-quinques dell'art. 36 del DI. n. 248/07, convertito nella legge n. 31/08, che ha modificato l'art. 7 della legge n. 890/1982.
La seconda raccomandata CAD (comunicazione avvenuto deposito) scaturisce, come noto, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22/09/1998. i principali aspetti della seconda raccomandata CAD sono stati già a suo tempo disciplinati da questa Amministrazione con la circolare n. 1 /99 del 31/03/1999 e la circolare n. 653/03-1 del 14/07/1999 alle quali si rinvia per una approfondita analisi della materia.
Ad ogni modo, è opportuno rammentare, così come già precisato con le predette circolari, che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nei casi in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, comma 4, 140 e 660 c.p.c. *e* 157 e.p.p. e per le quali non è necessario procedere a tale incombente. Tra l'altro, gli atti che non richiedono la spedizione della seconda raccomandata sono facilmente identificabili dagli uffici postali in quanto sugli stessi è apposta, in maniera chiara, l'indicazione che la notificazione viene eseguita ai sensi degli articoli dei codici di procedura sopra indicati, di modo che l'agente postale dovrà astenersi dall'invio della seconda raccomandata.
Al fine di consentire agli uffici postali di individuare gli atti esenti, i cui oneri di notificazione sono a carico dell'erario, gli uffici NEP continueranno ad apporre sulle buste verdi, contenenti detti atti, la dicitura "atto esente". Inoltre, come già previsto, ogni UNEP avrà cura di apporre sulla busta verde le generalità identificative del proprio Ufficio.
Il mod. 23/L continuerà ad essere compilato in ogni sua parte avendo cura di riportare, tra le altre indicazioni richieste, il numero del registro cronologico, il numero di raccomandata e l'ufficio postale incaricato della spedizione dell'atto giudiziario, specificando anche il numero identificativo fes. ufficio postale di Milano 109, ecc.), ovvero la denominazione identificativa (es. ufficio postale di Roma Prati; Roma Ostia Lido; Velletri centro, ecc.), in modo da individuare in maniera inequivocabile l'ufficio postale di spedizione dell'atto giudiziario.
Dette indicazioni consentiranno agli uffici postali di individuare l'ufficio giudiziario competente per territorio che ha effettuato la spedizione al quale, pertanto, dovranno essere fatturate le spese relative ad eventuali seconde raccomandate connesse ad atti esenti.
Ciò posto, al fine di uniformare le modalità operative relative alla liquidazione degli oneri scaturenti dalle seconde raccomandate (CAD e CAN connesse alla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione) si rappresenta che è stata concordata con Poste Italiane la necessità di rendicontare (a partire dal mese di gennaio del prossimo anno) le fatture che verranno emesse per CAD/CAN con la fotocopia ben riprodotta (fronte-retro) del modello 23/L AG, dal quale risulta l'indicazione dell'avvenuta emissione della seconda raccomandata e del relativo numero.
Il riscontro dei dati riportati nel mod. 23L, i quali vengono apposti dall'ufficiale giudiziario al momento del primo invio, permette di risalire (raffrontandoli con quanto iscritto nel registro cronologico dell'Ufficio NEP) all'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio, verificando in tal modo se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario in quanto connessa ad un atto esente. Le fatture (Mod. 105) presentate dalle strutture postali potranno, pertanto, essere liquidate dagli uffici NEP, con imputazione della spesa al cap. 1360 "spese di giustizia", dopo aver verificato che dall'allegata copia del mod. 23/L AG (il cui originale è restituito al mittente) risulti l'avvenuta spedizione del CAD/CAN, con indicazione del relativo numero di raccomandata, e che questa sia collegata ad un atto esente con oneri a carico dell'Erario (le cui informazioni sono rinvenibili nel registro cronologico nel quale è stata annotato il primo invio).
Nel caso in cui con il Mod. 105 risultino addebitate prestazioni non riconducibili ad atti esenti (spediti dagli uffici Nep) si dovrà comunque procedere al pagamento delle prestazioni regolarmente addebitate, salvo poi contestare alle competenti strutture postali gli importi privi di riscontro in relazione ai quali occorre provvedere allo storno dell'importo fatturato.
Ciò nel rispetto dell'ari. 283 del DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) che prevede che le spese postali per notificazioni a carico dell'Erario sono liquidate dal funzionario addetto all'UNEP.
Con l'occasione si fa presente che per gli atti spediti in regime di convenzione è previsto un prezzo unico e che il pagamento degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN viene gestito al livello centrale e che, pertanto, alcunché deve essere corrisposto dagli uffici giudiziari.

Poste italiane è invitata ad assicurare che le competenti strutture postali provvedano a corredare le fatture che verranno emesse per CAD/CAN, per gli atti che verranno spediti dai mese di gennaio 2012, con le copie ben riprodotte (fronte/retro) del mod. *23/I*.
Poste Italiane è, altresì, invitata a rammentare agli uffici postali che nell'eventualità in cui la notifica dell'atto giudiziario venga richiesta (nei casi consentiti) direttamente dall'avvocato, senza avvalersi del competente ufficio NEP, i costi della spedizione, compresi quelli relativi alla seconda raccomandata, devono essere posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento, anche nel caso di atti esenti da spese postali.
Si invitano le SS.LL. di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) vedi anche circolare pag 17

Sezione VI

GIUSTIZIA DIGITALE

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai

decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

Art. 16-ter.
Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo

6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Art. 16-quater.

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: «la relazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne

attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)

DAG11/12/2014.0168510.U

Oggetto: **Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)**

Negli ultimi anni si è assistito ad una accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia, basato anche sull'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), cristallizzato dal Protocollo d'Intesa del 26.11.2008 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
Tra gli obiettivi programmati in tale sede, è stato individuato anche quello di digitalizzare le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile ed in quello penale, sostituendo il documento digitale al cartaceo così favorendo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica ed una maggiore ottimizzazione delle risorse.
In ambito penale la posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, è stata introdotta dall'art. 4 DL 193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) – convertito in legge 22/2/2010 n. 24.
Da ultimo, con l'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e con la legge 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), il legislatore ha disciplinato la materia dei "*biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*". In particolare l'art. 16, comma 4, prevede l'utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l'invio di "*notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria*".
Per consentire agli Uffici giudiziari l'invio delle notificazioni tramite la Posta Elettronica Certificata, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha reso disponibile il Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale, SNT. Tale Sistema è configurato e disponibile per tutte le tipologie di Ufficio giudiziario.
SNT, oltre a consentire l'invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall'albo degli indirizzi telematici, permette il monitoraggio delle notifiche inviate, mediante la facile individuazione dei casi in cui si renda necessario procedere con notificazione attraverso il deposito in cancelleria.
In aggiunta alle funzionalità connesse alla notificazione, il sistema permette inoltre l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.
SNT è installato sui server distrettuali ed è accessibile via web all'indirizzo reperibile per ciascun distretto sul ***Portale informativo*** https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche alla sezione AVVIO SNT.
Il *Vademecum* per l'utente, (visionabile anche al *link* https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche) ove sono illustrate dettagliatamente le funzionalità del sistema, è allegato alla presente circolare.

AMBITO DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE

1. **Procedimenti e Autorità Giudiziarie**
   L'art. 16, comma 9 lett. c) bis, d.l. 179/2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, saranno eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei **procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello**. La formula legislativa, che non fa riferimento alla pendenza effettiva del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale, induce a ritenere che il legislatore abbia ricompreso nella portata applicativa non soltanto i procedimenti già sottoposti alla cognizione di un tribunale o di una corte di appello, ma anche quelli virtualmente destinati alla cognizione di una di queste autorità nelle diverse fasi.

Le notifiche telematiche sono pertanto consentite anche nella fase delle indagini preliminari sin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., e prima ancora che sia richiesto o intervenuto un provvedimento del Giudice.
In tal senso depongono, in primo luogo, l'uso da parte del legislatore del termine "procedimento", in luogo della più restrittiva nozione di "processo"; in secondo luogo, il richiamo, tra le tipologie di notificazione da eseguire oggi tramite PEC, di quella prevista dall'art. 151, cod. proc. pen. che riguarda gli "*atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari*".
Le Procure della Repubblica e le Procure Generali presso le Corti d'Appello rientrano dunque tra gli Uffici per i quali le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 15 dicembre 2014.
Il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 inducono a ritenere senz'altro esperibile la notifica telematica nel caso in cui dette Autorità e i relativi Uffici di Procura siano investite del procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale.
Con specifico riferimento al procedimento di prevenzione deve peraltro osservarsi che alcune disposizioni del cd. Codice antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) già contemplano lo strumento telematico, quale forma ordinaria di comunicazione tra l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con riguardo: ai provvedimenti giudiziari di modifica o revoca del sequestro e di quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38, comma secondo); ai provvedimenti di liquidazione o di rimborso dell'amministratore giudiziario (art. 42, comma sesto); ai flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti dell'Agenzia (art. 113, lett. c). Mentre l'art. 7, comma 10 rimanda alle previsioni del d. lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'amministrazione digitale) per tutte le comunicazioni afferenti al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria.
Per ragioni testuali deve invece ritenersi che per la Corte di Cassazione e per gli Uffici del Giudice di pace, e per tutti soggetti coinvolti nei procedimenti da essi trattati, l'entrata in vigore del sistema di notifiche penali telematiche sia differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione (art. 16, comma 9 lett. d) e 10 d.l. cit.).
Allo stato il sistema non trova applicazione obbligatoria neppure per i Tribunali per i Minorenni (e relativa Procura) e gli Uffici di sorveglianza, per i quali pure l'entrata in vigore della disposizione deve intendersi differita al termine sopra indicato.

2. **Tipologie di notifica e comunicazione eseguibili mediante PEC**

Le previsioni del d.l. citato non mirano all'integrale sostituzione del sistema delle notifiche e delle comunicazioni disciplinato dagli artt. 148 ss. del codice di procedura penale.
Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari.
Si tratta de:

1. le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;
2. le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "*con mezzi tecnici idonei*", secondo il dettato dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
3. gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del

telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);

4. le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150, cod. proc. pen.).

3. **Soggetti destinatari della notifica mediante PEC**

Il d.l. n. 179 del 2012 delimita l'area dei soggetti destinatari della notifica telematica anzitutto attraverso una definizione della loro posizione processuale.
Si tratta di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato: difensori, persone offese, parti civili, responsabili civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, amministratori giudiziari, consulenti delle parti, periti.
L'esclusione espressa dell'imputato dal novero dei possibili destinatari della notifica telematica deve intendersi estesa al soggetto sottoposto alle indagini, stante la previsione generale dell'art. 61, cod. proc. pen. per la quale "*I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito"*.
A restringere l'area della preclusione soggettiva sta però l'autorevole e ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale [sentenza n. 32398 del 28.4.2011 (dep. 19.7.2011), Pedicone] per il quale "*La notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen."*.
Per quanto dettato in relazione a un caso di notifica avvenuta a mezzo telefax, non v'è dubbio che il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite possa investire la notifica telematica, eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., mezzo al quale possono senz'altro estendersi, come meglio si vedrà, le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimità nella pronuncia richiamata in cui si osservava come il telefax costituisca uno strumento tecnico "*che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente*".
E' dunque legittimo l'impiego della consegna telematica al difensore dell'atto destinato all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo sia dichiarato irreperibile (art. 159, comma primo, cod. proc. pen.), o latitante (art. 165, comma primo, cod. proc. pen.); ovvero quando l'imputato residente, dimorante o detenuto all'estero, non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato (art. 169, comma primo, cod. proc. pen.); o, ancora, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore (art. 161, commi primo e secondo, cod. proc. pen.); ma anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto diverso domicilio e la notificazione ivi esperita nelle forme tradizionali, sia risultata impossibile (art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
Le *rationes decidendi* esibite dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata sono senz'altro estensibili al caso che ci occupa.
Esse fanno appello alle qualità professionali del difensore; agli oneri di diligenza che gli impongono di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale; ai doveri di informazione del difensore verso l'assistito (più volte affermati dalla C.edu, per esempio, nelle decisioni, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia* e 28 febbraio 2008, *Demebukov c. Bulgaria*); alla diligenza richiesta allo stesso imputato, una volta che sia stato messo al corrente del procedimento e abbia designato un difensore di fiducia o

ricevuto comunicazione della nomina di un difensore d'ufficio (sul punto, può essere richiamata Corte Cost.n. 136 del 5 maggio 2008).
Non sembra superfluo, al fine di richiamare le potenzialità del nuovo strumento anche nei riguardi dell'imputato/indagato, segnalare che le Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno avuto modo di avallare il consolidato orientamento per il quale la condizione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio (quella che dà la stura, ex art. 161, comma quarto, cit. alla notifica mediante consegna al difensore, eseguibile anche con i mezzi tecnici idonei menzionati dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.) è integrata ogniqualvolta il domiciliatario o l'imputato stesso non siano stati reperiti nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio e nessun esito abbia dato l'assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe, senza necessità di esperire prima il deposito nella casa comunale previsto dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., (sul tema, la sentenza Pedicone richiama, tra le altre, sez. V, n. 42399 del 19.9.2009, dep. 4.11.2009, Donà, Rv. 245819; sez. II, n. 38768 del 10.11.2006, dep. 22.11.2006, Buongiorno, Rv. 235311).
Dalla disposizione dell'art. 16, comma sesto cit. si inferisce poi un requisito positivo che i soggetti diversi dall'imputato devono presentare per poter essere destinatari della notifica penale telematica.
Questa è riservata ai soggetti tenuti per legge ad avere una PEC, ossia un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'individuazione dei soggetti in questione è contenuta nell'art. 16-ter del d.l. n. 179 che, definisce i "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", rimandando alle previsioni degli artt. 4 e 16, comma dodicesimo dello stesso decreto; 16 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
Le categorie in prima battuta enucleabili dai richiami normativi sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le imprese costituite in forma societaria; i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
Dai pubblici elenchi testé menzionati sono prelevati automaticamente, senza che sia consentita alcuna digitazione di indirizzo da parte del cancelliere, gli indirizzi dei soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni e notificazioni telematiche devono essere effettuate.
Allo stato attuale il sistema SNT è collegato al RegIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), che contiene gli indirizzi PEC degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale.

4. **Condizioni di legittimità della notifica telematica**

La questione attiene all'esperibilità della notificazione o comunicazione telematica, in ambito penale, a prescindere dall'adozione delle apposite disposizioni dell'autorità giudiziaria previste dai richiamati artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 cod. proc. pen., disposizioni che, in quest'ultimo caso, dovrebbero essere adottate con decreto motivato da redigere in calce all'atto da notificare.
La formula testuale dell'art. 16, comma quarto, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 sembra in effetti generalizzare tale forma di comunicazione, in virtù della locuzione che raccorda la disposizione dedicata alle notificazioni penali a persona diversa dall'imputato a quella, immediatamente precedente, che prescrive quella telematica come forma esclusiva di esecuzione delle comunicazioni e notificazioni afferenti ai procedimenti civili.

La norma recita: "***Nei procedimenti civili*** *le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria* ***sono effettuate esclusivamente per via telematica*** *all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (...).* ***Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale****".*

Così intesa, la disposizione implica la possibilità di prescindere dai provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria: sia da quello, svincolato da presupposti, prescritto dall'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. per le comunicazioni destinate al difensore; sia da quelli subordinati invece alla sussistenza di una condizione di urgenza (art. 149 cod. proc. pen.) o a "circostanze particolari", non meglio definite (art. 150 cod. proc. pen.).

Detta opzione interpretativa è coerente con l'evoluzione normativa, posto che i contenuti salienti del provvedimento rimesso all'autorità giudiziaria dalle norme codicistiche (v. in particolare il decreto motivato prescritto dall'art. 150, comma secondo, cod. proc. pen.) attengono all'individuazione del mezzo tecnico prescelto e alle modalità ritenute necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario, valutazioni che sono oggi compiute in via generale dal legislatore e dai Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione.

La previsione legislativa si atteggia come presunzione assoluta di idoneità del mezzo telematico, che assorbe i contenuti del provvedimento finora demandato all'autorità giudiziaria e s'identifica (secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente) con le stesse "circostanze particolari", eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative *innominate* previste dall'art. 150 cod. proc. pen.

Quanto alla condizione di "urgenza", richiesta dall'art. 149 cod. proc. pen., non pare che la nuova disciplina ne autorizzi la pretermissione.

Il sol fatto che l'art. 16, comma quarto cit. sancisca l'obbligo di notifica telematica in relazione a specifiche forme derogatorie del sistema ordinario di notifica degli atti a persone diverse dall'imputato (non è, per esempio, sancita l'esperibilità della notifica telematica nei casi ordinari previsti dall'art. 154 cod. proc. pen. per la notifica alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) dimostra la persistente necessità di una ricognizione del presupposto che giustifica l'applicazione della disciplina speciale, affidata evidentemente al provvedimento del giudice.

D'altro canto, il presupposto dell'urgenza, per come comunemente interpretato, attiene a situazioni concrete, non tipizzabili in linea generale dal legislatore e necessariamente rimesse alla valutazione del giudice.

E' pertanto consigliabile che le notifica via PEC, almeno nei casi previsti dall'art. 149 cod. proc. pen., sia eseguita soltanto laddove sia il giudice a disporla previa ricognizione del presupposto, tenuto conto delle pronunce di legittimità che, anche recentemente, hanno negato il requisito dell'urgenza, per esempio, in relazione all'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale [Cass., sez. VI, 4.6.2014 (dep. 13.6.2014), n. 25280, Lo Sciuto, Rv. 260072]; riconoscendone invece la sussistenza in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame [Cass., sez. II, 26.9.2012 (dep. 19.11.2012), Calamita].

5. **Potenzialità del SNT nella fase di impulso della notificazione "tradizionale"**

Come illustrato nell'allegato *vademecum*, attraverso il sistema SNT è possibile trasmettere agli organi titolari del potere di notificazione (quali ad es. il direttore dell'istituto penitenziario, l'UNEP, le Forze di Polizia) l'atto per la successiva notifica con modalità tradizionali.

Il sistema si presta inoltre ad un proficuo utilizzo nelle comunicazioni tra uffici giudiziari in caso di urgenza o in materia di libertà personale, ai sensi dell'art. 64, comma 3, disp. att.

c.p.p., atteso il richiamo nello stesso contenuto all'uso del "*mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.*".

MODALITA' DI ESECUZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE

Come si è sopra detto, la notifica per via telematica viene eseguita nei confronti di soggetti che per legge siano tenuti ad avere una PEC. Il sistema informatico utilizzato per effettuare le notificazioni telematiche in ambito penale non consente alcuna digitazione di indirizzo PEC da parte del cancelliere, che seleziona gli indirizzi esclusivamente da Albi a ciò preposti (Reginde).

A norma dell'art. 16 d.l. 179/12, infatti, le comunicazioni e notificazioni telematiche possono essere effettuate **esclusivamente** ad un indirizzo risultante da **uno dei pubblici elenchi previsti dall'**art.16-ter

Ciò premesso, dopo l'invio della notifica telematica, appare necessario monitorare la stessa e verificare il perfezionamento.

Al riguardo, sulla base del combinato disposto di cui al comma 6 e al comma 8 dell'art 16 del d.l. 179/ 2012, sono individuabili le seguenti ipotesi:

1. **Notifiche telematiche fallite per causa imputabile al destinatario**

   Il comma sesto dell'art. 16 del d.l. 179/2012 dispone che "*Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante* ***deposito in cancelleria****. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario"*.

   Il deposito in cancelleria è la forma di notifica prescritta per il caso nel quale il soggetto che vi sarebbe obbligato non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e per quello nel quale **il messaggio di PEC ritualmente inoltrato dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del Pubblico ministero non risulti recapitato (mancata consegna) per cause imputabili al destinatario.**

   L'allegato *Vademecum* visualizza come il sistema segnali con un apposito simbolo l'esito negativo della ricerca condotta nella Rubrica PEC degli Avvocati.
   Tra i casi di esito negativo dovuti a causa imputabile al destinatario può essere segnalato quello nel quale la casella di PEC risulti piena, abbia cioè raggiunto il limite massimo di capacità.

   Anche in tal caso il "Dettaglio della notifica" visualizzato dallo schermo del computer evidenzierà: sulla colonna riportante lo "stato dell'invio della mail", con un semaforo verde, il corretto inoltro della mail da parte dell'Ufficio; e, sulla colonna dedicata allo "stato del recapito della mail", con un semaforo rosso, il mancato recapito della stessa. Cliccando su un apposito simbolo (una bustina) visibile nella parte inferiore dello schermo, l'utente otterrà un dettagliato rapporto sulle ragioni del mancato recapito ("*quota exceeded - mailbox for user is full"*).

   Le ipotesi di casella di destinazione piena (o comunque di mancati recapiti dovuti a difetti di manutenzione del sistema ricettore) possono essere agevolmente ricondotte a "causa imputabile al destinatario", ove si considerino le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi, apprestando presso il recapito dello studio mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi [Cass., sez. II, 4.12.2013 (dep. 20.1.2014), Ortolan, Rv. 258287; Cass., sez. III, 18.12.2008 (dep. 22.1.2009), Capasso, Rv. 242171; sez. IV, 11.3.2004 (dep. 7.5.2004), n. 21734, Costanzo, Rv. 228581].

2. **Mancata consegna della PEC per causa non imputabile al destinatario:**

   Una volta accertato che la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente **per causa non imputabile al destinatario**, l'art. 16, comma 8, DL 179/2012 stabilisce che "*si*

applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale"
A tal proposito è possibile ipotizzare i seguenti casi:

1. Server di posta momentaneamente non disponibile
2. Problemi di rete (per esempio connessione non disponibile)

Tali eventualità saranno segnalate dal sistema con le modalità meglio descritte nell'allegato tecnico. In tale evenienza sarà necessario procedere alle notificazione con le modalità tradizionali

3. **Mancata consegna della PEC per causa non immediatamente verificabile:**
In alcuni casi il perfezionamento della notifica non si verifica per cause che non possono essere celermente chiarite e quindi non vi è la possibilità di accertare se la mancata consegna sia allo stesso imputabile.
Al riguardo si segnalano le seguenti ipotesi :
    1. Indirizzo errato
    2. Dominio errato (intendendo per dominio la parte dell'indirizzo PEC che segue la @)

In questi casi sarà opportuno procedere alla notifica con le modalità tradizionali, contestualmente interessando il Consiglio professionale competente al fine di verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli al corretto funzionamento della Pec.

NOTIFICAZIONI O COMUNICAZIONI CONTENENTI DATI SENSIBILI

L'art. 16, comma quinto cit. prevede che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili sia effettuata "*solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*".
La disposizione mira evidentemente a evitare che un atto contenente dati sensibili possa esser letto da chiunque abbia accesso alla postazione di posta elettronica del destinatario (rischio particolarmente elevato nel caso di notifiche indirizzate a soggetti privati diversi dai professionisti abilitati).
Essa è attuata dal SNT mediante un *flag,* inserendo il quale il cancelliere segnala al sistema che il documento contiene dati sensibili e invia al destinatario una PEC contenente l'estratto del documento e il *link* che lo connette al portale dei servizi telematici, dove avrà luogo la consultazione del documento integrale previo apposito accreditamento.
La nozione di "dati sensibili" è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".
Non è ad essa equipollente la categoria dei "dati giudiziari" che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati "*idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*".
La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.
La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all'Autorità giudiziaria.

Notifica dei ricorsi presentati dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

DAG15/10/2015.0154221.U

Con la nota in oggetto indicata codesto ufficio giudiziario ha trasmesso il quesito formulato dal dirìgente del Tribunale per i minorenni di Bologna, con cui si chiede di conoscere se, nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e il successivo decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza debbano essere notificati all'altra parte a cura della cancellerìa del tribunale ovvero a cura del pubblico ministero ricorrente.

In particolare, il quesito trae orìgine dalla prassi riscontrata presso il predetto Tribunale, in virtù della quale, mentre i ricorsi di cui ai citati artt. 330 e 333 c.c., presentati dalla parte privata, vengono notificati alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura dello stesso ricorrente; i medesimi ricorsi presentati dal pubblico ministero non sono notificati alla controparte, a cui viene comunicato esclusivamente, da parte della cancellerìa del tribunale, o il decreto di fissazione dell'udienza o il decreto provvisorio e la contestuale convocazione emessi ai sensi dell'ari. 336 c.c.

Con l'effetto che, nella seconda ipotesi, la controparte rimane, di fatto, all'oscuro, sino alla data dell'udienza, dell'oggetto del giudizio cosi instaurato.

Orbene, va preliminarmente evidenziato che la materia in questione involge problemi interpretativi di natura giurisdizionale, la cui risoluzione appartiene alla esclusiva vantazione dell'autorità giudiziaria.

A riprova di ciò, lo stesso Tribunale di Bologna, nel formulare il quesito, da conto di prassi diverse osservate presso altri uffici giudiziali (segnatamente presso i Tribunali per i minorenni di Trieste e Napoli).

Tuttavia, tenendo presente l'esigenza di riscontro manifestata da codesto ufficio, si forniscono sull'argomento le seguenti valutazoni.

Come noto, i procedimenti *de protestate* di cui agli artt. 330 e 333 c.c. seguono il rito camerale come espressamente previsto dall'ari. 336 c.c. laddove, Dell'affermare che il Tribunale provvede in camera di consiglio, richiama le disposizioni del codice di rito relative ai procedimenti camerali (artt. 737 e segg. c.p.c.).

L'art. 737 c.p.c. stabilisce poi che *"I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente.."*.

Orbene, tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere notificato alla controparte al fine evidente di renderla edotta dell'oggetto dell'instaurando giudizio, non essendo a ciò sufficiente la mera comunicazione alla stessa del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice investito della relativa causa

Va poi osservato che, mentre l'atto di citazione ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto *(vocatio in ìus)* e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva *(editto actionis);* il ricorso ha la funzione esclusiva di richiesta di tutela rivolta al giudice.

E tale diversità strutturale dei due atti introduttivi comporta un diverso regime notificatorio.

Di regola, infatti, la citazione viene notificata direttamente dall'attore al convenuto e poi depositata presso la cancelleria del Tribunale unitamente alla nota di iscrizione a ruolo; il ricorso, invece, poiché privo della *vocatio in*

ius, viene prima depositato presso la cancelleria del Tribunale, ove il giudice assegnatario della causa emette il decreto di fissazione dell'udienza, e, solo allora, viene notificato alla controparte unitamente al predetto decreto.

In ordine poi all'individuazione del soggetto tenuto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, con specifico riferimento ai procedimenti camerali, la giurisprudenza delia Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunziarsi affermando che *"Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporrle la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente pud esperire le iniziative necessarie per l'ottenimento del possibile differimento dell'udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e*
dell'adozione definitiva dei relativi prowedìmentr (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23456 del 10/11/2011).

Dal tenore della richiamata pronunzia si evince che la Suprema Corte presuppone che il ricorso, a seguito del deposito del decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, venga notificato alla controparte, unitamente al predetto decreto, ad opera della stessa parte ricorrente.

In linea con il predetto orientamento giurisprudenziale, questa Dirczione Generale ritiene dunque che, i ricorsi promossi ai sensi degli arti. 330 e 333 c.c., a seguito della fissazione dell'udienza da parte del giudice assegnatario della causa, debbano essere notificati a cura del ricorrente, sia esso parte privata o pubblico ministero.

Nel caso in esame, la cancelleria del tribunale, a seguito del deposito del ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., dowà dunque accertare esclusivamente che il giudice della causa abbia fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti (o abbia emesso il decreto provvisorio di cui all'art. 336 c.c. con contestuale convocazione delle parti) e che detto provvedimento sia stato depositato; essendo poi onere del ricorrente (parte privata o pubblico ministero) attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria e notificare il ricorso e il pedissequo decreto.

validità delle notifiche telematiche trasmesse con SNT senza l'apposizione della firma digitale. DAG.15/07/2015.104563.U

In relazione al quesito posto, anche a seguito delle valutazioni e riflessioni compiute recentemente nell'ambito del tavolo tecnico ministeriale istituito sulle notifiche digitali, si può ribadire quanto già rappresentato a pg 5 dell'allegato tecnico alla circolare ministeriale del 11.12.2014 prot. 0168510U nel quale veniva chiarito che l'invio del documento mediante SNT a fini notificatori può essere effettuato senza l'apposizione della firma digitale essendo sufficiente che avvenga mediante un utente che abbia le credenziali adn.

Al riguardo si sottolinea che, fatte salve le valutazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 171 c.p.p., gli artt 15, 16 e 17 del Dm 44/2011 non prevedono che l'atto di trasmissione telematica di un atto analogicamente formato debba essere effettuato previa

apposizione della firma digitale dell'operatore. Nessuna norma tecnica impone la firma digitale per l'invio della notificazione o comunicazione telematica fermo restando che l'operatore può effettuare l'invio solo dopo l'autenticazione al sistema, con login e password.

In relazione poi ai criteri di scelta del personale, dotato di credenziali adn, legittimato all'invio degli atti oggetto di notifica a mezzo snt, si ritiene che ciò costituisca una prerogativa esclusiva del dirigente dell'ufficio nell'espletamento dei proprio poteri organizzativi.

Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24." Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

STRALCIO

ART. 17

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente pri-vato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite fun-zioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, prov-vede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fasci-colo informatico.

3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

ART. 18

(Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento)

1. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso di dispo-nibilità, secondo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel sud-detto messaggio di PEC di avviso.

2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio *proxy* del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.

3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di *down-load* del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'ap-posita tabella recante le seguenti informazioni:

a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consulta-zione;

b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inse-rito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);

c) la data e l'ora di invio dell'avviso;

d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.

4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.

5. Nel caso in cui il destinatario sia un'impresa iscritta nel relativo registro o una Pubblica Amministrazione, la comunicazione o la notificazione che con-tiene dati sensibili è effettuata ai sensi del comma 1; l'utente che accede all'indirizzo (URL) contenuto nel messaggio di PEC di

avviso, su canale sicuro (protocollo SSL), viene identificato ai sensi dell'art 6 ed è abilitato ad accedere all'atto integrale solo se appartiene all'impresa destinataria come risultante dal registro delle imprese o se è un dipendente della Pubblica Amministra-zione autorizzato.

ART. 19

(Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento)

1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via *web service*, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3), oppure tramite posta elettronica certificata.

2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica è inserito il *file* RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.

3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la ri-chiesta di pignoramento il cui *XML-Schema* è riportato nell'Allegato 5.

4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le spe-cifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.

5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:

a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 con-vertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professio-nisti;

b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5;

c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettro-nica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di po-sta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'*XML-Schema* riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.

ART. 19 bis

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un docu-mento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere tele-maticamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sotto-scritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.

ART. 20

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regola-mento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro pro-tetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).

2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi *file* di *log*, conservati nel si-stema documentale stesso.

3. L’atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.

4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari av-viene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all’ar-ticolo 17; le caselle di PEC dell’ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.

5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma prece-dente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.

6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all’articolo 18; l’atto è protetto da mec-canismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all’articolo 14 comma 2.

7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell’ambito di un sistema HSM (*hardware security module*) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e deci-fratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.

8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato av-viene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatiz-zata dei registri presso l’ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informa-tivo Interforze del Ministero dell’Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l’uso di cer-tificati *server*. Le informazioni contenute nella busta di e-*Government* previ-sta dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

QUESTIONI di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

legge 11 marzo 1953, n. 87

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Una delle parti o il Pubblico Ministero, nel corso di un giudizio, possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale *e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata,* emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale* e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza

L'autorità giurisdizionale ordina che *a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale* a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (art. 23 legge 87/1953)

L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte (Corte Costituzionale 16 marzo 1956 — Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).

Assunzione di prove delegate (art. 223 codice procedura civile)

Per l'assunzione di mezzi di prova delegati la parte interessata deve presentare istanza al giudice delegato (l'istanza con l'entrata in vigore del T.U. spese di giustizia non è più in bollo).

Ai sensi della ***circolare Min. giust. dir. Aff. Civ. Uff. IV n. 3942/2593 del 15 febbraio 1951*** *" l'istanza non va iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenziosi né a quello degli affari non contenziosi ma soltanto annotato nel registro cronologico dell'ufficio delegato"*

Ai sensi della ***nota DAG 11/11/2014.0151476.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *non è dovuta nessuna liquidazione per le attività relative all'accertamento tecnico preventivo*

Riassunzione della causa cancellata (rif. Normativo art 125 disp. att. codice di procedura civile)

Ai sensi della ***nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile 1962 Ispettorato Generale*** *" le cause delle quali sia stata ordinata la cancellazione dal giudice non debbono, all'atto della riassunzione,essere nuovamente iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi. "*

Ai sensi della **circolare n 3 del 13 maggio 2002** non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo

Pubblicazione e comunicazione della sentenza civile, variazioni, correzione ecc

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (rif. Normativo art. 133 cpc)

Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituite

La sentenza all'atto della pubblicazione va iscritta al registro cronologico e al registro repertorio degli atti soggetti a registrazione e trasmessa all'Ufficio delle Entrate (a seguito dell'entrata in vigore del T.U spese di giustizia gli atti esenti dall'imposta di registro non vanno più trasmessi all'ufficio finanziario e di conseguenza non vanno iscritti al registro repertorio)

Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze,nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille che devono essere approvate *(riferimento normativo art. 48 D.lgs 28 luglio 1989 n. 271)*

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia notificata che non è stato proposto appello o ricorso per cassazione o istanza di revocazione *(riferimento normativo art.124 disp. att. cpc)*

Decorsi i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione sull'originale della sentenza penale si appone la formula di esecutorietà

In caso di correzione della sentenza per errore materiale il provvedimento di correzione va annotato a cura del cancelliere in calce all'originale dell'atto corretto
(riferimenti normativi sulla correzione delle sentenze artt. 287,288,391bis e ter cpc, art. 121 disp. Att. Cpc, artt. 130 547 cpp)(vedi in tema di esenzione circolare 18 marzo 2003)

Cassazione civile sez. II, 22 marzo 2001, n. 4130 *La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attivita' che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del comma 2 dello stesso art. 133, e' formalita' estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullita' della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro - atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicche' la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole*

Cassazione sezione II civile n 7722 del 12 luglio 1991 "*In caso di mancata sottoscrizione dell'originale da parte del funzionario di cancelleria non può parlarsi di nullità, non essendo siffatta sanzione prevista da alcuna norma e non costituendo un requisito essenziale perché l'atto produca gli effetti che gli sono propri* "

Cassazione n 1058 del 14 febbraio 1980 e n 3351 del 7 aprile 1987 "*la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza nei registri di cancelleria*"

Cassazione n 4092 del 9 luglio 1985 "l'attestazione con la quale il cancelliere da atto del deposito della sentenza apponendovi in calce la data e la firma costituisce atto pubblico*"*

Cassazione sezione II civile n 2084 del 20 febbraio 1992 "*mentre il deposito in cancelleria costituisce elemento esenziale per l'esistenza dell'atto la certificazione che del compimento di tale attività deve essere eseguita dal cancelliere è al contrario estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sulla eseguibilità dello stesso"*

Cassazione n 9914 del 23 settembre 1991 *"la mancanza o incompletezza della certificazione di avvenuto deposito della sentenza non determina la nullità di questa... "*

Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1994, n. 6571 *L'omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, cosi come la sua immodificabilita, al mero atto della consegna dell'originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, cosi come dispone il comma 2 dell'art. 133 c.p.c., che tale adempimento e' avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò , se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l'impugnazione annuale, ne e' possibile l'identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l'ordinaria diligenza, con la consultazione dell'originale della sentenza ovvero dell'annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza*.

Cassazione civile sez. II, 20 febbraio 1992 n. 2084 *La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto; al contrario la certificazione che del compimento di tali attivita' deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del comma 2 dello stesso art. 133, e' estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sull'eseguibilità di esso. Ne' la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere e' causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente rispetto al difetto della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza completa dei requisiti previsti dall'art. 132 c.p.c. nei registri di cancelleria.*

Cassazione civile sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11745 *Al fine del decorso del termine di un anno (ex art. 327 c.p.c.) per l'impugnazione della sentenza, la data di pubblicazione della stessa - che rappresenta il "dies a quo" del termine – e' quella attestata dal cancelliere ai sensi dell'art. 133 c.p.c. mentre non rileva analoga attestazione fatta da un'operatrice amministrativa priva del potere di certificazione.*

Appelli cause civili

"Nelle cause d'appello la cancelleria deve richiedere alla cancelleria del giudice di 1° grado la trasmissione del fascicolo d'ufficio, nel quale non è compreso il fascicolo di parte" (Cassaz. 16 aprile 1980, n. 2487)

Ai sensi dell'art. 347 cpc ultimo comma *"il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado"*

Ai sensi dell'art. 123-bis disp.att. cpc "*se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può se lo ritiene necessario richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti"*

Ricorso per Cassazione cause civili

Nelle cause in cui vi è ricorso per cassazione il ricorrente che deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio.

Tale richiesta va presentata in duplice esemplare (prima del testo Unico spese di giustizia le richieste erano uno in bollo e l'altro in carta libera.

*Su entrambi gli esemplari la cancelleria apporrà il numero del ruolo generale ed il visto restituendoli al ricorrente che deve provvedere a depositarli in Cassazione insieme con il ricorso "La cancelleria della Corte, a sua volta, indicherà sulla copia in carta libera il proprio numero di ruolo generale e l'invierà alla cancelleria del giudice di i° grado o d'appello, che provvederà a trasmettere il richiesto fascicolo (**circ. Corte Cass. N. 4492 del 5 dicembre 1961 e n. 3452 del 5 dicembre 1962)"***

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (R.D. 18.12.1941, n. 1368)

ARTICOLO 137
Copie del ricorso e del controricorso

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno quattro copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. (Le copie, citate nel presente comma, sono attualmente quattro in virtù dell'art. 4 Avvertenze della prima presidenza della corte di cassazione, pubblicate nel calendario giudiziario del 1964)
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte,

Impugnazioni cause penali

Norme di riferimento artt. 582,583,584 c.p.p. e art. 163-ter disp. att. cpp)

l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale,della sezione distaccata del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

L'atto di impugnazione va subito iscritto al registro delle impugnazioni

A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpp le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 cpp.

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati (art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Riepilogando.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:

sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp.att.cpp, prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 164

(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009

OGGETTO: quesiti sull'applicazione degli articoli 15 e 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penate.

Da alcuni Uffici Giudiziari sono stati proposti quesiti sulla perdurante operatività degli arti. 15 e 27 del Regolamento di esecuzioni del c.p.p..

È stato, infatti, dedotto che la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'Ufficio giudicante di un provvedimento definitorio o della sua irrevocabilità ai fine di procedere alle annotazioni nel registro delle notizie di reato, risulterebbe ormai un inutile anacronismo, atteso che tali annotazioni vengono eseguite sui sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso i! provvedimento

Inoltre, sul presupposto che "... i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge. e la annotazione della Irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico e che pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione", qualche Dirigente Amministrativo ha disposto che non si proceda più a comunicare al pubblico ministero il passaggio in giudicato delle sentenze per le annotazioni sui registro generali delle notizie di reato.

L' impossibilita di gestire ili sistema informatico da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica e delle cancellerie delle Corti di Appello, tuttavia, è causa di omessa annotazione nel Re.Ge, dei provvedimenti adottati da. Uffici diversi dal Tribunale, con evidenti ripercussioni sull'attualità ad esattezza delle certificazioni rilasciate a richiesta degli interessati, che non comprendono gli sviluppi del procedimento successivi al 1° grado di giudizio,

E' di tutta evidenza che l'aggiornamento del registro delle notizie di nato e la comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti che definiscono una fase del giudizio o della loro irrevocabilità hanno importanti effetti sostanziali, incidendo direttamente sull'esattezza delle certificazioni rilasciate in favore dei soggetti legittimati a farne richiesta e consentendo, altresì, al titolare dell'esercizio dell'azione penale dì avere conoscenza degli sviluppi e degli esisti delle procedure,

È noto che a de correre dal 1 990 i registri sono stati informatizzati

Attualmente, il sistema adottato è caratterizzato da plurimi registri informatici, di pertinenza dei diversi uffici giudiziari e tra loro *non* comunicanti.

Il registro delle notizie dì reato (mod 21), in particolare, è stato realizzalo tramite il programma Re.Ge.. gestito direttamente dalla segreteria del pubblico ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio. Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalia cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del pubblico ministero, salvi i casi dì annotazione dell'irrevocabilità della sentenza.

È evidente, pertanto, che i provvedimenti delle Corti di Appello o, comunque, trasmessi dalle cancellerie delle Corti dì Appello (decisioni della Corte dì Cassazione) non possono essere annotate al RE.GE. a prescindere dalla comunicazione effettuata in forma cartacea ai sensi degli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari . salvo il solocaso dì irrevocabilità della sentenza.

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri sta per essere sostituito dal nuovo programma S.I.C.P. che si ispira ad altri criteri e parametri operativi e che è attualmente impiegato, al fina della necessaria e progressiva sperimentazione, nelle sedi distrettuali dì Genova, Firenze, Napoli e Palermo e negli uffici giudiziari di Lucca,

Secondo le indicazioni fornite dalla D..G.S.I.A. ,la diffusione di questa nuova applicazione è prevista a decorrere dal prossimo di ottobre e si auspica che potrà essere definitivamente utilizzata in tutto il territorio nazionale entro la fine del 2010

il S.I.C.P. è modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), con l'Innovativa conseguenza che ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento a del processo

Ciò poste, sii osserva che la comunicazione al pubblico ministero è prevista obbligatoriamente da una disposizione di legge e, pertanto, non può essere "abrogata" con provvedimento dirigenziale o in via di prassi. Tanto più chi tale adempimento, come si è osservalo innanzi, ha anche la funzione di rendere edotto l'ufficio requirente dell'emissione di un provvedimento, che sarà poi consumabile sul Re.Ge. in seguito all'annotazione effettuata a cura della cancelleria del Tribunale.

L'omessa comunicazione, pertanto, determinerebbe per il pubblico ministero l'onere di verificare periodicamente ti registro delle notizie di reato per conoscere lo stato e l'esito della procedura.

La questione è ancor più delicata per le comunicazioni che provengono ai pubblico ministero dalla cancelleria della Corte di Appello. In questo caso, infatti, né l'ufficio comunicante né quello che riceve !a comunicazione hanno la possibilità di procedere all'annotazione. Stante l'evidente necessità di aggiornare il registro, è pertanto opportuno che l'ufficio del pubblico ministero, una *volta* pervenuta la comunicazione del provvedimento da parte della Corte dì Appello, richieda alla cancelleria del Tribunale di effettuare la relativa annotazione, salvo che non vi possa provvedere direttamente (irrevocabilità della sentenza).

Si prega conseguentemente di voler adottare ratti i provvedimenti necessari affinchè, negli uffici dove è in vigore il sistema Re Ge ,il personale amministrativo si adegui a quanto innanzi illustrato, inoltrando al pubblico ministero le comunicazioni previste dagli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, con successive aggiornamento del registro delle notizie di reato a cura della cancelleria dei giudice dì *1°* grado,direttamente o in seguito alla richiesta della stesso pubblica ministero in caso di provvedimenti emessi in altri gradi di giudizio,

Fascicoli processuali penali – Formazione, tenuta e trasmissione alla Cassazione.

(Circolare n. 582, prot. n. 131.98.506/2000. in data 6 febbraio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Pen., Uff. I)

Con nota del 18 gennaio 2001 (prot. n. 97/PPA/O1), il primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione ha lamentato le condizioni di grave disordine dei fascicoli inoltrati alla Corte a seguito di ricorso, già segnalate, peraltro, con una precedente nota del 5 marzo 1997. Il primo presidente aggiunto ha rilevato inoltre l'inutilità della trasmissione da parte degli uffici dei giudici *a quibus,* nel caso di presentazione di ricorso per Cassazione, dell'intero fascicolo processuale, spesso costituito da numerosi faldoni, sprovvisti di concreta utilità ai fini della decisione del ricorso, destinati a rimanere depositati negli archivi delle Cancellerie delle sezioni della Suprema Corte per il tempo necessario alla definizione del ricorso e ad essere, infine, restituiti al giudice a *quo.*

Nella nota si rappresenta che la non corretta e disordinata tenuta dei fascicoli rischia di provocare ritardi nella trattazione dei ricorsi (in conseguenza della più difficoltosa conoscenza da parte della Corte di tutti gli elementi necessari per la sollecita definizione del processo) ed anche nullità o errori nel calcolo dei termini di custodia cautelare, mentre la trasmissione di tutti gli atti costituisce un aggravio degli oneri di spedizione, con possibile dispersione del materiale processuale, e pone alla Corte rilevanti difficoltà di archiviazione.

Con riferimento alle modalità di tenuta del fascicolo processuale, si richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di osservare le seguenti prescrizioni.

In primo luogo, sulla copertina del fascicolo deve sempre essere riportata l'esatta indicazione delle generalità delle parti, del loro domicilio, dei nomi dei loro difensori nonché della data di prescrizione dei reati.

Vanno inoltre adeguatamente evidenziati, nel caso di procedimenti con imputati detenuti, lo stato di custodia degli imputati e i termini di durata della custodia cautelare.

In secondo luogo, i fogli all'interno del fascicolo vanno legati e numerati e devono essere preceduti da un indice scrupolosamente compilato.

Quando un procedimento è composto da più fascicoli, l'inoltro deve essere accompagnato da una nota con l'indicazione dei fascicoli e del loro contenuto.

Inoltre non possono non essere tenute nella massima considerazione le preoccupazioni del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione sulla trasmissione alla Corte, nel caso di ricorso, di tutti gli atti processuali, anche quando consistono in numerosi faldoni; è perciò opportuno che, quando gli arti sono costituiti da più di due faldoni, la trasmissione, fermi gli adempimenti previsti dall'art. 164, quarto comma, disp. att. c.p.p., sia limitata, secondo l'espressa richiesta del primo presidente aggiunto, ai seguenti atti, da inserire in un apposito fascicolo la cui copertina contenga le indicazioni sopra specificate:

A) Giudizio di cognizione (artt. 590 c.p.p.; 164 e 165 disp. att. c.p.p.; 15, 24 e 25 reg. c.p.p.):

1) atto di impugnazione;
2) sentenza impugnata recante in calce, a cura della Cancelleria, le attestazioni necessarie per verificare la tempestività del ricorso a norma dell'art. 585 c.p.p.;
3) sentenza di primo grado e atto d'appello;
4) sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio:
5) ordinanze emesse dal giudice di merito nel dibattimento e impugnate con la sentenza;
6) nota con le imputazioni contestate all'imputato, ove queste non siano già state specificate nell'epigrafe della sentenza.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 disp. att. c.p.p.):

1) atto di impugnazione;
2) ordinanza impugnata del «Tribunale della Libertà»;
3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per Cassazione;
4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella *sub 3),* impugnata mediante appello; 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione:

1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'art. *630,* primo comma, lettere a) e *b), c.p.p.;*
3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione e sentenza emessa nel giudizio di revisione; 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o la sentenza di cui al punto *3).*

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30 e31 c.p.p.). Rimessione (art. 46 c.p.p.):

1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;

2) denunzia di conflitto con allegata documentazione;
3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
4) osservazioni – eventuali – dei singoli giudici;
5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

La Suprema Corte, peraltro, ove dovesse riscontrare la necessità di disporre di ulteriori atti ne richiederà l'inoltro alla Cancelleria del giudice *a* quo, che provvederà alla trasmissione cor. I mezzi tecnici più adeguati a *ga*rantire l'urgenza della comunicazione tra gli uffici.

I presidenti delle Corti di Appello sono pregati di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti la presente circolare e di assicurare la scrupolosa osservanza della stessa.

Formazione e tenuta dei fascicoli da rimettere alla Corte di Cassazione.

(Circolare 8 luglio 2008, n. 0091233 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen.)

Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare 6 febbraio 2001, n. 264/CM/03 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.

A questo proposito, il presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della giustizia, ha rilevato che «molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia».

Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M. 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruttuosità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata da medesimi.

Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'art. 3 del D.M. n. 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti- ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di ancorare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in navoni fa aderita nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno assicurare che sulla copertina dei medesimi sa indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 3 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334:

1) l'indicazione della data di prescrizione- dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari 11 luglio 1960. n. 371 e 25 agosto 1996. n. 559 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari e requirenti sulla opportuna annotarne in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto dei procedimento penale;

2) nel caso di procedimenti con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare, con l'indicazione del pertinente termine di fase e dei termine complessivo ex art. 303 c.p.p., nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi; l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione e indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 132-*bis disp.* alt- C-p.p.. laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza e assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare;

3) l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce ai provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 610, primo comma, c.p.p.;

4) l'indicazione, chiara *e* precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel corso del processo.

Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessita che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione

del reato o dei reati per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.

DAG.16/05/2016.0090527.U: Circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione. PENALE

1. Con nota del 23 dicembre 201 5, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha segnalato alcune disfunzioni, concernenti la tenuta dei fascicoli da parte degli uffici giudiziari di merito e la loro trasmissione alla Corte, individuandole come cause di rallentamento delle operazioni di registrazione e di disservizio nell'attività di esame preliminare dei ricorsi volta dai magistrati delegati dal Primo Presidente.
Discende dall'analitica nota del Primo Presidente la necessità di rilanciare le raccomandazioni contenute in precedenti circolari di questa Dirczione Generale (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 6 dell' 8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dalla constatazione successiva di inconvenienti, non emersi all'epoca della loro elaborazione.

2. Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concementi la compilazione della **copertina del fascicolo** da parte della cancelleria dell'ufficio di merito.

Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:

a) le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali *alias;* l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; l'indicazione dell'eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;

b) i nomi dei difensori di fiducia o d'ufficio;

e) l'oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, ricusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell'UÈ);

d) il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;

e) il provvedimento impugnato, con l'indicazione del suo contenuto. dell'Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.

Riveste particolare importanza l'indicazione chiara e aggiornata dei dati funzionali al tempestivo assolvimento dell'attività di esame preliminare dei ricorsi. Si tratta delle informazioni relative alla **data del commesso reato, alle sospensioni del termine di prescrizione, alla data di inizio della custodia cautelare e alla sua scadenza.** L'esattezza, l'esaustività e l'immediata rilevabilità di detti dati consente, pur a fronte dell'ingente numero di procedimenti instaurati dinanzi alla Corte, la fissazione tempestiva delle udienze, in modo da prevenire il rischio di maturazione del termine di prescrizione dei reati o di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia.

Tenuto conto della pluralità delle informazioni da evidenziare, soprattutto nel caso di procedimenti oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi, è vivamente raccomandata la predisposizione e la trasmissione alla Corte di schede recanti, per ciascun imputato e per ciascun capo di imputazione, l'indicazione esatta della data di commissione del reato, delle sospensioni della prescrizione e dei relativi motivi, della data di inizio della custodia cautelare e delle eventuali sostituzioni o revoche, delle ordinanze di sospensione dei termini di durata massima della misura personale.

Le copertine e/o le schede recanti le informazioni sopra indicate potranno essere più agevolmente formate, mediante estrazione dei dati contenuti nei registri informatici. Dev'essere pertanto raccomandata la puntuale compilazione e il tempestivo aggiornamento dei moduli informatici. E ciò non soltanto per i fini che qui ci occupano, ma anche allo scopo di consentire il controllo dei termini di prescrizione e di custodia da parte dei giudici che si succedono nella gestione delle fasi di merito, sì da prevenire fenomeni di trattazione tardiva delle procedure e di ritardate scarcerazioni nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e dei giudizi di primo e secondo grado.

3. Alcune carenze rilevate dal Primo Presidente attengono **alPintestazione delle sentenze d'appello.**

Queste devono incorporare i **capi di imputazione per esteso, aggiornati nel caso di modifiche intervenute nel corso del giudizio di primo grado; le conclusioni delle parti,** soprattutto quando queste contengano la sollecitazione dell'esercizio di poteri d'ufficio su punti della decisione che non hanno formato oggetto degli originari motivi di appello.

E' poi essenziale, per **l'immediata verifica della tempestività dei ricorsi,** la chiara indicazione da parte delle cancellerie degli uffici di merito, in calce o a margine delle sentenze, delle date di: deposito della decisione, ricorso per cassazione, notificazione degli estratti contumaciali (ove ancora previsti).

Risponde ad esigenze di semplificazione della predisposizione degli avvisi per il giudizio di cassazione, l'esigenza di riportare, nell'intestazione delle sentenze, i difensori di fiducia o di ufficio e le domiciliazioni.

4. Venendo alla **composizione dei fascicoli** da trasmettere alla Corte di cassazione, deve anzitutto ribadirsi la raccomandazione che i fogli in essi contenuti siano legati, numerati e preceduti da un indice scrupolosamente compilato; e che, nel caso di incarti costituiti da più fascicoli, la trasmissione sia accompagnata da una nota recante la precisa indicazione dei fascicoli e degli atti che vi sono raccolti.

Dev'essere pure ribadita, nel caso di fascicoli composti da più di due faldoni, la raccomandazione di evitare la trasmissione degli atti sprovvisti di utilità ai fini della decisione del ricorso, al fine di contenere i costi di spedizione ed ovviare alle difficoltà di archiviazione della Corte, oltre che al fine di prevenire il rischio di dispersione del materiale processuale.

Appare dunque utile la riproposizione delle indicazioni già fornite dalla richiamata circolare n. 582 del 6 febbraio 2001, in tema di individuazione degli atti essenziali da trasmettere alla Corte, con alcune integrazioni suggerite dall'esperienza e dalle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

Fermi restando gli adempimenti previsti dall'ari. 164 e. 4 att. e.p.p., devono individuarsi come essenziali i seguenti atti:

A) Giudizio di cognizione

1) atto di impugnazione;
2) sentenza recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per la verifica di tempestività del ricorso;
3) sentenza di primo grado e di appello;
4) sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
5) verbali del giudizio di primo grado e di appello, essenziali per la verifica delle eventuali sospensioni della prescrizione e per la consultazione delle ordinanze dibattimentali impugnate con la sentenza;
6) nota contenente le imputazioni, ove queste non siano già riportate nell'epigrafe della sentenza;
7) atti specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso, alla stregua dell'ari 606 lett. e) e. p.p. Nell'individuazione di questi ultimi, la cancelleria del giudice di merito sarà agevolata dalla previsione, nello schema di ricorso penale inserito nel protocollo d'intesa stipulato con il CNF, dell'onere del ricorrente di indicare specificamente, in calce al ricorso, dopo le conclusioni e prima degli allegati, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi e la loro collocazione nel fascicolo.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 att. c.p.p.I:

1) atto di impugnazione;
2) ordinanza impugnata del ed. Tribunale della libertà;
3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per cassazione;
4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello;
5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione:

1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'alt. 630 e. 1 lett. a) e b) e. p.p.;
3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione o sentenza emessa nel giudizio di revisione;
4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30. 3 1 e. p.p.) - Rimessione (art. 46 e. p.p.):

1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
2) denunzia di conflitto con allegata documentazione;
3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
4) osservazioni, eventuali, dei singoli giudici;
5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

Laddove i provvedimenti sopra indicati abbiano dimensione maggiore alle 50 pagine, è raccomandata la trasmissione, in formato PDF su supporto informatico o secondo altre modalità cnsentite dai sistemi informativi ministeriali. Questa raccomandazione deve intendersi riferita anche agli atti più voluminosi da inserire ***neifascicoletti,*** formati ai sensi dell'ari. 164 c. att. cp.p.

5. La funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile, se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice, che ponga immediatamente in evidenza:

nelle decisioni di cognizione, la distinzione della parte ricostruttiva della responsabilità da quella dedicata al trattamento sanzionato rio; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun imputato;

nelle decisioni cautelari, la distinzione tra l'esposizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e le parti dedicate all'analisi dei *pericula libertatis* e alle scelte tecniche operate in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun indiziato.

SUCCESSIONI normativa e circolari ministeriali

Ai sensi dell'**art. 456 codice civile** *" la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto"*

Ai sensi dell'**art. 484 codice civile** *" l'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto"*

Ai sensi dell'**art. 756 codice procedura civile** *" le chiavi delle serrature , sulle quali sono apposti i sigilli finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custoditi dal cancelliere"*

Ai sensi dell'**art. 760 codice procedura civile** *" l'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l'inventario non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato"*

Ai sensi dell'**art. 761 codice procedura civile** *" il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia ordinata la rimozione ai sensi dell'art. 761 cpc, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per motivi urgenti "*

Ai sensi dell'**art. 765 codice procedura civile** *" la rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769. se non occorre l'inventario la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace. "*

Ai sensi dell'**art. 766 codice procedura civile** *" non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell'art. 772, alle persone indicate nell'art. 771"*

Ai sensi dell'**art. 767 codice procedura civile** *" l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione deve sospendere ogni operazione ulteriore facendone immediatamente rapporto al giudice.."*

Ai sensi dell'**art. 769 codice procedura civile** *"l'inventario può essere chiesto al tribunale....ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale"*

Ai sensi dell'**art. 770 codice procedura civile** *"quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:1)le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756 2)copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione 3)una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o domicilio eletto. "*

Ai sensi dell'**art. 772 codice procedura civile** *"l'ufficio che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente…l'avviso non è necessario per le persone che non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario"*

Ai sensi dell'**art. 773 codice procedura civile** *"l'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre,uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili"*

Ai sensi dell'**art. 775codice procedura civile** *"I. Il processo verbale d'inventario contiene:*
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
II. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. "

Ai sensi dell'**art. 519 codice civile** *"La rinunzia all`eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni "*

REGISTRO DELLE SUCCESSIONI (disp. Di att. Codice civile)

" il registro successioni (parte I ,II e III) era cartaceo e suddiviso in tre parti distinte.
Con l'avvento del SICID e la soppressione dei registri cartacei, a Torino si è deciso che la modalita' del registro a 3 parti fosse da abbandonare assolutamente. Ed è stata abbandonata sin dal 2008. L'interpretazione è stata condivisa sia dall'ispezione del 2008 che da quella del 2014.
I notai da anni non richiedono piu' il numero di parte I,II o III
E la conservatoria, richiede il numero di registro generale (quello di volontaria) e non quello del registro successioni." (cfr **Carmelina DE MEO Dirigente Amministrativo TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO)**

Art. 52 Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702). Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore . Nell'ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 55 Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'**art. 622** del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Rinunzia all'eredità oltre il termine decennale. *(Noto* 3 marzo 2008, n. 32576/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. "*È stato chiesto di conoscere «se, in caso di dichiarazione di rinunzia all'eredità oltre i dieci anni dall'apertura della successione, il cancelliere preposto al ricevimento dell'atto può sollevare la questione di prescrizione, ritenendo tale dichiarazione inefficace, o se al contrario sia tenuto a ricevere l'atto ignorando la decorrenza dei termini». Al riguardo si è dell'avviso che non spetti al cancelliere rilevare la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Invero ai sensi dell'art. 2938 c.c.. la prescrizione non può essere rilevata di ufficio, ma può essere opposta soltanto da coloro che vi hanno interesse. Va rilevato, peraltro, che l'art. 519 c.c. prevede espressamente che la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e che le disposizioni successive prevedono la possibilità di impugnare la rinuncia da parte dei creditori e degli altri interessati."*

Ai sensi della **circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005** *il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro*

Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di *registro* *(Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ.In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 *Testo Unico sull'imposta di registro,* è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell' imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. *59/79,* stabilisce espressamente che "*... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito".* Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c), secondo il quale *"Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa 'per gli atti necessari al processo quando 1 'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato".* Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez Il, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura

tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

Accettazione di eredità con beneficio inventario – trattamento ai fini del bollo – nota ministero della giustizia 13 giugno 2003 n 1/8307 *....l'accettazione in esame essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio non può essere inserita tra gli atti della procedura di volontaria giurisdizione che si caratterizzano dall'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta in quanto soggette al contributo unificato....la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è soggetta all'imposta di bollo per ogni foglio...*

Ai sensi della **circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010** competente a ricevere la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio di inventario è esclusivamente il personale inquadrato nella III area(funzionario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo)

Revoca della rinuncia (art. 525 cc) le cancellerie non sono competenti a ricevere dichiarazioni di revoca della rinuncia , che dalla lettura dell'articolo in esame si ha con una "*accettazione dell'eredità"*, ricordo infatti che gli uffici di cancelleria possono ricevere solo l'accettazione dell'eredita con beneficio di inventario (art. 484 cc) e la rinuncia all'eredità (519 cc)

DECRETO INGIUNTIVO – ESECUTIVITA' ed ESECUTORIETA'

Nei procedimenti sommari civili

se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 cpc la copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva (con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l'imposta di registrazione)

se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizione su istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione dichiara il decreto esecutivo (ESECUTORIETA').

Ai sensi dell'art. 654 cpc l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà **Cass. n. 330/1987 Cass. n. 12766/2000 Cass. n. 14730/2001 Cass. n. 14729/2001**

La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indicazione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata

Ai sensi della ***nota ministero giustizia n 4/3487/72 ques.(84) del 5 aprile 1985*** *il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti come le sentenze diversamente dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 e 654 cpc*

In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purchè vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che può essere già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, altrimenti tale dichiarazione è disposta dal giudice dell'opposizione o da quello che pronuncia l'estinzione del giudizio. In mancanza di una tale statuizione, la dichiarazione di esecutorietà è pronunciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

SURROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI MANCANTI

Ai sensi dell'articolo 112 del codice di procedura penale:
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta in luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

COPIA DELL'ATTO CHE SURROGA L'ORIGINALE MANCANTE

Ai sensi dell'art. 40 D.Lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)
Nel caso previsto dall'articolo 112 cpp la cancelleria attesta sulla copia autenticata dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto

RICOSTRUZIONE ATTI

Ai sensi dell'articolo 113 del codice di procedura penale:
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112 , il giudice, anche d'ufficio' accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostruito
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante , questo è ricostruito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritta riconosce che questo era conforme alla minuta
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati

ATTO RICOSTRUITO

Ai sensi dell'art. 41 D.lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)
Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sull'atto ricostruito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la correzione

RICOSTRUZIONE ATTI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI

Nell'ipotesi che la distruzione avvenga per calamità naturali e/o a seguito sommosse ecc trova applicazione per la ricostruzione il Regio decreto 2071/192515-1 1-1925, n. 2071 (Gazz. Uff. n. 280 del 2-12-1925 — Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari) conv. in L. 18-3-1926, n. 562.

atto di notorietà

L'atto di notorietà è una dichiarazione trascritta da un pubblico ufficiale resa da testimoni(in numero di due) previa loro identificazione e giuramento

L'atto di notorietà è soggetto al solo pagamento dell'imposta di bollo circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4 salvo i casi di esenzione: a)per ragioni elettorali, b)per la presentazione ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, c)nell'interesse di persone non abbienti e per il conseguimento di un sussidio e per l'ammissione in istituti di beneficenza d) per la liquidazione e il pagamento di pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buona uscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro d)per infortunio sul lavoro

Ai sensi della **circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010** competente a ricevere l'atto notorio è esclusivamente il personale inquadrato nella III area(funzionario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo)

Asseverazione di perizie e traduzioni

Una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera per acquistare carattere di "ufficialità deve essere asseverata.

La perizia o la traduzione asseverata di un documento viene anche comunemente chiamata "traduzione giurata"

La asseverazione di una traduzione è un atto pubblico di competenza del personale giudiziario (Funzionario Giudiziario, Direttore Amministrativo ai sensi della **circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010**)

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

La perizie e la traduzione è soggetta al solo pagamento dell'imposta di bollo circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4

Bollo ogni quattro facciate (art 2 tariffa Dlvo 642/72) allegati in bollo solo se dovuto sin dall'origine

Da ricordare che nel nostro ordinamento non è prevista la figura del "traduttore ufficiale"

. Ai sensi della nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ. " *L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che* ***gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere,*** *eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina,* ***laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace****."* (nota bene = tenere conto della sopra richiamata circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010)

AUTENTICA FIRMA QUIETANZA LIBERATORIA – Competenza

25/02/2008 Il Ministero dell'Interno (in risposta ad un quesito Online in data 20 giugno 2006), così letteralmente si esprime: è un atto a forma vincolata (cfr. Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati. Su questo atto negoziale è prevista l'autenticazione della firma del creditore: "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita (.) mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto" (art. 8, comma 3). Autenticazione che compete soltanto al notaio [peraltro, la Banca d'Italia ha diramato precise comunicazioni agli istituti bancari circa l'assoluta necessità che all'autentica proceda esclusivamente un notaio e non altro pubblico ufficiale]; questo in quanto gli atti negoziali privati sono esclusi dall'applicabilità dell'art. 21, comma 2 del DPR 445/2000 – a meno di una previsione normativa speciale, come nel recente caso dell'art. 7 del D.L. 223/2006 per il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. La questione è dunque chiara dal momento che qui non si è in presenza di una istanza e neppure di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le quali soltanto è competente all'autenticazione il dipendente incaricato dal sindaco quando sono scambiate tra privati. Qualcuno azzarda un richiamo all'art. 39 del D. Lgs. 271/1989 in materia di procedura penale, e all'autenticazione di firma lì prevista anche in capo al sindaco o suo delegato; ma questo riferimento è assolutamente fuori luogo: infatti, sull'argomento l'art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto (art. 14 preleggi), ossia nel solo ambito processuale penale, senza possibilità di interpretazioni analogiche o estensive. Il che significa che non c'entra niente con la quietanza liberatoria in materia di assegni bancari e – la cui autenticazione di firma, si ribadisce una volta per tutte, è di esclusiva competenza notarile.

Personale abilitato all'autentica delle firme per le consultazioni elettorali, referendarie e accordo nella negoziazione assistita

Nota prot n.116/1/10102 del3 marzo 2012

Oggetto: Autenticazione da parte dei Direttori Amministrativi delle firme in occasione di raccolta per referendum o disegni di legge di iniziativa popolare. Risposta a quesito. Si riscontra la nota in riferimento relativa all'oggetto ed al riguardo si condivide l'orientamento espresso da codetta Corte in merito alla possibilità che gli [attuali Direttori Amministrativi possano procedere all'autenticazione delle firme, in occasione, di consultazioni elettorali.

Nota prot. n. 116/1/10425/GM/I del 16 luglio 2010 Oggetto: Cancellieri abilitati all'autentici delle firme per le consultazioni elettorali, referendarie e simili. Risposta a questo. " Con la nota in riferimento cedeste Ufficio trasmetteva un quesito formulato dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma inerente all'esatta individuazione, tra il personale di cancelleria, dei pubblici ufficiali competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni. A riguardo occorre premettere che la materia è disciplinata dall'art. 14 della legge 21/03/1990 n. 53, come sostituito dall'ari. 1 della legge 28/04/1998 n. 130 ed ulteriormente modificato dall'ari. 4, co. 2 della L. 30/04/1999 n. 120. Tale disposizione contiene un'elencazione tassativa dei pubblici ufficiali cui è attribuita l'attività in oggetto. In particolare, per quanto concerne il personale di cancelleria, le figure espressamente abilitate risultano essere i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture, i segretari delle Procure della Repubblica. Già con la circolare prot. n. 2Q46/S/NIG/5694 del 23/11/95 della Direziona Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali di questo Ministero era stato chiarito che all'autenticazione delle firme in occasione delle consultazioni elettorali, non potessero provvedere cancellieri o collaboratori di cancelleria addetti ad uffici giudiziali diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 14 L. 21/03/1990 n. 53. Tale principio deve considerarsi tuttora valido anche alla luce delle successive modifiche subite dalla richiamata disposizione normativa, tenuto conto altresì di quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (dì. Sez.V, sent. N. 282 dei 10/03/98), secondo la quale anche la mera ìrrìtualità di detta autenticazione, determinerebbe una nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature, Inoltre occorre osservare che il C.C.I, del 05/04/2000 ha introdotto (in luogo della precedente ripartizione per qualifiche funzionali) un nuovo assetto dei personale, suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche, Ovviamente la nuova figura professionale di riferimento dell'ex collaboratore di cancelleria- VII qualifica funzionale, il cancelliere pos. Econ. CI, in virtù delle attribuzioni previste dalla normativa contrattuale (art. 25 C.C.I.), è da considerarsi parimenti qualificata a svolgere la peculiare attività di cui si tratta, finalizzata a garantire una maggiore efficienza al procedimento elettorale. Con riferimento alla figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario –VI qualifica funzionale) la medesima norma prevede compiti di collaborazione qualificata al magistrato e la legittimazione ad eseguire gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori. Tuttavia alla declaratoria contrattuale delle mansioni esigibili dal Cancelliere B3 ed, in genere, di ogni altra figura professionale può riconoscersi un ambito di operatività limitato soltanto al contesto delle competenze istituzionali di tali dipendenti L'autenticazione di firme in occasioni dì consultazioni elettorali non rientra invece tra le mansioni esigibili nell'ambito del rapporto di lavoro e può essere svolta, ai sensi della L.53/90 e successiva modifiche, anche da soggetti estranei all'Amministrazione. Conseguentemente quest'ultima attività rimane esclusa dall'applicazione di cui all'art. 2 comma del decreto legislativo 165/2001, a norma del quale soltanto "eventuali disposizioni dì 1ègge, regolamento o statuto» che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili". Da qui l'impossibilità per la norma pattizia che definisce i compiti del cancelliere B3 di derogare ad un'espressa previsione di legge che dispone su un'attività che è estranea al rapporto di lavoro di tale figura professionale.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto, in particolare, che la norma di cui all'art. 14 della L. 21/03/1990 N. 53 menziona esclusivamente la figura del cancelliere e dei collaboratore di cancelleria, ma **non quella dell'assistente giudiziario,** si ritiene che l'attività di autenticazione in occasione di consultazioni elettorali debba essere unicamente riservata alle posizioni economiche C1(ex Collaboratore di cancelleria) e C2.**(ora Direttore e Funzionario di Cancelleria)**

NEGOZAZIONE ASSISTITA DAG.02/01/2017.0000100.U "*l'autentica delle sottoscrizioni poste in calce all'accordo concluso ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 132 del 2014, rientra, a parere di questa Direzione generale, tra le ipotesi di autentica c.d. formale, come tale riservata alla competenza del notaio...*"

FONDO UNICO GIUSTIZIA
Normativa di riferimento

art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella **legge 6 agosto 2008 n 133**

Articolo 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella **legge 13 novembre 2008 n. 181**

Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 n. 127. Regolamento di attuazione dell' art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella **legge 6 agosto 2008 n 133 nonché dell'art. 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143** convertito, con modificazioni, nella **legge 13 novembre 2008 n. 181, in materia di Fondo unico di giustizia**

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- 18 novembre 2008 prot. n 152009/U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.29/12/2008.0168934.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.20/02/2009.0025756.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.20/02/2009.0025881.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.12/03/2009.0036901.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.13/03/2009.0038052.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.24/03/2009.0043185.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- DAG.30/07/2009.0099827.U

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- dg_IGE.09/04/2010.0003170.E (o DAG.07/04/2010.0049958.U)

Nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- Uff. I 49958/U del 30 marzo 2010

Con la normativa sopra richiamata è stato affidato ad ***Equitalia Giustizia s.p.a*** il *" Fondo Unico Giustizia "* istituito dall'art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia sono disciplinate dall'articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, convertito con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n.. 181, che ha stabilito che al Fondo Unico Giustizia affluiscono:

le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati (anche nel caso di sequestro conservativo) nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito degli stessi procedimenti o di quelli per irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro dì cui all'articolo 262, comma 3 *bis,* c.p.p,

le somme di denaro non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque armi dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, distribuzione o dì approvazione del progètto di distribuzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che finisce la controversia, nell'ambito dei processi civili di cognizione, esecutivi o speciali,

le somme di denaro di cui all'articolo 117, comma 4, dai regio decreto 16 marzo 1942, art. 267, cosi come modificato dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e segnatamente le somme ed i relativi interessi che nell'ambito della procedura fallimentare, successivamente al riparto finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall'avvenuto deposito.

Ai sensi della circolare 30 marzo 2010 49958/U nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 del testo unico spese di giustizia.

La circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 prevede, a far data 1 gennaio 2009 , l'istituzione del **registro** denominato " **FONDO UNICO GIUSTIZIA**"

Nel registro, che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale (circolare minist. DAG 30.7.2009.0099827.U) andranno rigorosamente annotate tutte le risorse affluenti al fondo unico giustizia per come elencate nella circolare in oggetto pagg. 5-6-7,a far data dal 1 gennaio 2009

Con l'istituzione del registro fondo unico giustizia nel fascicolo processuale penale andrà formato un sottofascicolo contenente l'elenco delle cose sequestrate, e sulla copertina del fascicolo processuale penale andrà annotato il numero del nuovo registro fondo unico giustizia

Sino a quando non sarà in uso il Sistema Informativo Cognizione Penale (S.I.C.P.) il registro sarà tenuto in forma cartacea con esclusione dell'ufficio misure di prevenzione ove già è in funzione il Sistema

Informativo Misure di Prevenzione.

Dal 1 gennaio 2009 i depositi giudiziari in materia penale non andranno più annotati nel registro generale dei depositi giudiziari il quale continuerà, in materia penale, ad essere utilizzato per le sole annotazioni e sino a chiusura dei depositi già iscritti al 25 giugno 2008

Il registro depositi giudiziari, modello I,continuerà ad essere in uso limitatamente agli affari civili e per il penale nei limiti di cui al precedente punto.

I funzionari responsabile dei depositi giudiziari sia in materia penale che in materia civile provvederanno alle comunicazioni e ai versamenti alla Società Equitalia Giustizia Spa utilizzando la modulistica allegata alla circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 per come modificata dalla circolare ministeriale DAG 30/07/2009.0099827.U

Gli elementi necessari per l' intestazione dei singoli libretti sono :

1) la denominazione (fondo unico giustizia)
2) il domicilio fiscale della società , via Andrea Millevoi n. 10
3) il codice fiscale n. 97525160582

inoltre gli elementi da trasmettere ad Equitalia Giustizia e relativi alle somme versate sono:

1) il numero del libretto di deposito completo del codice-ufficio
2) l'autorità giudiziaria procedente
3) il numero e l'anno del procedimento
4) l'importo versato

La richiamata circolare del 30 luglio 2009 nel modificare il modello C, da utilizzarsi in caso di restituzione delle somme all'avente diritto, ha previsto che nell'avviso sia espressamente indicato che "*l'ufficio, oltre a comunicare all'avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende"*

La stessa circolare ha inoltre disposto che "*i Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia."*

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile-dg_IGE.09/04/2010.0003170.E "*..nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia*

disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 Testo Unico delle spese di giustizia"

Le procedure di recupero possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione da parte della società Equitalia

RIASSUMENDO

materia penale La nuova normativa ha abrogato in le disposizioni relative alla vecchia gestione dei depositi giudiziari, R.D. 149/1910, i quali previa le comunicazioni di legge verranno gestiti, sia nelle ipotesi di acquisizione all'erario sia nelle ipotesi di restituzione agli aventi diritto dalla Equitalia spa e secondo la normativa in oggetto..

Nessun mandato deve essere compilato dalle cancellerie giusta circolare ministeriale del 20 febbraio 2009

ai sensi della circolare DAG 30/07/2009.0099827.U " *riguardo gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedimentali, si precisa che, come disciplinato dalle "avvertenze" allegate al registro stesso, nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso, l'ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro.*

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello"

Inoltre sempre ai sensi della richiamata circolare nel caso di **Vendita di cose sequestrate o confiscate e vendita di cose deperibili : "** *Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 15) del Testo Unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN:1T3510760103200000097815930.La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, comma i, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 155 del Testo Unico. 11 pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E. Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico, devono essere versate al Fondo Unico Giustizia con*

le medesime modalità sopra indicate. Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E. Allo stesso modo devono essere versate al Fondo Unico Giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell'articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (mod. C per la restituzione e mod. D per la confisca). Per la comunicazione del versamento ditali somme è stato predisposto un apposito modello E bis, al quale deve essere allegato il modello F 23 precompilato dall'ufficio".

Materia civile, permane la vecchia normativa quindi in uso il registro depositi giudiziari Modello I Comunicazione (utilizzando il modello F e G circolare del 29.12.2008) ad Equitalia per acquisizione all'Erario delle somme non riscosse decorsi 5 anni dalla definizione dei processi e , nei casi di restituzione emissione da parte delle cancellerie del mandato a favore dell'avente diritto.

TRASCRIZIONE

Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziali che comportino trasferimenti di proprietà o diritti reali (vedasi articoli 2643, 2645, 2651 codice civile e art. 6 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347 Testo unico disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016, i termini per chiedere **parte del cancelliere la TRASCRIZIONE per gli atti ed i provvedimenti ricevuti o ai quali ha partecipato sono portati a 120 giorni** mentre per **i decreti di trasferimento e gli atti da esso ricevuti i cancellieri devono chiedere la REGISTRAZIONE entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emanato**

In materia di trascrizione della domanda giudiziale l'art. **62 legge 18 giugno 2009 n. 69** ha aggiunto al codice civile gli artt. 2668-bis e 2668-ter sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziaria e sulla durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (in entrambi i casi durata (venti anni , l'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima della scadenza)

La legge 15 luglio 2009 n 94 ha sostituito l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, disponendo che " *il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici"*

Ai sensi dell'articolo 2671 il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art 484 cod. civ.)

***Nota* 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I**

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della ***nota di trascrizione*** *conseguente alla procedura di* ***accettazione di eredità con beneficio di inventario****.*

.....Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di curo 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

Atti di divorzio e separazione – Imposte ipotecarie e di trascrizione.

(Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agenzia del Territorio)

Le formalità di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U **Trascrizione nel PROCESSO PENALE**

*nel **sequestro conservativo** disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro l'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto salva l'azione contro il condannato.*

Tali spese andranno quindi presentate a debito e recuperate dopo il passaggio in giudicato della sentenza

Nel ricordare che il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.

*Nel **sequestro preventivo** non è prevista la trascrizione perché non riportato nel testo definitivo dell'art. 103 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.***(NOTA = a seguito della modifica operata dalla legge 25 luglio 2009 n. 94 all'articolo 104 d.lvo 271/1989, norme di attuazione del codice di procedura penale, 2 il sequestro preventivo è eseguito *" sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici)***

*Nel **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.*

*Nella **confisca di beni immobili** si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria.*

*Nella **confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del comune** si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva*

*Lo stesso dicasi per il **sequestro e la confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata**, tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo stato*

***Misure patrimoniali di prevenzione.** Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari*

***Azione civile nel processo penale** la parte ammessa a patrocinio a spese dello stato gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle eventuali trascrizioni*

Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U **Trascrizione nel PROCESSO CIVILE**

Trascrizioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese

Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990; artt. 3, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verifichino i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'ari. 16, lettera d), D.Lgs. n. 347/1990, coordinato con l'art. 131, lettera e), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni l'ufficio giudiziario provvedere a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

Trascrizioni a favore dei fallimenti

Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art.146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvedere a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verifichino disponibilità liquide.

Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese

Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli artt. 6 e 16, lettera e), del D.Lgs. n. 347/1990, entro 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo sesso ricevuti o ai quali ha partecipato.

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c..p..c. operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperali dagli uffici finanziari.

Osservazioni conclusive della circolare

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali

MISURE DI PREVENZIONE –TRASCRIZIONE-

Legge 15 luglio 2009 n 94 e circ min. DAg 22/01/2010.0016455.U

...omississ... l'art. 2, comma9, legge 94/2009 ha integralmente sostituito l'articolo 104 disp. att. cpp disponendo nei seguenti termini:

" art. 104 (esecuzione del sequestro preventivo) il sequestro preventivo è eseguito:

...omississ...

b) sugli immobili o mobili registrati,con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

...omississ...

È stato altresì sostituito l'articolo 2 quater legge 575/65 inserendo l'espresso richiamo all'art. 104 disp.att.cpp per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.

...omississ...

Resta in ogni caso confermata l'esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 2, del Dlvo 347/90

TRASCRIZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO BENI ISCRITTI PRA

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia DAG.01/06/2011.0076260.U *non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico*

Sentenza di Fallimento – trascrizione nei registri immobiliari – Istruzioni sulle modalità di attuazione

(circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze)

...Omissis.. il Ministero della Giustizia con parere 25 marzo 2003 n 2/60/FG/2 (2003)u/4109 ha convenuto con la scrivente che al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola queste debbano essere non già annotate in senso tecnico nei pubblici registri, bensì annotate... omississ....

tutto ciò premesso qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale:

1) *compilazione d'ufficio delle note di trascrizione .....*
2) *esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione con prenotazione a debito dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e) del d.lvo 31 ottobre 1990 n 347*

Trascrizione e iscrizione con riserva (art. 2674bis c.c,)

NOTA DIRIGENTE TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA dott Caglioti Gaetano Walter

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile "*...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.*

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "*..il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .*

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Le problematiche relative all'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione " *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio...."*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso*:*

" Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione."

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

e-mail tribunale.vibovalentia@giustizia.it
Segreteria tel. 0963473219 fax 0963473226

Vibo Valentia 21 settembre 2009

Oggetto : Nota dell'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia . **Adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili.**

Al Sig. Direttore
Agenzia del Territorio
di Vibo Valentia

e p.c. Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Roma

Ispettorato Generale
Via Silvestri 253
Roma

La circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile- Ufficio I del 14 maggio 2008 emanata, come si legge nella stessa, "***d'intesa con l'Agenzia del Territorio ..***" ha ulteriormente chiarito e disposto che, in materia civile, nelle ipotesi di trascrizioni in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese " *per il combinato disposto dell'articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.Lvo 347/90, entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista,il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.*

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del d.Lgs 347/90, "senza previo pagamento dell'imposta"e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall'agenzia del territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito(mod. 2 ASG9 e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali"

Con nota prot. 2436 del 14/09/2009, acquisita al protocollo dello scrivente Tribunale al prot. 1987 del 19/09/2009, Codesta Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, nel premettere che " *per poter effettuare la trascrizione ex art. 16 Dlgo 347/90 " sia* ***necessaria la comunicazione del cancelliere, quale richiedente la trascrizione,*** *che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari"* ha fatto inoltre presente che *" con la trascrizione a debito della formalità e con il successivo invio del modello 30 per la presa in carico delle somme degli oneri tributari, il presente ufficio, ricevuto il modello attestante l'annotazione sul registro modello 2ASG provvede all'annotazione della avvenuta presa in carico da parte del tribunale***,**

chiudendo l'iter previsto per la trascrizione, in quanto resterebbe a carico del richiedente (rectius il cancelliere) la comunicazione agli uffici finanziari incaricati della riscossione"

L'obbligo del pubblico ufficiale, nella specie il Cancelliere, di procedere alla trascrizione in oggetto deriva dalla legge (in particolare artt. 2651 e 2671 del codice di procedura civile e dall'art. 6 , punto 2, d.lgvo 347/90) e non appare subordinato all'accertamento, mancandone tra l'altro gli strumenti, ad omissioni della parte interessata.

Il Cancelliere, per gli atti d'ufficio, è tenuto alle comunicazioni su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere stesso nei soli casi e nei modi in cui la legge lo prescrive (nel processo civile articoli 136 e 151 c.p.c., e articoli 1, 47 e 51 disp. att. c.p.c).

Non risulta dalla lettura dalla normativa in vigore in tema di Imposte Ipotecarie e Catastali, articoli 6 e 16 d.lgvo 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, né dalla normativa in materia codice civile articolo .2643, punto 14 , e artt. 2651 e 2671, nè della richiamata nota ministeriale del 14/05/2008 punto D, alcun onere di comunicazioni a carico della cancelleria e diretta all'agenzia del territorio a " che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari"

Versamento degli oneri tributari che non possono essere richiesti direttamente alla cancelleria non potendosi più applicare, come ricordato dalla stessa nota ministeriale, " *le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/200.",*

Gli obblighi della cancelleria nella fattispecie in esame, come nei procedimenti civili in generale, sono quelli espressamente derivanti dal codice di rito e relativi, e limitati, alla comunicazione, alle parti, dell'avvenuto deposito del provvedimento che definisce il procedimento.

Ulteriori adempimenti carico della parte interessata, quali ad esempio registrazioni e/o trascrizioni, decorrono, per legge, da tale momento.

Quanto agli obblighi sul soggetto tenuto alle ulteriori fasi di recupero su quanto prenotato a debito la nota dell'agenzia del territorio della provincia di Vibo Valentia appare, allo scrivente, essere nelle sue conclusioni, in contrasto con la sopra richiamata circolare ministeriale.

Dalla ulteriore lettura di quest'ultima nella sua parte finale è prescritto che "*gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari."*provvedendo ad **individuare l'Agenzia del territorio quale ufficio finanziario** , tenuto quindi alle successive incombenze di recupero nella parte in cui conclude "*I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che* ***dovrà essere restituito all'ufficio finanziario****, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali"*

Infine si rappresenta come per il recupero delle spese processuali, da iscriversi al modello 3 Gs, gli uffici Giudiziari in esecuzione di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 1, comma 367, legge 244/2007, e dal D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dalle disposizioni ministeriali, da ultimo circolare ministero della giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – direzione generale della giustizia Civile – n. DAG 29/09/2008.2008.0128253.U , **non** si avvalgono degli uffici finanziari ma della Equitalia service Spa.

Alla luce di quanto sopra e salve diverse disposizioni dei Superiori Uffici a cui la presente viene inviata per quanto di competenza, il Tribunale di Vibo Valentia continuerà ad operare con le modalità sin ora osservate e che, per come sopra esposto e motivato, appaiono conformi al dettato normativo e alle direttive ministeriali

Nel senso di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Uffici delle Amministrazioni Statali, lo scrivente Tribunale, nel confermare la propria disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, si adopererà a sensibilizzare il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati perché solleciti i propri iscritti ad un puntuale e solerte adempimento fiscale derivante dalle decisioni giurisdizionali.

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

TRASCRIZIONE ATTESTAZIONE DEFINITIVITA' DEL PROVVEDIMENTO

***Ministero della giustizia DAG direzione generale affari della Giustizia civile –Ufficio I nota del 20 febbraio 2008 diretta al Capo ispettorato generale Oggetto*:** Quesito proveniente dal Tribunale di sugli adempimenti necessari per poter eseguire trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio. *Con riferimento alle note di cui in epigrafe si condividono in linea di principio le soluzioni e le argomentazioni esposte.*

Tuttavia, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 2884 c.c. la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente. Di conseguenza, poiché la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (V. Cass. Sez. 3, sent. n. 7922 del 26.4.2004, R.V. 572331; Cass. Sez. 3, sent. n. 21106 del 31.10.2005, R.V. 585277) riconosce che contro il decreto di cui all'art. 586 epe è consentito proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sembra che non possa parlarsi di "provvedimento definitivo" fino a quando non è trascorso il termine per l'impugnazione.

Nota del Ministero della Giustizia Ispettorato generale prot. 180/Q/05-5017 del 4 agosto 2005 diretta al DAG direzione generale affari della giustizia civile Ufficio I Oggetto: quesito proveniente dal Tribunale di.....sugli adempimenti necessari all'esecuzione dette trascrizioni e dette annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio.-Nel trasmettere la nota del funzionario addetto alla cancelleria delle esecuzioni civili per espropriazione immobiliari, presso il su citato Tribunale, si rappresenta il parere di questo Ufficio.

Il quesito prende le mosse dal rifiuto opposto dal responsabile dell'ufficio provinciale di Treviso dell'Agenzia del Territorio: I) di trascrivere i decreti di trasferimento della proprietà su beni subastati, non risultando "alcuna attestazione di definitività da parte della cancelleria"; II) di annotare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, "in quanto in calce all'ordinanza non risulta la dichiarazione da parte del cancelliere di mancata opposizione nei termini del provvedimento".

Si ritiene, innanzitutto, di poter dire che tanto per il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) quanto per l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo (artt. 629-632 c.p.c.) con il contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento non è prevista alcuna attestazione o dichiarazione da parte della cancelleria circa la definitività di tali provvedimenti.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 586 *(Trasferimento del bene espropriato),* riferendosi al relativo decreto, così recita:« *costituisce tìtolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio».* Poi, per quanto attiene all'ordinanza, premesso che il primo comma dell'art. 632 *(Effetti dell'estinzione del processò)* prevede:«Con *l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.»,* sembra si possa riferire anche ad essa il disposto del secondo comma dell'art. 562 *(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione):«Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza».* Al riguardo, va, altresì, ricordato che l'art. 2668 c.c. *(Cancellazione della trascrizione),* mentre afferma che *"la cancellazione della trascrizione delle domande ... è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato",* al secondo comma dice soltanto che la stessa *"deve essere giudizialmente ordinata* (quindi, senza alcun requisito di irrevocabilità, concetto inapplicabile all'ordinanza), *qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle partr*.

Pertanto, sembra potersi affermare che: **a)** il decreto di trasferimento è un atto esecutivo *ex se,* che può dare atto all'immediato compimento della trascrizione; **b)** l'ordinanza di cancellazione risponde pienamente al dettato dell'art. 2668 c.c. ed è, quindi, idonea a provocare l'annotazione. Senza che, per entrambi, sussista la necessità o l'obbligo di alcuna ulteriore ed abnorme dichiarazione.

Tuttavia, sembra pure opportuno rappresentare che, ove mai l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio voglia insistere nel rifiuto, la cancelleria, su precisa istanza dell'esecutato ed a spese di questi, potrebbe rilasciare, per la sola ordinanza di estinzione, un certificato attestante la mancata presentazione del reclamo di cui all'ari. 630, terzo comma, del codice di rito.

Altrimenti, le strade che appaiono percorribili sono quelle rispettivamente indicate dall'art. 2674 c.c. *(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio,* rivolto al conservatore) e dall'art. 2888 c.c. *(Rifiuto di cancellazione)* collegato all'art. 113 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

Circolare del 15/11/1978 n. 28 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali
Catasto. Domande di voltura relative ad atti giudiziari.
Sintesi: L'obbligo di presentare domande di voltura incombe su coloro che sono tenuti alla registrazione intesa questa fino al pagamento dell'imposta.
Per quanto attiene agli atti giudiziari detto obbligo spetta alle parti interessate dato che tenute al pagamento dell'imposta di registro sono queste ultime e non i cancellieri.
Testo:
In esito ai quesiti posti da taluni uffici sull'argomento in oggetto, si premette che il **D.P.R. 26 ottobre 1972, n.650** e la **L. 1 ottobre 1969, n.679**, disponendo norme nei confronti al riguardo, stabiliscono che l'obbligo della presentazione delle domande di volture incombe a coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che danno luogo a trasferimenti di diritti sugli immobili.
Piu' in proposito, riferendosi espressamente, il paragrafo n.39 dell'Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto, specifica alla lettera b) che l'obbligo di presentare domande di volture incombe direttamente ai cancellieri giudiziari per le sentenze che debbono essere registrate "a loro cura".
La norma dettata dall'Istruzione pertanto senza essere in contrasto con la legislazione successive, aveva specificato l'obbligo inerente ai cancellieri in materia di domande di volture, mettendolo in relazione alla "cura" della registrazione degli atti che tali domande originavano.
Ora, a parere di questa Dir. Gen. che tale cura debba intendersi estesa a tutte le fasi della registrazione stressa, comprendenti cioe' la richiesta e il pagamento della imposta, rimanendo incombenza propria dell'Uff. Reg. la esecuzione specifica della registrazione. Alla luce di questa completezza si adempimento si ritiene pertanto che sia escluso per i cancellieri l'obbligo della presentazione della domanda di voltura per quegli atti per i quali essi devono solo richiedere la registrazione, e invece tale obbligo sussista solo per quegli atti, come i decreti di trasferimento di beni immobili nelle procedure esecutive e gli altri eventuali atti da essi ricevuti, per i quali incomba loro, oltre che la richiesta della registrazione, anche il pagamento della relativa imposta di registro.
In conclusione e alla luce di tutto quanto detto, l'obbligo di presentare tutte le altre domande di voltura rimane, come prescritto, per coloro che sono tenuti alla registrazione intesa, quest'ultima, fino al pagamento dell'imposta. Nel caso di atti giudiziali in senso lato detto obbligo quindi spetta alle parti interessate - in analogia a quanto gia' avviene nel caso delle successioni - dato che sono esse tenute al pagamento dell'imposta di registro, e non ai cancellieri, cui spetta la sola richiesta di registrazione.

AUTOCERTIFICAZIONE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
TRIBUNALE VIBO VALENTIA

Ord. serv. n 7

Oggetto : **adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183**

Ai Direttori amministrativi
Al Funzionario giudiziario Ufficio GIP
Al Funzionario Economo
Sede Centrale e Sezione Distaccata
e p.c. Presidente del Tribunale
Presidente Sezioni civili
Magistrato Coordinatore sezioni Penali
Sede

Come già comunicato con ordine di servizio dello scrivente dirigente n 1/ 2012, il 2 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative introdotte dall'art. 15 legge 12.11.2011 n. 183, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le disposizioni in parola sono dirette alla **completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati** in specie l'acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Possono formare oggetto di certificazione sostitutiva (di seguito per brevità autocertificazione) ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- La data e il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- L'appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Situazione relativa all'adempimento o meno degli obblighi militari
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

Non possono formare oggetto di auto certificazione ex art. 49 DPR 445/2000 :

- Certificati sanitari e veterinari

- Certificati di conformità CE
- Certificati di marchi e brevetti

Soggetti abilitati all'autocertificazione ex art. 3 DPR 445/2000 :

- I cittadini italiani
- Le persone giuridiche e le società di persone, gli enti e le associazioni, i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'unione Europea
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

Con l'entrata in vigore del richiamato articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183:

- ✓ le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- ✓ nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".

Anche negli **uffici giudiziari**, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano, nei limiti che si andranno ad indicare, applicazione gli istituti di semplificazione:

- ✓ quando si tratti di procedimenti strettamente amministrativi (gestione del personale, attività negoziali)
- ✓ nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa pur connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (iscrizione delle cause a ruolo, iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, gratuito patrocinio)
- ✓ nell'ambito delle attività poste in essere dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie avente natura non giurisdizionale (atti notori, rinuncia all'eredità, accettazione dell'eredità con beneficio di inventario)

Con **circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica**, in riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, stabiliva che:

*"**tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali**".*

L'indirizzo della Funzione Pubblica , che non risulta mutato a seguito dell'evoluzione normativa in materia, è esplicitamente richiamato nelle circolari **n 578fU/99 del 25 febbraio 1999, n e n 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia** che **,**in tema di Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, hanno confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo al fine della ricevibilità dell'autocertificazione.

Ai sensi delle sopra richiamate circolari "*Trattasi, infatti, **di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale,** in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.*

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.

In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali".

In materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ci appare, inoltre, utile richiamare il **decreto ministeriale n 431 del 22 maggio 1995 Ministero della Giustizia** che nell'adottare il regolamento attuativo della legge 4 gennaio 1968 n 15 stabiliva ad esempio che la disciplina della dichiarazione sostitutiva si "*applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dall'Amministrazione della giustizia:*

1) *albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;*
2) *albi degli ordini professionali*

Da quanto sopra deriva quale principio generale nell'ambito delle attività degli uffici giudiziari, che **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :

- ✓ **non siano idonee** a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito nel processo in quanto il principio della prova dei fatti in giudizio impedisce all'interessato di avvalersi di atti da lui stesso formati. La Corte di Cassazione, in materia di autocertificazione, ha avuto modo di affermare che "*tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c."* (Cass. Sezione Unite n 5167/03). Da evidenziare come la legge preveda alcune ipotesi in cui è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive sebbene si tratti di procedimenti di natura giurisdizionale, in particolare in materia di rilascio di immobili ad uso abitativo (D.L. n. 32/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97/2000) e di ammissione al gratuito patrocinio (DPR 115/02).
- ✓ **non possono** riguardare fatti e/o situazioni non rientranti nella sfera personale del dichiarante e/o il cui accertamento non è nella disponibilità dalla parte (pendenza del giudizio, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo, passaggio in giudicato della sentenza)

Come detto, negli **uffici giudiziari**, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano applicazione gli istituti di semplificazione oltre che nelle attività prettamente amministrative **anche** nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa ma connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nello specifico e riguardo all'iscrizione a ruolo :

- ✓ **Procedimenti di volontaria Giurisdizione e tutelare.** Nei procedimenti di volontaria giurisdizione unipersonali, stante l'assenza di una lite e di una contrapposizione tra le parti, il giudice non svolge una vera e propria funzione giurisdizionale e con riguardo a tali procedimenti si ritiene, si possano, da parte delle cancellerie e in mancanza di contraria ed espressa disposizione del magistrato addetto al settore, accettare gli strumenti di semplificazione.
- ✓ **Procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, interdizione giudiziaria, amministrazione di sostegno** si ritiene che la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, possa in luogo della documentazione ricevere auto certificazione della parte comprovante gli stati e i fatti di cui all'elencazione del richiamato articolo 46 DPR 445/2002.
- ✓ **in ogni altro procedimento, anche di natura contenziosa,** la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, ove si necessiti la prova di una qualità personale e/o di fatti ex art. 46 DPR 445/2000 possa accettare gli strumenti di semplificazione.

Nei procedimenti di cui sopra in caso di eventuale ed espressa disposizione del magistrato procedente la cancelleria procederà all'acquisizione diretta della documentazione presso l'Amministrazione competente.

Le nuove disposizioni normative richiamano e sottolineano la necessità, anche a campione, della **verifica** di quanto autocertificato

In assenza di specifico regolamento ministeriale (giustizia) e sino all'eventuale pubblicazione dello stesso in materia di verifica di autocertificazione ci si atterrà alle disposizioni che seguono.

Gli Uffici e/o le cancellerie procederanno in osservanza della direttiva n 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011 e in applicazione dell'articolo 71 del DPR 445/2000 che prevede " idonei controlli, anche a campione ", al controllo, con estrazione a sorte, del dieci per cento (10%) delle autocertificazioni presentate ogni semestre riguardanti :

- godimento dei diritti civili e politici

Inoltre a conferma delle disposizioni di cui alle tabelle allegate agli ordini di servizio dello scrivente dirigente n. 36 del 4 agosto 2011, n 37 del 10 agosto 2011 e n 5 del 23 gennaio 2012 gli Uffici e le cancellerie provvederanno ad inviare a campione, il dieci per cento (10%) delle autocertificazioni relative alle cause iscritte, o alle procedure instaurate, ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate e/o alle Amministrazioni pubbliche competenti e riguardanti :

- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica

- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

Alla verifica delle autocertificazioni si dovrà procedere, inoltre, ogni qual volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

Per stabilire quali autocertificazioni sottoporre a controllo gli Uffici procederanno alla numerazione delle procedure contenenti le stesse e si estrarranno a sorte i numeri per come assegnati nella percentuale richiesta.

Riguardo, e da ultimo, alle **certificazioni rilasciate dallo scrivente Ufficio** si ricorda e sottolinea che la vigente normativa sancisce, a pena di nullità, che sui certificati venga apposta la seguente dicitura:

" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Inoltre come già disposto nel precedente ordine di servizio n 1/2012 le richieste delle Amministrazioni pubbliche allo scrivente ufficio andranno indirizzate alla segreteria o via mail all'indirizzo: tribunale.vibovalentia@giustizia.it o per tramite fax 0963473226.

La segreteria acquisita e protocollata la richiesta, la trasmetterà con la massima sollecitudine al Direttore amministrativo e/o al Funzionario giudiziario responsabile la cancelleria e/o l'ufficio competente al rilascio della documentazione, che provvederà entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento, all'evasione diretta dandone, contestualmente, notizia allo scrivente dirigente.

Si ricorda che ai sensi della direttiva n 14 Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011 la mancata risposta "***costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione"***

Vibo Valentia 30 gennaio 2012

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

DECERTIFICAZIONE E CERTIFICATI DA DEPOSITARE NEI FASCICOLI DELLE CAUSE GIUDIZIARIE ***Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare 23 maggio 2012 n 5***

Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'ari. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità', la dicitura: «II presente certificato non può' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività' giurisdizionale.

Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, cosi come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.

Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può' sotto la propria responsabilità' attestare la verità' di fatti a se' favorevoli, ma tale regola non può' essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703). Roma, 23 maggio 2012

PRIVACY E PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti <<*i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale*>>.

Da quanto sopra discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali, che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

Ministero della Giustizia DAG.19/03/2009.0014548.U*"*.....il Garante della privacy ha costantemente affermato che, ai trattamenti dei dati effettuati dagli uffici giudiziari non può applicarsi altra disciplina che quella prevista dalle leggi che regolamentano l'attività stessa e quindi gli stessi codici di rito (cfr da ultimo parere del 27 ottobre 1999)

Nessun richiamo alla normativa della privacy appare pertanto poter venire invocato ai fini di conferire alle vigenti norme processuali una interpretazione difforme da quella sopra proposta

(vedi parte relativa nel capitolo riguardante le copie)

Ministero della Giustizia DAG.11/12/2014.0168510.U *La nozione di "dati sensibili" è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".*

Non è ad essa equipollente la categoria dei "dati giudiziari" che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati "idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.

La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all'Autorità giudiziaria."

INDAGINI DIFENSIVE. ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATI IN FASCICOLO INERENTE PROCEDIMENTO CIVILE.

PARERE Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 al 'Ufficio del Giudice di pace Dirigenza

:..omississ... la Scrivente osserva preliminarmente che l'Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all'art. 391\-*quater* c.p.p. che, come è noto, nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di "*... chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese".*

..omississ...la Scrivente dubita che l'accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L'art. 391-*quater* c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla "pubblica amministrazione" e tale non può tuttavia ritenersi l'Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti contenuti nei fascicoli processuali. L'Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale "autorità amministrativa" ma quale "autorità giudiziaria".

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui ''*...il rimedio disciplinato dagli artt.. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall'art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i ''dati giudiziari", cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile"* (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall'art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l'accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi "pubblici depositari" degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l'art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l'accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall'art. *391-quater* cit. che, dunque, non costituisce un "doppione" della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui "*il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a], l. n. 241/90) ed é finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze* ").

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-*quater* c.p.p.

CORPI DI REATO- circolari

Numerazione dei registri corpi di reato (Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. IV n 24 del 31.12.1962) *Si avvertono gi uffici giudiziari che la numerazione dei registri dei corpi di reato... deve essere progressiva e non annuale*

Trasporto dei corpi di reato (Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V boll. Uff. n 27 del 6.7.1936) *..il trasporto dei corpi di reato a mezzo dell'Arma dei carabinieri quando non può essere fatto contestualmente alla traduzione dei detenuti venga richiesto soltanto nei casi indispensabili e non anche quando per la loro limitata importanza e senza pregiudizio dei fini della giustizia i corpi di reato possono essere spediti per mezzo posta agli uffici giudiziari*

Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V n 591 boll. Uff. n 14 del 5.4.1929 *si raccomanda ai signori magistrati di non trascurare la tempestiva emanazione dei provvedimenti relativi alla confisca, restituzione, invio ad altra autorità,vendita, distruzione ecc dei corpi di reato delle cose in giudiziale sequestro e delle somme depositate.*
I signori cancellieri poi dovranno provvedere con la massima sollecitudine alla eliminazione dei corpi di reato che si riferiscano a procedimenti già definiti

Circolare 17 dicembre 1997 - Servizio corpi di reato. Necessità o meno di ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica 17 dicembre 1997
Oggetto: Servizio corpi di reato. Necessità o meno di ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica.
....., deve osservarsi che, secondo l'evoluzione legislativa indicata, nessuna disposizione prevede che il Pubblico Ministero debba procedere ad effettuare ispezioni periodiche negli uffici nei quali si esplica il servizio dei corpi di reato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui custode degli stessi non sia più la segreteria del proprio ufficio di appartenenza, bensì la cancelleria della Pretura o del Tribunale.
Da tutto quanto esposto, discende che il Capo dell'Ufficio della Procura ha :
1) esclusivamente il compito di vigilanza sopra indicato, ai fini detti, relativamente ai reperti affidati in custodia alla segreteria dell'ufficio del P.M., ai sensi delle disposizioni di legge citate;
2) che non è obbligatoria una periodica ispezione negli uffici nei quali si esplica il servizio di custodia dei corpi di reato.
Il Procuratore della Repubblica od il Presidente del Tribunale ovvero, allo stato, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul giudice unico, il Pretore Dirigente, proprio in quanto dirigenti e, come tali, responsabili del buon andamento dell'ufficio di propria pertinenza, sono, infatti, tenuti, attesa la particolare delicatezza del servizio di custodia dei beni sequestrati, a vigilare, con le modalità che ritengano più opportune, sulla efficienza e sulla regolare tenuta del servizio stesso.
Ciò, in quanto la custodia dei reperti comporta, come necessaria conseguenza, innanzitutto, che ne sia assicurata la conservazione a fini preventivi o che ne sia garantita la loro utilizzabilità a fini probatori; a ciò si aggiunge, inoltre, la necessità di mantenere inalterato il valore economico e funzionale dei reperti medesimi nell'interesse dello Stato, nella considerazione di un'eventuale successiva confisca o della restituzione al proprietario.

corpi di reato *sottratti, smarriti o distrutti ed alle modalità per la eliminazione dal* relativo *registro,* il Min. Giust. - Aff. Civ. - Uff. VIII - con nota n. 37 Ques. 89 datata 7-10- 1989,
"*Con nota... codesto Ufficio ha trasmesso il quesito della Pretura di... concernente le modalità per l'eliminazione dal registro dei corpi di reato di quei beni che non fossero più nella materiale disponibilità della cancelleria perché sottratti (ma la questione può prospettarsi anche per beni smarriti o per i relitti di quelli distrutti) e tuttavia ancora fittiziamente inscritti nel detto registro.*
Al riguardo questa Direzione si è già espressa (circolare n. 4/4466/19.37/7-a) evidenziando come dei corpi di reato non possa disporsi se non da parte del giudice, di guisa che solo a questi è demandato di adottare provvedimenti sia per quanto attenga, a seconda dei casi, alla distruzione o alla vendita o alla restituzione, sia anche per quanto attenga all'eliminazione dal registro di quelle inscrizioni che non siano più rappresentative di una realtà perché relative a beni sottratti o smarriti o distratti.
Contestualmente, il giudice dovrà provvedere anche a far pervenire ai competenti Uffici sovraordinati ed alla Procura Generale presso la Corte dei Conti il dovuto rapporto, in ordine all'eventuale danno erariale

connesso al venir meno del corpo di reato per furto o smarrimento o distruzione, nei confronti di quanti fossero responsabili della custodia del corpo di reato stesso"

distruzione di sostanze stupefacenti ed eventuale recupero delle relative spese, il Min. Giust. — Afff. Civ. — Uff. VIII — con nota n. 8/349/13 Ques. 90 in data 6-2-1990,
"Codesto Ufficio ha chiesto di chiarire se la spesa incorsa, per la distruzione di sostanza stupefacente, potesse rientrare tra le "spese straordinarie" indicate nella "Tariffa penale" ed essere anticipata dall'Erario, ripetendola nei confronti dell'eventuale condannato.
Posto il rispetto delle modalità di incarico per la distruzione delle sostanze in questione, come previsto dalla L. 2 1-6-1985, n. 297, si conferma l'opinione espressa, trattandosi di necessaria incombenza inerente a corpo di reato sequestrato e quindi confiscato al reo (sia identificato od ignoto), e richiesta, per altro espressamente dalla legge, nel corso delle indagini (ovvero nel corso dell' "istruzione", citando la Tariffa penale)".

Min. Giust. — Aff. Pen. — Uff. I — con nota n. 128.3.177/84 del 15-3-1984 *ha espresso il parere che degli autoveicoli confiscati rimasti invenduti debba essere disposta la rottamazione (delegando per l'esecuzione, con facoltà di subdelega, un organo di Polizia) e la successiva alienazione*

Nota Min. Giust., Dir. Gen. Aff. Civ., Uff. IV, n. 4/495,70 in data 7-4-1961 *Con l'abrogazione dell'art 9 R.D.L. 14-I 1-1935, n. 1935, gli oggetti d'oro confiscati possono essere venduti dal cancelliere al pubblico incanto, per un prezzo, però, non inferiore al loro valore intrinseco (*).

Corpi di reato - Distruzione - Obbligo di pagamento delle spese. *(Nota 20 gennaio 2003, n. 1/759/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustìzia, Ufficio I)*
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto uffici o, con la nota ... ha chiesto di conoscere se tra le spese straordinarie di cui all'articolo 70 del D.P.R. 115/2002 possano comprendersi anche le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato.
In merito deve rispondersi positivamente.
Dalla lettura dell'articolo 5 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nonché della relazione allo stesso, si ritiene di poter affermare che le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrino tra quelle straordinarie e che, quindi, siano ripetibili a carico del condannato.
In effetti, il citato articolo 5, ai commi secondo e terzo, nel distinguere tra spese ripetibili e non ripetibili, considera del secondo tipo soltanto quelle che attengono, in generale, al funzionamento dell'ufficio (precisamente: «a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di Corte di Assise per i! dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione»).
La relazione all'articolo estende, inoltre, la non ripetibilità alle analoghe spese per il funzionamento del giudice di sorveglianza ed a quelle che riguardano l'espletamento di rogatorie all'estero e di estradizioni da e per l'estero.
Sembra, così, pacifico che tutte le altre spese - riguardanti il concreto svolgersi del singolo procedimento - sono ripetibili. perchè causate dal responsabile del commesso reato.
Inoltre, il primo comma del citalo articolo 5, specificando le spese ripetibili in otto categorie (dalla lettera a alla lettera i), raggruppa nella lettera h) le spese straordinarie, quali spese non previste nel testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede. Tra queste ultime, che assumono un mero contenuto residuale, trovano, dunque, giusta collocazione pure le spese per la distruzione del corpo di reato, da imputare a carico di chi le ha provocate.

Corpi di reato. Destinazione dei corpi di reato confiscati nei procedimenti penali, che rivestono carattere scientifico oppure hanno- pregio di antichità o di arte. *(Circolare Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, D. G. Giustizia civile, n. 1/3458/44/U-05 del 14 marzo 2005)*
Con riferimento a quanto in oggetto, si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 152 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia) ha sostituito l'articolo 264 c.p.p. e l'articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2T[7]! (disp. att. c.p.p), abrogati dall'articolo 299 del predetto testo unico. Pertanto l'ufficio, nel procedere alla vendita dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale, se rinvenga beni di valore storico, artistico e/o archeologico è tenuto, ai sensi dell'articolo 152, comma 2, T.U,, a darne comunicazione a! Ministero della Giustizia per l'eventuale destinazione degli stessi al museo criminale presso il Ministero ovvero ad altri istituti. L'anzidetta comunicazione, accompagnata da una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile all'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto, dovrà essere inviata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Dircczione Generale della Giustizia Civile, Ufficio 1, competente alla vigilanza e controllo dei corpi di reato, Appare chiaro, pertanto, che l'ufficio giudiziario provvedere alla consegna del bene direttamente al Museo criminale ovvero ad altro istituto designato solo dopo che gli siano comunicate le determinazioni del Ministero,

Qualora, a seguito dì un esame del corpo di reato in questione da parte delle competenti Autorità, si giungesse alla conclusione che tali oggetti non rivestano alcun interesse di carattere storico, artistico e/o archeologico, questa Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione all'ufficio giudiziario per procedere alla vendita ai sensi di legge.

Si prega le SS.Vv, ni voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati richiamando l'attenzione sulla corretta applicazione dell'articolo 152 del T.U. ai fini della salvaguardia del patrimonio artistico e storico della Stato.

Corpi di reato sequestrati per violazioni alle leggi doganali - Spese di trasporto e custodia.

(Nota 23 dicembre 2008, n. 0169042/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

Con la nota in riferimento la Procura della Repubblica di ... ha chiesto di conoscere a carico di quale Amministrazione debbano essere imputate le spese connesse al trasporto e alla custodia di cose sequestrate ai sensi dell'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione generale, valutate anche le considerazioni espresse dall'Ispettorato generale di questo Ministero, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 333 del D.P.R. n. 43/1973 dispone che le cose sequestrate per reati doganali «sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 c.p.p.».

La richiamata disposizione individua nella dogana più vicina al luogo del sequestro il soggetto tenuto a prendere in custodia le cose sequestrate, ma nulla dispone in ordine alle relative spese le quali devono, pertanto, ritenersi regolate dalla normativa di riferimento.

Nel caso di specie trattandosi di sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali, le spese di custodia, comprese quelle connesse all'eventuale movimentazione e trasporto delle cose sequestrate dal luogo dei sequestro alla competente dogana, possono essere considerate come spese di giustizia e, come tali, anticipate dall'Amministrazione della giustizia e successivamente recuperate nei confronti del condannato.

A diverse conclusioni :;i rii-iene ci dover pervenire per ciò che attiene l'indennità di custodia. Nell'ipotesi in esame, infatti, il custode è individuato direttamente dalla legge negli uffici doganali i quali sono tenuti ad adempiere agli obblighi connessi alle proprie funzioni senza che da tale attività possa derivare uno specifico compenso di natura retributiva come l'indennità di custodia.

CONFISCA

Circolare del 17 febbraio 2010 - Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca 17 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U

Com'è noto, la legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha convertito il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, e la legge 15 luglio 2009 n. 94 hanno introdotto importanti modifiche nel settore delle misure di prevenzione, allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli strumenti normativi diretti all'aggressione dei patrimoni illeciti.

In questa prospettiva, anche al fine di evitare possibili tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali ai quali i beni sono stati sottratti, sono state apportate significative innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati.

Nel nuovo impianto normativo si è, da ultimo, aggiunto il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, che ha operato profonde innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata, prevedendo l'istituzione di un'Agenzia Nazionale alla quale sono conferiti fondamentali poteri di amministrazione e custodia del bene fin dal momento del sequestro e per l'intera fase giudiziale che precede l'irrevocabilità del provvedimento di confisca e la sua destinazione finale.

Il nuovo atto normativo, inoltre, è intervenuto anche su molteplici disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e sull'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356.

La disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2010 stabilisce, peraltro, che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso fino alla data dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

In attesa che le nuove norme acquisiscano piena efficacia e salve le eventuali precisazioni e modifiche che potranno essere apportate dalla legge di conversione, si ritiene utile fornire le indicazioni che seguono, le quali traggono spunto dagli interventi effettuati con le sopra richiamate leggi n. 125/2008 e n. 94/2009.

Con riferimento ai beni immobili ed ai beni aziendali l'art. 2 decies legge n. 575/65 - nella formulazione attualmente applicabile, precedente al decreto legge n. 4/2010 - individua nel Prefetto del luogo in cui essi si trovano l'organo competente a determinarne la destinazione previo parere non vincolante dell'Agenzia del Demanio, alla quale è affidata la gestione nella fase successiva al passaggio in giudicato del provvedimento di confisca.

Le altre risorse economiche (analiticamente definite con decreto n. 127/2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze) confluiscono invece nel Fondo Unico Giustizia di cui al decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito in legge 13 novembre 2008 n. 181.

Per rispondere all'esigenza di accelerare le procedure, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari predispongano meccanismi operativi volti ad attuare le disposizioni di legge non appena il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile.

Ogni rallentamento in questa fase determinerebbe, infatti, incontrollabili ritardi dell'iter successivo, il quale assume invece un rilievo fondamentale per il futuro impiego del bene confiscato e per la sua definitiva sottrazione al circuito illecito di cui faceva parte.

Gli adempimenti esecutivi successivi all'irrevocabilità del provvedimento, allo stato, sono stabiliti dall'art. 2 nonies legge n. 575/65, a norma del quale "il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

Tenuto conto delle esigenze innanzi indicate, tra l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione sono state raggiunte intese dirette a comprimere i tempi che intercorrono tra il passaggio in giudicato della decisione e la successiva destinazione dei beni, che – come detto – costituisce il momento conclusivo della procedura ed un obiettivo di primaria importanza perseguito.

Si è, pertanto, convenuto tra i due Uffici sopra indicati che la cancelleria della Suprema Corte inoltri senza indugio all'Autorità che ha emesso il provvedimento di confisca il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza con la quale è stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso, di modo che si possa dare corso agli adempimenti indicati dal predetto art. 2 nonies immediatamente dopo l'irrevocabilità del provvedimento.

È di tutta evidenza che la stessa immediatezza debba essere garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo dinanzi alla Corte di Appello.

In questa ipotesi, sarà, pertanto, assolutamente necessario che le Corti territoriali diano comunicazione con la massima tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso.
Quando la confisca divenga irrevocabile all'esito del grado di appello la cancelleria della Corte dovrà inoltre informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dal momento in cui verrà nominato, ex art.7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010). A quest'ultimo sarà trasmessa anche copia delle decisioni di primo e secondo grado.
In tutti i casi - sia che il passaggio in giudicato consegua alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di appello - l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto l'estratto del provvedimento irrevocabile, procederà immediatamente alle comunicazioni previste dall'art. 2 nonies legge n. 575/65, senza attendere la restituzione del fascicolo, e trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni, alla filiale regionale dell'Agenzia del Demanio sul cui territorio si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, al Prefetto della Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza.
Le disposizioni relative alla gestione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 sono applicabili anche alla confisca di beni sottoposti a sequestro preventivo in presenza delle condizioni previste dall'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92, in forza del richiamo contenuto nel comma 4 bis (peraltro a sua volta integrato e modificato – nella versione attualmente applicabile, che precede il recentissimo decreto legge n. 4/2010 - dall'art. 7, lett. b), legge n. 94/2009).
Dal combinato disposto delle predette disposizioni discende che per l'esecuzione dei provvedimenti ablatori adottati a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92 è prevista un'importante deroga alla procedura ordinaria in vigore per i giudizi di merito, trovando applicazione il meccanismo dettato dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 in luogo dell'art. 665 c.p.p. (che fissa i criteri per individuare il giudice dell'esecuzione competente).
In forza dei principi testé richiamati, dunque, graveranno sempre sulla cancelleria del giudice che ha disposto la confisca (Tribunale o Sezione del G.I.P./G.U.P.) gli adempimenti previsti dall'art. 2 nonies, anche qualora la sentenza abbia subito una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque, in tutti i casi in cui quell'ufficio non coincida con il giudice dell'esecuzione.
Alla luce delle presenti direttive è, pertanto, assolutamente indispensabile che presso la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca sia conservato in apposita raccolta anche il decreto di sequestro precedentemente emesso a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p..
Analogamente a quanto stabilito in materia di misure di prevenzione, l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuta la comunicazione dell'irrevocabilità (dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Appello), procederà alle comunicazioni previste dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 immediatamente e senza necessità di attendere la restituzione del fascicolo, anche in fase di esecuzione.
Anche in questa circostanza, qualora la decisione divenga irrevocabile all'esito del giudizio di appello, la cancelleria della Corte, una volta eseguita la comunicazione all'ufficio che ha disposto la confisca, dovrà informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dalla sua nomina, ex art.7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010), trasmettendo copia delle decisioni di primo e secondo grado.
Sia che il provvedimento di confisca venga adottato nell'ambito di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione sia che venga disposto a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92, restano salvi gli adempimenti destinati all'aggiornamento della Banca Dati Centrale del S.I.P.P.I..

. Circolare 19 dicembre 2016 - Obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione..omississ

2. Accertamenti e comunicazioni relative al valore dei beni sequestrati e confiscati..omississ.. Si raccomanda pertanto alle Autorità giudiziarie, al personale di cancelleria e all'Agenzia particolare attenzione nel tempestivo e accurato adempimento degli oneri a ciascuno assegnati in tema di accertamento, indicazione in atti e comunicazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e confisca. 3. Le comunicazioni prescritte dal cd. Codice Antimafia
Alla luce di quanto detto, appare necessario richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo sugli obblighi comunicativi prescritti dal d. lgs. n. 159 del 2011 e dal d. P.R. 15 dicembre 2011, n. 233, in relazione ai provvedimenti e agli atti relativi al procedimento di prevenzione.
3.1 Comunicazioni all'Agenzia

Con specifico riferimento alle comunicazioni che muovono dagli uffici giudiziari verso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), devono sensibilizzarsi gli uffici in indirizzo sulla necessità di tempestiva e ordinata trasmissione dei seguenti provvedimenti:

a. i provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, con tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti (art. 2 c. 2 lett. b del d. P.R. n. 233/2011);
b. i provvedimenti di nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori (art. 2 c. 2 lett. f del d. P.R. n. 233/2011);
c. le relazioni periodiche redatte dall'amministratore giudiziario alle scadenze stabilite dal giudice, con i relativi documenti giustificativi ove richiesti (art. 36 c. 3 del d. lgs. n. 159/2011): dette relazioni, ai sensi della norma indicata devono essere trasmesse dallo stesso amministratore, al quale l'autorità giudiziaria dovrà raccomandare l'adempimento, vigilando sulla sua osservanza;
d. i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011), nonché tutti i provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato (art. 2 c. 2 lett. e del d.P.R. n. 233/2011);
e. i provvedimenti di liquidazione dei compensi o di rimborso delle spese sostenute dall'amministratore, adottati dal giudice (art. 42 c. 6 del d. lgs. n. 159/2011);
f. il provvedimento di confisca definitiva, la cui comunicazione deve essere curata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011. Detta comunicazione è dovuta anche al prefetto e all'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

L'importanza della tempestiva e accurata trasmissione degli indicati provvedimenti e informazioni emerge dal dettato dell'art. 110 che individua, tra i compiti dell'Agenzia, "l'acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; l'acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; la verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; (…)" (lett. a). E ciò in funzione non soltanto della programmazione della fase gestionale di propria competenza, ma anche dell'ausilio che l'Agenzia è chiamata a fornire all'autorità giudiziaria nella fase giurisdizionale del procedimento di prevenzione (lett. b).

Un'indicazione circa i contenuti imprescindibili delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia a cura degli uffici giudiziari si trae dall'art. 2 c. 2 lett. a) del d. P.R. n. 233/2011 che prescrive indicazioni utili all'identificazione dei beni, alla determinazione della loro consistenza e valore (stima), all'individuazione delle criticità dei beni oggetto dell'amministrazione giudiziaria.

Il Sistema Informativo delle Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI), entrato in funzione presso gli Uffici giudiziari di alcune regioni (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) nell'ottobre del 2008 ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 gennaio del 2011, è in grado di trasmettere all'Agenzia i soli dati relativi ai sequestri di prevenzione ordinari (non anche quelli relativi alle confische e ai sequestri urgenti e anticipati). Perché si attivino i flussi informativi verso l'Agenzia è necessario che le cancellerie dei Tribunali registrino la data di esecuzione del sequestro.

Allo stato, per ragioni legate anche all'incapacità del sistema Re.Gio. di fungere da gestore documentale, non è possibile realizzare con modalità informatiche tutto il flusso comunicativo prescritto dalla legge. La comunicazione dei provvedimenti e degli atti non attuabile attraverso la cooperazione applicativa tra i sistemi in uso presso le due amministrazioni, dovrà in ogni caso essere tempestivamente effettuata, in maniera ordinata e completa, in formato cartaceo.

3.3 Comunicazioni al Questore

Allargando lo spettro di questo intervento agli obblighi informativi stabiliti a carico degli uffici giudiziari nel contesto delle misure di prevenzione personale, si raccomanda la puntuale e tempestiva osservanza delle **trasmissioni e comunicazioni prescritte dal d. lgs. n. 159/2011, all'indirizzo del Questore.**

In base all'art. 69 c. 2, le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione devono trasmettere alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

L'art. 69 c. 3 prevede poi che i Procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedano a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso

Regolamento CE 1896/2006 - Procedimento Europeo di ingiunzione di pagamento e relativa opposizione: regime fiscale .

dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

✓ *Premessa*

Sempre più di frequente gli uffici giudiziari si trovano ad essere investiti di procedure la cui fonte normativa sono regolamenti europei e con i problemi derivanti dai molteplici, ed il più delle volte irrisolti dalla legislazione interna, risvolti procedurali scaturenti dall'applicazione della normativa comunitaria .[1]

Accanto alla oramai divenuta comune acquisizione di richiesta di prove in materia civile[2] di cui ho trattato in altro lavoro [3] sempre più spesso gli uffici giudiziari vengono richiesti per l'emanazioni di ingiunzioni c.d. europee provenienti da, presunti, creditori residenti in altri paesi della comunità europea, nei confronti di residenti in Italia.[4]

Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento introdotto con il dichiarato intento dì *"..semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere* [5] *in materia di crediti pecuniari non contestati"*[6] .

Il regolamento in parola prevede che la domanda [7], la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l'utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante. [8]

Non entriamo, non essendone questa la finalità , nel merito del procedimento di ingiunzione europea limitandoci, con il presente lavoro, ad analizzarne gli aspetti relativi, e le relative problematiche, delle c.d. spese di giudizio (contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro).

Con riguardo alle quali lo stesso regolamento europeo prescrive che [9] *"la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio"* .

Lo stesso Regolamento all'atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda[10] inoltre che " q*ualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale"*

Ai sensi **art. 26** del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l'ingiunzione vale anche per l'individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all'atto o dopo la presentazione della domanda. [11]

---

[1] Ricordiamo che il Regolamento europeo è atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri

[2] Regolamento (CE) 28 maggio 2001 n 1206 in G.U. C.E. n 174/L del 27 giugno 2001

[3] "*l'acquisizione delle prove in materia civile e la operazione tra gli stati"* in Rivista delle Cancellerie – rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – anno XLIII n 3 maggio/giugno 2010

[4] Regolamento (CE) 12 dicembre 2006 n 1896 in G.U. C.E. n 399/L del 30 dicembre 2006, entrato in vigore il 30 dicembre 2006 ma che ha avuto applicazione ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento dal 12 dicembre 2008

[5] Cioè in tutti quei rapporti in cui almeno uno delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo stato membro del giudice adito

[6] Articolo 1 del regolamento europeo in esame

[7] Ai sensi dell'art. 637 cpc per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica,il tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria

[8] Modulistica reperibile sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale http://ec.euroim.eu/cjviljustice)

[9] cons. 15) del Regolamento (CE) n. 1896/2006

[10] nelle "istruzioni" riportate nella "guida alla compilazione del modulo A"

[11] Si ricorda che già l'articolo 15 del DPR 115/2002 prescrive da parte del funzionario incaricato del servizio il controllo in ordine alla dichiarazione di valore e al pagamento del contributo unificato

Tra l'altro l '**art. 25**, **paragrafo 2**, del regolamento europeo in esame prevede che le ***"spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale"***.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l'altro, statuito che *" il giudice nazionale può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell'Unione europea."*

Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazioni le disposizioni del testo unico spese di giustizia [12] e gli indirizzi ministeriali in materia. [13]

Tra gli indirizzi ministeriali , conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento[14] in relazione al contributo unificato e quindi all'importo dovuto all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo ai sensi del quale ".. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica* (n.r. operata dalla legge 311/04) *dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato*.."

Oggetto del presente lavoro è, come detto, quello di stabilire a carico di chi vi è l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio ed in particolare del pagamento del contributo unificato.

Nessun problema circa l'individuazione relativamente alla fase di richiesta di emissione dell'ingiunzione.

È infatti il creditore richiedente che procede al pagamento di quanto dovuto in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.

Problemi, e di non poco conto, sorgono invece nella eventuale fase dell'opposizione stante non solo l'assenza di precise disposizioni in merito ma anche la sostanziale differenza con il corrispettivo istituto processuale nazionale dell'opposizione al decreto ingiuntivo dove, in applicazione al disposto di cui all'articolo 14 DPR 20 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) è il ricorrente/opponente ad essere tenuto al pagamento del contributo unificato dovuto.

Nell'evidenziare, ai fini interpretativi, che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria[15], ricordiamo anche che, ai sensi dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia, *" la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo.... è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"*

Per lo stesso Ministero della Giustizia[16] in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto , infatti *"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale"*.

Ed è appunto , in tema di opposizione, importate stabilire chi sia la parte, creditore o debitore "*che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale"*

---

12 D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

13 Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U "i*n merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1 15 salve le eccezioni di seguito indicate".*

14 Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

15 Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima"*io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*

16 Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011

✓ Ingiunzione di pagamento europea

Appare logico e consequenziale che, al momento dell'introduzione della procedura, tutte le spese siano a carico del creditore/procedente.

Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative.[17]

Ha infatti disposto che "i*n merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c,)*[18]*, in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F - instaurazione del procedimento monitorio."*

Stabilendo inoltre che "*le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti"* mentre sarà cura della "*cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte."*

Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato " *non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore.* " pertanto *" l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13"*

In relazione alla determinazione dell'importo dovuto*," si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo.*[19]

Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace."[20]

Nel caso di omesso o insufficiente versamento "*l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico"*

La nota ministeriale in oggetto ha anche dato disposizioni circa le modalità di pagamento del contributo unificato chiarendo che " *il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.*

La guida alla compilazione al modulo subordina l'uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell'organo giurisdizionale.

Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all'articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall'estero, quella mediante bonifico bancario..

---

[17] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U

[18] Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000

[19] ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

[20] Ricordo che nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. Nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell'indennità ex art 30 DPR 115/02 (notificazioni a richiesta dell'ufficio) dai diritti di copia e dall'imposta di registro

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell'ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell'articolo 248 del Testo Unico.

Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: Ufficio giudiziario - dati della parte diversa da quella che effettua il pagamento". Nel caso invece di invito al pagamento, la causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel fac-simile allegato, ovvero "Ufficio giudiziario -Rec. Cred. N. / . "

Oltre al pagamento del contributo unificato la ministeriale ha altresì chiarito che "*al momento dell' iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l'importo di euro 8* (NB = ora € 27) [21] *a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all'erario per le notifiche a richiesta d'ufficio".*

Specificando però in merito che "*tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato."*

Da ultimo l'ingiunzione di pagamento europea "*è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano.*

Nulla osta a che la parte usufruisca dell'istituto dei Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5."

Pur in assenza di precise disposizioni si ritengono dovuti i diritti in caso di richiesta copie degli atti del procedimento.[22]

✓ Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

La persona cui pervenga un'ingiunzione di pagamento europea può presentare opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

L'opposizione deve essere proposta entro un termine di trenta giorni [23] a decorrere dalla notifica dell'atto utilizzando l'apposito modulo che gli deve essere consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento.

Nell'opposizione il convenuto nel contestare il credito non è tenuto a precisarne le ragioni.[24]

Se l'opposizione è presentata nei termini il giudizio prosegue davanti ai giudici competenti dello Stato membro di origine in conformità alle norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto, in caso di opposizione, l'estinzione del procedimento .

All'atto della proposizione dell'opposizione il passaggio al procedimento ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine [25]

E qui nascono i problemi.

Problemi relativi all'individuazione del soggetto tenuto all'instaurazione del giudizio nel merito e , per quanto ci interessa, tenuto al pagamento delle spese del giudizio.

---

[21] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014

[22] l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[23] tribunale Milano 18/7/2011

[24] La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 13 giugno 2013 (causa C-144/12) ha statuito che "*L'opposizione di un debitore all'ingiunzione europea emessa dall'autorità giurisdizionale di uno stato membro non implica accettazione di competenza ai sensi del regolamento europeo 44/2001 e non produce effetti diversi da quelli previsti dal regolamento n 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento"*

[25] art. 17 punto 2 Regolamento Europeo 1896/20069

La circolare ministeriale del 1 settembre 2010 in precedenza ampiamente richiamata non affronta le problematiche relative alla fase dell'opposizione.

Sia dottrina che Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea non appare di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione simile a quello disciplinato dall'art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo**.** [26]

L'articolo 17 del Regolamento europeo in esame dispone genericamente che " *se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, .il procedimento prosegue dinnanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento"*

A differenza del nostro Legislatore, la maggior parte dei Paese europei, in applicazione del sopra richiamato articolo, hanno provveduto ad introdurre all'interno dei propri procedimenti delle disposizioni finalizzate al passaggio dall'ingiunzione all'opposizione alla stessa.

È spettato, come al solito, a Dottrina e Giurisprudenza trovare una soluzione a tale problematica.

Per parte della dottrina [27] dovrebbe essere usata la procedura della riassunzione del giudizio ex art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel senso che presentata l'opposizione il giudice invita il creditore a riassumere la causa introducendo quindi il giudizio di merito

Altri [28] propendono per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 616 codice procedura civile, il giudice avverte il creditore dell'avvenuta opposizione fissando, allo stesso creditore, un termine per l'instaurazione del giudizio nel merito.

La Giurisprudenza nelle sue prime pronunce è apparsa alquanto concorde [29]**.**

Il giudice, ricevuta l'opposizione dovrà, d'ufficio, fa notificare al creditore, a cura della cancelleria [30]**,** l'opposizione del debitore [31]

Contestualmente si provvede a fissare l'udienza di comparizione, assegnando termini al convenuto-opponente per costituirsi nei modi e nelle forme di cui agli articoli 166 e 167 codice procedura civile **onerando** l'attore-opposto della comunicazione della fissazione della data di udienza al convenuto opposto assegna dogli un termine perentorio per integrare la propria domanda in conformità all'articolo 163 codice di procedura civile.

Dalle pronunce della giurisprudenza si ricava la conseguenza per la quale il creditore, che ricordiamo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento europeo all'atto della presentazione dell'ingiunzione **non si è avvalso** della facoltà di chiedere l'estinzione del procedimento in caso di opposizione, che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario.

In sintesi in caso di opposizione, richiamando la pronuncia del Tribunale di Milano, "*il passaggio dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento al procedimento civile ordinario deve avvenire su impulso del creditore per la tutela del proprio diritto. Né si potrebbe considerare il debitore gravato dall'onere di dare impulso ad un giudizio d'opposizione all'ingiunzione europea, in applicazione analogica dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex articolo 645 codice di procedura civile considerate le peculiarità del contenuto della domanda d'ingiunzione europea e della relativa opposizione."* [32] .

---

[26] Tra le altre :Tribunale Verona, 26 maggio 2012, Tribunale Firenze 25 settembre 2009

[27] Marinelli, Porcelli, Biavati

[28] Lupoi, Carrattta

[29] Tribunale Firenze 25 settembre 2009, Tribunale Napoli 4 dicembre 2009, Tribunale Milano 28 ottobre 2010, Tribunale Varese 18 luglio 2011 ,Tribunale Varese 26 maggio 2012

[30] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U

[31] Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 3 Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata

[32] cfr Tribunale Milano 28 ottobre 2010

Ricordiamo inoltre che l'interesse del creditore al giudizio nel merito scaturisce anche dal fatto che " *l'opposizione priva l'ingiunzione a produrre effetti.....l'ingiunzione non diviene esecutiva se il procedimento di opposizione viene estinto "* (cfr Tribunale di Torino 31/12/2012)

Concludendo, essendo acclarato che l'interesse al giudizio nel merito è del creditore, le spese, nello specifico iscrizione della causa (contributo unificato ed indennità di notifica) e imposta di registro, sono a suo carico, applicandosi in materia, relativamente al contributo unificato in analogia a quanto disposto dalla richiamata circolare ministeriale del 1 settembre 2010, la riduzione prevista per l'opposizione a decreto ingiuntivo stesso[33]

Ufficio Giudiziario

FAC SIMILE Numero Registro Recupero Crediti ___/_____

Visto il Regolamento CE 1896/2006;

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 1 1 5 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

SI INVITA

(dati della parte)

con domicilio eletto presso l'Avvocato,

al pagamento, **entro** il **termine dì un mese,** decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro (in cifre) (in lettere) per

o Omesso pagamento del contributo unificato: euro (in cifre) (in lettere)

o insufficiente pagamento del contributo unificato: euro (In cifre) (in lettere)

o Omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio - art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115: euro (in cifre) (in lettere)

In relazione alla causa iscritta in data___al Ruolo Generale di questo Ufficio al n. _____ / _ _ _,

II pagamento dovrà essere effettuato:

a) se eseguito nel territorio dello Stato Italiano, mediante modello di pagamento F 23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;

b) se eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIELMT 103 con le seguenti coordinare:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

CAUSALE: (ufficio giudiziario) - ReG. Cred. N.____/ _ _ _ _ **

avvertendo che entro_dieci giorni daL versamento, dovrà_pervenire_a questo Ufficio la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento che potrà essere inviata per posta, all'indirizzo dì questo ufficio giudicarlo, sopra indicato, oppure mediante fax, ai seguente numero__

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di ingiunzione di pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 16 comma I-bis, del D.P.R, 30 maggio 2002, n.115, prevede che sìa applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito Indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;

- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se II pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Data II responsabile del procedimento

* da compilarsi solo in caso di elezione dì domicilio

[33] ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

** II responsabile del procedimento dovrà completare la causale in modo che il debitore possa correttamente copiare i dati ivi indicati. Il numero del Registro Recupero Crediti indicato in epigrafe, è il medesimo che viene riportato nella causale, consentendo dì rendicontare il pagamento,

CIRCOLARE 23/10/2015.0159552.U Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l'art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che "la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che "il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (…) è il supporto cartaceo".

La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale

Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001
(in Gazzetta Ufficiale Europea n. 174L del 27 giugno 2001)

dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

- Premessa

La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri europei in applicazione dell'articolo 65 del trattato CE , nel perseguire *"...l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'unione quale spazio di libertà,di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile,i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.."* (cfr: punto n 1 della premessa all'adozione del regolamento CE 1206/01) , a seguito del Consiglio Europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999, ha investito il settore civile con una serie di regolamenti:

- Regolamento (CE) n 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza
- Regolamento (CE) n 1348/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle notificazioni ed alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale
- Regolamento (CE) n 44/2001 del 22 dicembre 2000 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale in vigore dal 1 gennaio 2004
- Regolamento (CE) n 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla responsabilità genitoriale e relativo alla competenza ed alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori.
- Regolamento (CE) n 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

La comunità europea ha creato un sito internet denominato l'atlante giudiziario europeo in materia civile (ATLAS) per le informazioni relative all'attuazione dei regolamenti, e per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

A tale strumento si può accedere tramite il sito www.giustizia.it

- Le rogatorie nel sistema nazionale (CENNI)

La legislazione italiana prevede e regolamenta le forme di acquisizione, attiva e passiva, delle prove nei processi civili da e per l'estero.

L'articolo 204 codice di procedura civile disciplina le *rogatorie alle autorità estere e ai consolati italiani* nella forma "*attiva* " con il limite della non delegabiltà al giudice locale.

La prova viene assunta per via diplomatica e *" quando la delega riguarda cittadini italiani residenti all'estero il giudice istruttore delega il console competente che provvede a norma della legge consolare"*

L'articolo 30 del DPR 5 gennaio 1967 n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari – prevede che l'autorità consolare "*compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti"*

L'iniziativa all'assunzione del mezzo istruttorio spetta alla parte interessata.

Copia dell'ordinanza che dispone il mezzo istruttorio dovrà, a cura di parte, essere inoltrata per tramite il Pubblico Ministero al Console competente.

Per le rogatorie assunte per via diplomatica la parte interessata richiede, al Pubblico Ministero, la trasmissione del provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio al Ministero degli esteri o, nel caso di esistenza di specifici accordi internazionali, all'autorità giudiziaria estera.

Riguardo le c.d. *" rogatorie internazionali civili passive"* ossia quelle richieste da autorità straniere al giudice italiano sono state oggetto della riforma del diritto internazionale privato e processuale di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

Competente all'assunzione delle prove rogate dal giudice straniero è la Corte di Appello del luogo in cui si deve assumere la prova.

Concretamente la prova verrà assunta dal tribunale territorialmente competente cui la Corte rimette gli atti.

Il Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale, in vigore dal 1 gennaio 2004, incide profondamente nella disciplina in oggetto, rendendo le disposizioni sopra richiamate del tutto marginali e residuali ai Paesi non comunitari

- l'acquisizione delle prove nei processi civili nel sistema comunitario

Il regolamento n 1206/2001 nel settore delle prove in materia civile e commerciale è quello, che più direttamente interessa le attività delle cancellerie, ampliando, e superando, la portata dell'istituto delle rogatorie per come previsto, nel nostro ordinamento, dal vigente codice di rito.

Ai sensi del punto n 17 della premessa all'adozione del regolamento in oggetto e all'articolo 21 dello stesso regolamento, la materia, rientrante nel suo ambito d'applicazione, *"...prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 10 marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parte.."*

Il regolamento comunitario in esame stabilisce (articolo 1) due sistemi di ottenimento della prova uno , indiretto, (artt. 10-16 del Regolamento CE) "*l'Autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove",* l'altro diretto (art. 17 Regolamento CE) , l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede " *di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro"*

La forme e il contenuto delle richieste delle prove sono disciplinate dall'articolo 4 regolamento CE.

Ai sensi del richiamato articolo 1, le richieste sono ammesse solo se finalizzate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

A titolo puramente informativo ricordiamo che l'ipotesi comunitaria di acquisizione di mezzi istruttori prima dell'instaurazione del giudizio non è una forma sconosciuta al nostro ordinamento giuridico, il quale in materia civile nel codice di rito all'articolo 692 prevede l'assunzione di testimoni a futura memoria mentre l'articolo 696 cpc prevede l'ipotesi dell'accertamento tecnico o dell'ispezione giudiziale antecedente all'inizio del giudizio.

Tornando all'oggetto del presente lavoro le richieste, articolo 10 punto 4 Regolamento (CE), non devono comportare notevoli difficoltà di ordine pratico all'acquisizione e essere incompatibili con le leggi dello Stato richiesto , inoltre, art. 17 punto 5 Regolamento (CE), le stesse devono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e contenere tutte le informazioni necessarie di cui al già richiamato articolo 4 regolamento CE.

Presupposto per *"l 'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri" (*cfr: punto n 8 premessa all' adozione del regolamento oggetto del presente lavoro)

I termini relativi alla richiesta, alla restituzione o a quanto occorre all'esecuzione della stessa sono regolamentati dagli articoli 7.1, 8, 9 e 17.4.

- Autorità nazionali incaricate all'acquisizione

Ai sensi dell'articolo 2 regolamento (CE) le richieste di cui all'articolo 1 e relative all'acquisizione c.d. "indiretta " da parte dell'autorità richiesta, sono trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria competente.

A tal fine, articolo 2 regolamento (CE), *" ciascun Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e , se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie"*

Nel caso invece di assunzione diretta delle prove la richiesta va , ai sensi dell'art. 17 regolamento, presentata all'Organo Centrale o all'Autorità competente designata.

Ciascun Stato membro designa, articolo 3 regolamento (CE), un *"organo centrale o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste"* nonché *" fornire informazioni alle autorità giudiziarie, ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta, trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di una autorità richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente"*

Entro il 1 luglio 2003 gli stati membri dovevano comunicare alla Commissione Europea ogni informazione utile per l'attuazione del regolamento, compreso l'elenco delle autorità giudiziarie competenti o degli organi riceventi

Per l'Italia è stata designata quale autorità centrale il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale per la giustizia civile.

I punti di contatto sono individuati presso il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per la giustizia civile - e presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione

- Modalità di richiesta : i formulari

Ai sensi del punto 9 premessa all'atto di adozione del regolamento in oggetto *"... per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nelle lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate"*

In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l'utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.

Per la richiesta di assunzione di prova indiretta è prescritto l'utilizzo del formulario A, mentre per la richiesta di assunzione di prova diretta è prescritto l'utilizzo del formulario I (art. 4 Regolamento CE)

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento (CE) *" le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione né ad altra formalità corrispondente"*

La richiesta di assunzione prove, mutuando la disciplina delle c.d. prove delegate, **riteniamo** non vada iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenzioso né a quello degli affari non contenzioso ma vada soltanto annotata nel registro cronologico (ora nel programma alla voce rogatorie civili)

Espletate le attività di assunzione alla quale possono assistere le parti e i loro rappresentanti, nella forma c.d. indiretta, l'autorità richiesta trasmetterà all'autorità richiedente gli atti utilizzando il formulario H.(art. 16 regolamento CE)

Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 5 Regolamento CE, *"formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto"*

- prove e procedure particolari

Nel nostro ordinamento definiamo "*prove o mezzi di prova le cose corporee che rappresentano i fatti e le dichiarazioni di volontà (documenti) ma anche i procedimenti istruttori diretti ad acquisire al processo la cognizione dei fatti (interrogatorio, assunzione di testimoni ecc,)* (cfr A. Lugo – manuale di diritto processuale civile- Ed. Cedam –anno 1983)

Il regolamento in oggetto non da una definizione c.d. " comunitaria" di prova evitando una definizione rigida del concetto del mezzo istruttorio prevedendo solo che, per evitare la inutilizzabilità dello stesso nel processo per il quale è richiesta, articolo 10.2 regolamento CE, "*l'autorità richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato".*

Inoltre, articolo 10.3 regolamento CE, *"l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio Stato membro...l'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato o per notevoli difficoltà d'ordine pratico."*

La mancanza di una rigida definizione del concetto di prova permette di superare " *il principio della tipicità delle prove nazionali* " prevedendo l'accoglimento delle richieste secondo le esigenze dello Stato richiedente, ed in osservanza alla sue disposizioni normative interne, con l'unico limite di cui al sopra richiamato articolo 10.2

Il regolamento in esame quindi pur parlando di acquisizione di prove, prevede ad esempio anche l'esperimento di perizia tecnica.

Questa pur essendo inserita, Codice di Procedura civile, Libro Secondo, Titolo I, Capo II, nella sezione III dell'*istruzione probatoria.* nel nostro ordinamento non è qualificata come mezzo di prova.

" La consulenza tecnica costituisce non gia' mezzo di prova, bensi' mezzo di valutazione tecnica di fatti gia' probatoriamente acquisiti" (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 8 aprile 2002, n. 1708)

Le eccezioni si hanno nell'ipotesi in *" cui costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche"* (cfr Cassazione 25/9/1998 n. 9584, Cassazione 26 giugno 2000 n 8395) o " *salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso*

adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova." (Cassazione civile sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399)

Il Consulente tecnico *svolge, nel nostro ordinamento, una attività di supporto alle funzioni del giudice a cui, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., "presta assistenza" per il compimento di singoli atti o per tutto il processo(cfr:* S. Satta Diritto processuale civile ed. Cedam anno 1981).

E' un ausiliario del giudice *e non dunque in se stesso un mezzo di prova, che assiste il giudice nel compimento di indagini che richiedono particolare competenza tecnica* (cfr A. Lugo – manuale di diritto processuale civile-Ed. Cedam –anno 1983)

- videoconferenza e teleconferenza

L'articolo 10 Regolamento CE punto 4 prevede che "*l'autorità richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assistenza delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza"*

La legislazione italiana prevede nel solo processo penale a che la documentazione degli atti sia acquisita con l'ausilio di mezzi meccanici (riproduzione fonografica o audiovisiva) articoli 134 e 139 codice di procedura penale e articoli 50 e 51 disposizione di attuazione del codice di procedura penale.

Inoltre sempre nel solo processo penale è prevista la c.d. " partecipazione a distanza" (videoconferenza) nei casi e con le modalità di cui agli articoli 46-bis,49,146-bis e 147-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 1998 n. 11 (c.d. legge sulla videoconferenza) e dagli articoli 13,14 e 15 di cui al decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 convertito con legge 19 gennaio 2001 n. 4.

La mancanza di apposita normativa nazionale in materia non giustifica l'eventuale rifiuto della richiesta non potendo opporre né la mancanza di normativa, sanata dalla previsione regolamentare europea, nè le *" notevoli difficoltà d'ordine pratico"* di cui al punto 3 dell'articolo 10 regolamento CE (in tal senso circolare ministeriale DAG18./09/2009.0113950)

Per la sopra richiamata nota ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia civile-Ufficio II *" eventuali motivi ostativi all'assunzione della prova mediante videoconferenza potranno essere valutati soltanto sotto il profilo della sussistenza di eventuali notevoli difficoltà di ordine pratico"* tale valutazione spetta*" all'autorità giudiziaria richiesta e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria che provvede ad assicurare i servizi necessari agli uffici giudiziari"*

Per l'espletamento della richiesta videoconferenza possono utilizzarsi le strutture e le strumentazioni già in uso per il processo penale.

L'unica condizione all'espletamento della richiesta acquisizione della prova in videoconferenza è dettata, **a parere dello scrivente,** dalla preventiva autorizzazione ministeriale sia in relazione alla necessità di ovviare ai problemi tecnici che potrebbero scaturire dal collegamento audiovisivo tra l'aula ed il luogo da cui si assiste all'escussione del teste, dalle eventuali disposizioni e accordi contrattuali con l'operatore aggiudicatario della gara d'appalto in materia, e, non da ultimo, riguardo alla quantificazione delle spese occorrenti per l'acquisizione del mezzo istruttorio.

Ricordiamo che competente per tutto quello che riguarda la materia di videoconferenza è il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia penale - ufficio I .

- Spese

Ai sensi dell'articolo 8 DPR n 115/02 – testo unico spese di giustizia – nel processo civile "*ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo"*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, del testo unico spese di giustizia, *" .... le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.."*

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige invece il principio " **della gratuità delle stesse".**

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : *" per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese"*

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se " *l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede*" e "*l'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente*

Nel caso di pagamento spese la costituzione di un deposito o il pagamento degli anticipi è , art. 18.3 regolamento CE, condizione per l'escussione delle richieste

Nelle ipotesi di pagamento delle spese e/o anticipi **riteniamo** trovino applicazione la normativa relativa ai depositi giudiziari a cui si rimanda

Ai sensi dell'articolo 18.3 regolamento CE il deposito o l'anticipo è costituito dalla parte se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

Riteniamo applicabile nelle procedure di assunzione dei mezzi istruttori in oggetto la normativa relativa sia alla concessione del gratuito patrocinio sia relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere,decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n151 dell'1.7.2005, anche se in materia sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Superiore Ministero.

Da ultimo riteniamo che l'esenzione da tasse e spese riguardi i rapporti tra Stato, o autorità giudiziaria, richiedente e richiesta, e che per il rimborso di eventuali spese richieste dal teste escusso viga il principio che le stesse gravino a carico della parte richiedente trovando, nelle sue linee generali, applicazione la circolare *Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)*

Controversie Europee di modesta entità
(regolamento CE 861/2007)
Criticità relative alla trasmissione della domanda in formato telematico,
notifiche e comunicazione atti e mutamento di rito
dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

In un precedente lavoro[34] sono stati affrontati gli aspetti fiscali relativi alle c.d. spese di giustizia, inerenti le procedure di modesta entità instaurati nel nostro Stato in applicazione al regolamento europeo n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007.

Regolamento Europeo che, ai sensi dell'articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere **[35]**, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura del'organo giurisdizionale , nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.**[36]**

Si era giunti alle conclusioni che, in mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato **[37]**, al pagamento dell'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile [38] , agli eventuali diritti di copia [39] e, se a conclusione del procedimento, la decisione fosse o meno soggetta al pagamento dell'imposta di registro.**[40]**

Si era, inoltre, evidenziato che sebbene il regolamento in esame, nella parte introduttiva **[41]** disponga che " *il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare ,riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modeste entità.."* in nessuna sua parte preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia..

Anzi è lo stesso Regolamento [42] che, espressamente, prevede " *la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale.*" statuendo, nell'articolo 16, che " *la parte soccombente sopporta le spese processuali"*

---

[34] In :Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa - Anno XLVII n 4 luglio-agosto 2014 da pag 317 a pag 320 *"gratuito patrocinio nelle controversie di modesta entità*;Diritto e Processo – martedì 24 giugno 2014 *" gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali":*Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – mercoledì 25 giugno 2014*"controversie di modesta entità..aspetti fiscali"*;Diritto & Diritti (Diritto.it) – giovedì 26 giugno 2014 *"gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali*

[35] Art 3 *"ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito"* ai sensi dell'articolo 2 "*per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca*."

[36] Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento in esame (ex articolo 2) le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione

[37] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[38] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[39] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[40] Articolo 37 DPR 131/1986

[41] Punto 8 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

[42] Punto 29 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

Stante la natura tributaria del contributo unificato[43], dei diritti di copia [44], dell'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile [45], e dell'imposta di registrazione della sentenza [46] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Si era inoltre precisato come, nei procedimenti in esame, trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia [47] e gli indirizzi ministeriali in materia purché conformi alla normativa europea.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esame quanto previsto dall'articolo 13 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.

È l'ufficio giudiziario, all'atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell'importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico.

Quantificazione dell'importo dovuto derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto soggiacciono al pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02.

L'articolo 2 del regolamento in esame limitando l'applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l'organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nell'Ufficio del Giudice di Pace

Essendo quindi procedimento giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace ai diritti di copia, all'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile e registrazione della sentenza è applicabile

---

[43] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima"*io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*

[44] l'**esazione dei diritti** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[45] Ai sensi della **circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003** .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

[46] ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita *«previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».*

[47] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

la esenzione dalle dette spese per come disposte e disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 [48].

Relativamente all'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile, articolo 30 DPR 115/02, abbiamo ritenuto applicabile, perché conforme alle disposizioni europee che non prevedono ipotesi di rifiuto dell'atto per mancato pagamento di diritti, quanto disposto dalla circolare ministeriale già emanata in tema di opposizione ad ingiunzione europea.[49]

La citata nota ministeriale infatti chiariva che "*al momento dell' iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l'importo di euro 8 (NB = ora € 27)* [50] *a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all'erario per le notifiche a richiesta d'ufficio".*

Specificando però in merito che "*tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato."*

Nel ricordare che l'articolo 20, al punto 2 del regolamento europeo in esame, riconosce alla parte il diritto di ottenere dall'organo giurisdizionale il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimenti europeo per le controversie di modesto valore senza spese supplementari, nei procedimenti in oggetto trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE [51]

Tra le problematiche di cui non c'eravamo occupati nel lavoro precedente una è relativa alle modalità di iscrizione delle cause alla luce della entrata in vigore, 30 giugno 2014, delle disposizioni relative al processo telematico civile.

Problematica che, al momento, stante il grado di informatizzazione del processo civile in Italia, con espresso riferimento ai giudizi innanzi al Giudice di Pace, non appare, tuttavia, di stretta attualità essendo come specificato il procedimento di competenza del Giudice di Pace.

Infatti *" l'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,* ***innanzi al tribunale,*** *il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti*

[48] nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell'indennità ex art 30 DPR 115/02 (notificazioni a richiesta dell'ufficio) dai diritti di copia e dall'imposta di registro

[49] Ministero della Giustizia Dip. Aff. Giust., Dir. Gen. Giustizia civile DAG20/09/2010.00113135.U

[50] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014

[51] intesa a migliorare l'acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). L'art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014" [52]

D'altronde il Ministero della Giustizia [53], in relazione al procedimento di ingiunzione europea (Regolamento CE 1896/2006), ma di logica applicazione anche ai procedimenti in esame ha statuito che " *va precluso che gli Stati Membri , anche, eventualmente, applicando la propria normativa interna, possano limitare la facoltà delle parti di depositare atti su supporto cartaceo, costituendo il deposito mediante mezzi elettronici una mera facoltà....d'altro canto, nonostante l'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 16 bis del d.l. n 179/2012, l'Italia ha mantenuto ferma la comunicazione, a suo tempo fatta alla Commissione Europea, di accettare soltanto domande presentate su supporto cartaceo..."*

Di ben altra portata, ed attualità, la problematica relativa al pagamento delle spese di notifica e/o comunicazioni di cui all'articolo 13 del regolamento europeo in oggetto.

Specie in considerazione del fatto che il nostro Stato non ha dato seguito alla sollecitazione , di cui al punto 7 della parte introduttiva dello stesso regolamento, ai sensi della quale "*sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione"*

Problematica che in mancanza di espressa normativa, assenza di direttive ministeriali [54] e di auspicabili indirizzi giurisprudenziali, possono/devono trovare soluzione attraverso una letterale interpretazione della normativa.

Interpretazione resa difficoltosa da una scarsa chiarezza in materia da parte del legislatore europeo che, se da una parte non sembra porre a carico dell ufficio giudiziario l'obbligo di sostenere le spese in materia di notifiche e comunicazioni, dall'altra, almeno riguardo alla fase introduttiva del giudizio e in corso di causa, non le pone, neanche, espressamente a carico della parte.

A quanto sopra fa da contraltare il principio civilistico interno ai sensi del quale "*ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato"* [55]

---

[52] Circolare Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014
[53] Ministero della Giustizia DAG.22/04/2015.0054544.U
[54] In materia al omento il Ministero della Giustizia sembrerebbe avere emesso una unica circolare la DAG.26/06/2010.0090614.U in cui ci si limita a consigliare agli Uffici Giudiziari di munirsi del modulo di domanda
[55] Art. 8 DPR 115/2002

D'altronde lo spesso regolamento europeo all'articolo 19 dispone che "*fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento"*

Regolamento che, relativamente alle spese in esame, espressamente ne prevede il pagamento a carico della " *parte soccombente"*, solo ed esclusivamente a conclusione del giudizio.

Anche se non in maniera chiara.

Il punto 29 nella parte introduttiva del regolamento europeo tra le spese processuali che la parte soccombente deve sopportare indica, infatti, anche *eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie.*

Disposizione non ripresa però nell'articolo 16 del regolamento che in materia di spese si limita a disporre che "*la parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia"*

Di spese per notifiche e/o comunicazioni nulla.

Premettiamo che, in materia di notifiche e comunicazioni essendo, e non se ne vedono ragioni a contrario, al procedimento in esame applicabile l'articolo 46 decreto legislativo 374/91 trova piena operatività la disposizione di cui al comma 97 dell'articolo 1 legge 190/2014.

Ai sensi della richiamata normativa del 2014 le spese di notifica degli atti sono dovute anche per le controversie civili in cui valore della domanda sia inferiore agli euro 1033

Quindi venuta meno l'esenzione generale, fino ad € 1.033, una cosa è certa , in assenza si espressa esenzione, le spese in oggetto devono essere poste a carico di qualcuno sia esso l'Ufficio, sia essa la parte.

In via preliminare va richiamato il principio di cui al punto 18 delle considerazioni preliminari al regolamento europeo in oggetto ai sensi del quale *" per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente per tramite i servizi postali, con ricevuta di andata e ritorno"*

Principio ribadito dall'articolo 13 del regolamento in oggetto.[56]

Il punto 29 introduzione al Regolamento Europeo nello stabilire che la parte soccombente deve sopportare *eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie* non ci facilita la soluzione stante il fatto che in un procedimento giurisdizionale tutte le comunicazioni e/o notifiche sono necessarie.

---

[56] Ai sensi dell'articolo 13 "*1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. 2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004"*

A parere dello scrivente l'unico strumento atto a stabilire a carico di chi siano le anticipazioni di spese in oggetto è dato dall'individuazione di chi, per legge e/o regolamento europeo, è tenuto ad effettuare queste attività, e/o che le richiede, e correlarle con il principio di cui al richiamato articolo 8 DPR 115/2002.

In materia di udienza ad esempio l' articolo 5 punto 1 del regolamento europeo in esame dispone che a questa si procede solo se il giudice la ritiene necessaria o su richiesta di una delle parti.

Il punto 14 nelle considerazioni preliminari al regolamento, dispone che "*il procedimento europeo per le controversie di modesta equità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l'organo giurisdizionale non ritenga necessaria un'udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti...*"

Quindi nella eventualità dell'udienza riteniamo che se essa sia stabilita su richiesta della parte le spese di notifica e i relativi incombenti saranno a carico della stessa.

Se viceversa l'udienza venga disposta dal magistrato le spese restano a carico dell'Ufficio.

Spese che tra l'altro rientrano nell' importo di cui all'articolo 30 DPR 115/2002 e relativo alle anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile.

L'articolo 30 richiamato dispone infatti che "*la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati,* ***anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato nella misura di euro 27"***

Spese che rimangono a carico dell'Erario anche in caso di esenzione dal pagamento dell'anticipazione forfettaria.

A tal proposito l' indirizzo ministeriale,[57] in tema di ammissione al gratuito patrocinio e nello specifico del contributo unificato ma applicabile in tutti i casi di spese esenti , ai sensi della quale "*appare evidente che il legislatore con il termine esenzione abbia inteso escludere un passaggio di danaro. Invero il contributo è dovuto ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti ..*"

Con il criterio distintivo enunciato viene agevolmente superata la criticità in esame appare .logico e conseguenziale come ad esempio il caso di cui all'articolo 5 comma 2 le spese restino a carico dell'erario.

Infatti il richiamato articolo al comma 2 prescrive che il modulo di domanda unitamente al modulo di replica sono notificati al convenuto e, cosa importante, tali documenti sono inviati

[57] circolare ministeriale giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato, termine che non può non essere che riferito che all' ufficio.

Come a carico dell'erario rimangono le spese relative a richieste d'ufficio di integrazioni e rettifiche (articolo 4) o l'invio da parte dell'ufficio di copia all'attore della replica del convenuto (articolo 5 punto 4) o, sempre a parte attrice, in caso di domanda riconvenzionale (articolo 5 punto 6) o notifica alle parti della sentenza (articolo 7 punto 2)

In conclusione si ricorda, e ribadisce, che ai sensi dell'articolo 13

"*1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.*

2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004"

Nessun problema in ordine alle notifiche e/o comunicazioni alle parti residenti in Italia.

Per le parti residenti all'estero non può che trovare applicazione l'articolo 142 del codice di procedura civile

In materia di notifiche e/o comunicazioni all'estero si rinvia, per quanto di eventuale pertinenza, alla Guida alla notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (maggio 2014) del Ministero degli Affari Esteri – direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie – Ufficio IV [58].

Ulteriore criticità inoltre deriva dalla applicazione del disposto di cui all'articolo 4 punto 3 che dispone "*se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello stato membro in cui si svolge il procedimento"*

Disposizione che evidenzia la necessità di un provvedimento legislativo di coordinamento tra normativa europea e nazionale (con relativa soluzione delle problematiche attinenti a forme e termini, assistenza legale ecc.)

A meno che vista la competenza in relazione al valore incardinata innanzi al giudice di pace, non la si ritenga inquadrabile e conciliabile con le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace artt.316 e seguenti del codice di procedura civile.

Ma non concordiamo con tale ipotesi.

Nei procedimenti oggetti del regolamento in esame riteniamo, inoltre, trovi piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto

[58] http://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/serviziconsolari/notifiche/materiacivile.html

legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE[59]

Per essere ammesso al detto patrocinio [60] il reddito dichiarato non deve essere superiore a € 9.296,29.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia.

In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1032,91 per ogni componente la famiglia.

Il 14 giugno 2014 Il Ministro Orlando in occasione del semestre UE ha illustrato le priorità italiane sulla giustizia tra le quali è stata indicata anche una revisione del regolamento sulla risoluzione delle controversie di modesta entità.

[59] intesa a migliorare l'acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

[60] Il patrocino a spese dello stato garantisce: la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l'assistenza legale; spese di interprete; spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;

Testo unico spese di Giustizia

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Nell'ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Il testo unico appare infatti finalizzato all'obiettivo di armonizzare in un unico corpo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione.

In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l'apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere " L" o "R".

Quindi un testo unico per razionalizzare la " voce spese di Giustizia " in cui vengono disciplinate

- tutte le voci di spesa;
- le procedure per il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione nei registri;
- la riscossione;
- il patrocinio a spese dello stato.

La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

nel testo unico spese di giustizia risultano:
le voci di spese pagate dall'erario e quelle pagate dai privati;
tra le spese pagate dall'erario:
quelle che sono ripetibili
quelle che sono irripetibili
quelle sono prenotate a debito
quelle che sono anticipate
le spese straordinarie
le spese escluse dalla disciplina del testo unico spese di giustizia
e quando e nei confronti di chi sono recuperabili le spese anticipate e/o prenotate a debito

DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE
(articoli dall'1 al 8 DPR 115/02)

L'**art. 1** specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi nel successivo **articolo 2** che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario.

L'**articolo 3** elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il solo fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca.

La definizione di ausiliario del magistrato è funzionale non solo all'individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale (dove si distingue tra perito, consulente tecnico nominato dal giudice, consulente tecnico d'ufficio, nominato dal p.m., e consulente tecnico di parte) e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte.

Il termine notificazione per l'attività compiuta dall'ufficiale giudiziario è usato per ricomprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto.

La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all'interno degli Uffici amministrativi; analogamente la definizione generica dell'ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall'organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole.

Ad esempio:
l'art. 165 t.u. ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuite al magistrato, al "funzionario addetto all'ufficio", l'art. 3 t.u. definisce funzionario dell'ufficio " la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna " .

Chi è competente alla liquidazione della spesa stante la genericità del testo unico viene individuato con atto interno dell'amministrazione e precisamente dalla ***circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia)*** secondo la quale:

"*l'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'art. 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione.*

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema possa farsi riferimento al recente d.p.r. 254/02 (regolamento consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello stato) e in particolare gli artt. 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le amministrazioni centrali e periferiche a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.

Coordinando tale previsione con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'art. 165 t.u. spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 seguenti figure professionali: contabile, cancelliere, ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)

Importanti il nuovo significato, rispetto ai vecchi campioni civili e penali, dei termini di cui
Alla lettera s) **Prenotazione a debito**: è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero
E alla lettera t) **Anticipazione** : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

L' **art. 4 , anticipazione delle spese,**

Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 DPR 115/200
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

L'articolo 4 riprende il contenuto dell'art. 691 del codice di procedura penale esplicitando il collegamento con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

L'art. 694 del codice di procedura penale prevede che le spese di pubblicazione delle sentenze penali, conseguenti ai reati commessi mediante pubblicazione in un giornale o periodico (previste dal comma 1) sono anticipate dall'imputato.

L'art. 76 del d.lgvo 231/01 prevede che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna, relativa a sanzioni amministrative dipendenti da reato, sono anticipate dall'ente in deroga alla regola generale.

Art. 5 (spese ripetibili e non ripetibili)

l'originario elenco delle spese ripetibili (da recuperare in caso di condanna) e non ripetibili contenuto negli artt. 1 e 4 R.D. 2701/1865 e negli artt. 1 e 2 R.D. 1071/1931, come modificato dal R.D. 1493/1938, è stato aggiornato dal punto di vista terminologico alle voci di spesa quali oggi risultano nell'ordinamento come ricostruito nel testo unico spese di giustizia.

Le spese del procedimento anticipate dall'Erario devono essere recuperate per intero.

In tema assume rilevante importanza la regolare tenuta del foglio notizie.

Nel rimandare alla parte del corso relativo al foglio notizia si possono brevemente , per completezza di trattazione dell'articolo del testo unico in commento, richiamare in tema di foglio notizie (art. 280 t.u spese di giustizia) le ***circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062*** dove vengono *evidenziate:*

" la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".

Sono spese ripetibili:

a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziali per le notificazioni;

b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;

c) le spese e le indennità per i testimoni;

d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato **con esclusione di periti ed interpreti ex articolo 143 codice procedura penale**

e) le indennità di custodia;

f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;

g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;

h) le spese straordinarie;

i) le spese di mantenimento dei detenuti.

i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 dlvo 259/2003 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (INTERCETTAZIONI TELEFONICHE)

Sono spese non ripetibili:

a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;

b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per i dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

IPOTESI PARTICOLARI

1) traduzione di convenzioni o trattati internazionali : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (**nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3)**

2) tossicodipendenza non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali(**circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1)**
3) in materia di misure di sicurezza le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili (**min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37)**
4) in materia di procedimento di sorveglianza non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione (**min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9),** le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili(**min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37)**
5) le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato(**min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)**
6) notifiche impugnazioni penali disposte dall'ufficio(**min. Giustizia 27 luglio 1990 n. 8/1760/63 e 19 settembre 1990 n 128-8-2037/89(8))**
7) visite medico fiscali a condannati non sono ripetibili(**min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)**
8) sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per visite mediche disposte dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

Art. 6 prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.

La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n 342/91 e 271/98).

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

Art. 7 in caso di rogatorie all'estero se l'Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico.

Art. 8 , questo articolo è nel titolo III disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

La disposizione in esame riprende l'art. 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato.

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Se la parte è ammessa al patrocinio dello stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.

Tra le voci di spese anticipate richiamiamo ad esempio quelle relative alla notificazione a richiesta delle parti, art. 27 t.u., all'anticipazione forfetaria dai privati all'erario nel processo civile, art. 30 t.u.,indennità ai testimoni .

CONTRIBUTO UNIFICATO

La complessità dell'istituto del contributo unificato e i dubbi interpretativi, specie nel periodo di prima applicazione della normativa, hanno trovato, non sempre in maniera chiara e definitiva, soluzione nelle innumerevoli circolari e note del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze che richiamiamo nel presente lavoro.

Art. 9 contributo unificato

1." è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10."

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";

L'articolo in esame prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile e amministrativo, per come già disposto dall'art. 9, comma 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999, per come modificato, specie nella parte relativa agli importi, dalla legge n. 342/2000 e dal decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91, e dalla legge n 311 del 29 dicembre 2004 (finanziaria anno 2005), legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) e da ultimo decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, che non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall' articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all'articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza, anche la modifica dei riti ex decreto legislativo n 150/2011, ha inciso, sul pagamento del contributo unificato, da ultimo con la legge 12 novembre 2011 n 183 (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Aumento operato ex art 53 decreto legge 90/2014 convertito con legge n 114 dell'11 agosto 2014

Contributo introdotto con decreto legge 92/2014 per risarcimento da sovraffollamento carceri

Contributo introdotto con decreto legge 132/2014 per istanza ex art 492-bis

Il richiamo alle varie normative ci porta a ricordare le difficoltà interpretative dei primi tempi in tema di contributo unificato agli inizi dell'anno 2002, periodo di entrata in vigore dell'istituto (precisamente il 1 marzo 2002) e le cancellerie dei vari uffici giudiziari condannate a districarsi fra " nuove" e " vecchie" cause e ad eseguire gli indirizzi, il più delle volte contraddittori, del Superiore Ministero e del Ministero delle Finanze e fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall'originaria formulazione dell'art. 9 legge 488/99 e allegata tabella.

A far data del 1° marzo 2002 quindi la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Si ha oggi un nuovo tipo di pagamento. All'atto dell'iscrizione della causa, di importo determinato per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa (nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l'altra ai diritti di cancelleria.

Richiamandoci alla ***circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia,*** *"il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario"*

Ai sensi della ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *" la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,ecc.*

La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato (questa parte va integrata con il commento al successivo articolo 18).

Attesa la formulazione della normativa secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario,e agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice.

Si esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà,trascrizioni vendite di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta,ove prevista,l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo è infatti invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari.

..... l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito si chiarisce che il contributo previsto……. è relativo ai processi amministrativi che si svolgono innanzi ai TAR e al Consiglio di Stato non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari".

Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio.

Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo.

Così ad esempio nell'ipotersi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo."

Ai sensi della ***circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato*** *… si precisa ch'egli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo,esenzioni,ecc.)*

Ai sensi della ***circolare 12 marzo 2002 n 2, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *.. elimina la sanzione della irricevibilità, prevista dalla norma originaria,per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esponeva a rischi di illegittimità costituzionale….*

Ai sensi della ***circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008*** *".. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.*

.

Ai sensi della ***circolare DAG 15/02/2007.0020047.U***. il contributo unificato non va integrato quando nelle conclusionali si chiede il pagamento del danno per lite temeraria

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento **(circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)**

Ai sensi della ***circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** **PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI:** (es. atti di notorietà,dichiarazione sostitutiva, trascr. Con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) : non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo (vedi anche art. 265 comma 4).

l'entrata in vigore del contributo unificato non interessa **l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari** la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta (***Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate)***

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) *non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

Natura giuridica del Contributo Unificato

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17 A

PRILE 2012, N. 5994

il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (anche Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08).

SENTENZA N. 73 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE :

La natura di "entrata tributaria erariale" del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l'imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell'art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

Ambito procedurale e temporale di applicazione del contributo unificato

L'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.

Tale assunto ,Circolare Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 secondo il quale «*è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10»* e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo secondo il quale *«processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».*

II legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato.

Per indirizzo ministeriale, circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011 in applicazione del punto 1 articolo 14 DPR 115/02 "*,il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, .."*

Esclusi dal pagamento del contributo unificato tutte le procedure con natura non giurisdizionale " *con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale".*

Vengono, quindi, sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa , o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva,

Ai procedimenti non giurisdizionali (es. atti di notorietà,dichiarazione sostitutiva, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo (circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)

Importante, inoltre, l'ambito temporale nel quale opera il contributo unificato "***atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali"***

Importante l'ambito temporale principalmente per la correlazione con l'imposta di bollo.

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 115/02 infatti

1. *Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.*

2. *La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.*

Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio, conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo,così ad esempio nell'ipotersi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.

Non dovuto il contributo anche nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizati ed in particolare nella negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio , circolare ministeriale DAG 29/7/2015.111198.U :

1)NON è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica

2) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale

.Soggetto tenuto al pagamento

Ai sensi dell'art. **14, 1** comma , DPR 115/02 " ***la parte che per prima*** *si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è* ***tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato*** *"* e, ai sensi del comma 1- bis *"la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato "*

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia *" l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato ....."*

Ai sensi della circolare Prot. N**. 6/1517/035/2011/CA** del 19 settembre 2011 "***il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, .."***

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi.

Per lo stesso Ministero della Giustizia, Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011, in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto , infatti *"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale"*

E circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U *"Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo"*

Criteri determinazione contributo unificato

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)

l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «*è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10»* e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale *«processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».*

II legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. (Circolare del 18 marzo 2003)

Sono quindi sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa , o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. (es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva,iscrizione dei giornali e dei periodici nel c.d. registro stampa,cancellazioni dal registro delle imprese, ecc)

ai sensi dell'. **14 (Obbligo di pagamento) punto 2 DPR 115/02** *Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi.....*

Articolo 10 codice di procedura civile (determinazione del valore)

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro a medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti,le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Articolo 14 codice di procedura civile (cause relative a somme di danaro e a beni mobili)

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.

Pluralità di ricorrenti Litis consorzio facoltativo ex art 103 cpc - nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 "*nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una*

*obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte.....restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell'aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra pate esente per limiti di reddito..**tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda**"*

- ✓ ***domanda riconvenzionale***

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell'articolo 14 T.U, spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 testo unico spese di giustizia il quantum da versare dipende dalla parte che propone la domanda riconvenzionale.

Se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che *" per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo..."* il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa.

Se la domanda riconvenzionale è invece presentata "*dalle altre parti"* l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.

- ✓ ***l'intervento di terzo***

La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, svincolato dalla eventuale modifica del valore che l'intervento produce nella domanda principale.

Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposta anche se in maniera non certamente esaustiva.[61]

E, anche se con una chiara "forzatura interpretativa"[62] della norma in relazione al quantum da pagare stabilito nell'importo fisso, era stata data soluzione ad esempio alle problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.[63] stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che *"il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati,*

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull'esatta portata della norma nell'ambito dell'intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere[64], problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l'obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento "autonomo" risultano superate dalla circolare ministeriale DAG 05/02/2015.0020600.U.

---

[61] Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss) e DAG.05/07/2012.0094920.U (in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

[62] cfr nello specifico i miei precedenti interventi *"contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale"* in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012, "*Nuovo e definitivo indirizzo ministeriale relativo al regime fiscale dell'intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari"* in Diritto.it - sezione diritto processuale civile-18 luglio 2012, *"contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale"* in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 394 e ss, "*circolare sul contributo unificato: non tutti risolti i dubbi interpretativi"* in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 394 e ss

[63] circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

[64] cfr nello specifico i miei precedenti interventi *"l'intervento nel processo civile di cognizione..tra regime fiscale e contributo unificato"* in Diritto e Giustizia 21 marzo 2013 e "*l'intervento nel processo civile di cognizione:regime fiscale"* in Diritto.it - sezione diritto processuale civile-15 marzo 2013

Ricordiamo che il codice di rito in materia di intervento [65] non contempla specificatamente l'istituto del c.d. intervento autonomo.

L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

Riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina[66] e giurisprudenza[67], le tre figure tipiche dell'intervento volontario : *principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente*.

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 codice di procedura civile mentre l'ipotesi del'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.[68]

Gli utenti (*cfr* avvocati) sostengono che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell'articolo 105 codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo 105 codice di procedura civile)

Nel rinviare a quando già sostenuto dallo scrivente in materia (*vedasi nota 8*) sottolineiamo come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte [69] non è vincolante per l'ufficio.

Infatti il funzionario addetto all'Ufficio ".. verifica l'esistenza della dichiarazione della parte.." [70]

Tale verifica , ai sensi della circolare DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma ".. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica* (n.r. operata dalla legge 311/04) *dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato*.."

Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell'intervento.

Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all'ufficio

A dirimere la questione ha provveduto come detto il ministero che con nota DAG 05/02/2015.0020600.U. stabilendo che " ***nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto."***

Nessun problema interpretativo riguarda l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile : il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvengono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

---

[65] Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc.

[66] Vedi nota n 15

[67] Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08

[68] Per un maggior approfondimento dell'istituto vedasi , tra gli altri,*Manuale di diritto processuale civile* A. Lugo – Giuffrè editore e *diritto processuale civile* S. Satta Cedam editore

[69] Articolo 14 comma 2 DPR 115/02

[70] Articolo 15 DPR 115/02

- ✓ ***dell'intervento ex articolo 111 cp.c., secondo comma***

è l'ipotesi, articolo 111 cpc., di successione a titolo particolare nel diritto controverso e precisamente l' ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ossia successione nel processo a causa di morte di una delle parti.

Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all'intervento volontario ex art 105 cpc.

Concordo con la dottrina e ,a mio parere potrebbe, al più potrebbe essere equiparato al 2 comma dell'articolo 105 cpc per il quale come da direttiva ministeriale non si percepisce contributo unificato.

- ✓ ***dell'intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari***

Il Ministero ha chiarito le problematiche in materia con Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U **"....** *deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati."*

- ✓ ***chiamata in causa del terzo***

Nella chiamata del terzo in causa ex art. 106 cpc il contributo è a carico della parte che procede alla chiamata in causa.

In relazione alla chiamata del terzo una criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Secondo alcuni dal momento dell'autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi quest'ultima che avrebbe una giustificazione di c.d. equità fiscale ma che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14, che testualmente recita :"*formulano chiamata in causa"*.

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone"*...l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo..."*

- ✓ ***chiamata in causa del terzo individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di pagamento***

In relazione alla chiamata del terzo altra criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Secondo alcuni dal momento dell'autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi quest'ultima che avrebbe una giustificazione di c.d. equità fiscale ma che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14, che testualmente recita :"*formulano chiamata in causa"*.

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone"*...l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo..."*

- ✓ ***opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale***

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell'articolo 14 T.U, spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda

riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.[71]

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 testo unico spese di giustizia il quantum da versare dipende dalla parte che propone la domanda riconvenzionale .

Se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che *" per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo..."* il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa.

Se la domanda riconvenzionale è invece presentata "*dalle altre parti"* l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso[72]

I due «mezzi» contributi, il primo all'atto dell'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell'iscrizione della, eventuale, opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione[73]

In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato.[74]

La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull'esatta applicazione dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia, nella sua nuova formulazione, in relazione alla posizione processuale assunta dall'opponente e dall' opposto.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale[75] della Suprema Corteo*«in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti»*.

Partendo dal sopra citato indirizzo giurisprudenziale c'è chi fa rientrare l'opponente, nella sua acclarata qualità di convenuto,tra *«le altre parti*» di cui all'art. 14, terzo comma, seconda parte, del testo unico sulle spese di giustizia.

Con la conseguenza che "*l'opponente sarà tenuto al pagamento della metà del contributo dovuto per l'opposizione ma poiché con la domanda riconvenzionale viene introdotta una nuova domanda sarà tenuto anche al pagamento di un «autonomo» contributo unificato in base al valore della domanda riconvenzionale proposta, anche se questo rientra nello stesso scaglione di riferimento dell'opposizione, e ciò perché egli si trova nella veste processuale e sostanziale di convenuto e non di attore"*

Non condividiamo tali tesi peraltro in palese contrasto con il disposto normativo in oggetto[76],

---

[71] Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss) e DAG 25/11/2005 n 0041542.U

[72] ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

[73] circolare 14 luglio 2005, n. 001543(in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

[74] Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

[75]Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718 e Cass. Civ., Sez. II, 19 novembre 2009, n. 2212

[76] Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale "*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore..."*

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi.

Nell'evidenziare, ai fini interpretativi, che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria[77], ricordiamo anche che ai sensi dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia *" la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo.... è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"* mentre le altre parti conseguenzialmente diverse da quelle che si "*costituiscono per prima"* o che "*depositano il ricorso introduttivo"* sono tenute al pagamento del contributo unificato autonomo solo se "*modificano la domanda, presentano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo o svolgono intervento autonomo*"

Non c'è chi non veda come nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo la parte che "*deposita il ricorso introduttivo"* e *" introduce, nel merito, il giudizio"* sia l'opponente, quindi ad esso si applicherà, ai fini del pagamento del contributo unificato, la disciplina della prima parte del punto 3 dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia.

Per lo stesso Ministero della Giustizia[78] in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto , infatti *"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale"*

Quanto sopra porta, brevemente, a riassumere che : *«nell'ipotesi in cui contestualmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale si provvederà al pagamento del contributo unificato dell'opposizione (calcolato nella misura del 50%)[79] al quale aggiungere l'eventuale pagamento integrativo per la domanda riconvenzionale solo nella ipotesi cui consegue l'aumento di valore della causa ».*

Ricordiamo che *" ..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si esaurisca con il procedimento di primo grado . conseguentemente l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13 comma 3 tu spese di giustizia"*[80]

A risolvere i dubbi interpretativi, dando ragione tra l'altro alla tesi dello scrivente, la circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U (indirizzo confermato dalla circolare DAG.10/11/1015.0169084.U) ai sensi della quale *"La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).*

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve rispondersi che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

---

[77] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima"*io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*

[78] Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011

[79] Da ricordare che "*per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. n 115/2002 escludendo quindi la possibilità di una doppia riduzione "* circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss)

[80] nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa."

- ✓ ***chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo***

Anche nella ipotesi di chiamata di causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste a divergenze interpretative.

Secondo la tesi sostenuta ed applicata ad esempio in un importante ufficio giudiziario del nord[81] (riporto testualmente) *" In caso di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di un terzo, il contributo unificato dovrà essere versato per intero. Ciò in quanto la riduzione alla metà del contributo unificato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile solo nell' ipotesi in cui la questione presa in esame dal giudice sia esattamente la stessa già oggetto di valutazione in occasione dell'esame del ricorso per decreto ingiuntivo. In questo caso la chiamata del terzo comporta inevitabilmente la proposizione di una nuova domanda per la quale il contributo unificato va determinato ex novo, indipendentemente da quelle relative ai soggetti già parti della procedura monitoria"*

Quanto sopra è la prova lampante, ove ve ne fosse bisogno, di come anche nelle cose semplici vi sia la tendenza a complicare il tutto.

Ho avuto modo di evidenziare come , nell'interpretazione della legga, l' art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dispone che "*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore..."*

Dalla semplice lettura del punto 3, articolo 14 , nuova formulazione, testo unico spese di giustizia, appare chiaro come in caso di chiamata in causa nella prima parte, del punto 3, (ndr *da parte di chi introduce il ricorso*) il contributo unificato è soggetto ad integrazione se dalla chiamata in causa consegue un aumento del valore della causa, mentre nella seconda parte la chiamata (ndr *operata dalle altre parti*) in causa di per sé, a prescindere dall'aumento o meno di valore , comporta il pagamento di un ulteriore ed autonomo contributo unificato.

Nessuna nuova domanda, tra l'altro difficilmente sostenibile proceduralmente, ma ampliamento di quella esistente e, al più, aumento del numero dei contraddittori.

Su questa linea, e non poteva essere diversamente, anche l'indirizzo ministeriale[82] che, se pur se limitatamente alla seconda parte del punto 3 dell'articolo 14 Testo unico spese di giustizia, ha chiarito *"Con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori."*

Tra l'altro, senza entrare troppo nel merito della questione procedurale, giova ricordare come "l'*opponente a decreto ingiuntivo non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione* ***a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.***"[83]

Quindi nessuna domanda nuova.

Tra l'altro anche per l'opposto (attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione) "*nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo deve intendersi subordinata,*

[81] ad onor del vero isolato in tale interpretazione

[82] *già citata* circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

[83] Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010

alla valutazione discrezionale da parte del giudice istruttore prevista dall'art. 183 comma 4 c.p.c., dovendo l'istruttore verificare che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente (convenuto in senso sostanziale)....".[84]

- ✓ **ricorso ex art 188 disp att cpc <u>sono</u> per l'esenzione del contributo unificato per i seguenti motivi :**

1) l'articolo 14 t.u dispone che *1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato."*

Nella procedura di cui all'art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi

2) L'Art.188. (Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione) dispone che *:"La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.*

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari."

Dalla lettura del sopra citato articolo emerge come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso tanto è vero che è limitato per il giudice a valutare solo l'inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all'esistenza della notifica, l'eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc.

In merito:

la Cassazione (cfr. le sentenze nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006; e la sentenza delle Sezioni Unite n. 9938 del 2005), ritiene che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. sia ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc

In sostanza, qualora la notificazione del decreto manchi o sia giuridicamente inesistente, l'ingiunto può utilizzare il celere procedimento previsto dall'art.188 disp.att. cpc, mentre, quando la notifica sia avvenuta regolarmente – sebbene tardivamente – al debitore non resta che agire nelle forme ordinarie dell'opposizione ex art.645 cpc per far valere la perentorietà del termine di cui all'art.644 cpc

Un'importante conseguenza è che: il decreto ingiuntivo notificato tardivamente e non opposto nei termini di legge diviene definitivo, non restando al debitore rimedi esperibili per contestare la regolarità della notifica, né – ovviamente – la fondatezza del credito

Inoltre ,sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di Cassazione, per il ricorrente della fase monitoria (ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc*): il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione*.

Per la Corte *"se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza – l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto*

[84] Tribunale Nola, sez. II, 17 gennaio 2008,Trib. Milano, 28 febbraio 2003, Trib. Bari, sez. I, 26 marzo 2008

Sempre in materia di ricorso ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013,ha statuito che " *la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore*

L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria"

- Altro elemento, anche se lo richiamo più per praticità che per convinzione, il fatto che il programma sicid non classifica il ricorso ex art 188 disp att. Cpc tra le procedure ad iscrizione autonoma tanto è vero che viene inserito nella registrazione del ricorso per decreto ingiuntivo pendente

- ✓ ***contestualità di domande***

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.- circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

Nel caso sopra accennato verrà riscosso il contributo unificato di maggior importo

- ✓ ***lite temeraria***

Corte di Cassazione sentenza n 17704 del 19 luglio 2013statuendo che :

la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale"

Quanto sopra trova conferma nella nota DAG 16/11/2015.0172664.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U *"non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 3 DPR 115/02) .....* ***IL CANCELLIERE NON SIA TENUTO A RICHIEDERE ALLA PARTE CHE L'ABBIA PROPOSTA IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO"***

- ✓ ***formule di stile***

Ai sensi della nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U *"la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell'atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato"*

CONTRIBUTO UNIFICATO NEI CASI DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

riassunzione causa cancellata e/o estinta **circolare 13 maggio 2002, n. 3**

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari), ha precisato *che " il contributo sì paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagalo un nuovo contributo in tutte le ipotesi df riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli arti. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie". (* conferma **DAG.17/06/2016.011475.U)**

riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza
circolare 29 settembre 2043 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile

"..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto." (conferma **DAG.17/06/2016.011475.U)**

riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace **circolare DAG 15/022007.0020047**

"...è dovuto il pagamento del contributo unificato..."

riassunzione ex art. 354 c.p.c. **DAG.17/06/2016.011475.U**

"*come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell 'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell 'art. 353 ".*

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solq si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

CONSEGUENZE DELL'ISCRIZIONE DELLA CAUSA IN UN REGISTRO DIVERSO DA QUELLO DI PERTINENZA AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (DAG 23/10/2015.0159552.U)

Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro.

Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente.

In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.

Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

- ✓ ***L'INAIL*** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ ***L'INPS*** è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)
- ✓ ***Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U*** *" ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato.."*
- ✓ Ai sensi della ***circolare direzione giustizia civile DAG 16.01.2006.0004701.U*** *"..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc* (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO)*...al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00.."*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in* ***materia di sfratto****:*

  1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
  2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/**65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati**
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione(conferma. risoluzione Agenzia Entrate n 48/E del 18 aprile 2011)
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la* ***distrazione delle spese*** *l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 29 settembre 2004 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile*** *è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di* ***riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza***
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I*** *è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di* ***riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace***
- ✓ ***riassunzione ex art. 354 c.p.c.*** ***DAG.17/06/2016.011475.U****"come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell 'art.*

161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell 'art. 353 "Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure. Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata* ***degli obblighi di fare e di non fare*** *(art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *l'****opposizione all'esecuzione****(art. 615 cpc) e* ***l'opposizione di terzo all'esecuzione*** *(****art. 619 cpc****) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,* ***l'opposizione ex art 617 (cpc)****soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *..il pagamento del contributo unificato per l'azione civile nel processo penale è dovuto oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro,anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale allorchè la domanda venga accolta*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *è soggetto al contributo unificato il* ***reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa***
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ.*** *il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso e il rimborso spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati* ***è soggetto*** al pagamento del contributo unificato
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI*** *al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in* ***materia di onorari di avvocato*** (legge 794/42*) il* ***ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale*** e ***l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento*** *.....Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili* non *contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000)* **(confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U)**In materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della controversia, ex art. 702 bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794**)**

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare dg_DAG 07/10/2005.022290.U*** ***l'opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U*** *(liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70* **(importo ora di 85 € confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U)**
- ✓ Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 **è dovuto** il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il **Tribunale di Sorveglianza**
- ✓ Ai sensi della **Circolare DAG.07/10/2005.0022051.U** *nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..*
- ✓ **PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEA circolare ministeriale DAG.02/09/10/2010.0113135.U** (vedi apposito argomento)
- ✓ Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115
- ✓ Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato relativo alle camere di consiglio (con riforma taglia riti alcuni ritengono superata questa circolare quindi pagamento dovuto per il procedimento di cognizione sommaria)
- ✓ **Opposizione a fermo amministrativo — Pagamento del contributo unificato**. Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I ...è *infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiuzione di cui all'art. 23 della legge 689/8 1 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo.Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione)Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81.Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.*
- ✓ **Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 c.p.c. Contributo unificato. .** circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell'imposta di bollo. Invero l'articolo 18 stabilisce che "l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato".*

- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.***(Circolare* 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.*)"... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*
  Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
  Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
  I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».
  Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero."
- ✓ Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in matteria di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati **circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche,INPS compresa, **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato **circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543**
- ✓ ***La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476*** *cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato* Circ Min DAG 28/09/2010.0122612.U se la copia riguarda un atto giudiziario è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale
- ✓ **Opposizione alla stima,**(competenza delle corti di appello) ai sensi della circolare DAG.14/05/2012.0065934.U **il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato** quindi si paga in base al valore
- ✓ **Arricchimento senza causa ex articolo 2041** *contributo secondo valore della domanda* nota DAG 29/10/2015.0162465.U
- ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U ***Procedimento di esdebitazione*** *" ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla*

chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia

- ✓ **procedimento di esdebitazione** – DAG 7 settembre 2010 n. 114831/U....*si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure pertanto dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in Camera di Consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'articolo 30 del testo unico spese di giustizia.*
- ✓ **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento** DAG.22/07/2016.0136189.U (conf. DAG23/3/2017.0055800.U) 1) istanze di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovra indebitamento *il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98. Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.*

  2)l'accordo di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione o la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi *con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2012,nonché con la presentazione della domanda di liquidazione dei beni di cui all'art. 14-ter della medesima legge, si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del c.p.c: tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, dovrà essere aggiunto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002).*

Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato

- ✓ Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica sianella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'****esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare*** CONFERMATA con nota ***DAG08/07/2015.0100549.U***
- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)(** ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ *Ai sensi della* **circolare 18 marzo 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** vi è esenzione dal contributo unificato per i **procedimenti per correzione di errori materiali** tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (Cass.civ. Sez I sent. 13075/03).
- ✓ ***La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476*** *cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato* Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile
- ✓ Ai sensi della ***circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** "*attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo* ***unificato per le iscrizioni e le annotazioni(*** **dei giornali e dei periodici*) nel registro di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 (*** **cosiddetto registro stampa)** . *Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative"*
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze *"... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al* ***procedimento di separazione personale dei coniugi*** *torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."* (vedi oggi modifiche all'articolo 13 dpr 115/02)
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in* ***materia di sfratto****:*

  1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
  2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la* ***distrazione delle spese*** *l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti*
- ✓ Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 "*quando essendovi all'origine della controversia un* ***contratto di locazione*** *il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno* ***non produce*** *quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del riro laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30* (ndr= a seguito dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)*"*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 1/334/44/ER/U/o4U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ.del 14/1/2004 l'istanza differimento della vendita e l'istanza di conversione del pignoramento*** ***non sono soggette*** *al pagamento del contributo unificato*
- ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle* ***amministrazioni straordinarie*** *sono esenti dal contributo unificato*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I*** *le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39,* ***non sono soggette*** *al pagamento del contributo unificato*
- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto* ***provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare****.D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali** (dlvo 5/06) il **regime delle insinuazioni tardive** è stato equiparato al regime delle **insinuazioni tempestive** e come quest'ultime **non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ.*** *i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione* ***non sono soggetti*** *al pagamento del contributo unificato*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003*** ***non*** *è soggetta a contributo unificato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*
- ✓ Ai sensi della *Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei* **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** *gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.*
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare DAG.09/07/2014numerazione illeggibile*** *non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione*
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,**proposti ad esecuzione già iniziata,** dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria..*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nel processo penale*** *non è dovuto il contributo unificato nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare DAG.05/02/2015.0020600.U04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nell'intervento ex articolo 105 comma 2 cpc*** *non è dovuto il contributo*
- ✓ ***Nota* 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I***Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della* ***nota di trascrizione*** *conseguente alla procedura di* ***accettazione di eredità con beneficio di inventario****. .....Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del*

testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di curo 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U*** *la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73* ***sono ridotti alla metà*** *il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei* ***procedimenti di impugnazione delle sentenze*** *che decidono sulle predette opposizioni*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare DG 07/02/2011.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà***
- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.***(Circolare* 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.*)"... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*

  Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

  Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

  I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

  Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero."

Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *….Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia* ***sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi*** *dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).*
- ✓ ***Conforme Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I – diretta al tribunale di Benevento*** *Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la* ***insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese*** *E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese.Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio.Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato*
- ✓ **Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia**
  Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici

giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

- ✓ **CIRCOLARE DAG03/04/2014.0050954.U** ***ambito di applicazione articolo 157 tu*** Oggetto; .-spese processuali nella procedura esecutiva attivata dagli agenti della riscossione per tutte le entrate, iscritte a ruolo- articolo 157 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 evidenziando, inoltre, che alcuni agenti della riscossione riterrebbero di beneficiare dì un generico regime di esenzione nell'ambito delle procedure di riscossione attivate poi il recupero delle entrate iscritte *a* ruolo.Questa Direzione Generale, coti noto prot. 62754 del 28 aprile 2008. che qui integralmente si richiama, ha fornito agli uffici giudiziali alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali in oggetto. Nella nota in esame è stato precisalo che in base all'articolo 157 del D.P.R, n. 115/2002. gli agenti della riscossione devono curare la prenotazione u debito del contributo unificalo, delle spese di notifica a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/2002) e dei diritti di copia L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari consiste nella verifica su richiesta dell'agente . dello corrispondenza tra le spese annotate e quelle previste dalle norme dì legge. Pertanto deve ribadirsi che gli agenti della riscossione non sono esentati dal pagamento delle spese elencate nell'articolo 157 citato. Dal combinato delle disposi/ioni contenute nell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n, 602 emerge che tali importi sono ridotti della metà e prenotati a debito a cura del concessionario. L'altro aspetto segnalato dagli uffici giudiziali riguarda invece, l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R, n. 115/2002 e precisamente se questo trovi applicazione al solo processo esecutivo o possa estendersi anche ai processi a cognizione ordinaria. La norma in esame richiama espressamente l'articolo 48 del D.P.R, n. 602 del 29 settembre 1973,in base al quale *""le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva nono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti dalla parie soccombente".* Nonostante il richiamo operato dall'articolo 157 in oggetto, la formulazione utilizzata per le due norme è differente. L'articolo 157 del D.P.R, n. 115/2002, norma di rango regolamentare, fa riferimento alle spese processuali della '"procedura esecutiva" attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Tale norma indica la modalità operativa attraverso la quale l'ufficio giudiziario deve controllare la Corrispondenza delle spese prenotate dall'agente della riscossione alle norme di legge. Per quanto riguarda invece l'ambito prettamente operativo, si richiama l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che è norma di rango primario con portata generale in quanto si inserisce nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito e prevede una particolare agevolazione a favore dei concessionari per le tasse ed i diritti degli atti giudiziali nel *'"procediménto dì riscossione coattiva".* Tale ultima formulazione sembra far propendere per una lettura estensiva del tipo di "procedura" destinato a beneficiare del l'agevolazione prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, dalla lettura di entrambe le norme citate, tenuto conto altresì del rispettivo rango ed ambito operativo questa Direzione Generale riterrebbe applicabile l' agevolazione in esame anche a procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrale iscritte a ruolo. In tale ottica la prenotazione a debito del contributo unificato, dell'importo forfetario e dei diritti di copia, prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n, 115/2002, dovrebbe applicarsi, ad esempio, alle procedure concorsuali, alle procedure di pignoramento, al giudizio di accertamento ed alle opposizioni giudiziarie A sostegno di tale interpretazione si richiama il D.M. 21 novembre 2000 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione. Le tabelle A e B, allegate al D.M. citato, ricomprendono tra le attività che danno diritto al rimborso delle spese sostenute dai concessionari, quelle connesse a tali particolari procedure. Per quanto riguarda invece i quesiti posti dagli uffici giudiziari in merito al regime di esenzione previsto dall'articolo 66. D. lgs n. 112 del 13 aprile 1999, relativo all'imposta di registro sugli atti delle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, questa Direzione Generale è in attesa del parere dell' Agenzia

delle Entrate competente per tale materia. Si pregano le 8S.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

NB=PER IMPORTI NELLA PROCEDURA AZIONATA DAL CONCESSIONARIO VEDI IL PARAGRAFO RELATIVO AL CONTRIBUTO RIDOTTO

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di procedimenti esecutivi

- ✓ Ai sensi della **circolare DAG 03/03/2015.0036550.U** in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,**proposti ad esecuzione già iniziata,** dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 14 gennaio 2004 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in materia di* ***procedimenti esecutivi:***

1. il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;

2. non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell'ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc. Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo.

3. Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – Sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l'omessa costituzione del creditore comporta l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.

4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita.Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice dì procedura civile relativo al processo di esecuzione

5. .Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art, 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'ari. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6.non deve essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l'imposta di bollo. Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di

determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c,) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

- ✓ Ai sensi della **circolare Giustizia** prot. 6/157/035/2011/CA nel **processo esecutivo per consegna e rilascio(ex art. 605 cpc e segg)** il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell'ufficiale giudiziario (vedi circolare pagina 178)
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare Giustizia*** DAG.05/07/2012.0094920.U **nell'intervento nelle procedure esecutive** Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare prot. VI- DOG/914/03-1/2014/Ca del 5 novembre 2014, Min. Giust. Dip, dell'Org. Giudiziaria Ufficio VI UNEP*** *si esclude che debba procedersi da parte dell'Ufficio NEP al deposito del preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato presso la cancelleria esecuzioni per l'apertura del relativo fascicolo mancando l'atto fondamentale per tale operazione costituito dal verbale di rilascio immobile.*
- ✓ **Quesito in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive.**

(Nota 25 giugno 2014, n. 06683/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustìzia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

Con nota ..., codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito formulato dal Tribunale di... in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive, sia mobiliari che immobiliari, attivate per il recupero dei crediti da lavoro (1).

(1) Si riporta di seguito il quesito dell'Ufficio: «Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nella nota in oggetto indicata, e precisamente in relazione alla parte in cui dispone "sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro" si chiede di chiarire, anche mediante l'inoltro di apposito quesito al superiore Ministero, se l'applicazione della citata disposizione debba essere limitata alle procedure esecutive scaturenti da sentenze e ordinanze o possa invece estendersi anche a quelle promosse in base a decreti ingiuntivi e verbali di conciliazione afferenti alla materia di lavoro e previdenza».

In particolare, è stato evidenziato che l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, nel sancire l'esenzione degli «atti e documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi», omette di considerare i titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e dai verbali di conciliazione.

A tale proposito deve evidenziarsi che tale omissione era stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni tributarie anche prima del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convcrtito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. Ili, con il quale è stato introdotto il pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro, pubblico impiego e previdenza.

In diverse occasioni, infatti, le Commissioni tributarie si sono pronunciate nel senso di riconoscere, ad esempio, che «anche l'atto di iscrizione ipotecaria conseguente a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute all'INPS a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, gode dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533» *(cfr.* Sez. XXIII, 30 giugno 1995, n. 2601).

Allo stesso modo sono stati ritenuti esenti da imposta di registro tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro, «ivi compresi i verbali di conciliazione che, al pari delle sentenze, sono atti idonei a definire le controversie medesime» *(cfr.* Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, *1°* luglio 1987, n. 5360).

Tenuto conto delle pronunce citate, questa Direzione generale riterrebbe applicabile anche ai decreti ingiuntivi ed ai verbali di conciliazione l'esenzione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319.

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di locazione

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in* ***materia di sfratto****:*
  1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
  2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 "*quando essendovi all'origine della controversia un* ***contratto di locazione*** *il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno* ***non produce*** *quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del riro laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30* (ndr= a seguito dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)*"*

Disposizioni ministeriali contributo unificato fallimento e procedure concorsuali

Circolare DAG04/04/2016.0059390.U

....Nell'attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in scui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri

- ***per la procedura fallimentare*** *ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)*
- ***per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13*** *dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata*

quesito relativo al giudizio di omologa nel concordato preventivo nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 17 gennaio 2006

E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato.

Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa.

Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata

Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.

procedimento di esdebitazione – DAG 7 settembre 2010 n. 114831/U

....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure pertanto dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in Camera di Consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'articolo 30 del testo unico spese di giustizia.

procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento -DAG.22/07/2016.0136189.U (confermato da DAG 23/3/2017.0055800.U)Con nota prot. 1218/E/S del 9 febbraio 2016, codesta Corte di appello ha posto alcuni quesiti formulati dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale ordinario di Cuneo (nota n. prot. 131/2016) in tema di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento volti a chiarire:

a) in quale registro informatico debbono essere iscritte le istanze di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento nonché l'accordo di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione o la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi;

b) con quale codice oggetto/rito debbano essere iscritte le predette procedure;

e) quale sia il trattamento fiscale da riservare a ciascuna delle due fasi di cui al punto a).

Per quanto concerne il quesito di cui al punto ***b),*** questa Direzione generale ritiene necessario investire la competente Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati.

Nella nota del Tribunale Ordinario di Cuneo si legge, infatti che *"l'istanza di nomina del professionista viene iscritta utilizzando il cod. oggetto 471.999"* mentre *"l'accordo di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione o la domanda di liquidazione dei beni sono iscritti con il rito concordato preventivo".*

Orbene, poiché tali scelte incidono anche sul rilevamento statistico, si ritiene che sia la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati a dover valutare se i *"codici oggetto"* utilizzati dal Tribunale di Cuneo per l'iscrizione dei procedimenti in esame siano corretti.

Per quanto concerne, invece, i quesiti di cui ai punti *a)* e *e)* della nota del Tribunale di Cuneo, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle istanze volte ad ottenere la nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. giova premettere che:

- l'articolo 7, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nello stabilire i presupposti per accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevede che "// *debitore ... può proporre ai creditori, con l'ausilio desii organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9. comma 1. un accordo di ristrutturazione dei debiti...*";
- Part. 15, comma 1, della citata legge n. 3 del 2012 indica quali sono gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, stabilendo i requisiti necessari per poter essere iscritti *"in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia"* (art. 15, comma 2, legge n. 3 del 2012);
- il comma 9 del citato articolo 15, prevede che "/ *compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'artìcolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato".*

Orbene, dall'esame delle disposizioni normative sopra riportate emerge che l'accordo di ristrutturazione deve essere redatto con l'ausilio degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e che tali compiti possono essere svolti anche da un professionista, da una società di professionisti o da un notaio che abbiano i requisiti previsti dalla legge fallimentare (art. 28, r.d. n. 267 del 1942) per essere nominati curatore fallimentare.

La legge non disciplina, invece, il procedimento da seguire in caso di presentazione dell'istanza per la nomina dei professionisti di cui all'art. 15, comma 9, sopra riportato, limitandosi - come detto - a stabilire che questi ultimi sono *"nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato".*

Poiché tuttavia tale nomina non può che inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione - non essendo finalizzata alla risoluzione di conflitto tra parti - il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera *b),* del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98. Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Per quanto concerne poi il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore, della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e della domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi, si evidenzia quanto segue:

- l'articolo 9, comma 1, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che *"La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il* consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale dei luogo ove ha la residenza";
- *il successivo articolo 10 regolamenta il procedimento da seguire in caso dì deposito di tali proposte, stabilendo, al comma 1, che* "II giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli *articoli 7, 8* e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui ali 'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni;
- *il comma 6 del citato articolo 10 prevede poi che al procedimento in esame* "si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento";

- *la norma dell'art*4-ter *disciplina, poi, la domanda di liquidazione dei beni da parte del debitore, prevedendo che* "1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, ti debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dì cui ali 'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 (...)";
- *il successivo art.* \4-quater *disciplina l'ipotesi della* "Conversione della procedura di composizione in liquidazione", *prevedendo che "//* giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone ...la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell 'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell 'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell 'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore";
- *a norma, infine, dell'art.* 14-quinquies, "II giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui ali 'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6";
- *l'art. 13, comma 1, lettera* b), *del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone - come è noto - che* "per i processi dì volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile" *è dovuto un contributo unificato pari ad* "euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200".

Orbene, così riassunto il contesto normativo di riferimento, può affermarsi che, con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2012, nonché con la presentazione della domanda di liquidazione dei beni di cui all'art. *14-ter* della medesima legge, si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del c.p.c: tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera *b),* del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, anche in tale ipotesi, dovrà essere aggiunto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Disposizioni ministeriali contributo unificato accettazione con beneficio d'inventario

***Nota* 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I**

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della ***nota di trascrizione*** *conseguente alla procedura di* ***accettazione di eredità con beneficio di inventario****.*

.....Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di curo 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

Disposizioni ministeriali contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt, 605 e seguenti del c.p.c. Circolare ministeriale DAG.14/05/20120065934.U

L'art. 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per il procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c.

Per tali procedimenti l'art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.

Il quesito sollevato dogli Uffici Giudiziali non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione a l'ufficio tenuto ad esigerlo,

A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direziono Generale del Personale o della Formazione, con circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che "*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, II controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002"*

Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato *"esula, in linea di principiò, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onera rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario".*

Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionali è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 e.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisca con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna *t* rilascio, considerato che, a parere di questa Direziona Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura.

A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, dalla prassi in uso presso parta degli uffici giudiziari, la cancelleria potrò richiedere il pagamento volontario dei contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato ai procederà al recupero secondo la .procedura ordinaria previa dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di usucapione speciale piccola proprietà rurale (Circolare n. 4/4392/19.801/7 A,, in data 12 luglio 1986, del Min. G.G., Aff. civ.,)

Questa Direzione Generale, al fine di rispondere ai quesiti proposti da vari uffici giudiziari sull'argomento in oggetto indicato e per garantire l'uniformità di comportamento, ha investito della questione il Ministero delle Finanze nella cui primaria competenza la materia rientra. Detto Ministero, condividendo l'avviso precedentemente espresso dall'Ispettorato Generale e da questa stessa Direzione Generale, ha formulato le determinazioni che sono di seguito riportate: «codesto Ministero ha partecipato alla scrivente il quesito avanzato da talune cancellerie giudiziarie circa il trattamento tributario, con riferimento all'imposta di bollo, da riservare agli atti delle procedure instaurate per la regolarizzazione del titolo di proprietà ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).

In proposito si fa presente — conformemente all'avviso espresso da codesto Dicastero — che nella connata legge n. 346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizione di generale regime di favore tributario recata dall'art. 5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n. 1610, non è rinvenibile alcuna particolare statuizione per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo, atteso che detto art. 5 per i trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980 a norma della legge in oggetto, si limita a dichiarare esenti da qualunque «soprattassa e pena pecuniaria» dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, registro, bollo, ipotecarie e catastali.

Ciò non esclude tuttavia che ai fini dell'imposta di bollo, la esenzione possa ritenersi operante quando, pur in attuazione della citata legge n. 346/76, si dia luogo a trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, secondo l'ipotesi normativa recata dall'art. 21 della Tabella B — allegata alla legge disciplinare l'imposta di bollo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

quesito in merito alle agevolazioni fiscali in tema di esercizio del diritto di prelazione agraria
nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 23 settembre 2005

E' stato chiesto di conoscere se l'esenzione prevista dall'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, sia riferita ai soli atti posti in essere ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o se invece debba essere estesa anche agli eventuali atti processuali.

Al riguardo si ritiene che la suddetta esenzione non possa essere riferita anche al procedimento che dovesse derivare dall'esercizio del diritto di prelazione.

Infatti l'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590 dispone *""Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell 'applicazione del precedente art. 8"*.

Si è dell'avviso che l'art. 8 richiamato si riferisca esclusivamente agli atti per i quali si dichiara di esercitare il diritto di prelazione e ai conseguenti atti di trasferimento, senza comprendere anche gli eventuali atti processuali, in considerazione, peraltro, che l'instaurazione di un procedimento contenzioso è un evento futuro e incerto, non previsto dal citato articolo

A sostegno di tale interpretazione sembra la risoluzione del Ministero delle Finanze, Tasse e imposte indirette sugli affari, n. prot 250923 del 14 febbraio 1983, che ha stabilito che le sentenze emesse nei giudizi promossi dai titolari del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1990 del 1965, sono soggette a tassa di registrazione.

Contributo unificato su istanze di fallimento presentate dalla cassa edile.

(Nota 10 dicembre 2015, n. 187101/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

Con nota ... codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal funzionario giudiziario della Cancelleria fallimentare del Tribunale di... il quale chiede se «la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia è esentata dal pagamento del contributo unificato per le istanze di fallimento *ex* art. 6 della legge fallimentare».

In via preliminare deve ricordarsi che secondo l'impianto dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato devono essere espressamente previste dalla legge.

Inoltre, precisa il successivo sesto comma del medesimo art. 10 sopra richiamato, «la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

Nel quesito non viene indicato il motivo in base al quale la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia ritiene non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Tenuto conto che non risultano sussistere a favore delle casse edili disposizioni normative che stabiliscano l'esenzione a favore di tali enti dal pagamento di imposte, tasse o diritti, deve ritenersi dovuto il pagamento del contributo unificato nelle ipotesi di istanze di fallimento presentate *ex* art. 6 della legge fallimentare.

Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.. *(Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104 del Ministero Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)*

Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autovetture compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto,

A tal proposito, si osserva quanto segue. -. . . ' . . ,

Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento dell a proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo *e* comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A..

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile a! casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative,,ai beni mobili: «il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autovettura, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 m aggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749.

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

CONSORZI PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Agevolazioni fiscali per i consorzi. Quesito in ordine all'applicazione del Testo Unico degli interventi per il mezzogiorno D.P.R, 6.3.1978 n. 218

DAG07/10/2005.0022951.U

E' stato chiesto di conoscere, se ai fini del controllo formale da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 115/2002, un consorzio, nella specie il consorzio area sviluppo industriale di Cagliari, sia esente dal pagamento del contributo unificato e se possa godere della prenotazione a debito.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 54 del D.P.R. 6.3.1978 n. 218 stabilisce che ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il Mezzogiorno, la quale in base all'art. 22 del citato D.P.R. usufruiva in materia di tasse sugli atti giudìziarì del trattamento delle amministrazioni dello Stato.

L'art. 158 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede, con una elencazione analitica, che le spese nel processo, in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotate a debito e sono recuperate dall'amministrazione in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Pertanto, si è dell'avviso che dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale possano usufruire della prenotazione a debito delle spese e, analogamente alle amministrazioni dello Stato , ove sussistano i presupposti, debbano curare il recupero delle spese di giustizia e il riversamento all'Erario dei relativi importi

Ipotesi particolari in assenza di disposizioni ministeriali in materia di contributo unificato COME DA DIRETTIVE INTERNE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

- ✓ ***istanze ex artt 111 , 178 e 186 bis c.p.c***
  le istanze e richieste di cui ai richiamati articoli del codice di rito non rientrando tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 14 DPR 115/02 ne potendo rientrare tra le c.d. domande cautelari in corso di causa **NON sono soggette a pagamento di contributo unificato**
- ✓ **Accertamento obbligo del terzo in materia di lavoro (ex art. 549 cpc)** esenzione sotto la soglia di reddito
- ✓ **Contributo assegnazione del pegno** causa camerale importo fisso
- ✓ **procedure promosse dall'istituto autonomo case popolari** ***A parere dello scrivente***ll regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B " atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" trovando quindi applicazione l'articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A "atti, documenti e registri soggetti all'imposta sin dall'origine" di cui al richiamato DPR 642/72
  Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l'atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall'imposta di bollo
- ✓ (Ordine di servizio n 15 del 18 aprile 2011)**iscrizioni delle opposizioni ai pignoramenti presso terzi ex articolo 72-bis DPR 602/1975, ed eventuali reclami** - Trattandosi di procedimenti sommari e/o collegiali con rito camerale verrà riscosso il contributo unificato di cui all' articolo 13, punto 1 lettera b (NB=ora € 98,00) oltre al diritto di cui all'articolo 30 DPR 115/02 in caso di reclamo da parte del concessionario l'iscrizione avverrà con prenotazione a debito a cura dello stesso concessionario.
- ✓ (Ordine di servizio n 9 del 10 marzo 2009)**ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. contributo Unificato. Importo di pagamento "*i ricorsi per sequestro di autoveicoli* previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all'ufficio esecuzioni od all'ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell'autoveicolo"** - che la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l'altro, disposto : " *Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall'articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436 in tema di sequestro e vendita di autoveicoli .A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari.."* - che l'articolo 299 DPR 115/02 nell'abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura, nei singoli casi, del pagamento nell'iscrizione delle cause a ruolo, i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all'Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l'importo di cui all'articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.(
- ✓ Ordine di servizio n 19 del 8 giugno 2012) - che l'articolo 38 del Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, ha introdotto l'art. 445-bis cpc **"accertamento tecnico preventivo obbligatorio"** ai sensi del quale *"nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonché' di pensione dì inabilita' e di assegno di invalidità', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere....."*
  - che per tali procedure andrà riscosso il contributo unificato, in relazione al reddito, per come disposto dall'art. 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, ridotto della metà ex art. 13 punto 3 DPR 115/02
  - che l'art. 13 per i processi in materia assistenziale e previdenziale non modula il contributo unificato in base al valore della domanda ma individua un contributo fisso di € 37 (ORA 43)
  - che il direttore amministrativo responsabile la sezione lavoro e previdenza ha chiesto di sapere se il contributo ridotto alla metà vada calcolato con riferimento all'importo fisso di euro 37 (ora 43) per come previsto in materia di previdenza

ed assistenza ex art. 13 punto 1 lettera a) DPR 115/2002 o in generale sul valore del giudizio per come dichiarato dalla parte

- che l'articolo 445-bis in oggetto ai sensi della legge introduttiva tende a *"deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 "*
- che la finalità di deflazionare i procedimenti e di contenerne la durata non può', salvo diversa ed espressa previsione della legge, gravare economicamente sulla parte specie in materie come quella assistenziale e previdenziale che hanno sempre avuto un trattamento tributario favorevole
- che appare contrario a logica e ragionevolezza imporre, nella stessa matteria, al procedimento speciale una tassazione più elevata di quella prevista per il procedimento di ordinario

tanto premesso

salvo diversa interpretazione degli Uffici Superiori ai quali il presente ordine di servizio viene inviato, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale pagano il contributo unificato ridotto alla metà rispetto all'importo di 37 € (37: 2 = 18,50) (ORA 43:2=21,5) se non esenti per limiti reddituali ex art. 9 e I-bis DPR 115/02

Si comunichi al Ministero della Giustizia e all'Ispettorato Generale per tramite la Corte di appello di Catanzaro.

Si comunichi al direttore amministrativo responsabile a sezione lavoro e previdenza

- ✓ **Procedure di rettificazione di attribuzione di sesso**

1)essendo una rettificazione allo stato civile non si paga il contributo unificato ex art 109 dpr 115/2002
2)si paga l'anticipazione forfettaria ex art 30 dpr 115/2002 (€ 27) perché non risultano esenzioni in materia
3)non si registra perché la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/

- ✓ **Procedura di sdebitamento e contributo unificato ex art 13 1 quinques DPR 115/02 per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art 492 bis codice di procedura civile :**ritengo che per la procedura di sdebidamento non si applichi la richiesta di pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 1 quinques dpr 115/02 .Nel caso in esame l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria è operata o direttamente dal giudice o PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO dall'organismo di composizione della crisi **e non** come richiede l'articolo Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) *"Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio….."* inoltre l'applicazione dell'articolo 492 bis e il relativo contributo unificato è collegato alle disposizioni di cui agli artt.**Art. 155-quater Art. 155-quinquies e in particolare all'Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) "** *Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui."* che non prevede l'ipotesi dello sdebitamento

- ✓ **contributo unificato nel caso di iscrizione a ruolo di causa separata, ex art. 103, 2° comma, cpc :**

1) - Nel caso in specie è il giudice che dispone la separazione siamo quindi in un giudizio che non modifica la domanda e prosegue innanzi allo stesso giudice (cosa diversa sarebbe stata se fosse stata rimessa per competenza ad altro giudice"circolare 13 maggio 2002, n. 3 e DAG.17/06/2016.011475.U *" " il contributo sì paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagalo un nuovo contributo in tutte le ipotesi df riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo.".* circolare 29 settembre 2043 n 1/1046/44/SC/U-04 *"..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto."*

Circolare DAG.17/06/2016.011475.U riassunzione ex art. 354 c.p.c"*come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell 'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell 'art. 353 ".*

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il

primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.
Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

2) - Infine il contributo intanto nell'ipotesi in oggetto, trattandosi di litisconsorzio facoltativo ex articolo 108 cpc è stato già pagato all'atto dell'iscrizione della domanda di cui ora si scorpora il procedimento

nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 (è a pagina 149 del mio lavoro aggiornato al 2 gennaio 2017 che se non hai trovi su) che trova applicazione nel caso de quo nell'enunciare il principio che "*..tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda"*

Impresa individuale: opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro- regime fiscale

a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
dirigente

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. spese di giustizia e dell'eventuale obbligo al pagamento dell'imposta di registro, nei procedimenti, ordinari, in materia di opposizione alle cartelle esattoriali e alle sanzioni accessorie ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizione delle controversie, apportate dalla legge 191/09[85] all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 [86]

Il decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, nell'aggiungere all'articolo 9 DPR 115/2002 il comma 1 bis ha disposto , con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego

Sin da subito si è posto il problema del trattamento fiscale a cui sottoporre i ricorsi in materia di lavoro e previdenza e ai fini del presente lavoro in particolare nelle opposizioni alle sanzioni amministrative e/o alle cartelle esattoriali in materia di lavoro e previdenza[87] ed in particolare se trovi o meno l'esenzione reddituale nel caso in cui la controversia venga instaurata da una persona giuridica ed in o particolare da una impresa individuale.[88]

Il Ministero della Giustizia[89] in tema di determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego- limiti di esenzione ha chiarito che *" l'esenzione riguarderà, tra l'altro, **le sole persone fisiche** il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tra volte l'importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio **le persone giuridiche**, oppure l'INPS, questa direzione generale ritiene che **non possano considerarsi esenti per mancanza dei***

---

[85] Legge finanziaria anno 2010

[86] Testo Unico in materia di spese di giustizia)

[87] Rientranti nella competenza del tribunale ex art. 22-bis legge 22 novembre 1981 n 689 e nel caso specifico di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 442 codice di procedura civile

[88] Si parla di **impresa individuale** (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella *familiare* (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella *coniugale* (formata solo da marito e moglie).

[89] con nota circolare DAG 14/05/2012.0085934.U

requisiti soggettivi previsti dall'articolo 76 del DPR 115/2002*, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa."*

Assodato che le persone giuridiche, stante l'indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l'impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica.[90]

Per la Corte di Cassazione[91] " *L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali),* ***tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale*** *(sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"),* ***ben può assimilarsi ad una persona giuridica*** *nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche* "creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una *disparità di trattamento* tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate."

Dalla pronuncia della Corte di Cassazione[92] discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica.

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, di conseguenza l'importo del contributo unificato da pagare e se la procedura soggiaccia al pagamento del diritto ex art. 30 TU spese di giustizia[93]**,** dei diritti di copia e dell'imposta di registro.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia[94] ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono**:**

- ✓ **opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689**: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato commisurato al valore della causa, non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia[95] , non dovuti diritti di copia[96] , provvedimento non soggetto a registrazione.[97]

---

[90] Il codice civile (art. 2082) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può comunque avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d'impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione.

[91] Cassazione Penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657

[92] Da ricordare che la richiamata pronuncia della Cassazione penale attiene alla problematica relativa al campo di applicazione del d.lgs. n. 231/2001

[93] Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile quantificato in € 8

[94] vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200)

[95] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U

[96] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U

[97] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U

- ✓ **opposizione all'esecuzione:** allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato secondo il valore della causa non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia [98] , non dovuti diritti di copia[99] , provvedimento non soggetto a registrazione.[100]
- ✓ **opposizione agli atti esecutivi** nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. ,in questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di € 168 non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia [101] , non dovuti diritti di copia[102] , provvedimento non soggetto a registrazione.[103]

Spetta alla parte che introduce il ricorso la *qualificazione giuridica della domanda* (opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ecc) e la dichiarazione di valore della stessa.

Infatti "*... si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».* [104]

Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14[105]**,** ai sensi dell'articolo 13, punto 6, testo unico spese di giustizia il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale (valore superiore a 520.000 e contributo unificato pari ad euro 1466).

Spetta al funzionario che riceve il ricorso e procede all'iscrizione al ruolo il controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato[106]
che ai sensi della *secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*

Inoltre **"***… si precisa che gli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo,esenzioni,ecc.)"*[107]

[98] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[99] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[100] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[101] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[102] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[103] circolare DAG 14/05/2012.0085934.U
[104] Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.

[105] Testo Unico spese di giustizia
[106] circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008 e circolare a firma del Capo Dipartimento ministero Giustizia del 15.3.2006
[107] circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
La competenza del Giudice di pace e il regime fiscale degli atti
a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

La legge n. 18 giugno 2009 n 69 [108], entrata in vigore il 04 luglio, ha introdotto delle novità anche in materia di lavoro.

Tra le novità che ci interessano, ai fini del presente lavoro, c'è stata l'attribuzione al Giudice di pace di una nuova competenza relativa alle cause per i interessi o accessori del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell'ente assicuratore[109].

Ai sensi del nuovo articolo art. 7, comma 3-bis, per come modificato dalla legge n. 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale "per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali", senza alcun limite di valore.

La *ratio* della riforma è chiaramente quella di alleggerire il peso del contenzioso, oramai quasi più non sostenibile, sgravando i ruoli delle sezioni lavoro dei tribunali.

Oggetto della controversia non riguarda il diritto alla prestazione, la cui competenza a decidere è del giudice del lavoro, ma solo il pagamento degli interessi , nel caso di ritardo nella erogazione delle prestazioni dovute, e dell'eventuale rivalutazione.[110]

Per le controversie in oggetto, con il passaggio alla competenza al giudice di pace, non si osservano le disposizioni di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c.[111].

Dispone, infatti l'art. 442, ultimo comma, per come modificato dall'articolo 46 della legge 69/2009 che *"per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di cui al Capo I (cfr: delle controversie individuali di lavoro) del Capo II (cfr: controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) del Titolo IV libro II del codice di procedura civile"*.[112]

La mancata applicazione della normativa tipica del rito del lavoro comporta che per la materia di nuova competenza del giudice di pace non necessita del tentativo di conciliazione e/o del previo esperimento del ricorso in sede amministrativa..

Il giudizio segue il rito ordinario con le formalità, per il giudizio ordinario innanzi al giudice di pace[113], da questo previsto.[114]

L'attribuzione della materia ad un giudice diverso dal giudice del lavoro e l'applicazione nel giudizio del normale rito di cognizione ha fatto sorgere sin dall'inizio dubbi sul trattamento fiscale degli atti.

Ricordiamo infatti che nei giudizi innanzi al giudice del lavoro vige l'esenzione totale dalle spese[115] e, anche se a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero

[108] Pubblicata in G.U. n 140 del 19 giugno 2009, tra gli scopi dichiarati della normativa quello di ridurre la durata dei processi civili

[109] L'articolo 45 punto 1 lettera c) ha in tema di competenza del giudice di pace aggiunto il comma 7 bis all'articolo 7 codice di procedura civile

[110] Come evidenziato dalla dottrina la competenza in materia del giudice di pace trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio, o nel caso di riconoscimento nella fase amministrativo, sulla prestazione previdenziale o assistenziale e nel ritardo del'erogazione della stessa.

[111] cioè, le norme del rito lavoro

[112] Ai giudizi instaurati a far data del 4 luglio 2009

[113] Art. 311 e seguenti del libro II, titolo II codice di procedura civile

[114] È ammessa ad esempio anche la difesa personale prevista ex articolo 82 cpc., per come modificato dal DL n 212/2011 convertito con legge n 10/2012, nelle cause il cui valore non superi euro 1100 o per valore superiore se preventivamente autorizzati dal giudice

[115] Articolo 10 legge 11 agosto 1973 n 533

111/2011, il contributo unificato è dovuto[116], oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro limitatamente al reddito individuale della parte[117]

A parere dei più essendo la materia in oggetto attribuita al giudice di pace, regolamentata dal rito di cognizione e, per effetto del rimodellato articolo 442 codice di procedura civile, sottratte dal contesto delle vertenze assistenziali, previdenziali e di lavoro, veniva meno la giustificazione alla base dell'esenzione da ogni tassa, spesa e diritto prevista espressamente per il processo del lavoro.

I dubbi sono stati fugati dall'intervento del Ministero della Giustizia a parere del quale[118] "i*n risposta alla nota del 25 novembre 2009. relativa al quesito formulato dal Giudice di Pace di.....con riferimento alle cause per "interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali", divenuta di competenza dei giudici di pace a seguito della riforma degli articoli 7 e 442 c.p.c., come modificati, rispettivamente, dall'articolo 45, comma 1 e dall' articolo 46, comma 22. della legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta che l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo."*

Ma i dubbi risolti relativamente alla normativa del 2009 sono riemersi all'atto in cui a seguito della del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n 111/2011, il contributo unificato è, come detto, dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro in relazione al reddito individuale della parte.

L'esenzione per limite di reddito si applica anche alla materia di competenza del giudice di pace o tali procedimenti continuano a mantenere l'esenzione generale?

Anche in materia in attesa di intervento del Ministero assistiamo alle più disparate interpretazioni.

Personalmente propendo per l'esenzione a prescindere dalle nuove normative fiscali in materia di assistenza, previdenza e lavoro e dal reddito della parte.

Infatti l'esenzione delle procedure in oggetto derivano da una espressa disposizione ministeriale[119] giustificata dal fatto che essa è "*prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo."*

Articolo[120] che da una attenta lettura non prevede l'ipotesi di esenzione per le cause afferenti agli "interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali" che trovavano, a parere dello scrivente, giustificazione all'esenzione, per indirizzo ministeriale, sino a quando le stesse venivano trattate nell'ambito del processo del lavoro.

---

[116] Continua però ad applicarsi l'esenzione per ogni altra tassa diritto o spesa quindi anche nelle ipotesi di pagamento del contributo unificato nella procedura non è dovuto il diritto di cui all'articolo 30 T.U spese di giustizia (8 euro), non sono dovuti i diritti di copia e il provvedimento non è soggetto all'imposta di registro

[117] Il contributo unificato nelle materie di competenza del giudice del lavoro è dovuto se il reddito individuale della parte supera gli euro 31884,48

[118] Ministero della Giustizia - Direzione Affari Generali - Ufficio I - circolare dag.02/04/2010.0049204.U

[119] Vedi nota 11

[120] Legge 11 agosto 1973, n. 533 (G.U. n. 237 del 13 settembre 1973) Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie **Art. 10. Gratuità del giudizio**. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958,n 319,è sostituito dal seguente: "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile

Sottratte al giudice del lavoro e assegnate al giudice di pace dovevano essere sottoposte al regime fiscale previsto per i giudizi di cognizione cosa che non è avvenuta.

Oggetto del contenzioso non è la prestazione ma gli interessi sulle somme dovute per la prestazione previdenziale e o assistenziale già riconosciuta.[121]

Derivando quindi l'esenzione per i procedimenti in oggetto da espressa disposizione ministeriale[122] ritengo che, al di la del mutamento del regime fiscale per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro[123] l'esenzione in materia di *"interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali "* permanga sino a diversa disposizione ministeriale.

Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile - aspetti fiscali

A cura di dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

L'articolo 2674 bis codice civile testualmente recita "*...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.*

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "*..il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .*

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

I fini del procedimento che si instaura a seguito di reclamo sorge il problema, al momento in risolto ufficialmente stante la mancanza, in materia, di specifici indirizzi ministeriale,circa il trattamento fiscale degli atti e se il decreto che definisce il giudizio sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

La parte relativa al contributo unificato, al diritto forfettario ex art. 30 testo unico spese di giustizia e ai diritti di copia trova soluzione nella natura tributaria degli stessi.[124] [125] [126]

In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02

---

[121] Vedi quanto in nota 3

[122] Richiamata circolare ministeriale in nota n 11

[123] Art 9 T.U. spese di giustizia comma 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."

[124] il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08 e Corte di Cassazione sentenza n 5994/2012).

[125] l*'esazione dei diritti* di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),*

[126] *Ai sensi della* circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. *relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.*

Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Relativamente alle problematiche sull'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro questa vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione " *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio...."*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso*:*

" Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione."

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

sovraffollamento carcerario: rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati aspetti fiscali
A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

Dal 28 giugno 2014 sono in vigore le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati di cui al Decreto Legge n. 92/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2014.[127]

Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice di procedura penale[128] e alle disposizioni di attuazione**[129],** all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all**'**ordinamento penitenziario[130]**,** anche minorile.[131]

Il provvedimento normativo nella forma, stante l' urgenza [132], di decreto legge ha quale finalità l'adempimento alle direttive dettate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano a seguito della sentenza-pilota[133] "Torreggiani" dell'8 gennaio 2013, con la quale era stato imposto allo Stato italiano l'adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.

Le misure riparatorie adottate dal Legislatore nazionale attengono in una riduzione della pena detentiva[134] ancora da scontare, un giorno per ogni dieci giorni durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio soluzione prevista per tutti coloro che si trovano ancora detenuti, ovvero nelle forme del risarcimento del danno, nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno nel caso in cui la pena residua non sia sufficiente ad assicurare l'intera detrazione percentuale o sia terminata l'espiazione della pena o il pregiudizio sia stato sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare.

Ai sensi del punto 1 dell' articolo 1 del decreto legge in esame "*Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:*

«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di

[127] il testo coordinato in Gazzetta G.U. 20.08.2014
[128] Artt.275 e 678 c.p.p.
[129] Dlvo 28 luglio 1989 n 271
[130] È stato infatti introdotto l'articolo 35-ter alla Legge 26 luglio 1975 n 354
[131] Dlvo 28 luglio 1989 n 272
[132] Il termine annuale di adeguamento era scaduto il 28 maggio 2014
[133] l'istituto della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente. In presenza di più ricorsi derivanti da situazioni simili imputabile alla medesima violazione in diritto la Corte Europea può selezionare uno o più ricorsi per la trattazione prioritaria in applicazione dell'articolo 61 del proprio regolamento di procedura.
[134] La riduzione della pena detentiva è un rimedio preso in considerazione dalla Corte europea trattando un caso di sovraffollamento carcerario nella sentenza del 10 gennaio 2012

detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio"

Il successivo punto 2 dell'articolo 1 dispone che "*Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni".*

Il punto 3 dell'articolo 1 dispone che *: Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».*

L'articolo 2 disposizioni transitorie dispone inoltre che "*1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano gia' presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo."

Ai fini del presente lavoro sorge il problema di determinare, nella ipotesi di cui al punto 3 dell'articolo 1 del decreto legge in esame, non prevedendo la normativa vigente pagamenti di nessun tipo per le istanze rivolte al giudice di sorveglianza, se l' azione, di natura civilistica, proposta "*al tribunale del capoluogo del distretto"* sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato **[135]**, al pagamento dell'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile [136] , agli eventuali diritti di copia [137] e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell'imposta di registro.**[138]**

Preliminarmente c'è da evidenziare che l'atto normativo in in esame preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia.

Quindi stante la natura tributaria del contributo unificato[139], dei diritti di copia [140], dell'anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile [141], e di registrazione della sentenza [142] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia **[143]** e gli indirizzi ministeriali in materia.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che " *Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile"* è dovuto l'importo previsto dall'articolo 13, punto 1 lett. b9 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98

---

[135] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
[136] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
[137] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
[138] Articolo 37 DPR 131/1986
[139] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest'ultima"*io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario*
[140] l**'esazione dei diritti** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),
[141] Ai sensi della **circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003** .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.
[142] ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita *«previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».*
[143] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

L'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13. [144]

In relazione al contributo unificato, e quindi all'importo dovuto all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo *".. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica* (n.d.r. operata dalla legge 311/04) *dell'articolo 15 del DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.."*

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Nei procedimenti in esame trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile artt. 119 e ss del DDR 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia

Tra gli adempimenti a carico delle cancellerie si ricorda quanto disposto dalle disposizioni transitorie, art. 2 punto 4, del decreto legge in esame ai sensi del quale *" La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"*

In sede di conversione del decreto legge non sono state superate alcune criticità evidenziate tra l'altro dall'Associazione Nazionale Magistrati[145] quali *" le perplessità derivanti dalla possibilità di azionare ,il rimedio risarcitorio avanti al giudice civile personalmente"* quindi senza l'ausilio di un avvocato con le consequenziali problematiche derivanti dagli incombenti quali notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, registrazione del provvedimento ecc. tutti oneri completamente a carico del ricorrente.

Altre criticità, che esulando dalle finalità del presente lavoro vengono solo accennate, attengono alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non avendo la normativa in esame "*un termine iniziale da cui far ritenere esercitabile il diritto al risarcimento per l'azione avanti al giudice civile"*[146] e alla scelta, non condivisibile , del Legislatore a che "*il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo"*

[144] Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008
[145] Audizione dei rappresentati dell'ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014
[146] *Cit*. Audizione dei rappresentati dell'ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

art. 10 esenzioni:

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. **(comma ABROGATO L. 191/09)**

5. **(comma ABROGATO L. 191/09)**

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzato secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo .

l'ipotesi di esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.033 è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168

l'esenzione inoltre opera se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) *non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

L'elenco dei procedimenti in cui opera l'esenzione dal pagamento del contributo unificato: vedi commento all'articolo 13

Ai sensi della **Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 del Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia** *non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.*

Le modifiche apportate dalla legge di conversione all'ottavo comma sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 – già menzionati – sono stati esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in generale, quelli riguardanti la prole.

Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il capo VI dello stesso titolo 11, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in Camera di Consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma 4-bis della Tabella 1 della legge in esame e, in particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura pari ad euro 70

Ai Sensi della **circolare 31 luglio 2002, n. 5 del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia** *L'art. 10, secondo comma, del testo unico* ***comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.***

Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

L'art. 10, quinto comma, del testo unico prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa.

Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in Camera di Consiglio, pari ad euro 70

In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella ***circolare n. 3/2001*** *di questo Dipartimento sulla necessità di procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.*

Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l'una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza – mantengono comunque una connotazione unitaria, tant'é che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.

Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell'art. 13, terzo comma, del testo unico.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del testo unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti.

Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata

In tale ipotesi, infatti, la notificazione dei titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

TABELLA DELLE ESENZIONI
Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (cfr *malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi"* circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (cfr *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare*)
- ✓ Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile:
  - ***Capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone***
  - ***Capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno***
  - ***Capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta***
  - ***Capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati***
  - ***Capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi***
- ✓ Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : **misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**
- ✓ **Procedura della tutela** (art. 46 disposizione attuazione codice civile)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 (cfr assegni di mantenimento) (** art. 19 legge 74/87)
- ✓ **Abusi familiari (art. 7 legge 154/2001)**
- ✓ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione** (art.82 legge 184/1983)
- ✓ procedimenti in materia **di rettificazione di stato civile** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 18078 e art. 21 dlvo 150/2011))
- ✓ **Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)(** circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958** (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica** (art. 12PR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
- ✓ **n materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ senza numero 18/3/2003)
- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile)
- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter cpc**
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)**
- ✓ **Mediazione civile** (art. 17 dlvo n 28/2010)
- ✓ **Procedimenti contenziosi in materia elettorale (d.lvo 104/2010)**
- ✓ **Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali** (art 22 dlvo 150/2011)
- ✓ **Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo** (art 23 dlvo 150/2011)
- ✓ **Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo** (art 24 dlvo 150/2011)
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 dlvo 150/2011)
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare** (circolare 20 giugno 2006 n 66030)
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44(circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ **domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)

- ✓ **domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, (**circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte** (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)*
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli** (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)*
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi** (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)*
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.)** - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento** *(dovuta l'imposta di bollo sull'istanza*
- ✓ **Conversione del pignoramento** *ex art. 495 cpc* (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)*
- ✓ **esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ **procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione** (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile)
- ✓ **in materia tavolare** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **in materia di "masi chiusi"** (L 340/2000)
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
- ✓ **Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa**(nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 *Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative"*)
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali** (dlvo 195/2005)
- ✓ **materia di sfratto** (circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44) :
  1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
  2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ **procedimenti possessori** deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
- ✓ **Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (separazione coniugi)** ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato ne nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullaosta ne nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ **Formule di stile** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
- ✓ **Lite temeraria** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U

Art 11 Prenotazione a debito del contributo unificato

il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico;

b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 2

Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato**… *il citato art. 9, settimo comma, stabilisce che «i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo» Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo.*
Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.
La stessa regola vale per le Amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo.
Il recupero del contributo presuppone che la sentenza sia passata in giudicato.
Pertanto, gli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali procederanno come sopra specificato soltanto quando sia decorso il termine per la proposizione dell'appello. Nel caso di appello, al recupero procederanno gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, anche per la quota di contributo relativa al giudizio di primo grado, una volta decorso il termine per il ricorso per cassazione.
Nei casi predetti, ai fini della riscossione del contributo, le segreterie:
- appongono sul fascicolo del ricorso una annotazione dalla quale risulti che, nel caso di soccombenza della parte non ammessa al gratuito patrocinio, occorre provvedere alla riscossione del contributo;
- dopo la conclusione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all'esito: a) se è soccombente la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, annotano sul fascicolo che il contributo non è dovuto; b) se è soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, annotano in un apposito registro e nel fascicolo d'ufficio gli importi da recuperare, invitano (prendendone nota nel registro) la parte non esente a pagare il contributo al Concessionario della riscossione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (raccomandata con avviso di ricevimento) e a depositare entro i dieci giorni successivi copia della ricevuta del pagamento;
- annotano nel registro l'avvenuto pagamento (data, importo).

La **circolare DAG.27/07/2012.0105325.U** ha evidenziato come l'art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158 Testo unico spese di giustizia (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,del territorio e del demanio

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione :

Ai sensi della ***circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** ...

Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia ...

le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione."Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analoga nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

Ai sensi della ***circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.19/07/20110097530.U*** *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali..*

Ai sensi della ***circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U*** *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio*

L'INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)

L'INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)

ART. 12 Azione civile nel processo penale

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

Ai sensi della ***Circolare del 26 febbraio 2002 n.1, Min Giustizia***

La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

A tale proposito, il quarto comma dell'art. 9 della legge citata precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza

Ai sensi della ***Circolare del 13/5/2002 n.3, Min Giustizia***

" *La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta. Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.*

Ai sensi della **circolare DAG.19/11/2008.0152465.U** "*...si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.*

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa,a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito

Tale prenotazione ha lo scopo di " annotazione a futura memoria" come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno.

L'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata , in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile."

Ai sensi della **circolare DAG.03/03/2010.0032236.U** ***"****...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criterei di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese….determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331*

Riepilogando :

La costituzione di parte civile dopo il 1 marzo 2002, (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo):

a) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

b) Il contributo sarà dovuto (e versato solo dopo il deposito della sentenza), solo in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna e anche in via provvisionale.

c) Il contributo è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. L'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 ha aggiunto all'art. 205 il comma 2.quinquies. ai sensi del quale " *Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà".*

Per le costituzioni avvenute prima del 1 marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data (circ. n.3 del 13/5/02)

art.13 importi

La formulazione dell'articolo 13 t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311 (finanziaria per l'anno 2005), dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 (legge finanziaria 2010) (in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I "*Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia")* e dall'articolo 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 e dall'articolo 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111/2011

La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull'attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.

Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell'articolato approvato, è stata eliminazione dell'esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall'art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'art. *46,* primo comma, della legge n. *374/1991* (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

L'articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione

La legge n. 191/09 ha, tra l'altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione,.

Abrogando il comma 4 e 5 dell'articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione .

Introducendo il comma 6 bis all'art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell'indennità di cui all'art. 30 T.U nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego.

Ha, abrogando il punto 4 dell'art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere

condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa.

Art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 ha aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 T.u spese di giustizia

Art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98,convertito con legge 111/2011 che ha aumentato gli importi previsti dall' articolo 13 T.u spese di giustizia abrogando alcune esenzioni di cui all'articolo 10

Anche il **decreto legislativo n 150/2011** (c.d. decreto taglia riti), ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

Con la **legge 12 novembre 2011 n 183** (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Con il **decreto legge 24 gennaio 2012 n 1** (c.d. decreto liberalizzazioni convertito con legge n 27/2012) è stato previsto l'importo dovuto per i procedimenti innanzi alle sezioni specializzate in materia impresa ex decreto legislativo 27 giugno 2003 n 168 **contributo unificato per valore raddoppiato**

Ai sensi del **decreto legge 16 marzo 2012** (convertito con legge n 44/2012) " *a decorrere dal 1 luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi l'importo di 30 euro"* la circolare ministeriale DAG 12/02/2013.0020625.U ha chiarito che la normativa in questione si applica anche per il contributo unificato

Con la legge **24 dicembre 2012 n 228** pubblicata in G.U. n 302 del 29 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013) si è avuto l'aumento degli importi relativi al contributo unificato nel giudizio amministrativo, aumenti che hanno anche riguardato il processo civile e nello specifico le impugnazioni con l'introduzione all'articolo 13 del comma 1-quater

Con **art 53 decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito con legge 114/2014**

Con **decreto legge 92 del 27 giugno 2014**

Con **19 punto 3 decreto legge 132 del 24 giugno 2014**

Dalle variazioni normative sopra richiamate e dalla circolare ministeriale DAG14/05/2012.0065934.U il contributo unificato risulta dovuto nei seguenti importi:

A) TABELLA SCAGLIONI PER VALORE

ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 *e* fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000*;*

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

1- quater quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 279. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta' ;

4. ....*ABROGATO*..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g .se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il processo si presume del valore indicato al comma 6 quater lettera f
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; **c)** per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800 **d)** per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2 .000 quando il valore della causa è pari o inferiore ad euro 200.000, per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4000 mentre per quelle di valore superiore a 1.0000.000 di euro è pari ad euro 6.000. se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il contributo dovuto è di euro 6.000.; **e)** in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650 (NB = ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n 228 per i procedimenti di cui sopra, esclusa ovviamente la lettera e, il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione)
6 bis. 1. gli importi di cui alle lettere a9b9c9d9 ed e9 sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi degli articoli 1136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ;
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

B) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO, POSIZIONI PROCESSUALI E VARIE

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE Cause innanzi giudice di pace € 237
Cause innanzi tribunale e Corte Appello € 518

CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO € 1.626

RICHIESTA CONDANNA PER LITE TEMERARIA Contributo unificato NON dovuto

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO 98

ISTANZA SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA DI PMO GRADO 98

IMPUGNAZIONI

- ✓ **Appello, appello incidentale** N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)
  contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà
  N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)
- ✓ **Reclami**
  € 98 aumentato della metà
- ✓ **impugnazione, anche incidentale, respinta, inammissibile o improcedibile**
  se il magistrato lo stabilisce in sentenza e/o ordinanza, la parte , che l'ha proposto è tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello versato
- ✓ **impugnazione, delibere condominiali**
  contributo unificato corrispondente al valore della causa

RICORSO IN CASSAZIONE
contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE
Contributo unificato in base al valore della causa

- MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA ***(ai sensi della cir. 65934.U del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo)***

- ✓ **Proposte dalla c.d. parte diligente (che iscrive la causa)**
  Contributo unificato corrispondente al valore della controversia integrato se vi è aumento del valore della causa
- ✓ **Proposte dalle altre parti**
  Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda

INTERVENTO AUTONOMO
Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta (per esecuzione vedi tabella specifica)

INTERVENTO EX ART 105 COMMA 2 CPC non è dovuto il contributo
SUCCESSIONE NEL DIRITTO EX ART 111 COMMA 2 CPC non è dovuto il contributo

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)
€ 98

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U *ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73* ***sono ridotti alla metà*** *il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario*

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI Esente

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc
Esente per i provvedimenti giurisdizionali
Contributo unificato corrispondente al valore per atti di altri pubblici ufficiali (notaio ecc)

PROCESSO PENALE contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza
nessun contributo è dovuto se la condanna è generica

PROCEDIMENTI TRIBUNALI DELLE IMPRESE
contributo unificato relativo al valore della domanda raddoppiato

RISARCIMENTO DANNI SOVRAFFOLLAMENTO (tribunale distrettuale)
valore della domanda

PROCESSO C.D. LEGGE PINTO esente

RISARCIMENTO INGIUSTA DETENZIONE esente

REGOLAMENTO DI COMPETENZA E DI GIURIASDIZIONE valore della domanda

PER LA PROCEDURA FALLIMENTARE *ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)*

PER LE FASI DI NATURA GIURISDIZIONALE DELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI COME PURE PER LE FASI ENDOPROCESSUALI ***della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13*** *dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata*

RICORSO LEGITTIMAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI CONSERVATIVE
Contributo unificato secondo valore ridotto alla metà

Violenza relazione familiare assegno di mantenimento
esente

ricorso al presidente del Tribunale ex art 39 (frazionamento mutuo o estinzione di ipoteca) DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. € 98

C) TABELLE PER PROCEDURE

1) PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011
c.d. riduzione e semplificazione dei riti
Ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014
il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato

a) -delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis) :

- ✓ **Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;**
- ✓ **Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;**
- ✓ **Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;**
- ✓ **Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari** (vedi pagina 217)**;**
- ✓ **Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;**
- ✓ **Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ;**
- ✓ **Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai ;**
- ✓ **Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;**
- ✓ **Controversie in materia di discriminazione;**

€ 98

- ✓ **Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento**

€ 98 x volontaria
e sul valore se vi è contestazione nel procedimento

- ✓ **Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' ;**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito

- ✓ **Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;**
- ✓ **Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;**
- ✓ **Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;**
- ✓ **Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ;**
- ✓ **Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo ; Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo**

Esente

b) delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile)

- ✓ **Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;**
- ✓ **Controversie in materia di liquidazione degli usi civici**

Esente

- ✓ **Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ;**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

c) delle controversie regolate dal rito del lavoro(ex decreto legislativo 150/2011) sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile

- ✓ **Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ,**
- ✓ **Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ;**
- ✓ **Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti ;**
- ✓ **Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;**
- ✓ **Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali -**
- ✓ **Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ;**
- ✓ **Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

- ✓ **Controversie agrarie** Esente ex articolo 9 legge 2 marzo 1963 n 320

2) PROCEDIMENTI SPECIALI

LIBRO QUARTO, TITOLO I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.

- ✓ **Procedimenti d'ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)
  Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Opposizione a decreto ingiuntivo**
  metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
  N.B. ai sensi della ***circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *nella ipotesi di* ***domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo*** *il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.*
  Ai sensi della ***circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei* ***procedimenti di impugnazione delle sentenze*** *che decidono sulle predette opposizioni*

- ✓ **L'opponente che propone chiamata di terzo o domanda riconvenzionale** è tenuto al pagamento del contributo unificato integrativo solo se il valore supera quello della domanda principale DAG10 ottobre 2014 n 0136174/U
- ✓ **Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)
  Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.

- ✓ **Procedimenti cautelari in generale** (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)
- ✓ **Procedimenti cautelari** in corso di causa(vedi circolare DG 07/02/2011.0015598.U)
- ✓ **Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)
- ✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)
- ✓ **Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)
- ✓ **Provvedimenti d'urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc)
  Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ **Procedimenti cautelari in materia di violenza nelle relazioni familiari**
  Esente

- ✓ **Inibitoria della sentenza primo grado (art. 283 cpc)** (proposta con impugnazione incidentale)
  € 98 *(circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)*

- ✓ **Procedimento sommario di cognizione** (art 702-bis ess)
  Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.(vedi anche pagina 105)
  Nel caso in cui il giudizio(ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato pagando l'ulteriore metà (circolare min. giustizia n 101179.U del 4/9/2009)
  Nel caso di appello(ex art.702quater) contributo unificato valore della causa aumentato della metà

- ✓ **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)
  Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
  Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di

cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- ✓ **Occupazione senza titolo** contributo commisurato al valore della causa

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc** (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO) *(circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)*

€ 98

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter e quater cpc** ESENTI

3) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE

- ✓ **determinazione canone** contributo commisurato al valore della causa
- ✓ **sfratto per morosità** contributo commisurato al valore diviso a metà

Il valore dei procedimenti si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.

- ✓ **finita locazione (licenza o sfratto)** contributo commisurato al valore diviso a metà

Il valore dei procedimenti di sfratto si determina in base all'ammontare del canone annuo.

- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in* ***materia di sfratto****:*

1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

- ✓ **Procedimenti in materia di comodato**
- ✓ **Occupazione senza titolo**
- ✓ **Impugnazione di delibere condominiali**

contributo unificato corrispondente al valore della causa

4) ESECUZIONI CIVILI

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** € 278
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo inferiore a 2.500 euro) € 43
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo pari o superiore a 2.500 euro) € 139
- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** € 168
- ✓ **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** € 139

- ✓ **Opposizione all'esecuzione art 615 cpc**(giudizio ordinario)

contributo unificato secondo il valore della causa

Ai sensi della ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff.***

- ✓ **Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 cpc**

valore della causa

circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,**proposti ad esecuzione già iniziata,** dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG.09/07/2014numerazione illeggibile** non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione
- ✓ ***Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U*** *" ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato.."*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *l'****opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc)*** *e* ***l'opposizione di terzo all'esecuzione*** *(****art. 619 cpc****) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,* ***l'opposizione ex art 617 (cpc)****soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia*
- ✓ Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in matteria di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati **circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**

- ✓ **Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.**

€ 139 (metà del contributo previsto
per i processi di esecuzione immobiliare
circ. 65934.u del 14 maggio 2012)

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio)**

€ 279,
ESENTE se a favore della prole

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio)** (importo inferiore a 2.500 euro)

€ 43
ESENTE se a favore della prole

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (separazione e divorzio)** (importo pari o superiore a 2.500 euro)

€ 139
ESENTE se a favore della prole

- ✓ **Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898**

Esenti

- ✓ **Procedimenti esecutivi in materia di violenza nelle relazioni familiari**

Esenti

- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** € 168

- ✓ **Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 168

- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 98

- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio**

€ 98 aumentato della metà

- ✓ **Reclamo avverso l'opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975**

€ 98 aumentato della metà

- ✓ **Accertamento obbligo del terzo di terzo a seguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro (art. 549 cpc)**

valore della causa se superiori al reddito per esenzione (€ 32298,99)

- ✓ **Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc**

€ 98 aumentato della metà

- ✓ **Intervento**

  Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati (DAG.05/07/2012.0094920.U)

- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte**

  Esente

- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa**

  Esente
  Circolare DAG14/05/2012.0065934.U

- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli**

  Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Istanza sospensione ex articolo 373 cpc** € 98
- ✓ **Istanze di conversione (istanza di vendita presentata)**

  Esente

- ✓ **Istanze di conversione (in assenza istanza di vendita)**

  Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Istanze di estinzione(in assenza istanza di vendita)**

  Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Istanze di cancellazione trascrizione (in assenza istanza di vendita)**

  Esente (dovuta l'imposta di bollo)

- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi**

  Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.

- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.)** -

  non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita

- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,**

  Esente *(dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)*

- ✓ **Conversione del pignoramento** *ex art. 495 cpc*

  Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo

- ✓ **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. "*i ricorsi per sequestro di autoveicoli"***

  contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare

ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione

- ✓ **Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione**

contributo unificato secondo il valore della causa
(circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

- ✓ **Recupero onorari nel processo esecutivo**

contributo unificato secondo il valore della causa
Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

- ✓ ***Degli obblighi di fare e di non fare*** *(art.612 cpc)*

€ 121
Ai sensi della ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione*

- ✓ **Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' (competente come giudice di unico grado Corte di appello) ;**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito

- ✓ **Istanza per ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento ex art 492-bis cpc**

€ 43

5) FALLIMENTI e PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare DAG04/04/2016.0059390.U
....Nell'attuale contesto normativo gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in scui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri

- ***per la procedura fallimentare*** *ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)*
- ***per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13*** *dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata*

- ✓ **Istanza di fallimento** € 98

- ✓ **Procedure Concorsuali e fallimentari (**dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura**)** € 851

- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** Esente
(circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)

- ✓ **Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo** Valore della domanda (*Circolare DAG04/04/2016.0059390.U)*

- ✓ **Opposizione decreto omologa concordato preventivo** € 98 (aumentato della metà
- ✓ **Reclamo al decreto omologa concordato preventivo**(art 183fall**)** € 98 aumentato della metà

- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare** € 98

- ✓ **Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente

- ✓ **Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** Esente
(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
- ✓ **Reclamo artt 18, 22, 26 legge fallimentare** importo di € 98 aumentato della metà

- ✓ **Reclamo art. 36 legge fallimentare**

ricordiamo che il contributo unificato è dovuto, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla norma, per i procedimenti civili, il dubbio è, ai fini del pagamento:

a) se considerare il reclamo come impugnativa nel senso tecnico del termine e ,quindi, si pagherebbe 98 + la metà (49)= 147 (ex art 13 punto 1 bis DPR 115/02)
b) o, tesi per la quale personalmente propendo, attesa la natura del curatore che non è certo parte processuale (considerato che "*secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale" cfr* **DAG.14/05/2012.0065934.U)** nel caso di reclamo agli atti del curatore non considerala vero e proprio atto di impugnazione, ma semplice instaurazione di procedimento innanzi al giudice delegato,e pagare,quindi, 98 € ..

- ✓ **sovraindebitamento:**
-deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 98
-reclamo importo di € 98 aumentato della metà

- ✓ **nomina professionista organismo composizione crisi da sovraindebitamento** € 98

- ✓ **deposito pian d'accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi** € 98

- ✓ **Procedimento di esdebitazione** *(circolare DAG08/09/2010.0114831.U)* € 98

- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)* Esente

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

- ✓ **Cause relative alla prole minore di età** Esente
- ✓ **Protezione abusi familiari** **Esente**

7) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO (per il giudizio di esecuzione vedi punto n 4 e la successiva scheda riepilogativa)

- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** € 98
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** € 43
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** € 98
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale)** € 43
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898**
  Esenti (art. 19 legge 74/87)
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98 aumentato della metà
- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** € 98
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** € 43
- ✓ **Annullamento del matrimonio** € 518 (per valore indeterminabile)
- ✓ **Modifiche condizioni separazione o divorzio** € 98
- ✓ **Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (soluzioni consensuali di separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio**)
  Esente
  sia nella fase innanzi al Procuratore della Repubblica sia nella eventuale fase innanzi al Presidente del Tribunale circolare DAG.29/7/2015.0111198.U

8) RICORSO AVVERSO IL DIVIETO TEMPORANEO DI NOZZE art. 88 codice civile procedimento in camera di consiglio € 98

9) RICORSO AVVERSO IL RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO art 98 codice civile procedimento in camera di consiglio € 98

10) ACCERTAMENTO O DISCONOSCIMENTO PATERNITA'

- ✓ **Accertamento paternità** € 98 (esente se promossa per conto di minore)
- ✓ **Disconoscimento paternità** valore indeterminabile(a seguito sentenza corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.274cc) (esente se promossa per conto di minore)

11) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E AFFILIAZIONE

Esenti

12) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150 (semplificazione dei riti) "*non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del DPR 30 maggio 2002 n 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata infatti apportata all'art. 13 del testo unico spese di giustizia. Di conseguenza* ***in tema di volontaria giurisdizione*** *deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'art. 13, primo comma, lettera b) del DPR n 115/2002 sebbene il Dlgs 1 settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione"* Circolare Ministero giustizia n 65934/U del 14 maggio 2012

Ai procedimenti riconducibili nella categoria della volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito a cui sono assoggettati a norma del decreto legislativo n 150/2011 deve essere applicato il contributo unificato previsto dall'articolo 13 primo comma lettera b) del DPR 115/02

- ✓ **Procedimenti di volontaria giurisdizione** € 98

- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio** (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 98 aumentato della metà

- ✓ **Reclami contro i provvedimenti cautelari** (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 98 aumentato meta

13) TUTELE, AFFILIAZIONE,AFFIDAMENTO,MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA , Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (artt 46 e 46bis disp att.codice civile) **ASSENZA O MORTE PRESUNTA** (art. 49 e 58 cc)

ESENTE

14) EREDITA GIACENTE

€ 98

Ai sensi della circolare ministeriale DAG16/05/2014.0070387.U

- ✓ *le istanze presentale dal curatore al giudice che l'ha nominalo non danno luogo all''apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitala dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore".Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*
- ✓ *le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato* (ndr € 85 essendo camerale) *che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*
- ✓ *l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed ari. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato* (ndr € 85 essendo camerale) *che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002.*

15) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO (per i giudizi di esecuzione vedi punto 4 e la successiva scheda riepilogativa)

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile(per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02 attualmente 11.528,41 x 3= 34.585,23 (DM 7/5/2015 in GU 12/8/2015)

- ✓ **Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito** (circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)(** ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa, **circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ ***L'INAIL*** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Controversie di previdenza e assistenza** € 43 se supera reddito
- ✓ **Controversie lavoro e pubblico impiego** contributo ridotto alla metà se supera reddito
- ✓ **accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** contributo € 43 ridotto alla metà 43:2=21,5 se supera reddito(vedi pag 183)
- ✓ **cautelari** contributo ridotto alla metà
- ✓ **decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto alla metà
- ✓ **opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto della metà
- ✓ **ricorso legittimazione sanzioni disciplinari conservative** Contributo unificato secondo valore ridotto alla metà
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)(** ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** € 168
- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23e ai giudizi di separazione e divorzio** € 98 aumentato della metà
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG.09/07/2014numerazione illeggibile** non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione

16) LEGGI SPECIALI E NORMATIVA CODICISTICA CIVILE

- ✓ **Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)**(vedi anche specifica tabella)
- ✓ **richiesta condanna per lite temeraria ex art 93 cpc** contributo unificato NON dovuto

- ✓ **legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)**
  Contributo unificato ridotto alla metà per redditi superiori a € 34.585,23
- ✓ **opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U** *(liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione)* € 98

- ✓ **opposizione sanzioni assegni legge 386/90 (richiama la 689/81)**
  contributo unificato corrispondente al valore della causa
- ✓ **cause elettorali** Esente
- ✓ **rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati**, Decreto Legge n. 92/2014 convertito con legge n 117 dell'11 luglio 2014. € 98
- ✓ **Ingiusta detenzione** Esente
- ✓ **Legge Pinto** (lungaggine processuale) Esente

- ✓ **Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa
  (circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente
- ✓ **Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale** (DPR 218/78)
  contributo secondo il valore e prenotato a debito
  (circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)
- ✓ **Procedure innanzi tribunale delle imprese** (DL 1/2012 convertito con L. 27/2012)
  contributo secondo il valore raddoppiato
- ✓ nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato (due tesi 1) quello relativo alle camere di consiglio circolare DAG06/10/2010.0128408.U 2) valore diviso metà avendo la 150/2011 mutato il rito)
- ✓ **procedure per il riconoscimento o revoca dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato (due tesi 1) quello relativo alle camere di consiglio circolare DAG06/10/2010.0128408.U 2) valore diviso metà avendo la 150/2011 mutato il rito)
- ✓ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 dlvo 150/2011) ESENTE
- ✓ **Affrancamento fondi enfiteutici** Esenti
- ✓ **arricchimento senza causa art 2041 cc** (nota DAG 29/10/2015.0162465.U)
  contributo secondo il valore della causa
- ✓ **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale** legge 346/76
  contributo secondo il valore della causa
- ✓ **Mediazione e conciliazione (verbale di omologa) Legge 28/2011** € 98
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** € 98
- ✓ **Reclamo ex art 2674-bis codice civile** € 98
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** € 98
- ✓ **Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari**
  contributo secondo il valore della causa

  Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B " atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" trovando quindi applicazione l'articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A "atti, documenti e registri soggetti all'imposta sin dall'origine" di cui al richiamato DPR 642/72

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l'atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall'imposta di bollo.

- ✓ **Procedimenti cautelari in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001**
  ESENTI

17) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. ***Regolamento CE 1896/2006***

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
(circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

18) PROCEDIMENTO EUROPEO CAUSE DI MODESTA ENTITA'. ***Regolamento CE 861/2007***
contributo secondo il valore della causa in assenza di diversa disposizione normativa e/o ministeriale

19) ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI

- ✓ **Rinunzia eredità** Esente
- ✓ **Accettazione eredità beneficio di inventario** Esente
- ✓ **Atto notorio** Esente
- ✓ **Perizia giurata** Esente
- ✓ **Redazione inventario accettazione eredità o richiesta proroga per accettazione (escluso eredi minorenni)** € 98
  il pagamento in materia non risulta da nessuna disposizione normativa e/o ministeriale ma da indicazioni in sede ispettiva personalmente ritengo che in materia non debba essere percepito alcun contributo unificato trattandosi di attività non giurisdizionale e *" il contributo unificato opera nell'ambito del procedimento giurisdizionale"*

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	**Contributo unificato € 43 per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	**Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
Decreti Ingiuntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	**Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
Opposizione Decreti Ingiuntivi e cautelari Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	**Contributo unificato metà del valore della causa per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
Accertamenti tecnici preventivi	**Contributo unificato € 21,5 (43 : 2) per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**

Nelle opposizioni alle cartelle esattoriali se presentata da persona giuridica(comprese imprese individuali) non si applica l'esenzione di reddito e il contributo dovuto é
1) opposizione ex art. 22 l689/81 e opposizione esecuzione in base al valore della domanda
2) opposizione atti esecutivi € 168
Nei casi 1 e 2 non dovuto diritto ex art 30 TU spese di giustizia, diritto di copia e registrazione

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

L'INPS in assenza di normativa specifica in materia corrisponderà il contributo unificato

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI e IMMOBILIARE	**ESENTE Circ DAG14/05/2012 0065934.U**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	**Contributo unificato In base al valore per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 617 cpc	**Contributo unificato € 168 per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritto ex art 30 NO**	**Imposta di Registro NO**
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	**Contributo unificato € 98 per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritti ex art. 30 NO**	**Imposta di registro NO**
RECLAMO Art 624, 2° comma e 630 cpc Camerali	**Contributo unificato € 98 aumentato della meta per redditi superiori ad € 34.585,23**	**Diritti di copia NO Si uso studio**	**Diritti ex art. 30 NO**	**Imposta di registro NO**

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

F) ***DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011***
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
E DIVORZIO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI **Valore inferiore € 2500**	**Contributo unificato** **€ 43** **ESENTE prole**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritto ex art 30** **NO**	**Imposta Registro** **NO**
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI **Valore superiore € 2500**	**Contributo unificato** **€ 139** **ESENTE prole**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritto ex art 30** **NO**	**Imposta i Registro** **NO**
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	**Contributo unificato** **€ 279**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritto ex art 30** **NO**	**Imposta Registro** **NO**
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI **Art 615, 2° c e 617 cpc**	**Contributo unificato** **€ 168**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritto ex art 30** **NO**	**Imposta di Registro** **NO**
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI **Art 624 e 630 cpc (Camerali)**	**Contributo unificato** **€ 98** **aumentato della meta**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritti ex art. 30** **NO**	**Imposta di registro** **NO**
PROCESSI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	**Contributo unificato** **In base al valore**	**Diritti di Copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritto ex art. 30** **NO**	**Imposta di registro** **NO**
RICORSO ex **Art 624 cpc** **Camerali**	**Contributo unificato** **€ 98**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritti ex art. 30** **NO**	**Imposta di registro** **NO**
RECLAMO **Art 624, 2° c, e 630 cpc** **Camerali**	**Contributo unificato** **€ 98 aumentato della meta**	**Diritti di copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritti ex art. 30** **NO**	**Imposta di registro** **NO**
Procedure esecutive o cautelari per ottenere corresponsione o revisione assegni ex artt. 5 e 6 legge 898/1970	**Contributo unificato** **ESENTI**	**Diritti di Copia** **NO** **Si uso studio**	**Diritti ex art. 30** **NO**	**Imposta registro** **No**

G) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE,CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO

	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
CARTELLA ESATTORIALE **Procedimento ex L.689/81**	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**NO** **Si uso studio**	**NO**
Procedimento ex art 615, c.p.c.	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 SI uso studio**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **no** **giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no** **giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**
Procedimento ex art 617 c.p.c.	**SI** **€ 168**	**SI**	**SI**	**SI** **No** **giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no** **giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**

OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	**SI** **Importo valore indeterminabile**	**SI**	**NO** **Si uso studio**	**NO**
APPELLO **ex art. 26 L.40/06**	**SI** **valore della causa** **Aumentato della metà**	**SI**	**NO** **Si uso studio**	**NO**
FERMO AMMINISTRATIVO **art. 57 DPR 602/73** **Opposizione all'esecuzione**	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **Si uso studio**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Opposizione agli atti esecutivi	**SI** **€ 168**	**SI**	**SI**	**SI** **no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**

OBBLIGHI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

ART. **14 (Obbligo di pagamento)** (articolo collegato 192)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

Ai sensi della ***Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff.*** in relazione *alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio*

In merito, si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».

In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 **(ora 1.686 Euro***) art. 13, sesto comma, del testo unico).* ndr: VEDASI anche **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4**)

- **DAG 14/07/2005.001543** "*la disposizione prevista dall'art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie"*

- deve ritenersi che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

- Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia _**circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**

Contributo unificato nel giudizio di opposizione ad ingiunzione con chiamata in causa del terzo.

(Nota 10 ottobre 2014, n. 0136174/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

In relazione al quesito di cui all'oggetto, avanzato dal Tribunale di..., trasmesso con osservazioni concordi dalla S.V., si risponde quanto segue.

La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Rispetto agli ordinari giudizi civili a cognizione ordinaria, la previsione per la opposizione a decreto ingiuntivo è nel senso di un contributo unificato ridotto alla metà, per come previsto dall'art. 13, terzo comma, che menziona come fattispecie autonoma tale tipologia di controversia, e comprendendosi che tale riduzione alla metà dell'importo dovuto trova la sua *ratio* nel pagamento di altra metà dell'onere tributario al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò premesso l'ufficio di... chiede di sapere se all'opponente che al momento della proposizione dell'opposizione inoltra istanza di chiamata in causa di un terzo, debba applicarsi un ulteriore contributo unificato prescindendosi dall'aumento di valore che la chiamata produca, o se tale richiesta possa essere unicamente ancorata all'effettivo aumento di valore della causa conseguente alla chiamata.

In altri termini, chiede di sapere, se alla fattispecie debba applicarsi la prima parte del terzo comma dell'art. 14 o invece il disposto della seconda parte della norma citata.

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve rispondersi che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Si ritiene infatti che la questione abbia caratteristiche e profili squisitamente fiscali e che quindi, nel caso di specie, possa prescindersi dagli orientamenti,

espressi anche dalla giurisprudenza di legittimità, in merito ai profili sostanziali e processuali, per cui l'opponente, malgrado formalmente attore, rimane / soggetto sostanzialmente convenuto e l'opposto, malgrado la veste formale di convenuto, rimane sostanzialmente attore.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa.

Nota n. 118188, in data 21 giugno 2001, del Min. Finanze, Agenzia delle Entrate

Con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001) è stato emanato il regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In particolare dalla lettera a) dell'art. 1 del citato regolamento si evince che il contributo unificato può essere versato con il modello di pagamento F23, per cui si rende necessario istituire un apposito codice-tributo.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui in oggetto, si comunica che nel relativo Allegato 5, Tabella A, è inserito il seguente codice: codice-tributo 941T descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali.

Tale aggiornamento deve essere apportato, come di seguito indicato, anche nella corrispondente tabella dei codici-tributo, completa delle istruzioni sulle modalità dì riversamento, trasmessa in allegato agli intermediari della riscossione con nota della cessata Direzione centrale per la riscossione n. 1998/201476 del 21 dicembre 1998: cod. trìb. 941T; descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali; prov. 1; tipo E; capo Vili; capit. 1207; art. 00; sic.; sar..

Risoluzione 30 dicembre 2002, n. 397/E dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 209 del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, individua, quale ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione delle spese di mantenimento del detenuto, l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

Al fine di consentire il recupero delle spese sopra descritte tramite il modello di versamento «F23», si forniscono le opportune istruzioni ad integrazione di quelle già contenute nelle «Avvertenze» allegate al modello stesso e si istituiscono i codici-ente identificativi dell'istituto penitenziario.

In particolare, nella sezione del modello contenente i dati occorre indicare:

- nel «campo 4» le generalità del versante;

-nel «campo 6» il codice identificativo dell'istituto penitenziario incaricato dell'attività di riscossione delle spese, come individuato nell'elenco allegato alla presente risoluzione.

In particolare, l'istituto penitenziario è identificato dal codice «xxW», dove in luogo della «xx», è indicata la sigla automobilistica della Provincia in cui ha sede l'istituto.

Nel caso in cui in una stessa Provincia siano presenti più istituti, sarà necessaria nel «campo 6», anche l'indicazione del sub-codice

Nel «campo 11», è indicato il codice-tributo «773 T» denominato «Recupero spese di giustizia»

la *Circolare 16 luglio 1998, n. 75967* indica i codici uffici giudiziari e i codici tributi:

Organismi a livello nazionale:
Corte Suprema di Cassazione: 4AE;
Tribunale Superiore Acque: 8AE;
Tribunale Militare di Sorveglianza: DAE;

Organismi a livello provinciale*:*
Corte Militare di Appello: Exx;
Tribunale Militare: Ixx; Corte di Appello: Hxx;
Tribunale di Sorveglianza: Nxx;
Tribunale Minorile: Pxx;
Ufficio Sorveglianza: Sxx;
Commissariato Usi Civici: Txx.
(i caratteri xx riportati nella tabella debbono essere sostituiti a seconda dei casi, con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza);

Organismi a livello comunale:
Tribunale: 9BO (nuovo codice 9BX);
Pretura: 9°9;
Giudice di Pace: 9C3.
(Gli uffici a livello comunale avranno cura di aggiungere, ai tre caratteri del codice di appartenenza appena riportati, i quattro caratteri del codice nazionale del Comune ove l'Ufficio è ubicato, il cui elenco è disponibile sul sito *Internet* di questo Ministero);

recupero spese di giustizia codice 773T
multe inflitte dall'autorità giudiziaria codice 741T
somme destinate alla Casa Ammende codice 1AET

Con ***Circolare n dg DAG 12/08/2005.0012725.0 del 9 settembre 2005 Min. Giust. Dir.Gen. Gist. Civile*** per i pagamenti con F23 sono stati istituiti i sub-codici, è stato sostituito il codice del Tribunale e si è proceduto alla ricognizione dei codici tributi relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Sì ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23. nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell' ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti:

RU *Ufficio recupero crediti*
RC *Ufficio recupero crediti – settore civile*
RP *Ufficio recupero crediti – settore penale*
RG *Ruolo generale*
CR *Ufficio corpi di reato*
EG *Ufficio successioni*
SF *Sezione fallimentare*

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9BO, con il codice ***9BX,*** *al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9BO rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il compiete adeguamento degli uffici.*

II codice della soppressa Pretura circondariale, 9°9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il ***"738T****", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773 T*

il ***"772T",*** *da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T*

il ***"927T",*** *da utilizzarsi per i! recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie jn luogo del precedente codice tributo 887T.*

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

<u>Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti Entrate di natura non tributaria</u>

	Codice tributo F23	*Codice Tributo esattoriale*
- Recupero spese processuali	***738T***	***1B10***
- Recupero multe ed ammende	***772T***	***1E08***
- Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – Art. 13 L 907/42	***774T***	***In corso di attribuzione***
-Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – DPR 43/73 e D.lfcsS04//95	***775T***	***In corso di attribuzione***
- *Cassa depositi e prestiti –Cassa ammende*	***1AET***	***1EQ2***
- Foglio Annunci legali	***CxxT***	***1E26***
- Ufficiali giudiziali, aiutanti e coadiutori	***9B4T***	***1E25***
- Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	***961T***	***1B23***
- Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	***927T***	***1E30***
- Entrate eventuali dei Ministero del Tesoro	***89 7T***	***1E41***

Codici entrata di natura tributaria

	Codice tributo F23	*Codice Tributo Esattoriale*
- Contributo Unificato	***7SOT***	***1E03***
- Imposta di registro	***109T***	***1B01***
- Imposta di bollo	***456T***	***1E03***
- Imposta, ipotecaria	***649T***	***1E06***
- Imposta catastale	***737T***	***1E48***
- Tassa ipotecaria	***778T***	***1E11***
- Tassa 10% su percentuale spettante agli Ufficiali giudiziari	***763T***	***1E09***
- Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	***943T***	***1E21***
- Interessi su tasse ed affari	***731T***	***1E07***
- Tributi speciali	***964T***	***1E24***

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziali aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziali che hanno operato la notifica (es. Roma H501).
In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito da] D.M. 285/2002. la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziali (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.
In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art 30 TU) dovranno riscuotersi con il codice tributo 73 8T.
Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:
A) per le somme pagate a titolo di oblazione (arti 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T. mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;
B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt, 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.
Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruoto, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici dei recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.
Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non sì è proceduto ad alcuna soppressione dì codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

ART. 15 Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato

(testo con le modifiche apportate dalla legge 17/8/05 n 168) (articolo collegato 194)

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.
2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Il controllo circa l' effettiva congruità del versamento non spetta al giudice - secondo quanto appariva dalla prima stesura della Finanziaria 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 del TU, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Il Controllo puramente formale e la scelta del legislatore di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato come tra l'altro richiamato dalla ***circolare 12 marzo 2002 n 2 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust.,*** *secondo la quale " il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella* ***circolare n 1 del 26 febbraio 2002*** *un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore"* **È stata superata** come detto dalla già richiamata ***circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008*** *".. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*

Ai sensi della ***circolare 26 febbraio 2002 n 1 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust.*** *In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:*

a) se l'atto contiene la dichiarazione dì cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;

b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;

c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.

L'ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l'esito dei controlli eseguiti

A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicolo,lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l'atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

RIEPILOGANDO LA CANCELLERIA:

All'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo (oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo) o nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione della istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati,

dovrà verificare:

1) se l'atto contiene la dichiarazione da parte dell'avvocato del valore del procedimento (la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del valore fa presumere un valore soggetto al contributo di € 1.100 ex art. 13 punto 6);

2) se è allegata la ricevuta del versamento (artt. 192 e 194) effettuato mediante:

a) modello F23 (per i codici tributo ed ente vedi articolo precedente)

b) bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato) n c/c 57152043 nel retro del bollettino deve essere indicato il codice fiscale dell'attore /ricorrente;

c) pagamento alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati (con rilascio di apposito contrassegno);

- la ricevuta del versamento effettuato alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati deve essere apposta sull'apposito modello compilato approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente.

3) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto come dalla previsione dell'art.13 DPR 115/02;

dovrà annotare

- nello stampato indicato (che allegherà al fascicolo) l'esito dei controlli di cui sopra;
- nella copertina del fascicolo e, nell'eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi del versamento;
- nel ruolo generale gli estremi della ricevuta di versamento (art 194 c.6)

Processo telematico -annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato. DAG. 28/10/2014.0144442.U confermato DAG. 23/10/2015.0159552.U

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziali devono provvedere ali' annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale *modus operandi* appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U»

Le disposizioni ministeriali di cui sopra sono oggi superate essendo stato il programma informatico SICID – che gestisce il contenzioso civile –integrato con la *".. la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale "allert" al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento"* **Nota Ministero della Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U**

Le disposizioni ministeriali di cui sopra sono state a loro volta superate infatti con **nota della Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U** ai sensi della quale " *la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinnanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria)…….di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte …a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora, po, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari….potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)"*

ART. 16 Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

(articolo collegato 248)

1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.'

1 bis in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista

Dall'articolo in commento, ed in relazione a quanto disposto dalla ***circolare Ministero Giustizia N 49395/U del 3 aprile 2008*** *e* ***dalla Risoluzione 7 settembre 2007 n 242 dell'Agenzia delle Entrate*** *se nell'atto soggetto a contributo unificato* ***è stato omesso o è insufficiente*** *il pagamento del contributo unificato ex art. 248 tu:*

IL FUNZIONARIO: entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione del contributo, notifica alla parte (ai sensi dell'art.137 cpc) l'invito (inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria) al pagamento dell'importo dovuto, unitamente al modello di pagamento pre compilato, avvertendo che il mancato pagamento entro il termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento e si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale (art.248 DPR 115/02), decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo

Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento.

L' invito al pagamento non è autonomamente impugnabile trattandosi di atto che non prelude all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale (vedi relazione ministeriale di commento all'articolo 226 t.u. spese di giustizia)

Il Provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificata alla parte personalmente e dovrà contenere l'espressa indicazione dell'impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

- *Il 25 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale

Attenzione:

a seguito della modifica operata all'articolo 17, comma secondo,decreto legislativo 472/97 dall'anno 2011 **la sanzione per il pagamento entro i sessanta giorni è pari al 33%**

ART. 18 Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

*1. Agli atti e provvedimenti del processo penale,**con la sola esclusione dei certificati penali**, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.*

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Riepilogando l'imposta di bollo non si applica:

a) agli atti e provvedimenti del processo penale

b) agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato

c) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali

d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative

e) alle procedure di negoziazione per autorizzazione e o nulla osta del Pubblico ministero

2) è invariata:

a) per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi

b) per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX DECRETO LEGGE N132/2014 CONVERTITO CON LEGGE 162/2014 la convenzione di negoziazione assistita rientrando tra gli " atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" la si deve considerare, dal punto di vista fiscale, in regime di esenzione *"dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" (ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)*
Quanto sopra trova conferma nella risoluzione Agenzia delle entrate n954-212/2015 del 3 luglio 2015 e DAG.29/7/2015.0111198.U

*Dalla relazione ministeriale di commento all'articolo e dalle circolari ministeriali (vedasi in particolare la **circolare 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso,le circolari n 3 del 13 maggio 20902 e n 4 del 28 giugno 2002 del Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust)** emerge come il testo unico sulle spese di giustizia abbia inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo sancendo innanzitutto la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il*

contributo unificato, in tal modo l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Quanto sopra detto trova logica eccezione nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso. Infatti i casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti,necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, il bollo non è dovuto per la procura alle liti, l' atto di citazione, l'atto di precetto, l'atto di costituzione di parte civile, la redazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, l'istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il mandato di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento emesso dal magistrato, l'istanza per la liquidazione per la consulenza, le varie istanze presentate dalle parti,quali,differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

il legislatore ha chiarito espressamente che il bollo non si applica per le copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali purché richieste dalle parti.

Ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).

La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perchè l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.

Conseguentemente - a titolo esemplificativo -il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si ricava espressamente dal comma 1) è tenuto al bollo sull'istanza con cui le chiede; invece, l'istanza dell'ausiliario o del consulente di parte con cui si chiede la liquidazione, essendo collegata al processo, non è soggetta al bollo; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile, non è soggetta al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato.

La disciplina sul bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici , sempre che non siano collegati a processi, come può accadere in casi eccezionali quale quello del certificato sullo stato del processo civile chiesto da una delle parti.

Il legislatore ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti.

Con la conseguenza che (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro dell' vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti all'imposta di bollo.

Ai sensi della ***circolare 26 febbraio 2002, senza numero, Consiglio di Stato*** *....si ritiene opportuno precisare che l'introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull'imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (ad esempio certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato)*

Ai sensi della ***circolare 26 febbraio 2002 n 1 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.*** *....si ritiene opportuno precisare che la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma (ad esempio quelle per chiedere un certificato o chiedere la liquidazione della consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (ad esempio verbale di asseverazione stragiudiziale)*

Ai sensi della ***circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.*** *L'ultimo inciso dell'art. 1, primo comma, della legge488/1999 come modificato dalla legge di conversione esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo , quali ad esempio gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di*

iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto sarà dovuta,ove prevista, l'imposta di bollo.
L'imposta'di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti, quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.
In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal secondo comma della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari.

ai sensi della Circolare 1 febbraio 2007 Min. Giust. N DAG/14803/U " come più volte precisato dall'amministrazione ***finanziaria il contributo unificato ha natura alternativa all'imposta di bollo"***

Ai sensi della ***circolare 14 novembre 2002 n 7 Ministero Giustizia*** *non deve essere pagata l'imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria " ..... si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata ovvero all'impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria. Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all'esecuzione forzata- come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati. Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347,comma 2, e369 comma2,n 2, cpc) Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato"*

da ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del divieto di rilascio per uso esecuzione di copie di atti non registrati , ai sensi della ***circolare 20 gennaio 2003 n 1/724/44(U) Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.*** *"...si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali richiesti per procedere ad azione esecutiva a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque,dal pagamento della relativa imposta. In ogni caso le cancellerie in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, primo comma, lettera c, DPR 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (artt.73 e 278 T.U)per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta"*

l'imposta di bollo **è dovuta sulle quietanze relative ai mandati** anche per le spese di giustizia agli ordinativi, ai vaglia del tesoro ed agli altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad € 77,47 o apposta su documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2008 n. 365 e Circolare Ministero Giustizia DAG 06/10/2008.0129643.U)

Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno – Imposta di bollo.

Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.

gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei

procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.

Ai sensi della ***risoluzione n 214/E del 11 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate*** *"..le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell'interesse del minore o dell'interdetto scontano l'imposta di bollo…"*

Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 c.p.c. Contributo unificato. . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell'imposta di bollo.*

Invero l'articolo 18 stabilisce che "l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato".

Applicabilità dell'imposta di bollo ai processi verbali di vendita ed assegnazione compiuti dall'istituto di vendite giudiziarie ai sensi della **nota prot. 7/Q706-2510** ***del 3 maggio 2069 min. giust. Ispettorato generale Ufficio Studi*** *"..alla luce del sistema instaurato dalle disposizioni sul contributo unificato non è dovuto il bollo laddove sia stato versato un tale contributo. Quindi poiché l'atto de quo rientra a pieno titolo nella procedura di esecuzione già coperto dal versamento per contributo unificato, lo stesso non deve essere assoggettato ad altra imposizione* ***sull'applicabilità dell'imposta di bollo ai proce*** *…"*

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

ART. 191 Determinazione delle modalità di pagamento

6) *Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

ART.192 Modalità di pagamento

Il contributo unificato è corrisposto mediante:
a. versamento ai concessionari;
b. versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
Il contributo unificato può essere pagato:
1) MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T) ;
2) MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE *(conto n°57152043 intesto a "Tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001"*);
3) PRESSO LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI
4) TELEMATICAMENTE (per distretto Corte appello di Catanzaro vedi DOG07.18/03/2013.0006890.U) con le modalità di cui all'articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24

ART. 193 Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

a. i compensi spettanti agli intermediari;

b. le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;

c. le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d. le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

ART. 194 Ricevuta di versamento

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

- *a. l'ufficio giudiziario adito;*
- *b le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;*
- *c. le generalità delle altre parti.*

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello,approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

ART 247 Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato

Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

Invito al pagamento (articolo collegato 16)

(N.B. per gli Uffici non in convenzione)

1.Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Ai sensi della ***Circolare n 2 del 12 marzo 2002 Min Giustizia*** *il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.*
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di Cancelleria entro dieci giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella.

In analogia a quanto stabilito in una precedente ***circolare del Ministero della Giustizia (24 aprile 1999, prot. n. 8/988(u)60/2, Dir. Gen. Aff. Civ. e Lib. Prof.)*** *– L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.*

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dell'avvenuta notifica, e nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento l'integrazione del contributo

Ai sensi della ***Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Min Giustizia*** *.....l'invito deve essere inviato alla domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla*

circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (art. 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex art. 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in Cancelleria, già previsto dall'art. 58 disp. att. c,p,c..

Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.. L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dell'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

Per gli uffici convenzionati Equitalia Giustizia per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si procede ai sensi dell Art. 6 della convenzione
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello Al, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.

La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.

La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.

La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

il problema relativo al rimborso è stato definitivamente risolto **con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007** (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:

il rimborso spetta nelle ipotesi di:

a) versamento delle somme eccedenti lo scaglione
b) duplicazione dei versamenti
c) versamento effettuato per procedimento esente
d) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di pagamento effettuato con F23)

Il diritto al rimborso và esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente. In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

a) le generalità del richiedente
b) il codice fiscale
c) la residenza
d) gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
e) gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
f) l'importo richiesto a rimborso
g) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
h) la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.

Precedentemente alla richiamata circolare si era disposto con ***- Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I diretta al Tribunale di Vibo Valentia***

Si trasmette l'istanza originale del ...OMISSIS... con la quale chiede la restituzione di un versamento erroneamente effettuato per il pagamento del contributo unificato a seguito d'iscrizione di una causa. Si fa presente che per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato fatto 11 versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui agli artt. 393 e 394 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, di cui si allega copia, in quanto ***"questo Ministero non dispone nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi",*** *anche perché le somme relative al pagamento del contributo unificato affluiscono nel bilancio dello Stato sul* ***capitolo 3321 capo 8*** *e che la gestione di detto capitolo di entrata è assegnato alla competenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

La S.V. dovrà disporre l'accertamento della somma erroneamente pagata, nonché valutare se esistono o meno gli estremi della prescrizione della richiesta di rimborso.

Una volta accertati i predetti requisiti, la documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, che in questo caso è quella di Vibo Valentia, è la seguente:

1) Istanza originale della parte che chiede il rimborso;

2) II nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiedente, con l'indicazione dell'importo da restituire e con riferimento alla causale del versamento;

3) Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4) Una copia autentica della quietanza Mod. F 23 relativa al doppio versamento.

5) Ogni altro documento in possesso dell'ufficio giudiziario che eventualmente verrà richiesto.

Pertanto, dopo il predetto accertamento dell'erroneo pagamento, si vorrà procedere direttamente come sopra indicato.

ART. 249 (Norme applicabili)

6) *Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.*

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART.265 T.U. 115/02)

1)PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO O RICORSI DEPOSITATI PRIMA DEL 1/3/2002: Una delle parti può valersi della disciplina del "contributo Unificato" versando l'importo del contributo di cui all'art. 13 in ragione del 50%.La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. Quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. Se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.
2) Sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. Per atto compiuto si intende l'avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto).
3) PER I PROCEDIMENTI DICHIARATI ESENTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del CPC), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l' 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .

Art. 299 DPR 115/02 Norme abrogate:

a) Tutta la legge 99/1989 (diritti di cancelleria) tranne art.10 c.2° (rilascio cert. Casellario);
b) Legge 488/1999 art. 9 commi 1 – 2 –3 –4 – 5- 6- 7- 8 – 11 – e tabella 1 allegata;
restano in vigore i commi 9 (verbali conciliazione < 100 mln non vanno registrati) e 11 bis.(laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie).

CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

L'articolo 37 del 98/2011, convertito con legge 111/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato.

Nel rimandare, in materia, all'ampia e completa circolare ministero dell'economia e delle finanze n 1/DF del 21 settembre 2011, si riassumono gli importi:

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO UNIFICATO
Fino a 2.582,28 euro	**30 euro**
Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 euro	**60 euro**
Superiori a 5.000 e fino a 25.000 euro	**120 euro**
**Superiori a 25.000 e fino a 75.000 euro **	**250 euro**
Superiori a 75.000 e fino a 200.000 euro	**500 euro**
Superiori a 200.000 euro	**1.500 euro**

Ai sensi della circolare 2/2012 nel processo tributario non sono previste esenzioni al pagamento del contributo unificato

AGENZIA ENTRATE Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
Risoluzione n 104/E del 7 dicembre 2012

lstituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, **del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Articolo** 37, **comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. I1i**

L'articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. I1i, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, l'articolo 9 del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che *"È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(...) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10".*

Il successivo articolo 16 stabilisce che "7. *In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscrìtto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".*

Il capo I del titolo III del predetto d.P.R n. 115/2002, nel disciplinare il *pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario,* all'articolo 192 dispone che "// *contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari;(...)".*

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **"171T"** denominato **"Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";**
- **"172T"** denominato **"Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";**
- **"173T"** denominato **"Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";**
- **"174T"** denominato **"Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - SANZIONE - Art. 16, c. I-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".**

In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il versante avrà cura di indicare:

- nella sezione **DATI ANAGRAFICI:**
  - nel campo "4", le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello;
  - nel campo "5", le generalità del convenuto (o resistente);
- nella sezione **DATI DEL VERSAMENTO:**
  - nel campo 6 *"codice ufficio o ente* ", il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it;
  - nel campo 10 *"Estremi dell'atto o del documento",* gli estremi dell'atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato;
  - nel campo 11" *Codice tributo",* il codice tributo.

Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Introdotto dall'articolo 15 decreto legge 83/2015 convertito con legge 132/2015

Cfr **N.B=Non è una forma di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9**

«Art. 18-bis

(Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)

- 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

*1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro **27(modifica all'importo operata dalla legge 27/12/2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)** eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo"».*

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

ai sensi dell'articolo 285 testo unico spese di giustizia **si deve rifiutare di ricevere l'atto** se mancante del pagamento dell'anticipazione forfettaria dei privati all'erario (vedi circolare prot. n 341688/U del 5 marzo 2008 e , da ultimo, DAG.21/11/2016.029690.U)

"***il rifiuto*** *degli atti , ai sensi dell'articolo 285, comma 4,* ***non può*** *al momento, estendersi anche ai depositi telematici"*DAG.21/11/2016.029690.U

"ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 ***sono ridotti alla metà*** *il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia"* **circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U**

Non sono soggetti al pagamento dell'anticipazione forfettaria*:*

- "*non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.,per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa"* **(circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 e circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)**
- ***circolare min. giust. DAG14/05/2012.00.65934.U*** nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(**lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi**) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.
- procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44
- "*nelle cause per* ***interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali*** *vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533* "circolare dag.02/04/2010.0049204.U
- Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze *"... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al* ***procedimento di separazione personale dei coniugi*** *torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."*
- **procedimento di appello o ricorso per cassazione** "*l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione"* circolare dag.20/12/2010.0165520.U
- giudizi innanzi al giudice di pace per importi inferiori ad € 1033,00*(- il comma 97 art. 1 legge 190/2014* ***non ha*** *introdotto l'obbligo del pagamento delle anticipazioni forfetarie ex art 30 nei giudizi innanzi al giudice di pace inferiori a 1033 € ma l'obbligo di pagare i diritti all'ufficiale giudiziario al momento della richiesta notifica*)
- giudizio penale innanzi al giudice di pace costituzione parte civile con richiesta risarcimento inferiore 1033 € (Nota 30/10/2014.01453366.U)

- risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988,
- procedimenti per adozione circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44.
- istanza ex art 492-bis (ricerca telematica dei beni da sottoporre al pignoramento)
- procedure relative a USI CIVICI Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U
- richiesta di iscrizione nel registro stampa "*riconosciuta la natura amministrativa della procedura di iscrizione...*" DAG.16/11/2015.0173097.U
- procedure in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001
- **(mia nota)** articolo 1 comma 97 legge di stabilità anno 2015: *la normativa del 2015 introduce un comma bis (1-bis) all'articolo 46 legge 374/91 e non modifica il disposto di cui all'articolo 30 DPR 115/02 il nuovo pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 attiene alle richieste di notificazioni atti da RICHIEDERE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI tanto è vero che il 46 1-bis letteralmente dispone che " ...sono dovuti **dal notificante** ai sensi delle disposizioni vigenti" somme quindi da pagare all'Ufficio NEP di importo quantificato dalle tabelle per la notifica degli atti mentre l'articolo 30 testualmente dispone che :".La parte che per prima **si costituisce** in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per ....." somma che si paga, se dovuta, **al momento dell'iscrizione a ruolo** e di importo stabilito in 27 €. Quindi due pagamenti distinti (a rigore chi notifica potrebbe non avere più interessi a costituirti) che attengono a due fasi processuali distinti : quello della notifica dell'atto in cui si paga il nuovo balzello legato agli importi di notifica UNEP e quello dell'iscrizione dove i 27 euro si pagano se il procedimento non ne è esente.*
- **autorizzazioni concesse dal giudice tutelare** "*non danno vita ad autonomi procedimenti solo i ricorsi promossi dinnanzi al tribunale in quanto procedimenti autonomi,possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 DPR 115/2002*" DAG 16/05/2014.0070387.U (per apertura tutele **indennità dovuta anche nel caso di apertura d'Ufficio vedi punto 2 prenotazione a debito)**
- **(mia nota) provvedimenti giudice tutelare** dalla lettura della circolare ministeriale DAG 16/05/2014.0070387.U possiamo riassumere che:

1) ricorso di parte ex articolo 337 codice civile = non è dovuto , l'articolo in esame dispone che il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza ....dalla circolare DAG16/05/2014.0070387.U si legge testuale che " *solo i ricorsi promossi dinnanzi al tribunale in quanto procedimenti autonomi,possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 DPR 115/2002*
2) istanza per rilascio documenti identità/passaporti ex legge 21/11/1967 n 1185 non dovuto ritengo ci troviamo innanzi alla ipotesi di autorizzazione del tutelare ex articolo 3 della richiamata normativa
3) istanze ex artt. 320,374,375 codice civile non dovuto il diritto forfettizzato

PRENOTAZIONE A DEBITO DELLE ANTICIPAZIONI FORFETTARIE

1) nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 108 e 131 T.U. spese di giustizia

2) procedimenti relativi alle tutele di interdetti giudiziali aperte ex art. 343 e ss codice civile aperte a seguito si segnalazione "pubblica" da parte dei centri di accoglienza o a seguito di : a) provvedimento si sospensione e revoca potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni; b) tutele degli interdetti giudiziali e le curatele degli inabilitati aperte ex art. 343 e ss codice civile a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza di interdizione e di inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario; c) tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura – ufficio esecuzioni – del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni . In questi casi l'importo và riportato su foglio notizie. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato ai sensi del terzo comma articolo 145 TU accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento **DAG.15/12/2016.0223328.U**

Apertura tutele = dovuta dalla parte privata e prenotata a debito in caso di apertura d'Ufficio **DAG.15/12/2016.0223328.U**

Amministrazione di sostegno = dovuto ex articolo 46 bis disposizione attuazione codice civile

Procedure di rettificazione di attribuzione di sesso = si paga l'anticipazione forfettaria ex art 30 dpr 115/2002 (€ 27) perché non risultano esenzioni in materia

Ai sensi della **circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003** .. *in merito deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i* ***procedimenti civili riguardanti la prole*** *non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex articolo 30 T.U.*

Ai sensi della **circolare ministero Giustizia n 1/2847/u/nv/44 del 1 marzo 2005** .. *l'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324 dell'art. 1 L. 311/04 della tabella allegata all'art. 30 DPR 115/02 produce quale sua ulteriore conseguenza anche l'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfetario nella misura di € 8,00….*

Anticipazioni forfettarie della parte civile nel processo penale.

(Nota 5 marzo 2008 n 341688/U del Ministero Giustizia. Dir. Gen. Giust. Civ.)

Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato testo unico.

Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.

Procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato; versamento dell'importo forfetarie di euro 8.(ndr= ora 27) Circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005), *' stato chiesto di conoscere se in seguito alla modifica apportata all'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria), sia dovuto il pagamento dell'importo forfettario di euro 8, anche per i procedimenti per i quali è prevista da leggi speciali l'esenzione del contributo unificato, in particolare per i processi in cui sono parte i minori e quelli esecutivi il cui importo non supera 2.500,00 euro. Al riguardo si ribadisce quanto già affermato con circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 6 dell'8 ottobre 2002, punto 3) e con note di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/IJ-03 del 29 settembre 2003, punto 4) e n. 1/2847/U/NV/44 dell'i marzo 2005 Infatti, anche in seguito alla modifica dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 intervenuta ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria. L'importo forfettario di 8 euro non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, per i procedimenti in cui sono parte i minori si richiama ancora la nota di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, punto 4). Per cui si ritiene che, anche se gli stessi sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002, tale esenzione non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria dell'importo di cui all'art. 30 del D.P.R. citato. Analogo criterio deve essere seguito per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. Infatti poiché la legge finanziaria ha modificato con il comma 324 soltanto la tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. citato –per la quantificazione delle anticipazioni forfetaria dei privati in favore dell'erario nel processo civile, sostituendola con la attuale previsione del contributo forfettaria di euro 8- in mancanza di una legge speciale che preveda per tali procedimenti l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, deve ritenersi che detto contributo debba essere anticipato. Infine, come precisato nella stessa nota, sopra richiamata, di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, al punto 4), si chiarisce che anche i procedimenti in materia di equa riparazione, pur se esenti dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30. Pertanto si ritiene che la nota di questa Direzione Generale n. l/7988/44(U)03 del 10 giugno 2003, richiamata nel quesito, intendeva soltanto affermare il principio della applicabilità per tali procedimenti del pagamento della tassa di registrazione*

procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare senza data 29 settembre 2003 *" ...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10,comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzato di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia.."*

Procedimenti in materia di equa riparazione-applicabilità art. 30 T.U spese di giustizia e diritti copie *" i procedimenti ex legge 89/2001 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo sono da ritenersi soggetti all'anticipazione forfetaria ex art. 30 T.U....sono soggetti ad imposta di registro...siano dovuti i diritti di copia…*(Min Giust.Dip.Aff.Giust.-Dir. Gen. Giust.Civ. Uff.I prot. 1/11018/U/44/NV del 2/9/2003)

Rilascio copia e art 30 procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U *" tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.."*

Circolare DAG08/09/2010.0114831.U ***Procedimento di esdebitazione*** *" ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia*

Circolare DAG 16/05/2014.0070387.U **riscossione dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R, n. 115/2002 nei procedimenti di competenza del giudice tutelare ed in materia di nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacente**

Molti uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n 115 del 30 maggio 2002 nell'ambito dei procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché per le procedure dì nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacenti

a) Procedimenti di competenza del giudice tutelare

Con nota del 29 settembre 2003. paragrafo 4, questa Dirczione Generale ha chiarito che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge.

Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 46-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XIT, del libro Primo, del codice civile, *("Infermità dì mente, interdizione ed inabilitazione")* non comporta automaticamente l'esenzione dal versamento del diritto forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 e dai diritti di copia.

Ciò posto, alcuni uffici giudiziali chiedono se debba essere percepito l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per una serie di attività e di provvedimenti emanati dal giudice tutelare e difficilmente riconducibili ad una autonoma fase procedimentale.

In particolare si fa riferimento alle ipotesi previste dagli articoli 320,374 e 375 del codice civile.

Dalla lettura delle norme citate emerge che per alcune autorizzazioni è competente il giudice tutelare mentre per altre interviene il Tribunale, sentito il parere del giudice tutelare,

Il codice di procedura civile prevede all'articolo 732 che *"i provvedimenti relativi al minori, agli interdetti ed agii inabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga diversamente",*

Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, contengono le disposizioni comuni a tutti i procedimenti in camera di consiglio di competenza del Tribunale, prevedendo la forma della domanda e del provvedi mento nonché il relativo procedimento.

Nel codice di procedura civile non si rinvengono norme analoghe per le autorizzazione dì competenza del giudice tutelare.

L'articolo 43, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione al codice civile, infetti, si limita a prevedere che *"nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere folta al giudice* (tutelare) *anche verbalmente".*

Il codice di rito disciplina la sola ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare all'articolo 739, comma I, de) c.p.c. individuando la competenza del Tribunale che pronuncia in camera di consiglio.

Dall'esame delle norme citate si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale.

Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità.

Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdisionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.

Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione.

Di conseguenza, nella materia in esame, soli i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

b) Curatela dell'erediti giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata dell'ufficio dì esecutore testa mentano.

Gli uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere versato il contributo unificalo e l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R, n. 115/2002 nel procedimento di curatela dell'eredità giacente ed in quello di proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

11 procedimento di curatela dell'eredità giacente costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore, così come disciplinato dagli articoli 528 del codice cìvile e 781 del codice di procedura civile, e si chiude con l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'articolo 532 del codice civile.

Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, che "le *istanze presentale dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all''apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitala dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore".*

Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Come affcrmato dall'Ufficio Legislativo, tale richiesta *"apre un autonomo procedimento"* che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabilc innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed ari. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002.

Circolare DAG 16/12/2016.0223328.U -Tutele

...si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell'importo forfettario, previsto dall'art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle **tutele attivate *"d "ufficio",*** nelle quali rientrano:

1) le tutele dei minori, aperte *ex* art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione *"pubblica"* dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;
2) le tutele degli interdetti giudiziali e le curatele di inabilitati, aperte *ex* art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza d'interdizione e d'inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;
3) le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.

..... in base al Testo unico sulle spese di giustizia, "l *'onere della spesa"* nel processo civile ricade su *"ciascuna parte"* che *"provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede"* (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Con riferimento **all'apertura della tutela**, non vi è dubbio che, **se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio.** Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e *46-bis* disp. att. e.e.), *"Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro",* al momento del deposito dell'istanza di nomina del tutore, **la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l'importo forfettario di cui al citato art. 30**.

Diversa è l'ipotesi della *"tutela d'ufficio",* che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l'apertura della tutela è un *"atto dovuto"'* da parte del giudice tutelare, il quale, *"appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore"* (art. 346 c.c.).

Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio: tuttavia, dalla lettura dell'art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

1. al procedimento in esame si applica l'articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli *'"effetti dell'ammissione al patrocinio";*
2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, *"passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista doli'articolo 79, comma 1, lettera e)...".*

Orbene, l'ipotesi disciplinata dal!'articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come *"un 'ipotesi particolare di ammissione d'ufficio"* al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida *"salvo verifica dei limiti reddituali affini del recupero";* proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l'articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale - come detto - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito.

Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l'interdetto (o l'inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il

superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha *"il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori""* (art 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell'ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d'ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore.

A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che *"dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa I '80% delle sentenze dispongono "nulla per spese ", probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede ali 'annullamento del campione: se "nulla per le spese "; se il curatore dimostra la non abbienza, invece, sì avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola Junzionari pubblici (sindaci ecc.)"*.

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli arri. 46 e *46-bis* disp. att. c.c. che sono escluse l'imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l'art. 379 c.c. che "/ *'ufficio tutelare è gratuito"*.

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l'apertura di una tutela d'ufficio dia luogo ad una ipotesi di *"gratuito patrocinio d'ufficio",* al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giurìdica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 75 del medesimo d.P.R., *"L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse",* con la conseguenza che la tutela aperta d'ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M.. alla quale si estende l'ammissione al *"gratuito patrocinio d'ufficio"* già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, tra le quali figura l'importo forfettario di cui aH'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell'alt. 131, comma 2, lettera *e),* del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L'importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi dei terzo comma delFart. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

Diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici.

(Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) ..omississ... *in relazione alla problematica relativa al pagamento del diritto forfettario per le notifiche d'ufficio di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 a carico della parte che deposita il ricorso nei procedimenti di competenza del commissario per la liquidazione degli usi civici, l'assenza di qualsiasi specifica disposizione al riguardo induce a ritenere che sia applicabile l'esenzione dal pagamento del diritto forfettario, prevista in via generale dal citato art. 2 della, legge n. 692/1981*

procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento DAG.22/07/2016.0136189.U (conf. DAG23/3/2017.0055800.U) 1) istanze di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovra indebitamento *il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98. Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.*

2)l'accordo di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione o la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi *con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2012,nonché con la presentazione della domanda di liquidazione dei beni di cui all'art. 14-ter della medesima legge, si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del c.p.c: tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, dovrà essere aggiunto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002).*

Le disposizioni ministeriali di cui sopra sono state a loro volta superate infatti con **nota della Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U** ai sensi della quale " *la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinnanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria)…….di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte …a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora, po, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari….potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)"*

Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. spese di giustizia e dell'eventuale obbligo al pagamento dell'imposta di registro, nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizione delle controversie, apportate dalla legge 191/09 (finanziaria anno 2010) all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U spese di giustizia già operato con la legge 311/04 (finanziaria anno 2005) e con la legge 69/09 (in tema di contributo unificato per i ricorsi in Cassazione), tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

La sopra richiamata novità ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell'utenza, e con particolare riferimento alle impugnazione delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/81, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di *"valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi"* che *"deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.*(art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)

Dichiarazione di valore, tra l'altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che **a**i sensi della circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008 *".. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica* (n.r. operata dalla legge 311/04) *dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.."*

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, l'importo del contributo unificato da pagare.

A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia (vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200) ai sensi della quale le azioni

proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:

- ✓ **Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 :** esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella**.**

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG 29/09/20100123044.U si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

- ✓ **L'opposizione ex art. 615 c.p.c.:** allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

In questo caso, rientrando l'articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all'esecuzioni, riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €) ;

Non sono soggetti a imposta di registro (art 5 allegato A DPR 131/86) le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro le procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99

- ✓ **L'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,** deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In questo caso, rientrando l'articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di € 146 , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, il pagamento dei diritti di copie e dell'imposta di registro;

Non sono soggetti a imposta di registro (art 5 allegato A DPR 131/86) le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro le procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99

B) OPPOSIZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, da ultimo Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544, ricordiamo quelle relative ad esempio in materia di violazione delle norme del codice della strada in materia di "*sottrazioni"* di punti dalla patente o di *" sospensione"*della stessa.

Sanzioni che se impugnate autonomamente comportano una difficoltà pratica nella determinazione del valore ai fini del contributo unificato in considerazione anche del fatto che, sembrerebbe, per dottrina e giurisprudenza, competente in materia il giudice di pace.

Essendo il valore della causa non determinabile e non trovando, a parere dello scrivente, applicazione l'importo di € 170 di cui alla lettera e) art. 13 T.U. spese di giustizia essendo lo stesso limitato ai casi di *" processi civili e penali di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace"* (ndr: ipotesi di cui ai punti 1,2,3,3-bis,4 comma 4 articolo 7 codice di procedura civile) **riteniamo dovuto il contributo unificato, ex articolo 13, punto d, nella misura fissa di € 450, il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;**

C) APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ARTICOLO 26 L. 40/06

Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.

In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa , il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, si è invece esenti da diritti di copia e dall'imposta di registro;

D) OPPOSIZIONI A FERMO AMMINISTRATIVO

In materia appare utile richiamare la nota prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I ai sensi della quale:

"Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l'opposizione al fermo amministrativo (art.

86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all'imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve rispondersi positivamente.E' infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiuzione di cui all'art. 23 della legge 689/8 1 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro."

Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall'articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre1973 n. 602.

Da ciò deriva che **il contributo unificato dipenderà dalla domanda: € 168 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all'esecuzione oltre in entrambi i casi l'obbligo del pagamento dei diritti di copia, dell'indennità di cui all'articolo 30 T.U. spese di giustizia e dell'imposta di registro (per quest'ultimi tre diritti nulla è dovuto nei giudizi di opposizione all'esecuzione innanzi al giudice di pace, ex art. 46 legge 374/91 per importi inferiori a 1033 €)**

TABELLA RIEPILOGATIVA

	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
CARTELLA ESATTORIALE **Procedimento ex L.689/81**	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**NO** **Si uso studio**	**NO**
Procedimento ex art 615 c.p.c.	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **Si uso studio**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**
Procedimento ex art 617 c.p.c.	**SI** **€ 168**	**SI**	**SI**	**SI** **no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**
OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	**SI** **€ 518**	**SI**	**NO** Si uso studio	**NO**

APPELLO **Ex art. 26 L.40/06**	**SI** **valore della causa** Aumentato della meta	**SI**	**NO** Si uso studio	**NO**
FERMO AMMINISTRATIVO **art. 57 DPR 602/73** **Opposizione all'esecuzione**	**SI** **valore della causa**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** **Si uso studio**	**SI** **NO** **giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91** no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Opposizione agli atti esecutivi	**SI** **€ 168**	**SI**	**SI**	**SI** **no** **giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99** **no** **giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986**

SPESE PROCESSUALI PENALI

(rif. Circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U)

L'art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo Unico spese di giustizia) dispone in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

N.B.= l'articolo 205 TU per come richiamato dalla circolare che precede è stato modificato dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69

(D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e ' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

Definizioni del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:

a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro**;

2) Definizione del processo in udienza preliminare:

a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - **Importo: 150 euro**;

b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro**;

3) Definizione del processo in giudizio:

a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - **Importo: 180 euro**;

b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - **Importo: 150 euro**;

c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 150 euro**;

d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo – **Importo: 80 euro**;

e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 150 euro**;

f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 60 euro**;

g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - **Importo: 150 euro**;

h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: **maggiorazione di 30 euro**;

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - **Importo: 60 euro**;

b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - **Importo: 80 euro**;

5) Definizione del processo mediante oblazione:

a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - **Importo: 80 euro**.

Giudizi di impugnazione

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - **Importo: 60 euro**;

2) sentenze in Corte d'assise d'appello - **Importo: maggiorazione di 30 euro**;

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - **Importo: 60 euro**.

Altri procedimenti **Importo: 60 euro**.

TESTIMONI

La testimonianza nel processo penale è regolata dal libro III , titolo II, Capo I artt. Dal 194 al 207 del codice di procedura penale.

La testimonianza nel processo civile è regolata dal libro II , titolo II, Capo I artt. Dal 244 al 257 del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art.120 cpp non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori di anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti

Ai sensi dell'art.246 cpc non possono intervenire come testimoni le persone che hanno interesse nella causa ,

ai sensi dell'art. 248 cpc i minori di anni 14 possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

Nel giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ricordiamo che ai sensi dell'articolo 20 legge 274/00 nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria se viene chiesto l'esame di testimoni nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità le circostanze su cui deve vertere l'esame. L'indicazione deve essere fatta, ex art. 21, punto h, anche nel caso di ricorso immediato al giudice.

La testimonianza nel processo penale è obbligatoria, la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un legittimo impedimento, comporta, ex art. 133 cpp, ***l'accompagnamento coattivo, e la condanna al pagamento di una somma da € 51 ad € 516*** *a favore della cassa delle ammende oltre alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 delle disp. att. al cpp.*

Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, ***a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.***

Per la riscossione della pena pecuniaria ***(codice tributo 741T pena pecuniaria)*** *si rinvia alle modalità di recupero delle spese e condanna in generale, la condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.*

La liquidazione delle indennità spettanti ai testi nel processo civile, penale amministrativo e contabile è oggi regolamentato dal Testo Unico spese di giustizia Titolo VI, articoli dal 45 al 48.

Ai testi escussi a richiesta dell'Ufficio spettano le seguenti indennità,annotando gli importi man mano che si liquidano sul foglio delle notizie ex art. 280 TU, e da liquidare con ordine di pagamento, distinguendo ai fini della liquidazione tra testimoni residenti (art 45 TU) e non residenti (art.46 TU):

a) se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 : indennità giornaliere di € 0,36;

b) ai testimoni non residenti spettano: ***indennità giornaliera di € 0,72*** *per ogni giornata impiegata per il viaggio* ***oltre al rimborso delle spese di viaggio ,*** *per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.* ***Spetta inoltre l'indennità di € 1,29*** *per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno*

Ai testimoni di anni 14 *non spetta nessuna indennità l'eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.*

Ai dipendenti pubblici *chiamati come testimoni per fatti attinenti al servizio, spettano le indennità di cui ai punti a e b salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.*

Ai sensi ***dell'articolo 165 TU*** ***" la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato"*** *pertanto la liquidazione delle indennità ai testi va effettuata dal funzionario addetto al servizio e sono anticipate dallo Stato.*

Diversa è invece, sempre nel processo penale, la liquidazione in caso ***di testi a richiesta di parte****, trova infatti applicazione in questo caso l'articolo* ***199 TU*** *ai sensi del quale : " le spese di viaggio e indennità spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'Ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione"*

liquidazione dei testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile.

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)

Il Tribunale di ha chiesto di conoscere se la quantificazione delle spese da rimborsare ai testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile spetti o meno all'ufficio giudiziario.

Riguardo a tale problematica occorre considerare quanto segue.

L'art. 199 del DPR 115/02 pone a carico del funzionario addetto all'ufficio la quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale.

Pertanto, nel processo penale, il legislatore ha espressamente previsto l'intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private anche se le spese non sono anticipate dall'Erario.

11 dettato della richiamata disposizione essendo previsto specificamente per il processo penale deve ritenersi non estensibile al processo civile. Conseguentemente, la mancanza di una disposizione che attribuisca (nel processo civile) al giudice o al "funzionario addetto all'ufficio" l'onere della quantificazione della spesa in argomento porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, secondo disposizioni di legge (artt. 45-48 DPR 115/02), nell'ambito dei rapporti tra privati (sempre che l'onere sia a carico della parte secondo il principio generale di cui all'art. 8 del DPR 115/2002)

Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dall'abrogazione dell'articolo 107 disp. att. Cpc (ad opera dell'art. 299 DPR 115/02) con la quale il legislatore ha inteso ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile.

Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG16/02/2010.0024224.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I *"..la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto..omississ..in mancanza del titolo di viaggio,la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000…*

Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG20/07/2011.0101877.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I *"..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio , si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso , in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal ministero dell'Economia e delle finanze..*

....Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'arto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..

Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni.
(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)

Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in mate- ria di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli arti. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L'art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Conseguentemente, spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici infor- mazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa.

È inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'ari. 133 e.p.p..

visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

Circolare del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. IDAG25/07/2011.010094.U Oggetto: Ufficiali di polizia giudiziaria delegati ad espletare attività di indagine dai Pubblici Ministeri non autorizzati all'uso del mezzo proprio. Misurazione del tempo di viaggio e rimborso forfettario.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'alt. 43 del DPR 115/02 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezza di trasporto pubblici.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (art. 36, comma 1, del DPR n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli Uffici giudiziali presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con io svolgimento degli stessi, del/e predette favorevoli iniziative.

Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativadi settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasferta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.

Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte*)*

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

TESTIMONIANZA SCRITTA
(ARTT. 46 E 52 LEGGE 18 GIUGNO 2009 N 69)
con D.M. Giustizia 17 febbraio 2010, in G.U n49 del 1U n49 del 1 marzo 2010

Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. ***- (Testimonianza scritta).*** - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (***Modello di testimonianza***).

La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia**,(Decreto 17 aprile 2010 pubblicato nella G.U. 49 del 1 marzo 2010)** che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico.

Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali

L'articolo 64 t.u dispone relativamente alle indennità dei magistrati onorari
Per **Giudici di Pace,** premesso che NON possono superare i 72.000 € lordi annui (ex legge 4/2001), sono previste le seguenti indennità :
€ 36,15 per udienza civile e/o penale (per un massimo di 110 udienze annue),
€ 56,81 per ogni sentenza, conciliata e/o atto definitivo del procedimento,
€ 10,33 per ogni decreto ingiuntivo,
€ 10,33 per ogni rigetto, motivata, di domanda ingiunzione,
€ 10,33 per ogni ordinanza ingiuntiva (art. 186 ter cpc)
€ 36,15 per l'attività di apposizione dei sigilli per ogni decreto ingiuntivo,
€ 10,33 per ogni decreto di archiviazione,
€ 10,33 per ogni ordinanza che dichiara l'incompetenza,
€ 10,33 per ogni provvedimento con il quale si dichiara il ricorso infondato o inammissibile disponendo la trasmissione degli atti al PM ,
€ 10,33 per ogni decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione, per ogni provvedimento di modifica alle modalità di esecuzione delle pene semidetentive per ogni ordinanza di trasmissione atti al PM per ulteriori indagini, per ogni decreto, o provvedimento di rigetto, di sequestro preventivo e conservativo, su ogni decisione sull'opposizione al decreto del PM che dispone, o respinge, la restituzione delle cose sequestrate, per ogni decisione sulla richiesta di riapertura indagini,su ogni autorizzazione, o rigetto, a disporre operazioni di intercettazione telefoniche, telematiche, informatiche,
€ 20,00 per ogni udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,
€ 20,00 per ogni udienza di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,
€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,
€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,
€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida o di rigetto del ricorso al decreto di espulsione dello straniero,
indennità mensile di € 258,23 ex L. 4/2001,
per i giudici di pace coordinatori indennità mensile **è cessata a far data del 14 maggio 2016 a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2016 n 57 le funzioni di coordinatore passano al Presidente del Tribunale (circolare ministeriale DOG10/05/2016.0063861.U)**

Per i **GOA** indennità di funzione mensile di € 860,76 più indennità di sentenza di € 129,11 , il tutto ridotto del 50% se titolari di reddito superiore ad € 2582,28 lorde mensili. Oltre trattenute
Con *nota Ministero della Giustizia* del 18.10.2005 si è richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n 220 del 6 giugno 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma 3, legge 276/1997 nella parte in cui prevedeva la riduzione del 50 % delle indennità fissa se titolari di reddito superiore agli € 2582,28.
Per i **GOT e Vice Procuratori onorari** indennità di udienza di € 98,13. oltre trattenute
L'art. 65 t.u dispone relativamente alle indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
L'art. 66 t.u dispone relativamente alle indennità esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
L'art. 67 t.u dispone relativamente alle indennità esperti tribunali di sorveglianza
L'art. 68 t.u dispone relativamente alle indennità esperti delle sezioni agrarie (assurdo 1,5 € ad udienza)

La gestione dei pagamenti spettanti al personale della magistratura onoraria, *web " Giudicinet*", è disciplinato dal provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanza n 15/2007 del 7 febbraio 2007

Ai sensi della ***nota DAG.10/10/2008.0132171.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** il diritto alle indennità si prescrive in dieci anni

Ai sensi della ***nota DAG.14/08/2015.0118168.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** ai vice procuratori onorari non si applica la disciplina relativa alla iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art.2 comma 26 legge 8 agosto 1995 n 335

Ai sensi della ***nota DAG 11/11/2014.0151476.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *non è dovuta nessuna liquidazione per le attività relative all'accertamento tecnico preventivo*

Ai sensi della **risoluzione n 363/E agenzia delle entrate del 11.12.2007** *le indennità percepite dai giudici onorari che prestano opera in uno studio associato o di una associazione professionale rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo*

Ai sensi della ***nota 14 marzo 2005 n 1/3422/U/44 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *ai giudici onorari è dovuto l'indennità di udienza direttissima anche nel caso in cui questa non venga celebrata per mancanza degli imputati*

Ai sensi della ***dg_IGE.11/04/2012.00048292.U e dg_IGE.11/10/2011.0003556.*****ID** al procuratore onorario" *è dovuta l'indennità di udienza per la partecipazione a turni di reperibilità, a copertura delle giornate del sabato e festivi per lo svolgimento di eventuali giudizi direttissimi...semprecchè sia documentata la effettiva presenza in ufficio dello stesso.."*

Ai sensi della ***nota 9 giugno 2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *non è dovuta nessuna indennità per il decreto di archiviazione contro ignoti previsto dall'art. 17 comma 5 dlvo 274/00 e succ, mod,*

Doppia indennità di udienza per i giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari – l'articolo 3-bis del decreto legge 2.10.2008 n. 151 convertito con legge 28 novembre 2008 n 186 riconosce, abrogando la precedente disciplina, una ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore.

In materia di doppia indennità si segnalano le note ministeriali DAG.04/09/2008.0113877.U, DAG14/11/2008.0150017.U,DAG26/01/2009.0011527.U,DAG09/04/2009.0051803.U,DAG.25/06/2009.0086194.U

Ai sensi della circolare DAG 04/10/2016.0177643.U **nell'ipotesi in cui un giudice di pace nel medesimo procedimento con più capi di imputazione pronunzi una prima sentenza limitata al reato depenalizzato e successivamente una seconda sentenza relativa ai restanti reati** l'indennità per la definizione del procedimento va corrisposta al momento della emissione della seconda sentenza. Va aggiunto che il giudice di pace ha diritto ad una sola indennità anche nel caso in cui l'imputazione depenalizzata venga stralciata dall'originario processo provvedendosi poi, solo per tale reato, ad una nuova e separata iscrizione a ruolo.

Ai sensi della circolare DAG 20/10/2010.0134869.U **nel caso in cui un giudice onorario di tribunale abbia trattato oltre che i propri procedimenti anche quelli di altro giudice titolare di diverso autonomo ruolo** non spettano due indennità essendo a seguito della normativa di riferimento l'indennità di udienze collegata all'orario (cinque ore) superato il quale si ha diritto ad ulteriore pagamento a prescindere dei ruoli trattati

Ai sensi della circolare DAG 01/12/2010.0157770.U al **giudice onorario di tribunale che abbia coadiuvato il giudice togato** spetta l'indennità di udienza

Ai sensi della circolare 1129961.U al **giudice onorario di tribunale spetta l'indennità di udienza per l'attività di convalida degli accompagnamenti coatti alla frontiera degli stranieri espulsi**

Ai sensi della ***nota Min. Giust. Dip. Per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. Aff. Civili DAG.17/02/2011.0022643.U*** *al giudice onorario di tribunale non sia possibile liquidare l'indennità di udienza non potendosi considerare attività giurisdizionale quella di apertura dei plichi contenenti le liste elettorali*

Ai sensi della ***nota 11.10.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *non è dovuto nessun rimborso spese di viaggio per i magistrati onorari assegnati,per previsione tabellare, alle sezioni distaccate, spetta per le sedi in cui si è chiamati a svolgere "temporaneamente"le proprie funzioni.(* vedi anche *notaro. 125754/U del 26.9.2008 e nota* prot. 8/2393/118/97 del 1.7.1997)

Giudici di pace – Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso.

(Circolare 29 luglio 2004, n. 1491/U/04 del Min. Giustizia, Dip. *Atf.* Giustizia)

in ordine alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.. si rileva che tutte le indennità indebitamente corrisposte devono essere recuperate trattenendo l'ammontare lordo da eventuali compensi (lordo) che saranno, comunque, corrisposti nel corso «dell'onorario rapporto di lavoro». Infatti, il recupero operato al lordo delle ritenute riduce l'imponibile fiscale determinando indirettamente un rimborso dell'imposta già pagata dall'interessato. Di conseguenza, tale procedura, è da ritenersi la più idonea ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, anche se corrisposte in anni precedenti.

Nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non sia più in servizio, l'ufficio che ha disposto il pagamento, provvedere a notificare, al percettore della somma, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione a ruolo. Il versamento dovrà essere effettuato presso ogni sezione di Tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), capo XI, di questa Amministrazione, con l'indicazione della relativa causale. In alternativa, e solo in caso di difficoltà ad effettuare il versamento direttamente presso la Banca d'Italia, lo stesso potrà essere effettuato presso l'ufficio postale sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di Tesoreria provinciale, avendo particolare cura di indicare nella causale il capitolo di bilancio sul quale dovranno affluire le somme (capitolo 3530, conto entrate eventuali, capo XI, Ministero della giustizia). A tal fine si allega l'elenco dei conti correnti postali delle singole sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per l'adempimento senza che il debitore abbia depositato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, l'ufficio che ha disposto il pagamento deve provvedere all'iscrizione a ruolo della somma per il recupero coattivo ex art. 187 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. 115/2002).

Qualora poi il recupero coattivo risultasse infruttuoso dovrà essere informata tempestivamente la competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi della ***nota 29.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *il giudice di pace a cui è affidata la reggenza di altro ufficio può superare il limite di 110 udienze fermo restando il limite di indennità lordo annuo* (confermato con circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U)

Ai sensi della ***nota 27 maggio 2003 n 1/7185/44/U03 liquidazione udienze-*** *...per quel che riguarda le udienze civili al giudice di pace spetta il compenso anche nel caso in cui in udienza non venga trattata alcuna udienza..... al contrario si ritiene che non siano da liquidare le udienze penali previste in calendario ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo..*

Ai sensi della ***nota 23.4.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *il giudice di pace a cui è assegnato oltre al proprio il ruolo di un altro giudice non confermato non può superare il limite di indennità lordo di € 72.000,00 annuo* (confermato con circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U)

Ai sensi della ***nota DAG 12.11.2008.0148464.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili per*** *il giudice di pace non è previsto un diritto alle ferie*

Ai sensi della ***nota prot.1/13150/U/44/SC del 7.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili*** *al giudice di pace spettano le indennità per le sentenze depositate oltre il termine di cessazione dell'incarico*

Ai sensi della ***delibera 15 giugno 2011 senza numero del C.S.M.*** *il giudice di pace cessato dall'incarico è tenuto a depositare le sentenze per le cause per le quali ne è già stata dedotta la decisione nonché a decidere solo le controversie trattenute in decisione per le quali, all'atto della cessazione, siano scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica*

Ai sensi della ***nota Min. Giust. Dip. Per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. Aff. Civili DAG.17/12/2012.0165609.U*** *deve escludersi la possibilità di autocertificare la partecipazione all'udienza o il compimento di qualunque altra attività processuale.*

Ai sensi della ***nota Min. Giust. Dip. Per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. Aff. Civili DAG.28/10/2013.0142981.U*** *l 'esame dell'interdicendo presso luogo esterno al tribunale (abitazione o casa di cura) e l'audizione presso il tribunale di familiari o del tutore dell'incapace...deve essere*

considerata attività svolta in udienza, ordinaria o straordinaria, sempre che la stessa risulti da apposito verbale regolarmente redatto...

Ai sensi della ***nota DAG.02/11/2006.114419.U per il pagamento,ai giudici di pace, dei procedimenti definiti o cancellati dal ruolo*** si chiarisce che il processo non può considerarsi definito fino a quando non viene depositato il provvedimento che lo conclude

Ai sensi della ***min. 2505/02/4 del 25 settembre 2002 al giudice di pace spetta un'unica indennità per il provvedimento di archiviazione cumulativo delle denunce contro ignoti***

Ai sensi della ***circolare 6 gennaio 2002 n66/2003/u l'indennità forfettaria deve essere decurtata per ogni giorno in cui il giudice di pace sia stato assente dall'ufficio***

Ai sensi della **nota DAG.04/10/2016.0177043.U** Nell'ipotesi in cui un giudice di pace nell'ambito dello stesso processo...con più capi di imputazione, pronunci una prima sentenza limitata al reato depenalizzato e successivamente una sentenza relativa ai restanti reati..poichè la sentenza pronunziata limitatamente alla depenalizzazione del reato non definisce l'intero processo, ma solo il capo relativo al reato depenalizzato, l'indennità per la definizione del procedimento al momento della definizione va corrisposta al momento della seconda sentenza. Va aggiunto che il giudice di pace ha diritto ad una sola indennità anche nel caso in cui l'imputazione depenalizzata venga stralciata dall'originario processo provvedendosi poi solo per tale reato ad una nuova e separata iscrizione a ruolo.

COPIA NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Per ***COPIA*** si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

ESTRATTO è la riproduzione letterale e fedele solo di alcune parti dell'atto. Ogni estratto va munito della certificazione di conformità all'originale: "Per estratto conforme all'originale che si rilascia a richiesta di …", della data, della sottoscrizione del pubblico ufficiale e del timbro d'ufficio. Deve essere rilasciato solo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti e deve contenere l'intestazione intera dell'atto originale, con omissione delle parti non richieste dall'interessato, da sostituirsi con la parola "omissis" e la riproduzione in fine e a margine, dei dati dell'eventuale registrazione

La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere (per le qualifiche competenti al rilascio vedi seguito), segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l'uso al quale è destinata, l'eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell'autenticazione , il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Le copie informi non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell'originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell'originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.

In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).

Il potere delle parti di un procedimento civile di chiedere copie degli atti processuali non è subordinato ad alcun controllo da parte del giudice, contrariamente a quanto avviene per il rilascio di certificati e copie nel procedimento penale.

Nel processo penale legge distingue tra gli aventi diritto (art. 43 disp.att.cp.p.) dai soggetti interessati (art.116 c.p.p.) per i quali è prevista una domanda scritta e l'autorizzazione del giudice.

L'art. 76 disp.att.c.p.c. dispone che le parti o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo.

Il funzionario oltre ad essere penalmente imputabile di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, risponde in sede disciplinare per ogni accertato caso di negligenza o colpa, nonché in sede civile, nel caso di compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave (art.60 c.p.c.); nell'ipotesi di rifiuto o ritardo oltre il termine fissatogli per l'adempimento, nel compimento dell'atto, rilascio di copie o certificati.

Un particolare tipo di responsabilità è previsto dall'art. 24 R.D. 9/02/1896 n.25, consistente nell'obbligo per il funzionario che ha rilasciato copie irregolari e poco leggibili di rinnovarle a proprie spese.

Non possono essere rilasciate copie:

1. di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato
2. copie di documento impugnato di falso
3. ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione
4. alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta dovuta
5. copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, salvo, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

   - ✓ originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio
   - ✓ atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
   - ✓ copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
   - ✓ copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
   - ✓ copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
   - ✓ copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

DA RICORDARE che gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione, ma le sentenze che contengono condanna al pagamento di una provvisionale o condanna al risarcimento del danno, sono soggette a registrazione in termine fisso.

Negli uffici Giudiziari assume forte rilevanza il rilascio delle ***COPIE SPEDITE IN FORMA ESECUTIVA***

Per **COPIA ESECUTIVA** si intende la copia autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all'Ufficio (cancelliere,funzionario giudiziario,direttore amministrativo) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell'art. 475 c.p.c..

Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.

Si definisce titolo esecutivo il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o, ed è la stessa cosa, è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente

Esso si forma o nell'ambito di una attività giurisdizionale [processo] (cd. titolo giudiziale) oppure stragiudiziale

Ai sensi dell'articolo 474 codice procedura civile : *l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile"*

un diritto è

- certo quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza.
- liquido quando un credito è costituito da un ammontare determinato o determinabile attraverso un calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti.
- esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti; se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate.

Pur restando di massima responsabile la parte che ne ha fatto un uso improprio o illegittimo,(vedi circolari ministeriali pagine che seguono ai sensi delle quali il funzionario addetto al servizio se richiesto non può esimersi dal rilascio alla parte di copia esecutiva di un titolo che per i suoi caratteri strutturali può avere efficacia e si presenti esteriormente perfetto) è necessario che il funzionario si attenga alle disposizioni che lo riguardano e che gli vietano di rilasciare ulteriori copie se non dietro specifica autorizzazione del capo dell'ufficio (rilasciata a richiesta motivata dalla parte interessata).

Da qui l'importanza e l'obbligo di annotare sull'originale la circostanza del rilascio a favore di una determinata parte della prima copia in forma esecutiva.

Si possono rilasciare più copie esecutive in presenza di più creditori e/o debitori?
l'articolo 476 cpc si preoccupa di evitare che vi siano più copie esecutive contro la stessa persona
L'orientamento dottrinale maggioritario ritiene che si possano rilasciare piu' copie esecutive in presenza di più creditori e/o debitori specificando in calce alla copia a favore di chi o a sfavore di chi la copia viene rilasciata.
Nella prassi delle cancellerie è in uso il solo rilascio nel caso di più creditori.(esempio condanna con distrazione delle spese)
Nel caso di più debitori si ha un " originale" in forma esecutive e tante "copie conformi per la notifica della c.d. copia originale"

Ai sensi dell'articolo 283 cpc la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti quindi anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà,devono, se richieste, essere rilasciate in copia munita di formula esecutiva.

L'apposizione della formula esecutiva avviene non sull'originale ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata, mediante notificazione del titolo.

Per DECRETO INGIUNTIVO esecutività e esecutorietà vedi pagina 83

ART 474 cpc
Titolo esecutivo

Omississ..
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze,i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli

omissis..

Titoli esecutivi specifici:
- sentenza per crediti di lavoro, c.p.c. 431.
- verbale di conciliazione, c.p.c. 185, 199, 320., 322,420
- decreto ingiuntivo, c.p.c. 642, 647, 653, 654, 664.
- provvedimenti d'urgenza, c.p.c. 700.
- ordinanza, c.p.c. 179 ;
- ordinanza di pagamento di somme in corso di causa, 186 bis, 186 ter, 423 c.p.c..
- ordinanza dopo la chiusura dell'istruzione, c.p.c. 186 quater.
- testimone non comparso, c.p.c. 255;
- decreto di esecutorietà del lodo, c.p.c. 825.
- attribuzione quote nel giudizio di divisione, art. c.p.c. 195.
- decreto di esecutorietà del progetto di divisione, c.p.c. 789.
-decreto di rilascio dell'immobile espropriato, c.p.c.586.
-liquidazione compensi ai custodi ed ausiliari, att. c.p.c. 53.
- liquidazione compenso al consulente tecnico, att. c.p.c. 24.
- liquidazione compenso all'esperto nell'esecuzione forzata, att. c.p.c. 169 bis, 179 bis.
- liquidazione indennità ai testimoni, att. c.p.c. 107.
- liquidazione onorari agli arbitri, c.p.c. 814.
- omologa della separazione consensuale, c.p.c. 711.
- ordinanza di liberazione dell'immobile pignorato, c.p.c. 560.
- ordinanza di sfratto, c.p.c. 663,665.
- ordinanza in materia di separazione coniugale, c.p.c. 708; att. c.p.c. 189.
- pagamento del conto e del sopravanzo, c.p.c. 263,264;att.c.p.c.l09.
- provvedimenti temporanei in sede di separazione coniugale, c.p.c. 708; att. c.p.c. 189.
- restituzione del deposito, c.p.c. 391.
- spese di esecuzione c.p.c. 611 (ufficiale giud certifica spese anticipate dalla parte che vengono liquidate dal giudice dell'esecuzione)
- verbale di vendita di immobili appartenenti a minori, att. c.p.c. 191.
- cauzione, c.p.c. 478; att. c.p.c. 155.

- condanna dell'aggiudicatario inadempiente, art. c.p.c. 177;
- efficacia contro gli eredi, c.p.c. 477.
- pagamenti provvisionali art. 540 c.p.p.
- sentenze appello azioni civili art 605 c.p.p.
- Legge Professionale Forense – legge 31 dicembre 2012 n 24 art. 29 (compiti e prerogative del Consiglio) 1. Il Consiglio ...omissis... lett. o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;"

ART. 475 cpc
Spedizione in forma esecutiva

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione , o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana – In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

- ✓ A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell'art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia **(nota n. 4/557/50 Ques.86 del 20/02/87 Aff. Civ.)** è intervenuto precisando che per *i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull'originale del provvedimento*
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U *il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva*

ART 282 cpc

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti

- ✓ ***rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*** *" E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte. Peraltro detta*

soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 "

- ✓ ***Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. circolare ministeriale DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*** *" Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 282 c.p.c. stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) "Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti".*

art. 153 disp. att. codice di procedura civile Rilascio del titolo esecutivo.
II cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.
La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

- ✓ ***indebito rilascio di copia esecutiva*** *costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)* Vedi anche ***DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*** riportata sopra articolo 282
- ✓ **Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U** *" la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n 115/2002"***vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U**

art. 540 codice di procedura penale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi
2. la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale
Omississ
comma 2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 *cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato* Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U

Responsabilità nel rilascio di copia esecutiva
art. 476 codice di procedura civile Altre copie in forma esecutiva
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto
II cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 , con decreto del capo dell'ufficio o del presidente a norma del secondo comma

art. 154 disp. att. codice di procedura civile Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.
II capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio
indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo
invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni.
Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena
pecuniaria a cura del cancelliere.

indebito rilascio di copia esecutiva *costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo(Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)*

rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I *" E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte.Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 "*

LE CANCELLERIE NON POSSO RILASCIARE COPIA IN FORMA ESECUTIVA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Spedizione in forma esecutiva : la formalità è prevista i titoli di formazione giudiziale nonché per gli atti pubblici, non invece per i titoli di credito e, stando al dettato normativo, per le scritture private autenticate il cui originale rimane in possesso delle parti. Per tali titoli la spedizione in forma esecutiva è sostituita dall'obbligo di trascrizione integrale nell'atto di precetto ai sensi dell'articolo 480, comma secondo, cpc.
Il legislatore non ha distinto tra la scrittura rilasciata in originale e quella conservata a raccolta, ma tale distinzione è utilizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dal Ministero per ammetterne, la facoltà, di rilascio da parte del Notaio che ne ha il deposito o che le ha ricevute in deposito.
Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80). *È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.*

Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro.
Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1° comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva". ***L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva;*** *la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo".*
Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali.
In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati.

Direttive ministeriali in materia di rilascio titolo in forma esecutiva

- ✓ A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell'art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia **(nota n. 4/557/50 Ques.86 del 20/02/87 Aff. Civ.)** è intervenuto precisando che per *i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull'originale del provvedimento*
- ✓ **Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80)**. *L'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. a G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), ha, tra l'altro, sostituito l'art. 474 del codice di procedura civile, inserendo tra i titoli esecutivi anche le scritture private autenticate. La legge 28 dicembre 2005 n. 263 (Suppl. a G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005) ha poi apportato modifiche alla disciplina contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, lett. e). Il testo dell'art. 474 del c.p.c., come definitivamente modificato, è riportato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2005, nelle note all'art. 1 della legge 263 del 2005, a pag. 18. Il testo novellato dell'art. 474 c.p.c. entrerà in vigore il 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-quater, del citato decreto legge n. 35 del 2005, modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, delle legge 263 del 2005 e poi ancora dall'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 (non ancora convertito), e dall'art. 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito da legge in corso di pubblicazione. In seguito alle suddette modifiche, sono titoli esecutivi: 1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; 3)le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3). Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2). Conseguentemente l'atto pubblico è ora titolo esecutivo anche per le suddette obbligazioni di consegna e rilascio (ad esempio, obbligo di consegna degli immobili pattuito in un contratto di compravendita, di locazione o comodato), mentre a questo fine non è idonea la scrittura privata autenticata. È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere*

rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Sull'argomento, non ancora oggetto di indagini approfondite da parte della dottrina, si è ritenuto utile acquisire il parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero. Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro. Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1° comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva". L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo". Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali.In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati. Del resto, avendo la copia esecutiva funzione probatoria, il principio regolatore non può che essere quello, proprio del diritto processuale, dell'immediata applicazione della nuova disciplina agli atti processuali posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad una fattispecie pregressa.

- ✓ ***indebito rilascio di copia esecutiva*** *costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)*
- ✓ ***La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476*** *cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato* Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U
- ✓ ***rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre- 6 dicembre 2002-*** *circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I " Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'ari. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta"*
- ✓ ***rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*** *" E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto*

non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale.Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte.Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 "

- ✓ .***Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. rcolare ministeriale DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*** *" Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 282 c.p.c. stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) "Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti".*
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U il **decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato** non è rilasciabile in copia esecutiva
- ✓ ***-Procedimento in materia di lavoro – Ordinanza di liquidazione delle spese – Copia esecutiva in esenzione da spese e diritti.(Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)***…. la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d'ufficio fruisce del trattamento di esenzione *ex* art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
- ✓ **Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U** *" la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n 115/2002"***vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U pagina 17**

PROCEDIMENTO PENALE

Atti processuali: disposizioni generali , copie, estratti, certificati

Cassazione penale sez. V, 25 maggio 1993 Cass. pen. 1995,1873 (s.m.)

Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre:
1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali;
2) nel rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione;
3) l'autorizzazione non e' necessaria nel caso in cui e' espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facolta' non e' necessariamente conseguente al deposito ed e' subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

art. 540 codice di procedura penale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi
2. la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale

Omississ

comma 2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

ingiusta detenzione NOTA DAG.25/02/2016.0035810.U

" l'esenzione prevista dall'articolo 176 disp. att. c.p.p. si applica anche all'ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall'articolo 315, comma 3, cpp alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione dell'errore giudiziario non è limitato alle sole norme procedimentali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario.."

MIA nota sulla esecutività del provvedimento che riconosce il risarcimento danni per ingiusta detenzione:

il diritto ex art. 314 sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicchè non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria; né il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale (ex art. 646 cpp) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento (rif =Cass penale sez 4° 30 novembre 1993 Cerrati richiamata a pagg 893-894 in "valutazione del danno e strumenti risarcitori" di Bruno Inzitari G. Giappichelli Editore –Torino ,e Cassazione penale 22 giugno 201° ,Puppa,248084, in

Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 314)

Copia dispositivo sentenza penale con provvisionale

Dalla sotto richiamata giurisprudenza emerge che non è consentito il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.

- ***Tribunale di Modena –Rito Monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005*** *"… nell'ambito del vigente codice di procedura penale non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall'articolo 431 2° comma c.p.c. consenta l'esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza e pertanto il relativo diritto, non discendente di per sé dall'immediata esecutorietà della provvisionale di cui all'articolo 540 c.p.c., non appare riconosciuto nell'ordinamento;*

  rilevato che convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, viceversa previsti dall'articolo 431 comma 3 c.p.c. , posto che l'imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all'art 600 comma 3 c.p.c. essendo la richiesta di sospensione dell'esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l'atto di gravame e non separatamente dall'impugnazione(Cass. Pemn. Sez. II 16/4/1999 n 1581 .."
- ***Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010*** *"…rileva la Corte che è sicuramente abnorme l'apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi del 3° comma dell'articolo544 del codice penale(*ndr=da intendersi codice di procedura penale)*, per il deposito della sentenza stessa…*

  …inoltre secondo quanto disposto dal 2° comma dell'articolo540 del codice di rito "la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva" sicchè il richiamo del difensore all'art. 588 dello stesso codice non è conferente; in ogni caso,ai sensi del 3° comma dell'art. 600 cpp,il giudice di appello può disporre che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò "con le forme previste dal 1° comma " della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado…

  L'abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall'interessato in sede civile con opposizione al precetto

Conforme agli indirizzi di cui sopra:

- Cassazione penale Sezione V sentenza n 38956 del 4 maggio 2005
- tribunale di AREZZO 8 agosto 2011

COPIE NORMATIVA

la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, ***è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 196, 267, 268, 269, 270, 271, 272,273, 285, 286***

in materia di copie trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 codice civile dagli articoli 475, 476,743, 744, 745,746 codice di procedura civile, dagli articoli 98, 100, 137, 153,154 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dagli articoli 477, 478, 479, 480, 482, 492 del codice penale, dagli articoli 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 40, 42, 43, 54, 76,164 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

Normativa civile:

art. 2714 codice civile Copie di atti pubblici.
Le copie di atti pubblici [2699] spedite nelle forme prescritte da depositali pubblici autorizzati fanno fede come l'originale [2716; c.p.c. 212]
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [c.p.c. 743]

art. 2715 codice civile Copie di scritture private originali depositate.
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.p.c. 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [27162; c.p.c. 212']

art. 2719 codice civile Copie fotografiche di scritture.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; c.p.c. 212', 215]

Art 46 disp. attuazione codice civile (TUTELE)
Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile **(amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale)**
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato...

art. 475 codice di procedura civile Spedizione in forma esecutiva.
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti .

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita .
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

art. 476 codice di procedura civile Altre copie in forma esecutiva
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto
II cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 , con decreto del capo dell'ufficio o del presidente a norma del secondo comma

art. 743 codice di procedura civile Copie degli atti.
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714, 2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo

art. 744 codice di procedura civile Copie o estratti da pubblici registri.
I cancellieri e i depositali di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese

art. 745 codice di procedura civile Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositali di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

art. 53 disp. att. Codice di procedura civile **Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi**
I decreti con il quali il giudice liquida a favore del custode(art 65 cpc) e degli altri ausiliari(art. 68 cpc) i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli.
Tali decreti costituiscono titolo esecutivo (474 cpc) contro la parte stessa.

art. 76 disp. att. Codice di procedura civile **Poteri delle parti sui fascicoli**
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio(168 cpc) o in quelle delle altre parti (165,166,271,274 cpc) e farsene rilasciare copia dal cancelliere osservate le leggi sul bollo

art. 100 disp. att. Codice di procedura civile Copia del documento impugnato
il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.

art. 153 disp. att. codice di procedura civile Rilascio del titolo esecutivo.

II cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.
La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

art. 154 disp. att. codice di procedura civile Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.

II capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni.
Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Art. 189 *disp. att. codice di procedura civile* (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)

L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 191. *disp. att. codice di procedura civile* (Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori)

Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

<u>Normativa penale :</u>

art. 112 codice di procedura penale Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto,smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.*
2. *A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio,ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.*

art. 116 codice di procedura penale Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza .
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.
3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia

art. 258 codice di procedura penale Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente .
2.1 pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

art. 540 codice di procedura penale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi
2. la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale Sentenza
Omississ comma 2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

art. 40 disp. att. codice di procedura penale Copia dell'atto che surroga l'originale mancante.
Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

art. 41 disp. att. codice di procedura penale Atto ricostituito.
Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

art. 42 disp. att. codice di procedura penale Trasmissione a distanza di copia di atti.
Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

art. 43 disp. att. codice di procedura penale. Autorizzazione al rilascio di copia di atti.
L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

art. 54 disp. att. codice di procedura penale Copie degli atti da notificare.
1.Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione.
2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione

art. 176 disp. att. codice di procedura penale Rilascio documenti da unire alla domanda di riparazione errore giudiziario
1.i documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo

<u>Normativa del testo Unico Spese di Giustizia:</u>

art 40 T.U. (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il

diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti. ([1])
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. ([2])
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile. ([3])
*(1) A norma del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella **L. 22 febbraio 2010, n. 24**, fino all'emanazione del regolamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.*
*(2) Questo comma è stato aggiunto dal **D.L. 29 dicembre 2009, n. 193**.*
*(3) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 14, **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 dicembre 2012, n. 221**.*

art. 196 T.U. (Determinazione delle modalità di pagamento)
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

ART. 252(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

art. 267 T.U.(Diritto di copia senza certificazione di conformità)
Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

art. 268 T.U. (Diritto di copia autentica)
Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

art. 269 T.U.(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1 . Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo

art. 270 T.U.(Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

art. 271T.U.(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

art. 272 T.U. Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall' impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

art. 273 T.U. Diritto di certificato nel processo civile e penale

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,68;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,68.

ART. 274 (Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

art. 285 T.U. (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applicale marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

art. 286 T.U. (Modalità di pagamento della copia su compact disk)

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

<u>Processo Telematico decreti ministeriali n 44 anno 2011 (vedi argomento specifico pagine seguenti)</u>

Art. 21 richiesta delle copie di atti e documenti

*1. il rilascio della copia di atti atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti (**ai sensi art 52 decreto legge 90/2014 il difensore o l'ausiliario del magistrato può attestare la conformità degli atti contenuti nel fascicolo informatico)** tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34*
2. l'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34
3. nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale, conforme al documento originale in formato cartaceo,il cancelliere ne attesta la conformità all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale.

Diritto di copia senza certificazione di conformità (art 267 T U) non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)
Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U circolare DAG 23/10/2015.0159552.U nel processo telematico il rilascio della copia esecutiva competenza delle cancellerie e pagamento diritti ex art 268 DPR 115/02

Direttive ministeriali in materia di copie e certificazioni:

- ✓ ***non possono essere rilasciate copie di atti soggetti a registrazione*** *(ex art. 66 DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. ed integrazioni) tranne nei casi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n 522 21 novembre-6 dicembre 2002 (vedi in seguito) e ai casi del richiamato art. 66 DPR 131/86 tra i quali ricordiamo le "copie di atti necessari al proseguimento del giudizio"*
- ✓ *l'**esazione dei diritti** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),*
- ✓ ai sensi delle circolari **prot. 62183 del 29 aprile 2014 e prot 89023.U del 19 giugno 2014** *" il diritto di urgenza è applicabile al rilascio di copie su supporto cartaceo"*
- ✓ *il **rilascio copia, estratti o certificati** di atti di un **procedimento penale** è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.p. (tranne nel caso di cui all' 43 disp. att. codice di procedura penale " l'autorizzazione non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie estratti o certificazioni)*
- ✓ ***richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituiti* diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento civile** può essere proposta oralmente (circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988) . *con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all'art. 76 disp.att.cpc le parole "regolarmente costituiti" pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura*
- ✓ ***richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento penale non può essere proposta oralmente** essendo soggetta ad autorizzazione ex art. 116 c.p.p.*
- ✓ ***richiesta rilascio certificati e/o attestati** deve essere proposta in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo (circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) oltre alla imposta di bollo sul certificato e il pagamento dei diritti (ex art. 273 T.U. spese di Giustizia) di € 3,10*
- ✓ ***rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002-** circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I " Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.*
- ✓ ***Con Note*** **25 settembre 2015, n. 0139212/U, 8 settembre 2015, n. 128641/U e 8 settembre 2015, n. 128644/U,** " *superando il diverso orientamento interpretativo espresso nella risposta a quesito 10 marzo 2006, n. 29405 (in Rivista, 2006, 359), si è precisato che, alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950),*

possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione"

- ✓ ***procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003*** *" .deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033*
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze *"... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al* ***procedimento di separazione personale dei coniugi*** *torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."*
- ✓ ***Nei processi in cui è parte una pubblica amministrazione i diritti di copia per gli atti da questa richiesti vanno prenotati a debito*** circ Minist. Giust. DAG 18/01/2008.0007601.U
- ✓ *Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia* ***il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD***
- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** *" si evidenzia come indicato nella nota 18 marzo 2010 di questa direzione generale che si è in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del DPR 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia DPR 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010"*
- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** *" questa Direzione Generale ha sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili"*
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U*** *ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73* ***sono ridotti alla metà*** *il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ ***Sentenze penali con condanna generica al risarcimento*** *del danno a favore della parte civile costituita essendo la sentenza soggetta a registrazione (circolare ministeriale n 9 del 3.9.1997 e n. prot. 1/6160/U/44 del 1.6.2005)) avendo il DPR n 115/02 all'articolo 299 previsto la sola abrogazione dell'articolo 59 primo comma lettera c limitatamente alle parole " ai sensi degli articoli 91 e 133 R.D. 16/3/1942 n 267" mantenendo in vigore la fonte normativa che dispone la registrazione delle sentenze in oggetto, il* ***rilascio copie è subordinato*** *all'avvenuta registrazione della sentenz*
- ✓ *Il rilascio di copia dei provvedimenti in* ***materia di tutele*** *è subordinatola decorso del termine per l'eventuale reclamo del P.M.* ***Circ. Min. gist. N 703//61 del 2 maggio 1960***
- ✓ *Ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n 9 del 26 febbraio 2004* ***il funzionario incaricato dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di atti di natura negoziale, di*** contratti,di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire per esclusiva finalità di tipo privato

- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ ***Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare senza data 29 settembre 2003*** *" ...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10,comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzato di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia.." Conferma* nota prot.1/11018/U/44/NV del 02/09/2003
- ✓ ***Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U*** *" tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.."*
- ✓ ***Procedimenti in materia di equa riparazione-applicabilità art. 30 T.U spese di giustizia e diritti copie*** *" i procedimenti ex legge 89/2001 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo sono da ritenersi soggetti all'anticipazione forfetaria ex art. 30 T.U….sono soggetti ad imposta di registro…siano dovuti i diritti di copia…(Min Giust.Dip.Aff.Giust.-Dir. Gen. Giust.Civ. Uff.I prot. 1/11018/U/44/NV del 2/9/2003 e nota senza numero min. giust. del 29 settembre 2003)*
- ✓ **Diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici.** *(Circolare* 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *.....L'art. 2 della legge 692/198 prevede che sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte le «sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a Comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332».Come può notarsi, il testo della norma non fa alcun riferimento ai diritti di copia degli atti processuali richiesti dalle parti.Al contrario, nel regolamento di esecuzione richiamato dalla norma suddetta è contenuta una espressa disposizione che rinvia alla disciplina relativa ai diritti di copia prevista per i Tribunali civili. L'art. 82 del R.D. n. 322/1928 prevede, infatti, che «il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili».Pertanto, sulla base di tale esplicito rinvio ed anche in considerazione del fatto che lo stesso D.P.R. n. 115/2002, si applica in generale a «qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» (art. 3, lettera o) e, quindi, anche a quelli innanzi al commissario per gli usi civici, si deve ritenere che le richieste di rilascio di copia di atti di tali procedimenti siano soggette al pagamento dei diritti di copia previsti dall'art. 267 del D.P.R. n. 115/ 2002....*
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004 ma l'impresa individuale o le società destinatarie della cancellazione che dovessero richiedere copia degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia.
- ✓ *Ai sensi della* ***circolare min. giust. DAG14/05/201200.65934.U*** nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.

- ✓ *Ai sensi della* ***nota min. giust. 16 giugno in materia di cancellazione*** *imprese le imprese individuali o le società destinatarie della cancellazione che dovessero richiedere copie degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia*
- ✓ **Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA** del 12 maggio 2015 *" nel caso di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte per il rilascio di copia ad uso trascrizione non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata da altro collega... con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione,sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione " la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo"*
- ✓ ***Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro.****(Circolare 24 luglio 2014 del Min. Giustizia)Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002 (testo unico del Casellario).Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato «certificato penale del Casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)», contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ier, 600-quater, 600-quater.I, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:1) la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, secondo omma, e 600-septies, secondo comma, c.p.);2) la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, terzo comma, c.p.).*

  Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'art. 25-bis del testo unico, finché durano gli effetti delle stesse.

  In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: «II presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies c.p. e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

  Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata dal datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

  Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.

  La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) e sul portale del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).

  Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06.97996200.
- ✓ ***Realizzazione della maschera di prenotazione dei certificati a richiesta del datore di lavoro.***DAG20/05/2015.0082559.U *facendo seguito alla circolare DAG 142586 del 27.102014 per comunicare che...ha realizzato la funzionalità che consente la prenotazione online del certificato del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 23 bis DPR 313/2002*
- ✓ **Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U** *OGGETTO: Quesito in materia di* ***patrocinio a spese dello Stato****: rilascio gratuito copie ..omississ...Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.*
- ✓ **Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005** *OGGETTO: Quesito:* ***patrocinio a spese dello Stato****. Rilascio gratuito*

copie.Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale....omissis.. Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

per ciò che riguarda specificatamente la questione relativa all'esenzione o meno dal pagamento dei diritti di copia nei procedimenti di appello ex art. 26 L. 40/06 IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI MINISTERIALI A PARERE DELLO SCRIVENTE : l'articolo 23 L.689/81 parla di esenzione per di*" ogni tassa e imposta"* per gli atti del giudizio e della decisione dello stesso. Per tassa si intende la " *prestazione pecuniaria dovuta allo Stato o altro ente pubblico per l'esplicazione di una attività dell'ente che concerne in modo particolare l'obbligato"* (da enciclopedia microsoft Encarta) e nell'ordinamento italiano " *si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione cioè essa è legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente pubblico"* (da enciclopedia Wikipedia) Il termine diritto, inoltre, tra i suoi vari significati assume anche quello di "*tassa, onere fisso riscosso in corrispettivo di un atto, di un servizio o in osservanza di certe norme: diritti di segreteria, di bollo ..."* (da N. Zingarelli vocabolario della lingua italiana – Zanichelli editore) il diritto di copia, come ogni altro tipo di diritto ad esso assimilabile (per esempio . di certificazione, di segreteria ecc.) ha indubbia natura fiscale (sulla natura fiscale dei diritti di copia vedasi le *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),* e possono, pertanto, essere ricompresi nell'ampio concetto di tassa di cui al richiamato art. 23 L 689/81;

Copie ex art. 40. comma I-ter, D.P.R, n. 115 del 30 maggio 2002

Nota Ministero Giustizia DAG.21/11/2013.0155906.U

Con riferimento al quesito posto con la nota prot. n. 10079 del 24/10/2013, che per comodità di lettura si allega in copia alla presente, si rappresenta quanto segue.

Con l'art. 16, comma 14, del D.L. n. 179/2012, è stato aggiunto all'art. 40 del DPR 115/02. il comma I-ter, il quale dispone che "*l' 'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile* ".

La succitata disposizione normativa è stata inserita all'art. 40 del DPR 115/02 il quale, al comma 1, prevede, che con D.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne siano individuati gli importi ed i tipi di supporto.

Ciò posto, si ritiene che l'importo del diritto di copia maggiorato di 10 volte, quale sanzione prevista dal comma 1-tcr dell'art. 40 del DPR 115/02, debba essere applicato ogni volta che venga rilasciata la copia di un atto la cui notifica o comunicazione è avvenuta in cancelleria per causa imputabile al destinatario e, quindi, anche ad eventuali copie richieste, in copia conforme o semplice, in una fase successiva a quella della comunicazione o notificazione, posto che la norma in questione non reca alcuna distinzione né del tipo di copia né del momento temporale della richiesta. Resta inteso che l'importo maggiorato del diritto di copia dovrà essere applicato nel caso in cui venga richiesta la copia dell'atto in questione non potendosi rinvenire, in capo al destinatario, un obbligo di ritiro dell'atto comunicato o notificato in cancelleria

DIRITTI DI COPIA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 – misure organizzative del diritto di accesso- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006:

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46 all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e cosi di seguito.

Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente

COPIA ATTI TRA PRIVATI

Competenza esclusiva del notaio o, circolare ministero dell'Interno n 9 del 26/2/2004, del funzionario incaricato dal sindaco

COPIA E PRIVACY

Ricordiamo che gli uffici giudiziari sono destinatari della normativa di accesso agli atti *limitatamente alle funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali*

Ai sensi della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura pro. 20440 del 24/09/*2010 il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale infatti è direttamente disciplinato dalle norme processuali che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.*

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 luglio 2003 richiamando un provvedimento del 27 ottobre 1999 del Garante aveva disposto che *il rilascio di copie di atti giudiziari ovvero la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari integrino una attività svolta per ragioni di giustizia e quindi soggetta solo ad alcune delle disposizioni della legge 675 del 1996*

L'ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite n 1620 del 27 gennaio 2010 ha ribadito il concetto che *allorquando la richiesta di copia sia formulata da un soggetto che non sia stata parte in causa l'obbligo di rilasciare copie trova la sua fonte legislativa nell'articolo 744 cpc in forza del quale cancellieri e depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti da essi detenuti sotto pena dei danni e delle spese.* Tra i casi eccettuati dalla legge ricordiamo l'art.476 cpc(rilascio di ulteriore copia in forma esecutiva)698 cpc (copia atti a futura memoria)100 disp att cpc(copia atto impugnato per falso)

Ricordo che l'obbligo del rilascio copia discende anche dall'articolo 743 cpc

Ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art 52 dlgs 196/2003 Codice della Privacy : *fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado l'interessato può chiedere per motivi legittimi con richiesta*

Ai sensi della circolare 17 gennaio 2006 n 47/06/SG della Corte di Cassazione Prima Presidenza *il rilascio di copia della sentenza o di un altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è già un'attività di diffusione della decisione e non soggiace perciò alla disciplina dell'articolo 52 del codice in materia di protezione dati personali*

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti <<*i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale*>>.

Da quanto sopra esposto discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali, che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

INDAGINI DIFENSIVE. ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATI IN FASCICOLO INERENTE PROCEDIMENTO CIVILE.

PARERE Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 al 'Ufficio del Giudice di pace Dirigenza

:..omississ... la Scrivente osserva preliminarmente che l'Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all'art. 391\-*quater* c.p.p. che, come è noto, nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di "*... chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese".*

..omississ...la Scrivente dubita che l'accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L'art. 391-*quater* c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla "pubblica amministrazione" e tale non può tuttavia ritenersi l'Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti contenuti nei fascicoli processuali. L'Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale "autorità amministrativa" ma quale "autorità giudiziaria".

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui ''*...il rimedio disciplinato dagli artt.. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall'art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i ''dati giudiziari", cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile"* (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall'art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l'accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi "pubblici depositari" degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l'art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l'accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall'art. *391-quater* cit. che, dunque, non costituisce un "doppione" della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui "*il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a], l. n. 241/90) ed é finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze* ").

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-*quater* c.p.p.

I DIRITTI DI COPIA E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Processo Penale

Ai sensi dell'art. 107(L) .....sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa

Processo Civile

Ai sensi dell'art. 131(L) sono spese prenotate a debito..... i diritti di copia

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

L'art. 158(L) distingue tra spese prenotate e spese anticipate stranamente i diritti di copia non sono previsti in nessuna delle due categorie

La " dimenticanza" è stata provvisoriamente sanata dalla circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale " L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I nota senza numero del 7 dicembre 2005 patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa".*

Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obbiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.

Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.

Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie

E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che *'"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessaire per l'esercizio della difesa",* eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990).

Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.

Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I (senza numero, dicembre 2005) patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa".*

Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obbiettivamente voluto attribuire maggiore

considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.

Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.

Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I DAG 01/03/2006.0024389.U Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie

E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa",* eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990).

Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.

Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio, indicare la ragione della richiesta.

leggi terrorismo

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**", prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli arti. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici conseguenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione.

I DIRITTI DI COPIA E IL PATROCINO EX ART. 44 R.D. 1611/1933

A parere dello scrivente si pagano i diritti di copia
si riporta l'ordine di servizio trasmesso al ministero della Giustizia e all'Ispettorato Generale.
Nelle more della risposta l'assistito dell'Avvocatura Generale dello Stato ha pagato i diritti di copia.
Ad oggi nessuna risposta da parte del Ministero e/o dell'Ispettorato generale

T R I B U N A L E DI VIBO V A L E N T I A

Ordine di servizio n 7/2009
Oggetto:procedimento penale. Imputato ammesso al patrocinio dell'Avvocatura Generale dello stato. Copie atti. Pagamento Diritti.

Con richiesta del 20 febbraio 2009 l'avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse del signor ha chiesto il rilascio di copie di tutta la documentazione relativa al procedimento penale n. ____/2008 notizie di reato e n _____/08 GIP

Lo scrivente è stato investito della questione circa la gratuicità o l'eventuale prenotazione a debito dei relativi diritti di copia

nel premettere

- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

- in materia penale vige e x articolo 691 c.p.p. il principio dell'anticipazione delle spese ad "*eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti";*

- in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 107 DPR n. 115/02, *" sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"* mentre nel processo civile i diritti di copia rientrano, ai sensi dell'articolo 131 DPR n. 115/02, tra *" le spese prenotate a debito"*

- ai sensi dell'art. 158 DPR n 115/02 *" nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica "*alcune spese sono prenotate a debito altre sono anticipate dall'erario. I diritti di copia non risultano, dall'articolo 158 rientranti né tra le spese anticipate dall'erario né tra quelle prenotate a debito.

- ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 "*l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio,qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello stato ne riconosca l'opportunità"*

- in materia di copie e certificazioni la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 267,268,269,270,271,272,273, 284,285

- ai sensi dell'art. 285, punto 4, DPR n 115/02 " *il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante timbro a secco dell'ufficio le marche. Attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato,* ***rifiuta*** *di ricevere atti,* ***rilasciare la copia*** *o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito"*

- Con nota 2 marzo 2009- 68928 P tipo affare CT n 43760/08 diretta al tribunale di Vibo Valentia Cancelleria Penale e dal responsabile di quest'ultima rimessa allo scrivente dirigente per le determinazioni e disposizioni in merito, l'Avvocatura Generale dello Stato eccepisce: "*Relativamente alle perplessità avanzate da codesto Ufficio riguardo al pagamento dei diritti inerenti alla riproduzione della documentazione concernente il fascicolo del procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.*
Come è noto, per effetto dell'articolo 44 del R.D. 1611/1933, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione, e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse, il che necessariamente comporta che la difesa dell'operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all'Amministra/ione (art. 28 Cost.), costituisce necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.
Per quanto su esposto è conseguente che anche il regime giuridico delle spese inerenti alla difesa penale di cui trattasi mutua quello proprio delle Amministrazioni dello Stato, con ogni conseguente giuridica inconsistenza dei dubbi avanzati da codesto Ufficio.
Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza consolidata abbia avuto modo di chiarire che la sopra citata normativa prendendo in considerazione il concorso dello Stato negli oneri di difesa nei giudici civili e penali per fatti e cause di servizio, ha inteso rendere de tutto indenne il pubblico dipendente, in presenza dei presupposti normativamente indicati, dalle conseguenze economiche derivanti dal coinvolgimene in procedimenti di responsabilità civile o penale per quanto connesso allo svolgimento dei compiti d'ufficio, trattandosi di disposizione che nel caso di responsabilità diretta per fatti di servizio aumenta le garanzie di difesa della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 16 gennaio 2006, n .72)."

Tanto premesso e considerato che

- La normativa richiamata, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla concessione del patrocinio dell'avvocatura null'altro disponendo circa le spese del processo che, se non previste in anticipazione, sono a carico della parte privata (art. 691 c.p.p. sopra richiamato)

-l***'esazione dei diritti*** di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),*

Sulla base di quanto sopra e **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, nel caso in esame il rilascio di copia degli atti processuali deve avvenire previo pagamento dei diritti cui agli allegati 7 al DPR 115/02 per come modificati da ultimo D.M

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all'Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, ai funzionari interessati al presente provvedimento, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 3 marzo 2009

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)

I DIRITTI DI COPIA

nelle procedure di interdizione, amministrazione di sostegno, inabilitazione incapacita' naturale , separazione personale dei coniugi, vendita beni immobili appartenenti a minori, e procedimenti di sfratto

Dalla lettura degli articoli 46 e 46-bis delle norme di attuazione del codice civile nelle procedure in oggetto si paga il diritto di copia

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) *non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

Art. 189.(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi) disp.att.c.p.c.

L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 191. (Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori) disp.att.c.p.c.

Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

La **copia esecutiva nel procedimento per convalida di sfratto**

art. 663 Codice di Procedura Civile

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva;...omississ....
si evidenzia che :l'ordinanza di convalida viene redatta in calce all'originale dell'atto di intimazione, con l'ordine di apposizione della formula esecutiva (art. 474 cpc). L'originale della citazione con la convalida non viene depositata in cancelleria ma resta in possesso del locatore, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo. Tale ordinanza di convalida, munita di formula esecutiva, assume anche l'autorità di cosa giudicata.

Cass. n. 15353/2006

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o sfratto convalidata, dovendo il giudice disporre l'apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione di licenza o di sfratto, cioè in calce al documento che contiene l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e la contestuale domanda di convalida. Pertanto, l'efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla coesistenza dell'intimazione di licenza o di sfratto e dall'ordinanza di convalida, con la conseguenza che laddove l'apposizione della formula risulti effettuata altrove (nella specie in calce al verbale di udienza), essa resta priva di rilievo ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del caso configurare l'opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

Diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici

(Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

A seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato generale, sono emerse prassi i difformi nei diversi commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici in relazione:

- al pagamento dei diritti per le richieste di copia degli atti dei procedimenti di competenza dei predetti uffici del commissario;

— al pagamento del diritto forfettario per le notifiche d'ufficio di cui all'art. 30 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico della parte che deposita il ricorso negli stessi procedimenti.

In particolare, mentre alcuni uffici ritengono che l'esenzione dal pagamento di tasse ed imposte, prevista in generale dall'ari. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti, si applichi anche ai diritti di copia, altri uffici invece richiedono tale pagamento. Al riguardo si osserva quanto segue. L'art. 2 della legge 692/1981 prevede che sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte le «sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a Comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332».Come può notarsi, il testo della norma non fa alcun riferimento ai diritti di copia degli atti processuali richiesti dalle parti.

Al contrario, nel regolamento di esecuzione richiamato dalla norma suddetta è contenuta una espressa disposizione che rinvia alla disciplina relativa ai diritti di copia prevista per i Tribunali civili. L'art. 82 del R.D. n. 322/1928 prevede, infatti, che «il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili».

Pertanto, sulla base di tale esplicito rinvio ed anche in considerazione del fatto che lo stesso D.P.R. n. 115/2002, si applica in generale a «qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» (art. 3, lettera o) e, quindi, anche a quelli innanzi al commissario per gli usi civici, si deve ritenere che le richieste di rilascio di copia di atti di tali procedimenti siano soggette al pagamento dei diritti di copia previsti dall'art. 267 del D.P.R. n. 115/ 2002.

Viceversa, in relazione alla problematica relativa al pagamento del diritto forfettario per le notifiche d'ufficio di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 a carico della parte che deposita il ricorso nei procedimenti di competenza del commissario per la liquidazione degli usi civici, l'assenza di qualsiasi specifica disposizione al riguardo induce a ritenere che sia applicabile l'esenzione dal pagamento del diritto forfettario, prevista in via generale dal citato art. 2 della, legge n. 692/1981.

TABELLE
DIRITTI di COPIA e di CERTIFICAZIONE

decreto Ministeriale Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e finanza del 7 maggio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 149 del 30 giugno 2015

decreto legge 29 dicembre 2009 n 193 pubblicato Gazzetta ufficiale 302 del 30.12.2009

legge 22 febbraio 2010 n 24 8 conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2009 n 193

diritto di certificazione in vigore dal 15 luglio 2015

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,84
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,84

diritti di copia in vigore dal 15 luglio 2015

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 - 04	**€ 11,53**	**€ 34,59**
05 - 10	**€ 13,47**	**€ 40,41**
11 - 20	**€ 15,37**	**€ 46,11**
21 - 50	**€ 19,23**	**€ 57,69**
51 - 100	**€ 28,84**	**€ 86,52**
oltre 100	**€ 28,84 + € 11,53 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**	**€ 86,52 + € 34,59 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**

Urgenza = importo triplicato ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota (senza numero) del 27 febbraio 2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà ai sensi dell'art 270 e circolare DAG18/03/201.0041309.U

N.B. anche quando le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio dell'ordine degli avvocati sono dovuti i diritti nella misura prevista dal DPR 115/02 DAG.18/03/2010.0041309.U

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 - 04	**€ 1,44**	**€ 4,32**
05 - 10	**€ 2,88**	**€ 8,64**
11 - 20	**€ 5,76**	**€ 17,28**
21 - 50	**€ 11,53**	**€ 34,59**
51 - 100	**€ 23,07**	**€ 69,21**
oltre 100	**€ 23.07 + € 9,61 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**	**€ 69,21 + € 28,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**

Urgenza = importo triplicato ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota (senza numero) del 27 febbraio 2007il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte

Processo Telematico = non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà

Ai sensi della circolare DAG18/03/201.0041309.U anche quando le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio dell'ordine degli avvocati sono dovuti i diritti nella misura prevista dal DPR 115/02 DAG.18/03/2010.0041309.U

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	*Diritto di copia forfetizzato*
1	*2*
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	***€ 3,84***
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	***€ 5,76***
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	***€ 6,41***
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	***€ 7,69***
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	***€ 9,62***
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	***€ 4,50***
per ogni compact disc	***€ 320,48***

Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 *a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia* ***il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD***

Ai sensi della circolare DAG 28/10/2015.0157302.U *si possono utilizzare tutti gli strumenti telematici diversi da CD e DVD* pagando importo per CD

Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014.0062183.U *e della nota19 giugno 2014 n 89023.U la maggiorazione per l'urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo*

Diritti di Copia su supporto diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti
1-4	€ 0,96	€ 2,89
5-10	€ 1,92	€ 5,76
11-20	€ 3,84	€ 11,52
21-50	€ 7,69	€ 23,07
51-100	€ 15,38	€ 46,14
Oltre le 100	€ 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	€ 46,14 + € 19,23 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà

PROCEDIMENTI IN ESENZIONE DIRITTI DI COPIA

- ✓ **l'esazione dei diritti di copia** *(art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),*
- ✓ ***Procedimenti esenti*** *"l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore* (circolari ministeriali giustizia n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990 e n.4/2268/4 del 6.12.1985)
- ✓ **cause attinenti a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria**, *art. 10 L. 11-8-1973, n. 533 che, in materia di prevede l'esenzione dal pagamento «dell'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».*
- ✓ **nei procedimenti (lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia** *non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.* (circolare min. giust. DAG14/05/201200.65934.U)
- ✓ **procedimenti per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori**
- ✓ **Negoziazione assistita nelle procedure ex art 6,c.2,L 162/2014 separazione personale dei coniugi,cessazione effetti civili, scioglimento del matrimonio o modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio** vedasi in proposito DAG.29/7/2015.0111198.U
- ✓ **Procedura relativa alla tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale** Art 46 disp. attuazione codice civile
- ✓ **Gratuito patrocinio nel Processo Penale**
- ✓ **Surrogazione di copie agli originali mancanti art. 112 codice di procedura penale**
- ✓ **domanda di riparazione errore giudiziario art. 176 disp. att. codice di procedura penale**
- ✓ **Procedimento per riparazione ingiusta detenzione art. 314 codice procedura penale**
- ✓ **procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti**. (Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero)
- ✓ **Processo Telematico** = non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con l stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)
- ✓ **Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica.** *Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato* (circolare prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005)
- ✓ ***-Procedimento in materia di lavoro – Ordinanza di liquidazione delle spese – Copia esecutiva in esenzione da spese e diritti.(Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*****….** la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d'ufficio fruisce del trattamento di esenzione *ex* art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
- ✓ Procedimenti in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001

Calcolo delle pagine nel rilascio copie dell' intero fascicolo

Riassumo di seguito gli indirizzi Ministero Giustizia

- DAG.25/02/2013.0026145.U nel dare ragione al Presidente del tribunale di Pordenone il calcolo è effettuato sull'intero fascicolo,
- DAG.07/04/2015.0056400.U nel dare ragione al Presidente della Corte di Appello di Roma il calcolo è effettuato per singolo documento
- DAG.26/08/2015.0123001.U nel dare ragione al Presidente della Corte di Appello di Catania il calcolo è effettuato per singolo documento

Per il pagamento calcolato sul singolo documento è la circolare n 15 del 10/12/2013 esplicativa del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

CERTIFICATI E ATTESTATI

Per ***CERTIFICATO*** si intende l'attestazione scritta, anche su moduli preordinati di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, il cancelliere non deve rilasciare alcun certificato, e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell'atto o della sentenza (nota Min. G.G. Aff. Civ. n° 4/1938/61 del 14/01/69).

L'***ATTESTATO*** è un documento nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti.

Spesso i termini certificato o attestato vengono, pur non corrispondendo al vero, utilizzati come se avessero lo stesso significato.

Il certificato è invece un'attestazione originale di verità o scienza, indipendentemente da altri atti pubblici, con una efficacia meramente dichiarativa ad esempio il certificato del casellario è un attestato di quanto è contenuto nelle schede del casellario.

per il rilascio dei **certificati** da parte della cancelleria nei procedimenti penali, trova applicazione la normativa prevista dalla Parte IX capo III del Testo Unico artt. 273 ai sensi del quale:

" sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 il diritto di certificato è così regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è dovuto un diritto pari **€ 3,84 (ex D.M. Giustizia 7 maggio 2015) ;**

b) per il certificato, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto pari **€ 3,68 (ex D.M. Giustizia 18 aprile 2014);**

pagamento diritti di copia e di certificazione

ai sensi dell'art. 285 t.u. il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e' effettuato mediante applicazione di marche da bollo.

Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Circolari Ministeriali in materia di certificazione e attestazione

Decertificazione e deposito di certificati amministrativi nei fascicoli processuali Circolare 23 maggio 2012 n 5 Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento funzione Pubblica In relazione ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 2, dpr 445/2000 si applica solo tra rapporti tra le pubbliche amministrazioni tra le quali **non** sono annoverabili gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce infatti principio affermato dalla Corte di Cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come l'autocertificazione in genere ha attitudine certificativi e probatorie esclusivamente in alcune procedure amministrative essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass sez lav 258000/2010,17358/2010 e sez IV 703/2007)

Domande di rilascio di certificati - Trattamento tributario *(Cir* 4/3349/21 Ques. 1984. in data 10 settembre 1986 G. del Min. G.G.. Aff. civ.. Segreteria)

Da più parti è stato chiesto a questa Direzione generale di chiarire se, nei casi in cui la legge non prescriva espressamente la forma scritta, i privati possano o non proporre oralmente istanza di rilascio di certificati o attestati alle cancellerie civili o penali.

Il problema, naturalmente, ha rilievo non solo sul piano dell'organizzazione interna degli uffici giudiziari ma anche, e soprattutto, su quello tributario. Infatti, qualora al quesito si dovesse dare una risposta positiva, si dovrebbe anche concludere che per dette istanze non sussisterebbe l'obbligo della corresponsione dell'imposta di bollo che, come è noto, si applica solo agli atti scritti.

In materia si è anche richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari n. 290547/77 del 7-4-1977 con la quale è stato chiarito che la legge sul bollo si limita a stabilire l'entità del tributo dovuto mettendolo in relazione alla richiesta (formulata per iscritto) degli interessati ma non prescrive, né potrebbe farlo, quali siano gli atti che possono essere richiesti oralmente e quali, invece, vadano richiesti in forma scritta.

Detta risoluzione, pertanto, ha concluso che quest'ultima circostanza va desunta aliunde dalle leggi sostanziali che regolano i singoli rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione o disciplinano la gestione di determinati servizi pubblici.

È sorto cosi il problema di individuare quali siano le norme che obbligano il privato a richiedere per iscritto alle cancellerie penali o civili certificati o attestati e, conseguen-temente, a corrispondere la relativa imposta di bollo.

Sulla questione, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze e dell'Ispettorato Generale, ed al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle singole cancellerie, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la materia penale, l'obbligo della forma scritta per la domanda di rilascio di certificazione da parte della cancelleria si desume dall'art. 165 c..p.p. che, esplicitamente, subordina detto rilascio ad una preventiva valutazione dell'interesse addotto dal richiedente.

Tuttavia, l'esigenza di sindacare le ragioni che possano indurre a richiedere copia di un atto e lo scopo di impedire che motivi inconferenti o ragioni di mera curiosità costituiscano validi titoli per conseguire il rilascio di copie di atti privati non sono estranei anche alla materia civile.

Si pensi, ad esempio, alla procedura fallimentare nella quale sono previste particolari cautele e limitazioni in tema di rilascio di certificati e copie di atti da estrarre dal fascicolo processuale in considerazione delle finalità ed implicazioni penalistiche ad esse connesse (per tutte vedi Cass. 1979 n. 297).

È bensì vero che il codice di procedura civile, nel libro (V dedicato ai procedimenti speciali disciplina agli artt. 743 e segg. obbliga i pubblici depositari, e i cancellieri in particolare, di rilasciare copia degli atti da essi conservati a chiunque ne faccia richiesta, ma al di là di questa proposizione generica — che secondo buona parte della dottrina non vale a costituire un vero e proprio diritto soggettivo a favore della generalità dei cittadini — esistono disposizioni specifiche che contengono restrizioni all'obbligo predetto (ad esempio rilascio di copia di atti impugnati di falso, di atti a futura memoria, di atti pubblici...) prevedendo che la rimozione dell'ostacolo possa avvenire solo a mezzo di apposito provvedimento autorizzativo della competente autorità giudiziaria.

In tali casi l'istanza diretta al rilascio deve necessariamente rivestire la forma scritta dovendo contenere quanto meno le generalità del soggetto richiedente onde valutare l'esistenza di un suo titolo legittimo alla acquisizione dell'atto.

A prescindere da tali casi, tuttavia, l'obbligo in parola si evince anche dalla considerazione del fatto che i cancellieri degli uffici giudiziari sono agenti contabili e come tali, ai sensi della legge e del relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sono tenuti all'adozione di bollettari a rigoroso rendiconto, in tre sezioni, una delle quali va collegata alla domanda di certificazione (vedi nota n. 1/1162/26 del 28-6-1975 dell'Ufficio IV di questa Direzione Generale) a giustificazione della percezione del relativo diritto.

In conclusione, pertanto, le domande rivolte alle cancellerie e tendenti al rilascio di certificati o attestati devono essere proposte sempre in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo.

Il diritto di originale sui certificati penali.*(Circolare* n. 4/3309/19.100, in data 2 maggio 1986, del Min. G.G., Aff. civ., Segreteria)

In sede di ispezione dei servizi di Cancelleria da parte dell'Ispettorato Generale di questo Ministero è stato riscontrato che alcune Cancellerie non percepiscono il diritto di originale, di cui al n. 4 lett. b tabella allegata alla L. 24-12-1976, n. 900, sui certificati penali richiesti in carta libera,

ex art. 9 tab. ali. b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642, per motivi assicurativi e previdenziali. Questa prassi troverebbe giustificazione nell'applicazione, alle succitate fattispecie, dell'art. 10 L. 11-8-1973, n. 533 che, in materia di cause attinenti a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevede l'esenzione dal pagamento «dell'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

Trattandosi di una questione interpretativa di generale interesse ed essendo opportuno garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli uffici giudiziari, questa Direzione Generale, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze, Direziono Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette, osserva quanto segue.

Appare opportuno distinguere il caso in cui il certificato penale sia richiesto per essere esibito o prodotto in una vertenza attinente a controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza dalle altre ipotesi in cui il certificato stesso debba essere utilizzato per casi diversi. Nella prima ipotesi, infatti, il citato art. 10 L. 1973/533, sebbene non richiamato dalle successive leggi 1976/900 e 1984/57 a proposito dei diritti di cancelleria dovuti per il rilascio di certificati penali, deve ritenersi tuttora in vigore e, quindi, nessun diritto deve essere corrisposto. Diversamente ragionando si dovrebbe concludere che, in costanza delle controversie su elencate, l'unico diritto di cancelleria dovuto sarebbe quello relativo al rilascio dei certificati penali eventualmente necessari.

Al contrario, ogni qualvolta il certificato penale richiesto non deve essere utilizzato nel corso di una delle su elencate controversie, si ritiene applicabile il n. 4, lett. b, dell'allegata tabella alla legge 24-12-1974, n. 900 e quindi deve essere corrisposto il «diritto di originale» nella misura indicata dalla L. 1984/57. In questo caso, infatti, non può applicarsi analogicamente il succitato art. 10; in primo luogo perché trattandosi di una norma eccezionale e, peraltro, di carattere tributario non è ammissibile il ricorso all'analogia ex art. 23 Cost. ed artt. 12 e 14 preleggi C.C.. In secondo luogo perché le motivazioni di ordine sociale che sono sottese alla succitata norma di esenzione avente ad oggetto le controversie suddette, possono non sussistere in caso di procedimenti amministrativi attinenti alle stesse materie e comunque, nel silenzio della legge, non sono ravvisabili dall'interprete.

Ancora più evidente appare l'inutilizzabilità, ai fini della presente questione, dell'art. 9 della tabella allegato b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642; detta norma, infatti, pur riferendosi a situazioni simili a quella in esame, ha come oggetto il pagamento dell'imposta di bollo e non di una tassa qual'è il diritto di cancelleria. In altre parole il fatto che il legislatore abbia voluto escludere il pagamento del bollo in ogni caso di richiesta di certificati in materia di lavoro, di assistenza obbligatoria e di previdenza, non può significare che negli stessi casi abbia inteso rinunciare alla percezione delle relative tasse il cui pagamento, come è noto, va ricollegato al servizio reso dalla P.A..

Impugnazione penale - Attestazione di ricezione - Tasse giudiziali.

(Nota n. 8/4072-148 Ques. 90-5, in data 3 agosto 1991, del Min. G.G., Aff. civ., Uff. Vili)

In risposta alla nota n.... si comunica che a seguito del parere espresso da codesto Ufficio, è stato risposto, alla Corte di Appello di..., promotrice del quesito, che l'attestazione richiesta dalla parte che deposita in cancelleria l'atto di impugnazione equivale a certificazione.

Essa è soggetta alla imposizione dei diritti ed esente dal bollo ai sensi dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria.

(Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Civ., Uff. Vili)

In seguito alla entrata in vigore dell'art. 2, legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha aggiunto all'art. 116 e.p.p. un ultimo comma *3-bis* secondo il quale

«quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla Autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia», numerosi uffici giudiziari hanno chiesto a questa Direzione generale di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito, prospettando talora soluzioni di segno opposto.

Ritiene questa Direzione generale, interpellati sulla questione l'Ispettorato generale e la Direzione generale degli Affari penali le cui osservazioni — espresse rispettivamente con nota prot. n. 83/Q/01-2316 del 23 aprile 2001 e con nota prot. n. 128-7-17/2001 del 14 maggio 2001 — hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso, che il rilascio delle attestazioni *de quo,* apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'Autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della Cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, qui in particolare delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto).

Alle attestazioni *de quo,* che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'art. 116, primo comma, e.p.p. che, prevedendo che «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria.

A conclusioni analoghe era del resto già pervenuta questa Dirczione generale, su conforme parere dell'Ispettorato generale espresso con nota prot. n. Q.106/6999 del 30 gennaio 1991, nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria il rilascio, da parte della Cancelleria, della attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, e.p.p., nonché il rilascio della attestazione della presentazione di denunzia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. e.p.p. *(cfr.* risposta al quesito proposto a riguardo a mezzo della nota di questa Dire-zione generale prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991).

Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione, in taluni degli atti propositivi dei quesiti in esame, secondo i quali il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione e la mancata ripetizione, nel comma *3-bis* dell'art. 116 c.p.p., della formula relativa al rilascio «a proprie spese» delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso art. 116 c.p.p. comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di Cancelleria. In contrario deve infatti osservarsi come l'art. 116, secondo comma, c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria procedente; per l'art. 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione «non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti». Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'art. 43 disp. att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'art. 116 c.p.p., i diritti di Cancelleria.

Il rilascio della attestazione in questione comporta quindi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la corresponsione del diritto di originale, pari a lire 6.000, di cui al punto 4, lettera *b),* della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n: 525, punto che concerne anche il rilascio dei certificati in materia penale.

Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla Cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di

copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità di cui alla Tabella *B* allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza.

Si pregano le SS.LL. di volere diffondere la presente nota ai rispettivi uffici in ambito distrettuale.

Ai sensi della nota ***15 gennaio 2003 n 1/451/44(U) Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *in tema di* ***attestazioni di cancelleria*** *(anche in materia penale)*è dovuto il relativo diritto ex art. 273 t.u. Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se, dopo l'entrata in vigore della legge sul contributo unificato, (legge n. 488/1999 poi trasfusa nel testo unico delle spese di giustizia d.p.r. 115/2002) il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 116, comma 3-bis, c.p.p.(cfr quando il difensore anche a mezzo di sostituti,presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazioni dell'avvenuto deposito anche in calce ad una copia) comporti ancora il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

In merito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge, il rilascio della attestazione in questione era soggetto al pagamento del diritto di originale – pari a 6.000 delle vecchie lire – di cui al numero 4), lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n, 900, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Orbene, posto che le suddette attestazioni sono riconducibili alla categoria delle certificazioni (cfr. nota 23 maggio 2001, prot. n. 8/1664(11)13 Ques. (2001) dell'adora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni) deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 115/2002. il rilascio delle suddette certificazioni sia soggetto al pagamento del diritto di certificazione di cui all'art. 273 del testo unico.

Tale impostazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la tavola di corrispondenza posta alla fine del nuovo testo normativo indica chiaramente che l'art. 273 del testo unico riprende la formulazione del diritto di cui al numero 4), lettere a) e b), della tabella allegata alla legge n. 900/1976. e successive modificazioni.

Riscossione del diritto di certificato di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 115/2003 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. (circolare 24 giugno 2003. n. 1/8781/44(U) del Min. Giustizia, Dir.. Aff. Giustizia Ufficio I)*In merito si osserva quanto segue. La comunicazione prevista dall'art. 335, comma 3 c.p.p. non può essere assimilata alle certificazioni vere e proprie, per le quali è richiesta la riscossione del diritto di cui all'art. 273 T.U. Invero, deve ritenersi che la comunicazione dell'iscrizione del nominativo della persona nel registro notizie di reato, che effettua il cancelliere a richiesta dell'interessato ai sensi del citato art. 335, comma 3 c.p.p., rientri nella nozione di semplice attestazione con la quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridiche rilevanti desunte da altri atti. Come tale, essa si distingue dal certificato nel quale, invece, il pubblico ufficiale attesta, con efficacia probatoria, l'esistenza di un fatto o le modalità di esso. Al riguardo, si osserva, come lo stesso registro delle notizie di reato abbia una diversa validità, a seconda che la richiesta della parte interessata sia effettuata prima o dopo la formulazione del capo di imputazione. In questa seconda ipotesi, infatti, essendo superata la fase delle indagini, il registro generale delle notizie di reato acquista la valenza dei registri pubblici attraverso i quali l'autorità amministrativa dichiara e, quindi, certifica, l'esistenza di una realtà giuridica. In tale ipotesi vale il riconoscimento del diritto di certificato e, quindi, l'applicazione dell'art. 273 del menzionato T.U. Nella prima ipotesi, viceversa, la comunicazione viene effettuata nella fase delle indagini preliminari, in un momento, cioè, di "segregazione" delle indagini del pubblico ministero, che, nonostante alcuni temperamenti introdotti dalla legge n. 332/1995 a favore del diritto di difesa, riconosce al titolare dell'azione penale un margine di discrezionalità tale da consentirgli di negare, seppure con decreto motivato, l'informativa richiesta (si veda l'art. 335, comma 3 bis, c.p.p.). E' inoltre significativa l'indicazione fornita dall'art. 110 bis disp. att. c.p.p. che, predeterminando il contenuto della risposta dell'ufficio ("risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione" oppure "non risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione") non consente alla comunicazione art. 335, comma 3 c.p.p. di raggiungere quella certezza giuridica che è propria del certificato. Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.*

Certificato di passaggio in giudicato della sentenza ARTICOLO 124 disp. att.c.p.c.

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice.
2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del codice.
Per il Consiglio di Stato, Sez. III anno 2012 :
- queste disposizioni conseguono a quelle dell'art. 123, il quale fa onere all'ufficiale giudiziario che notifica un atto d'impugnazione di darne avviso alla cancelleria del giudice a quo (si tratta peraltro di una mera comunicazione, la cui eventuale omissione non produce effetti rilevanti).
- al cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte impugnazioni.
- tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile.
-è ovvio, infatti, che il cancelliere registra fatti, non esprime giudizi; e non può attestare altro che ciò che risulta agli atti del suo ufficio.
- tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria, non perché abbia attestato il falso, ma perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza.
-è possibile che una impugnazione sia stata proposta, senza che il cancelliere del giudice a quo ne abbia avuta notizia; così come, al contrario, pur quando il cancelliere abbia ricevuto la comunicazione, e lo attesti, è possibile che poi l'appello non sia stato depositato, ovvero che l'appellante vi abbia rinunciato, etc..
-il cancelliere può certificare che nessuna impugnazione è stata proposta nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (termine c.d. lungo) e tuttavia è possibile che taluno sia ancora in termini per proporla, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 327. Non è certamente compito del cancelliere del giudice a quo darsi carico di tutti questi aspetti.
-Ma vi è di più: un atto di appello può essere stato ritualmente notificato e anche depositato, ed il relativo giudizio può essere effettivamente pendente, e nondimeno è possibile che questo o quel capo della sentenza di primo grado sia passato in giudicato perché non investito dall'atto di appello

NOTA BENE
Per il rilascio del certificato controllare che il provvedimento, se soggetto, sia stato regolarmente, registrato infatti ai sensi dell'articolo 65 DPR 131/86 punto 1 " *i pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi né ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.*

Rilascio certificazione passaggio in giudicato di provvedimento non registrato.*(Nota 25 settembre 2015, n. 0139212/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)Con il quesito in oggetto .. chiede in sostanza di conoscere se sia o meno possibile rilasciare l'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata. In particolare,...:*

— in procedimenti per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento (legge Finto) (...);

— in procedimenti davanti al Tribunale amministrativo regionale per giudizio di ottemperanza nei confronti di Amministrazioni Pubbliche». Omississ..

Orbene, alla luce di quanto precede, risulta agevole rispondere al quesito in aggetto nel senso che in entrambe le ipotesi ivi contemplate — id est per la produzione nell'ambito del procedimento per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Finto») e del giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale — non è possibile rilasciare l'attestazione di passaggio in giudicato ex ari. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata, e ciò in quanto:

— essendo il procedimento per violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Finto») senza dubbio nuovo ed autonomo rispetto a quello conclusosi con la sentenza in questione, non potrebbe essere in alcun modo ricondotto all'ipotesi di «prosecuzione del giudizio» prevista dall'art. 66, secondo comma, del D.P.R. n. 131/1986 quale eccezione al divieto generale posto al primo comma;

— lo stesso dicasi — sotto il medesimo profilo — in merito al giudizio di ottemperanza introdotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'adempimento del dictum giudiziale da parte di una Amministrazione Pubblica;..omississ..

— del resto, come premesso, la previsione dell'esclusione dall'obbligo di previa registrazione della sentenza nel caso di richiesta di copia ad uso esecuzione è stata introdotta nell'ordinamento da una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. 6 dicembre 2002, n. 522), in relazione alla quale non è possibile effettuare alcuna interpretazione estensiva ad una ipotesi (quella del giudizio amministrativo di ottemperanza) solo in parte equiparabile a quello esecutivo civile.

Certificato di passaggio in giudicato dell'ordinanza

nota in data 3 settembre 2015 (nel rispondere alla nota DAG.28/01/2015.0014940.U) " *la mancanza di riferimenti normativi a provvedimenti diversi dalle sentenze non consente, in linea di massima, di escludere "che anche per le pronunce di merito che hanno una forma diversa da quella della sentenza e/o per le quali la legge preveda un rito sommario semplificato [come l'ordinanza ex art 702 bis e ss cpc (cfr= procedimento sommario di cognizione che ai sensi del 702-ter si definisce con ordinanza)], possa formarsi il giudicato formale ai sensi dell'art. 324 cpc. Pertanto, nell'ottica di consentire il rilascio di una certificazione – reputato ammissibile dal competente Ufficio del DAG (cfr. allegata nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U) – da parte dell'Ufficio giudiziario che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c., si ritiene necessario, pur in assenza di esplicita previsione di legge, che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di impugnazione a tale ordinanza provveda a dare immediato avviso al cancelliere del giudice che l'ha emessa, alla stregua di ciò che avviene per l'impugnazione della sentenza."*

nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U *" Nel condividere la puntuale ricostruzione normativa svolta dalla Corte di Appello di Roma e ritenendo quindi ammissibile il rilascio di una certificazione da parte dell'ufficio che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c."*

In **materia cautelare** non sempre il mancato proseguimento nel giudizio fa venir meno gli effetti della pronuncia , siamo nel campo della c.d. "ultrattività del provvedimento cautelare anticipatorio" di cui al comma 6 dell'articolo 669-octies cpc. In questi casi si forma un giudicato simile alla sentenza che porta, a mio modesto parere, quale conseguenza anche l' applicazione dell'articolo 124 disp attuazione cpc.

Il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa

L'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia :

- **certificato generale**: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- **certificato penale**: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- **certificato civile**: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.

Il certificato può essere richiesto:

- **dall'interessato o da persona da lui delegata**
- **dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi**, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- **dall'autorità giudiziaria penale**, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal **difensore** della persona offesa dal reato e del testimone.

Richiesta da parte dell'interessato

La richiesta va presentata dall'interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l'apposito modello.

L'interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Casi particolari:

- per i **minorenni**, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
- per gli **interdetti**, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la **persona detenuta**, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
- **richiesta dall'estero**, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una **validità di 6 mesi dalla data di rilascio**.

Costi:

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

- € 3,84 per diritti di certificato (articolo 273 lettera a) DPR 115/2002)
- € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre

- Ulteriori € 3,84 per diritti di urgenza con rilascio immediato o nella giornata(articolo 273 lettera b) DPR 115/2002)

Ai sensi della *Circolare* 1° giugno 2015, n. 83388/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen. ..." *dovendosi comunque effettuare il pagamento con marche da bollo, non si ravvisano ostacoli alla possibilità di produrre una sola marca da bollo di importo pari ad euro 19,84 (o ad euro 23,68 se il certificato è richiesto con urgenza).*

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo, da documentare, quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

A norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. cit.)**.**

Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro.

(Circolare 24 luglio 2014 del Min. Giustizia)

Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. *25-bis,* D.P.R. n. 313/2002 (testo unico del Casellario).

Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato «certificato penale del Casellario giudiziale (art. *25-bis* in relazione all'art. 25, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)», contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ier, *600-quater, 600-quater.I,* 600-*quinquies* e *609-undecies* c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

1) la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-*nonies,* secondo comma, *e 600-septies,* secondo comma, c.p.);

2) la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. *609-nonies,* terzo comma, c.p.).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'art. *25-bis* del testo unico, finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: «II presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli artt. 600-òis, *600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies* e *609-undecies* c.p. e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata dal datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.

La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito *internet* del Ministero della giustizia *(www.giustizia.it) e* sul portale del Casellario *(portal.casellario.giustizia.it).*

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di *help desk,* al numero telefonico 06.97996200.

Carichi pendenti dovuto il bollo nota nel SIC (Sistema Informatico del Casellario)
Carichi pendenti *"..non sussistono divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso* DAG19/07/2010.0097709.U

Personale competente
al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie conformi e/o esecutive

ferma la competenza del personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) e del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s) al rilascio di certificazione, attestazioni e/o copie sia conformi che esecutive.

Rilascio di copie conformi

In relazione alla competenza degli assistenti giudiziari (ex Operatori amministrativi ed ex operatori B2) si richiamano:

circolare ministeriale n. 4/1-S/865 del 4 giugno 1998 del Min. Giust. Org. Giudiziaria, nonché della la nota n. 2072/UAL/PP/337 del 7 maggio 1998 del Min. Giust. Uff. Aff. Legislativi *ai sensi della quale*
" si ritiene, in particolare che gli impiegati nel profilo professionale dell'operatore amministrativo (n.b. ora Assistenti giudiziari *) possono essere incaricati, entro i limiti precisati dal dirigente della cancelleria o della segreteria (o da altro impiegato da questi incaricato) e con l'osservanza delle puntuali istruzioni loro impartite, del rilascio di copie conformi di atti giudiziali, attività che non richiede valutazioni discrezionali e comporta una limitata assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della copia all'originale"*

Nota 11 febbraio 2014, n. 116/1/10014/GM del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione) ALQUANTO DISCUTIBILE E COMUNQUE INVIATA AL SOLO TRIBUNALE DI ROMA ***ai sensi della quale***
Deposito di atti processuali e rilascio di copia conforme.

La declaratoria mansionistica, relativa al profilo in questione, collocato nell'ambito della seconda area funzionale del nuovo CCNL integrativo di Amministrazione sottoscritto il 29 luglio 2010, prevede oltre all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di collaborazione di natura giudiziaria (ed anche tecnica, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in essere dagli specifici profili previsti nella medesima area, unitamente allo svolgimento di attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.

Al di fuori dello specifico contesto dell'assistenza al magistrato, nell'attività istruttoria o dibattimentale, l'impiego dell'assistente giudiziario per il rilascio di copie conformi e la ricezione in deposito degli atti provenienti sia dal giudice che dall'utenza, a parere di questa Direzione generale, deve essere limitato, nella contingente assenza di altri profili professionali di norma preposti a tali attività, alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili.

Al riguardo, la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6, quinto comma, del CCNL - Comparto Ministeri 14 settembre 2007 «ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito» abilita in tal senso l'assistente giudiziario.

Tuttavia, quest'ultima considerazione, non può costituire la premessa per lo svolgimento in via «ordinaria» di mansioni riferibili a profili professionali superiori, quali il cancelliere ed il funzionario giudiziario, alla luce del ridisegnato assetto dei profili professionali, risultante dal nuovo CCNL integrativo di Amministrazione 29 luglio 2010.

Rilascio di copie esecutive

Fermo restando la competenza dei Direttori Amministrativi e dei Funzionari giudiziari sorge il problema della eventuale competenza al rilascio della copia in forma esecutiva anche da pare del Cancelliere (ex CANCELLIERE B3)

conformemente a circolare Min. Giust. Aff generali ufficio I prot n 116/1/10333/gm/1 del 13 dicembre 2007 il contratto integrativo firmato nel febbraio dell'anno 2000 nell'abrogare i profili professionali ha istituito (o più correttamente ripristinato) la figura del cancelliere articolandola su tre posizioni economiche e attribuendo, in particolare, alla posizione economica B3 l'esecuzione "... degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere.... in quanto non riservati alle professionalità superiori" .

Inoltre il ministero della giustizia con **nota prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010,** ha ricompresso tra le attività della qualifica di Cancelliere (ex B3), tra l'altro ***"il rilascio della formula esecutiva"***

Ufficiali Giudiziari - rilascio copie- circolari Ministeriali

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005)

OGGETTO: Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica.

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'attività degli Uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), *il quale statuisce che* l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti *(1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo* è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché desii atti privati di cui le Darti chiedono la notificazione (2° *comma)*

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessario per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", *come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n^e^ 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993,*

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è) intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero - Direzione! Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, ***non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitegli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche dì atti pubblici*** *(che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco),* ***né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari,*** *spettante* ope legis *al cancelliere.*

In linea con quanto esplicitato dalla Circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n° 488/1999. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziali, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione dì tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto dì copia autentica, previsto dall'allegato 7 di cui all'art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (senza numero, 11 gennaio 2005)
OGGETTO: **Competenza per il rilascio di copia dell'atto dì citazione per finita locazione o per morosità con contestuale ordinanza di cui all'art. 663 c.p.c.. Risposta a quesito.**

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, posto dall'ufficiale giudiziario ...e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.

La materia è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 *("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"),* il quale statuisce che *l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti* (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo *è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le partì chiedono la notificazione* (2° comma).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessaria per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario *"senza alcuna limitazione",* come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

Nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo, **non avendo il citato art. 111D.P.R. 1229/59 conferitegli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici,** che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco, **né** una **competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudizìari,** spettante *ape legis* al cancelliere, bensì la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurando tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo.
In linea con quanto sopra esplicitato dalla menzionata Circolare, va comunque precisato che la competenza al rilascio di copia dell'ordinanza di sfratto è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.
In proposito, occorre aggiungere che l'abrogazione dell'art, 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'ari. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfetizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ***("Testo Unico sulle spese di giustizia"),*** **il quale statuisce che** ***"Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico"".***

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il *diritto dì certificazione di conformità,* indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'ari. 9 della Legge n° 488/1999, Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Alla luce delle suesposte considerazioni in relazione all'evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa di cui la materia *de qua* è stata oggetto nel corso degli anni, ne consegue il venir meno della valenza del parere espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n° 5/2606/03-1 del 25,9.1991 cui a riferimento nella nota prot, n° 206 del 1°.9.2004 pervenuta con il carteggio di cui al formulato quesito.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (prot. n 6/200/035/2007/CA del 27 luglio 2007)

OGGETTO: **Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica.**

L 'Ispettorato ha avuto modo dì verificare, presso diversi Uffici NEP, che l'importo riscosso per il rilascio di copia conforme dell'atto di pignoramento immobiliare ad uso trascrizione non è uniforme, per cui in alcuni Uffici NEP è pari ad € 5,16. in altri ad € 6,2C, in altri ancora l'importo percepito ammonta ad €6.80.

Allo stato, si osserva che la misura del diritto di cui al citato ari. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, contenuta nell'allegato n. 7 è rimasta invariata, con un importo pari ad €5,16.

Detto ciò, è necessario chiarire che ben altra cosa è l'importo di 6 6,80 richiamato dall'ari. *7* co, 2 lett.b punto 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005, che fa riferimento all'ari. 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642 recante la disciplina sul! 'imposta dì bollo, così come sostituita dal decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992, che statuisce: "atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito" dove per ogni esemplare oltre Lire 1.000.000 va corrisposta l'imposta di bollo di Lire 10.000.

Ed è proprio a quest'ultimo importo che il decreto 24 maggio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze fa riferimento quando sostituisce la parola "lire 10.000" con "euro 6,80".

Detto ciò. ne consegue l'esclusione di un simile aumento per il diritto di certificazione di conformità per le copie degli atti rilasciati dagli Uffici NEP.

Inoltre, in riforma alla succitata Circolare del 25 febbraio 2005 nella parte in cui asserisce che "l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato ", preso atto della Relazione illustrativa ail'art. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, si precìsa che per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'Ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie.

Diritti per le copie autentiche rilasciate dall'ufficiale giudiziario.

(Nota 9 febbraio 2010, prot. n. 6/209/03 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI)

È pervenuto a questo Ufficio in data ... un quesito formulato dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio NEP di ..., con il quale si chiedono delucidazioni circa l'importo del diritto di copia autentica da applicare per il rila-•scio della stessa alla parte richiedente.

Con decreto 8 gennaio 2009, emesso dal capo dipartimento per gli affari di giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 30 del 6 febbraio 2009, è stato disposto l'adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia), come risultante dall'Allegato n. 7) all'art. 268 del citato decreto.

Con riferimento al rilascio di copie autentiche di atti da parte dell'ufficiale giudiziario, questa Dirczione generale ha emesso apposita circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1290/035/2007/CA (in *Rivista,* 2007, 754), nella quale, tenuto conto della relazione illustrativa all'art. 268 del testo unico delle spese di giustizia, viene precisato che «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbono essere notificati a cura

dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse «modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie».

Si concorda circa l'inapplicabilità di tale norma all'atto di precetto cambiario che comporta, da parte dell'ufficiale giudiziario, la certificazione della conformità dei titoli ivi descritti, senza la riscossione del diritto di copia autentica.

Si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza il contenuto della presente nota al dirigente dell'ufficio NEP di Ruvo di Puglia, cui dovrà essere fatto presente che deve essere osservata la via gerarchica per l'inoltro dei quesiti, così come disposto con circolare 23 giugno 2008, prot. n. 6/976/ 035/2008/CA (in *Rivista,* 2008, 629), emessa da questa Dirczione generale ed avente ad oggetto: «Modalità di formulazione dei quesiti sui servizi UNEP».

Servizi NEP - Non soggette a spese le copie per le notifiche.

(Nota 18 maggio 2012, prot. n. VI-DOG/1210/03-1//2012/CA del Min. Giustizia, Dip Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI)

Con il quesito pervenuto con nota ... il funzionario UNEP dirigente dell'ufficio NEP in sede chiede di conoscere se sia corretto esigere dalla parte, per le copie di atti necessarie per le notificazioni, il diritto di certificazione di conformità e «non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia» *(cfr.* circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 6/325/035/ CA del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, in *Rivista,* 2005, 250).

L'indicazione contenuta nella precitata circolare è da ritenersi superata già dall'emanazione della successiva circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1200/035/ 2007/CA (in *Rivista,* 2007, 754), con la quale si è inteso limitare l'esazione del diritto di copia autentica «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia».

Allo stato, la materia rimane disciplinata dall'art. Ili del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 («ordinamento degli ufficiali giudiziari»), il quale statuisce al primo comma che «l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti». In aggiunta a tale competenza, l'ufficiale giudiziario «è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione» (art. Ili, secondo comma, D.P.R. n. 1229/1959).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come ha chiarito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nella sentenza 30 marzo/17 dicembre 1993, n. 12516.

In tale attività, pertanto, l'ufficio NEP non deve esigere, dalla parte che ha richiesto la notifica degli atti in relazione alle copie conformi di questi ultimi prodotte per l'espletamento dell'attività di istituto, alcun diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA del 12 maggio 2015

" nel caso di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte per il rilascio di copia ad uso trascrizione non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata da altro collega... con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione,sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione " la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo"

Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati nel processo telematico DL 27/06/2015, n. 83 articolo 19 e art 19 DL 83/2015convertito con legge 132/2015 vedi anche circolare pagina DAG 23/10/2015.0159552.U17

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico r detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

(Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato *((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia))***.** Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto

Processo civile telematico copie senza conformità
Legge di stabilità anno 2014

non dovuto per le copie senza conformità (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo

copie conformi ed esecutive

Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico. (DAG. 28/10/2014.0144442.U,DAG. 23/10/2015.0159552.U e DAG 23/10/2015.0159552.U pag 17**)**

l'art. 52 d.l. n.90/2014. convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

In proposito deve ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

Un'eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell'introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dali'utilizzo dello strumento informatico.

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore

Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie. di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'ari. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o. se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'alt. 153 disp. Att. C.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che " le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ".

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis comma 9- bis d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002.

Ipotesi normative di autentica dell'atto da parte del difensore

Ricordare che ai sensi del DL 8372015 convertito in Legge 312/2015 l'avvocato che compie le attestazioni di conformità è considerato pubblico ufficiale a tutti gli effetti

- ✓ Ai sensi dell' articolo 52 al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: *" a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale"* (N.B. = ai sensi della Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U i soggetti soprarichiamati NON possono spedire copie in formula esecutiva, vedi pagina precedente)
- ✓ Ai sensi dell'articolo 5 punto 2 e articolo 6, punto 3, decreto legge 132/2014 convertito con legge 162/2014gli avvocati autenticano la copia dell'accordo di negoziazione
- ✓ Ai sensi dell'articolo 18 punto 1 lettera a) nella iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione ai soli fini dell'iscrizione a ruolo la conformità delle copie relative al processo verbale dell'ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo e del precetto è attestata dall'avvocato del creditore.
- ✓ Ai sensi della **Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA** del 12 maggio 2015 *"con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione,sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quantole precitate norme recano la seguente previsione " la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo"*

Attività collaboratori di studio legale
Ministero Giustizia GAB19/03/2009.001458.U

i collaboratori di studio possono, su delega scritta,svolgere le normali attività ausiliarie quale visione del fascicolo per richiedere estrazione copie, informazioni sullo stato della procedura, depositare atti, unica eccezione la consultazione del registro notizie di reato

Copia c.d. uso studio nelle procedure esenti

- ✓ ***Procedimenti esenti*** *"l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore (**circolari ministeriali giustizia n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990 e n.4/2268/4 del 6.12.1985)***
- ✓ Conforme a quanto sopra **Copie di atti delle controversie di lavoro - Esenzione da spese.**(nota n. 8/1580/16 - Ques. 88, in data 20 aprile 1988 del Min. G.G.. Aff. Civ.. Uff. VIII, diretta alla Corte di Cassazione) conn la nota n. 2106 prot. del 28 marzo 1988 la S.V. ill.ma ha fatto presente, tra l'altro, a questa Dirczione Generale, in relazione a quanto riferito dall'Ufficio Coordinatore vertenze legali

della CGIL. Ragionale Campania relativamente alla questione in oggetto indicata, che l'Ufficio copie della Corte di Cassazione rilascia copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi a controversie di lavoro previo pagamento di L. 100 a facciata per «costo di fotoriproduzione», e ciò in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 533 del 1973. che peraltro ampliò il già preesistente principio della gratuità del giudizio sancito dalla legge n. 319 del 1958.Con la stessa nota la S.V.: ha chiesto anche di conoscere, in merito, l'avviso della scrivente.Questa Dirczione Generale, nella soggetta materia, ha già avuto modo di pronunciarsi con risoluzione ministeriale n. 4/2668/4 Ques. 85 del 6 dicembre 1985 (di cui si allega fotocopia), con la quale si precisava che «le esenzioni previste dall'art. 10 della legge 11 giugno 1973, n. 533, relative sia alle imposte di bollo e di registrò che ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, sono riferibili solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazione di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore. Alla luce di quanto sopra non vi è dubbio, pertanto, che le copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi alle controversie di lavoro, cui si riferisce la lettera dell'Ufficio Coordinamento vertenze legali della CGIL Regionale Campania, debbano essere rilasciate dalla cancelleria anche in esenzione del costo della carta zero, in quanto sono riferibili, appunto, ad atti che debbono compiersi per esigenze processuali. Non sono, invece, esenti dal pagamento di tutti i relativi diritti di cancelleria, come pure precisato nella stessa risoluzione ministeriale sopra citata, le copie degli atti del processo richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore.

- ✓ ***Sezione lavoro – Rilascio copie**. **Circolare ministeriale prot. 1/5004/U/44 del 26 aprile 2005 Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** " E' stato chiesto di conoscere l'esatta portata della espressione "esigenze processuali", di cui alla circolare di questa Direzione Generale n. 4/2668/4 del 6 dicembre 1985, interpretativa dell'art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533, con particolare riferimento al rilascio di copie nel processo del lavoro, in quanto normalmente viene indicato un uso processuale delle copie anche nel caso in cui l'atto è poi utilizzato per altri fini. Al riguardo si fa presente che la questione è già stata esaminata da questa Direzione con la circolare innanzi richiamata con la quale si è precisato che le esenzioni previste dall'art. 10, legge citata**,** debbono intendersi riferite agli "atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche. Registrazioni di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore"', per cui non si ritiene di dovere fornire ulteriori chiarimenti. Si ravvisa, invece, opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che ogni richiesta di copia deve, secondo principi di carattere generale, essere specificamente motivata. Di conseguenza le difficoltà esposte nel quesito, potranno essere superate invitando i richiedenti – che d'altra parte se ne assumono la responsabilità – ad indicare, specificatamente, l'uso processuale che intendono fare dell'atto richiesto, tenendo, peraltro, presente che ai sensi dell'art. 76, disp. att, c.p.c. "le parti ed i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo di ufficio ed in quelli delle altre parti. Infine, si rappresenta che l'accertamento dell'uso processuale dell'atto di cui si domanda copia rientra nella competenza del cancelliere responsabile della riscossione del diritto "*
- ✓ ***restituzione dei bollì versati per il rilascio di copie di verbali nel corso di un processo del lavoro. Circolare ministeriale DAG.07/10/2005.002276.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** " ... si rappresenta che non è prevista dalla legge la restituzione delle somme versate per il rilascio delle copie dei verbali.... con nota della allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n. 4/2668/4 del 6.12.1985 sono state impartite delle disposizioni che hanno stabilito che l'esenzione prevista per il processo del lavoro dall'art, 10, legge 11 giugno 1973, n. 533 è riferibile solo al rilascio di copie di ""atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni dì atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso stadio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore".*
- ✓ **Processo Telematico = non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con l stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)**

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 19 ter

(Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informa-tico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la con-formità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sot-toscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di confor-mità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo conte-nuto.
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 22

(Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richie-dere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la ri-chiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
a) copia semplice in formato digitale;
b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
c) copia autentica in formato digitale;
d) copia esecutiva in formato digitale;
e) copia semplice in formato cartaceo;
f) copia autentica in formato cartaceo;

g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'in-vocazione di un apposito *web service*; al richiedente è restituito l'identifica-tivo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 23

(Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-bis del CAD; la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettro-nica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.
2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica cer-tificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.

Direttive ministeriali in materia di rilascio copie su supporti informatici

- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** *" questa Direzione Generale ha sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili"*

- ✓ *Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia* ***il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD***

- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** *" si evidenzia come indicato nella nota 18 marzo 2010 di questa direzione generale che si è in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del DPR 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia DPR 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010"* (conforme nota del 13 novembre 2008 prot. n 149535)

- ✓ Quanto sopra è cambiato a seguito della decisione del TAR Lazio Anno 2014 confermata dalla decisione del Consiglio di Stato sentenza n 4408/2015 che ha portato il Ministero della Giustizia ad emanare la **circolare DAG28/10/2015.0157302.U** ai sensi della quale: *L'art. 40 del D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "determinazione di nuovi supporti e degli importi", prevede che, con apposito regolamento interministeriale, vengano "disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gii importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento - attualmente all'attenzione degli uffici ministeriali competenti - questa Direzione Generale aveva in passato fornito agli Uffici giudiziari indicazioni nel senso che, per il rilascio di copia di supporti informatici diversi dai dischetti da 1,44 MB e dai compaci disc (la cui capienza è notoriamente molto superiore), potesse "farsi riferimento all'importo forfettizzato previsto nella citata tabella per ogni compaci disc" (Note 16/05/12. n. 67227 e 28 giugno 2005 n. 1/71867U/44/NV).Tale interpretazione deve essere oggi rivista alla luce del princìpio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015 (la quale ha confermato l'interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 che era stata impugnata da questa amministrazione), in forza del quale gli "uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta del! 'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (importo ora rivalutato dal D.M. 7 maggio 2015 in euro 320,48). In particolare, con la sentenza in esame il Consìglio di Stato, dopo aver fatto riferimento al ed. "criterio del costo" (giudicato dal T.A.R. preferibile rispetto a quello della "capienza" del supporto stesso, utilizzato dall'amministrazione per quantificare l'importo richiesto) e precisato che "il costo di un'operazione di trasferimento dati su supporto informatico, grazie all'evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nulla nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente", come pure che tanto vale "anche per l'archiviazione dei dati, essendo gli stessi ormai provenienti da fonti digitali", ha dunque affermato che, "pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio" interpretativo adottato dal T.A.R.. "in relazione a fattispecie non*

previste dal legislatore ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica" debba farsi riferimento "ai quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su CD, essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati (e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati) non sia, tutto sommato, più onerosa della prima". Tanto premesso, numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato che il protrarsi della incertezza in materia rischia di paralizzare lo svolgimento dei processi e creare un obiettivo 'vulnus' per il pieno esercizio del diritto di difesa. In tale contesto, alla luce dì tale pronunciamento e in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 D.P.R. n. 115 del 2002 (e dunque in assenza di una specifica determinazione normativa circa l'importo del diritto di copia su supporti informatici diversi da quelli previsti nella tabella citata), al fine di evitare ulteriori, prevedibili contenziosi con esito sfavorevole per questa amministrazione e ulteriori spese processuali a carico dell'Erario, gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (che si allega in copia, unitamente a quella del T.A.R. Lazio) A tal fine, appare opportuno in questa sede precisare: che il principio sancito dal giudice amministrativo - secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere, "ai fini della copia della documentazione ... mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD .... esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (da ultimo rivalutato in curo 320.48) -si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia; che tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a nonna dell'art. 4, comma 5, del d.l. 193/2009, convcrtito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, "fino all'emanazione del regolamento di cui all'artìcolo 40 del citalo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di alti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell 'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".

COPIA REGISTRI E COPERTINE FASCICOLO

- ✓ ***Rilascio copia fascicoli dibattimentali circolare ministero Giustizia DAG direzione Giustizia civile senza numero del 16 marzo 2006*** anche richiesti dal PM*" ai sensi dell'art. 432 cpp il fascicolo del dibattimento, dopo la sua formazione, deve essere trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio che è quindi responsabile della custodia....sembra doversi ritenere che le copie degli stessi possono essere rilasciate soltanto dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio…"*
- ✓ ***estrazione copia registri penali. Circolare Min. Giust. Direzione Gen. Per gli affari di Giustizia- ufficio I prot. 1/3182/44/U.05 del 8 marzo 2005****"E' stato chiesto di conoscere se può essere rilasciata copia di alcuni registri penali ai fini della esibizione in un giudizio pendente davanti al giudice del lavoro e con quali modalità idonee ad evitare la diffusione di dati sensibili di soggetti terzi rispetto al richiedente copia.Al riguardo, premesso che la richiesta di atti per ragioni di giustizia deve essere motivata con l'indicazione dell'interesse concreto ad avere la copia dell'atto, deve ritenersi che, in via generale, non sia consentito rilasciare copia integrale di un registro contenente dati sensibili relativi a numerosi soggetti terzi del tutto estranei al procedimento che il richiedente ha in corso davanti al giudice del lavoro.Ciò posto si ritiene, invece, che, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., sempre che venga congruamente motivato, l'interessato potrà ottenere copia di determinati atti contenuti nei suddetti registri"*
- ✓ ***Copertina del fascicolo processuale circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2785/49 del 11 marzo 1986.****" la copertina del fascicolo processuale non puo considerarsi un atto giudiziale in senso stretto e non vi è l'obbligo da parte del cancelliere di rilasciarne copia...tuttavia in considerazione del fatto che la copertina del fascicolo processuale è oggetto di specifiche norme le quali indicano le annotazioni che il cancelliere deve fare nel fascicolo d'ufficio (numerazione del ruolo generale dell'affare, sezione e giudice a cui è affidata la procedura, elenco degli atti inseriti nel fascicolo ecc) sembra doversi ritenere ammissibile il rilascio da parte del cancelliere, su istanza di parte che vi abbia interesse di una certificazione della quale risultino le annotazioni fatte sulla copertina stessa"*
- ✓ ***elenco decreti ingiuntivi Min. Giustizia – Affari Civili – segreteria – nota n. 4/3487/72 Ques. (84) datata 5-4-1985*** *" in merito al quesito circa la possibilità per il pubblico di ottenere dalla Cancelleria civile, direttamente e senza preventiva autorizzazione, l'elenco dei decreti ingiuntivi depositati in cancelleria, ha espresso l'avviso che l'art. 133 c.p.c., relativo alla pubblicità della sentenza, non può applicarsi, sic et simpliciter, al decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. Invero, quest'ultimo provvedimento non è assimilabile alla sentenza di primo grado sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda la sua efficacia. Mentre la sentenza è il provvedimento finale di un processo ordinario a cognizione piena, il decreto ingiuntivo viene emesso dal corso di un procedimento speciale, dopo una cognizione sommaria ed «-Inaudita altera parte».Inoltre, mentre la sentenza passa in giudicato automaticamente se non viene impugnata dalla parte soccombente, il decreto ingiuntivo, per divenire esecutivo, ad eccezione dei casi di provvisoria esecuzione, necessita di un ulteriore provvedimento del Giudice ai sensi dell'ari. 647 c.p.c..Dette differenze non consentono di applicare, in sede di interpretazione estensiva l'art. 133 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 c.p.c. e, conseguentemente, il succitato provvedimento non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti, come le sentenze, fin dal momento del deposito in Cancelleria. Peraltro, ragionando diversamente, si consentirebbe a terzi, estranei al procedimento, di prendere visione del provvedimento di ingiunzione ancor prima che lo stesso interessato ne abbia avuto notizia il che, potenzialmente, rappresenta un ingiustificato pregiudizio patrimoniale e/o morale per l'ingiunto.Al contrario, in sede di interpretazione analogica, l'art. 133 c.p.c. sembra applicabile al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex artt. C.p.c. 647 e 654."*
- ✓ ***Pubblicità dei registri affari civili e del repertorio atti soggetti a registrazione Circolare Ministero . Giust. Nota n 4/3487/72 anno 1985****"Questa direzione generale, conformemente a quanto sostenuto in altre occasioni ed al parere espresso dall'ispettorato Generale in questa circostanza con nota n. 4/1007 del 16-3-1985, ritiene che i suddetti registri, pur essendo atti pubblici, non sono estensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro Ordinamento Giuridico che la Pubblica Amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti «interni» vanno certamente compresi i registri n questione la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi"*

COPIA CIRCOLARI

(Nota n. 5/648/03-1, in data 12 **luglio 1999, del** Min. Giustizia, Aff. civ.)

.... la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 1997, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, che contiene le misure organizzative e regolamentari sul diritto di accesso ai documenti

del Ministero di Grazia e Giustizia, al punto 4, terzo capoverso, esclude dall'accesso diretto alla sede centrale del Ministero le raccolte delle circolari, in quanto reperibili presso gli uffici giudiziari.

Sono del pari di competenza di tali uffici le decisioni dell'Autorità giudiziaria richieste dall'istante.

modalità di pagamento del diritto di copia e certificazione

per le modalità di pagamento trova applicazione l'articolo 285 DPR 30 maggio 2002 n 115 ai sensi del quale:

il pagamento è effettuato mediante applicazione di marche da bollo

la marca si applica sull'originale o sull'istanza

il funzionario addetto al servizio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche,

attesta l'avvenuto pagamento sulla copia

Rifiuta di ricevere gli atti o di rilasciare copia se le marche mancano o sono di inporto inferiore a quello stabilito

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

✓ ***Premessa***

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016, per **i decreti di trasferimento e gli atti da esso ricevuti i cancellieri devono chiedere la REGISTRAZIONE entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emanato**

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n 115) "*in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.*

Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L'atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale) *è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.*

All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale"

La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall'obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all'ufficio finanziario, l'originale dell'atto.

Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell'intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione .

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo ad esempio (vedi anche Pina Manno in *registrazione dei provvedimenti in materia di competenza e cessazione della materia del contendere* in *DirittoeGiustizi@* del 16 aprile 2010) quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Rilascio che comportava un andirivieni del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l'obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell'imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall'obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall'imposta di registro.

La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.

Altra rilevante novità in materia di registrazione degli atti giudiziari e delle attività ad essa connessa è stata rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 .

La Suprema Corte, in materia di rilascio, a richiesta di parte, della copia del titolo spedito in forma esecutiva, nelle more della registrazione del titolo stesso ha richiamato "*.... l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....*" .

L'intervento della Suprema Corte risolveva, di fatto, un altro degli aspetti del problema operativo sopra segnalato, ricordando però che "*...in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'ari. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta"* (circolare Ministeriale 20 gennaio 2003 n 1/724/44.U Dip. Aff. Giustizia e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

Ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, *«oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa»*,.

L'articolo l'art. 16 del richiamato testo unico stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita *«previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».*

Da ricordare inoltre che ai sensi dell' art 5 allegato A DPR 131/86 le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro e le procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99

DPR 131/1986

Art. 10

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
   a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
   b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
   c. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
   d. gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

Art. 13

Termini per la richiesta di registrazione.

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

   1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";

Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.";

b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".

- ✓ ***Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato***

l'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate)

- ✓ ***Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione***

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione *" i cancellieri e i segretari* (vedasi ora le nuove qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010) *per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato".*

La registrazione deve essere richiesta entro 5 giorni da quando il provvedimento è stato pubblicato (articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131)

Per individuare quali atti scontano l'imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dall'articolo 37, 38 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni (T.U. sull'imposta di registro) ai sensi dei quali :

Art. 37. *(Atti dell'autorità giudiziaria). Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili,* ***salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato****; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.*

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38. *(Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto). La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.*

L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 8 *(tabella Allegata, parte prima) " Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:*

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;
(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)
g) di omologazione."

ORDINANZE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE Cassazione 28 luglio 2010 n 17607 " *si ritiene che anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'articolo 186-ter debba rientrare tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta in misura proporzionale ex art. 37 DPR 131/86 e art. 8 tariffa allegata parte I.."*

- ✓ ***Registrazione nel processo civile : termini***

Art. 73 DPR 2002 con le modifiche operate dal decreto legislativo 158/2015 e dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.
2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione

Art. 13 DPR 131/1986 per come modificato dal decreto legislativo 158/2015 e dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016

1.bis Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c),
diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis
dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;

✓ ***Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale***

Con l'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. 115/02) il titolo XIV-bis (contenente gli articoli 73-bis e 73-ter) relativo alla "registrazione degli atti giudiziari nel processo penale":

ART. 73-bis. (Termini per la richiesta di registrazione)

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73(modifica operata dal DL 193/2016 convertito in legge 225/2016)

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Ai sensi della sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene quindi "*armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale"* prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza (circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010).

La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U)

Ai sensi del richiamato articolo 73 bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005)

Nell' ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza (circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005)

- ✓ ***Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti***

Ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – (e successive modifiche ed integrazioni) *"i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c)* (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) *possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati...."*

Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell'avvenuta registrazione del provvedimento.

Tra i sopra richiamati casi indicati nell'art. 66 DPR 131/86 *ricordiamo le "**copie di atti necessari al proseguimento del giudizio**" (in relazione al punto vedasi circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002)*

Nel caso invece di copia autentica al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini dell'impugnazione il rilascio della copia è subordinato alla registrazione dell'atto (circolare ministero giustizia DAG 14/03/2006.0029405.U)

Infine, come già precedentemente accennato, la sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di ".... *rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta...."*

- ✓ ***Registrazione dei provvedimenti di procedimenti in cui è parte una pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato***

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 31 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: «*si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».*

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 132 e 158 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Ai sensi del primo comma dell'art. **158,** nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l'altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il successivo art. **159** del D.P.R. 115/02 disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.
b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata

Ai sensi **dell' art.. 132 (R)(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)**
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U "*L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dai provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.*
Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con !a circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318,ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.
Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002."

DAG.17/12/2015.0191670. U Oggetto: **articolo 159 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**- risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015
L'Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 ha adottato la Risoluzione n. 95/E avente ad oggetto la registrazione delle sentenze in cui è parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nel merito l'Agenzia ritiene che *" nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell 'imposta va corrisposta dall 'altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui* provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell 'imposta di registro.'"
Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002.
Si richiamano inoltre le disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), precisando che sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.
Infine come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 95/E "*devono ritenersi superati i chiarimenti fomiti con la precedente risoluzione 21 novembre 2008 n. 45O/E ne/la parte in cui si afferma che "...qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell 'agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell 'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza..'"*

L'istituto della **prenotazione a debito dell'imposta di registro** deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa ***(cir. Min con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE)***

In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario ***(Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)***

Da ricordare infine che "*...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento* **" Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246**

- ✓ **La Registrazione a debito nelle ipotesi di cui all'art lett d)59 DPR 136/86**.

Art. 59. Registrazione a debito
1. Si registrano a debito, cioe` senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del ***((patrocinio a spese dello Stato))*** quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e` ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare ***((...))***;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato .

Art. 60. Modalita' per la registrazione a debito
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. **Nelle sentenze** «e negli altri atti degli organi giurisdizionali»**di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.** «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».

Art. 61. Recupero delle imposte prenotate a debito
1. ***((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))***
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito

Il disposto dell'art. 59, lett. d), del d.p.r. n. 131 del 1986 "*va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato*" (Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952).

Ai sensi delle circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato

Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 9 del 30 giugno 1998 *si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Conforme Circolare 1giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)*

Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999 *si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato*

Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l'articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per *le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato*
ai sensi della nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ. *" .. l'imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,..... poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l'eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 59, lettera d) citato."*

Ai sensi della risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015 *al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.*

La identificazione della parte obbligata, come responsabile di "fatti costituenti reato"*, costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal "petitum" e "causa petendi" del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale "non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose"* (Corte appello Roma, 31 gennaio 2002*).*

Ricevuta in restituzione la sentenza, è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della "parte obbligata al risarcimento del danno".
Nella fattispecie, secondo la interpretazione della norma resa dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, ribadendo quanto già contenuto nella Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 (in ordine alla disciplina previgente e non mutata a seguito della riforma), ove si afferma testualmente che sono gli "uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito", dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto "ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione".
In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario (Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)

E' sorta questione in particolare circa l'esatto significato da attribuire all'espressione "danni prodotti da fatti costituenti reato" se la ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) presupponga necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale (nella cui competenza funzionale rientra il potere di accertare se un fatto costituisca o meno reato), ovvero se detta previsione possa essere riferita, anche in assenza di procedimento penale, alle sentenze emesse in sede civile che contengono condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (o morali) derivanti dal fatto illecito, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c., 185 e 198 cod. pen .
L'articolo 2059 codice civile prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale soltanto nei casi determinati dalla legge.

Tale disposizione va posta in correlazione, sia con il secondo comma dell'art. 185 codice penale che ha previsto espressamente la risarcibilita' del danno morale cagionato dal reato, sia con l'art. 198 dello stesso codice secondo cui l'estinzione del reato non fa cadere l'obbligo del risarcimento del danno morale.
Pertanto, anche in caso di estinzione del reato, il danno non patrimoniale puo' essere ugualmente richiesto dal danneggiato e sarà il giudice civile ad indagare se sul fatto dannoso ricorrono gli estremi del reato.
In altri termini il giudice civile, nel caso in cui sia già verificata una causa evidente di estinzione dell'azione penale (amnistia), puo' accertare se un fatto rivesta i caratteri del reato ai fini dell'attribuzione dei danni non patrimoniali. Su tale punto la giurisprudenza e' assolutamente pacifica .
In conclusione i dipendenti uffici dovranno procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

1) ordinanze penali portanti liquidazione provvisionale;
2) sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva;
3) sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorchè si configuri una delle seguenti ipotesi:

- il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;
- l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).

Da ricordare infine che "*...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento "* Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

<u>Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali</u>
(vedi anche registrazione con parte Pubblica Amministrazione)

- ✓ In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario *(Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)*
- ✓ ***Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre*** trova applicazione l'articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per *le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato*
- ✓ *Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio(Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)* **ATTENZIONE** tale principio non vale nel penale dove (ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l'ufficio competente all'esecuzione (*Circolare DAG.10/2/2010.0020875.Udel Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)*
- ✓ "*...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento* **" Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246**
- ✓ **Ai sensi delle circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44** si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato

- ✓ **Ai sensi della risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015** *al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.*
- ✓ **Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991** si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato.
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia** nei processi in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito *l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.*
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia** riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l'art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.*
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia** *nelle procedure esecutive nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito .... motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l 'articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito del'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.*
- ✓ ***procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione*** *"tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.." Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U*
- ✓ ***Decreti di equa riparazione –*** *vi è l'obbligo di registrazione (a debito) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004*
- ✓ *I provvedimenti che definiscono i* ***procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione*** *sono assoggettati all'imposta di registro(a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)*

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro
direttive ministeriali

- ✓ ***Le ordinanze emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*** *è soggetta a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 213/E del 11 agosto 2009)*
- ✓ *i provvedimenti emessi a seguito di* ***reclamo ex articolo 669 terdecies*** *sono soggetti a registrazione (DAG29/01/2015.0016420.U)*
- ✓ ***provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato-*** *vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,*
- ✓ ***provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato*** *(legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03*
- ✓ *non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la* ***distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse****. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust*
- ✓ *I provvedimenti che definiscono i* ***procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione*** *sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)*
- ✓ ***procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003*** *" .deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63* (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033
- ✓ **le sentenze ed il verbale di conciliazione del giudice di Pace** sono soggette ad imposta di registro "in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia" circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale "essendo l'imposta di registro una imposta d'atto, non si può prescindere dall'effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace"
- ✓ ***Verbale di conciliazione nei procedimenti penali innanzi al giudice di*** *pace il verbale di udienza con il quale è dichiarato il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto tra le parti, se vi è stata costituzione di parte civile definendo anche se solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)*
- ✓ ***Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello*** (ora art 348-bis e 348-ter cpc) *sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014)*
- ✓ ***Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo*** *scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ ***sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare –*** *vi è l'obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002*
- ✓ ***Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare –*** *vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con*

la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006

- ✓ ***Decreto di omologazione del concordato preventivo*** *– vi è l'obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007)*
- ✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** *è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)*
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 "*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8,lettera b DPE 131/86*
- ✓ *la* ***sentenza di usucapione dei fondi rustici*** *è soggetta a registrazione Agenzia dell'entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 modificata dalla risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011 semprechè tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici*
- ✓ **Il decreto di riconoscimento di piccola proprietà ex legge 346/1976** è soggetto alla registrazione in misura fissa (circolare Ministero delle Finanze anno 1986)
- ✓ *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole " ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267"* ***le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile*** *continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest' ultima " ....qualora l'imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale ..... potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l'imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi"*
- ✓ ***sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato „ circolare min giust. DAG 10/2/2010.0020875.U,*** *vanno registrate e* ***i cinque giorni per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata***
- ✓ ***La provvisionale accordata ai sensi del dlvo 209/2005*** *deve ritenersi soggetta a registrazione autonome...* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ ***la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale*** *intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009*
- ✓ *la ordinanza che in accoglimento della* ***domanda di reintegrazione o manutenzione*** *dispone le misure idonee per la tutela del possesso e* ***liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese*** *avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007*
- ✓ ***procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione*** *"tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.." Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U*

- ✓ *i* ***provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c.*** *" qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l'ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare" sono da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007*
- ✓ ***verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile****, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*
- ✓ ***verbale di inventario procedure di eredità giacente****, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U*
- ✓ ***Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi*** *(ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) "...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti.." In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE*
- ✓ **La sentenza dichiarativa di morte presunta** è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)
- ✓ *La* ***provvisionale accordata ai sensi del decreto legislativo 209/2005*** *deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma...* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ ***Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo*** *scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)*

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533)*
- ✓ *procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);*
- ✓ *procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689);*
- ✓ *procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);*
- ✓ *procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- ✓ *procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);*
- ✓ *procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *procedimenti verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374).*
- ✓ *provvedimenti della corte di Cassazione* (ai sensi dell'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n 69)
- ✓ *provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38)*
- ✓ *Mediazione civile sino ad € 50.000 (art. 17 dlvo n 28/2010)*
- ✓ *procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi,art 5 allegato A DPR 131/86*
- ✓ *procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99*
- ✓ *Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (DPR 131/86art 11-bis Tabella atti per i quali no vi è obbligo di chiedere la registrazione)*
- ✓ Procedimenti in materia di violenza nelle relazioni familiari

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ *provvedimenti dichiarativi **dell'incompetenza territoriale** non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001)*
- ✓ *provvedimenti dichiarativi **dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere** non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010)*conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U
- ✓ ***ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio-** inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007-* anche *se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998*
- ✓ *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene **dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza** (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007)*
- ✓ **l'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della corte di cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha revocato la risoluzione n 48/E del 2011 dichiarando l'esenzione dall'imposta di registro delle sentenze di appello ai giudizi del giudice di pace in esenzione** a tale principio si è adeguato anche il Ministero della Giustizia con circolare **DAG.21/03/2016.0052330.U**
- ✓ ***sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale*** se non vi era costituzione di parte civile *non è soggetta all'obbligo della registrazione (Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)*
- ✓ ***la conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000** produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all'obbligo della registrazione .*Differente *è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso(agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)*
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze *"... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."*
- ✓ **Il decreto di liquidazione dei compensi** a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
- ✓ *non sono soggetti a registrazione **i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del DPR n 115 del 2002** (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017)*
- ✓ ***il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, cpc e 177 disp att cpc** non è soggetto a registrazione (Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008)*

- ✓ ***decreti ingiuntivi esecutivi revocati*** *"..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa.." (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)*
- ✓ ***verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1,codice civile,*** *riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*
- ✓ ***Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno*** *– gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ*
- ✓ . **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 "*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8,lettera b DPE 131/86*
- ✓ ***Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi*** *(ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) "...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti.." In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE*
  provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
  ordinanze di assegnazione di beni mobili
  o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE
- ✓ . **Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc** rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 255/E del 14 settembre 2007)
- ✓ **Inadempienza dell'aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario** per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l'obbligo della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
- ✓ *la* ***sentenza di usucapione dei fondi rustici*** *non è soggetta a registrazione* Agenzia dell'entrate Risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011 *semprechè tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici*
- ✓ *trasferimento immobili disposti nell'ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio* (DAG.24/09/2015.0138982.U e Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014)
- ✓ ***Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo*** *scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro
Ipotesi particolare in assenza di direttive ministeriali
COME DA DIRETTIVE INTERNE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

(*Ordine di servizio n 5 del* 23 marzo 2011) **registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia** L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce " l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica" e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali "spese documentate".

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

*(Ordine di servizio n 24 del 31 maggio 201o)***obbligo di registrazione dei provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile** Lo scrivente è stato investito della questione circa l'obbligo o meno di trasmettere i provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile all'Agenzia delle entrate per essere assoggettati all'imposta di registrazione.

Premesso che

- attualmente l'ufficio non provvede alla richiesta registrazione degli atti di cui all'oggetto e le innumerevoli ispezioni che si sono succedute nel tempo non hanno sollevato questioni in merito
- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;
- che il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell'art. 37 del testo unico 131/86 e dell'art. 8 dell'allegata Tariffa, parte prima,che consente di individuare tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr Agenzia delle Entrate ris. 31010106 del 3/6/1991, circ n 45/2001, ris. 25/2007 e da ultimo Agenzia Entrate Direzione Regionale della Calabria n 919-1516/2010 del 11 maggio 2010)
- che ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 257/E del 20 settembre 2007 le ordinanze (ad es. in materia di reintegrazione o manutenzione) in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro
- che anche i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss cpc qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alla fattispecie elencate all'art. 8 allegato TU Imposta di registro… in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese..sono da sottoporre alla formalità della registrazione (cfr Agenzia delle Entrate n 255/E del 14 settembre 2007)
- che nei provvedimenti in oggetto, tecnicamente definibili quali impugnative di precedenti decisioni, vi è valutazione nel merito

Tanto premesso e considerato

sulla base di quanto sopra richiamato e **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti che decidono sui reclami in materia civili vanno sottoposti alla formalità della registrazione

Ordine di servizio n 37 del 22 dicembre 2010 */2010* **sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse –** Imposta di Registro (VALE COME INDIRIZZO IN TUTTE LE PROCEDURE IN CUI IL CONCESSIONARIO E' **PARTE**) Nel premettere:

- per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda di ammissione al passivo, che per il disposto di cui all'art. 94 l. fall., produce gli effetti della domanda giudiziale, introduce un dovere decisorio del giudice delegato che si attua attraverso un procedimento sommario giurisdizionale contenzioso, e si conclude con un provvedimento (ex artt. 98, 99,101 legge fallimentare) idoneo, se non impugnato, a formare il giudicato sul credito posto a base dell'insinuazione, al pari delle sentenze che concludono le fasi eventuali a cognizione ordinaria introdotte dall'opposizione, dall'impugnazione e dalla revocazione ;

- conforme a quanto sopra è l'indirizzo ministeriale (cfr Min. Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nota n 70572 del 16 luglio 2002) ai sensi del quale *" ...il giudice delegato con la verifica dei crediti compie accertamento dell'esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato pasivo del fallimento. L'accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alle esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell'attivo…"*

- il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*. (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) all'articolo 8 della tariffa, allegato A) primo comma,lettera b) assoggetta all'aliquota del 3% gli atti dell'Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori,ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Lo stesso articolo alla lettera c) assoggetta all'aliquota dell'1% gli atti dell'autorità Giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale;

- il richiamato D.P.R. 26 aprile 1986 n 131,inoltre, all'articolo 5 tabella comprende tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione - gli *"Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo."*

- " *nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale"* (cfr Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n 1/7599/44/SCIV-04 del 9 luglio 2004)

- ai sensi dell'articolo 157 *"in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia."* nulla disponendo in relazione alla eventuale registrazione della sentenza

- da ricerche effettuate, tra l'altro nei siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie (nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

Tanto premesso

Lo scrivente ritiene, salva diversa disposizione dei Superiori Uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, che la sentenza che decide sull'ammissione o meno al passivo fallimentare nei procedimenti in cui è parte il Concessionario rientrando, ex articolo 5 tabella DPR 131/86, nelle ipotesi di atto per il quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione , non vada ex art. 73 DPR 30 maggio 2002 n 115 trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile - adempimenti tributari Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile "*...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.*

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "*..il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .*

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Relativamente alle problematiche sull'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro questa vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione " *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio...."*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso*:*

" Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione."

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero.

decreto di accoglimento nell' esdebitazione fallimentare e imposta di registro.

assenza di direttive ministeriali e/o dell'agenzia delle entrate dobbiamo fare riferimento alla dizione letterale della normativa in materia di imposta di registro DPR 131/86, a mio parere il **decreto di accoglimento nell' esdebitazione fallimentare NON** è soggetto ad imposta di registro.

Il decreto in questione può, art. 143 legge fallimentare , svolgersi in un tutt'uno con il procedimento di chiusura del fallimento prevedendo che la pronuncia di esdebitazione sia data con il decreto di chiusura del fallimento, o chiesto entro un anno dal fallimento stesso.

Il procedimento è quello della camera di consiglio **ma non , definisce alcun giudizio.**

L'esdebitazione, per la dottrina , è infatti "*un beneficio concesso dal tribunale all'imprenditore fallito.."* ; il tribunale limita l'attività istruttoria alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 142 legge fallimentare e ai comportamenti collaborativi del debitore di cui tenersi conto ai sensi dell'articolo 143 legge fallimentare.

Dalla struttura del procedimento emerge che non ci troviamo di fronte ad una "controversia ", il curatore e il comitato dei creditori sono, articolo 143 legge fallimentare, semplicemente sentiti dal tribunale , venendo quindi meno le condizioni per assoggettare il decreto alla registrazione per come prescritto dall'articolo ***Art. 37.DPR 131/86*** *(Atti dell'autorità giudiziaria). Gli atti dell'autorità giudiziaria* ***in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio,…"*** e dall'***Art. 8*** *(tabella Allegata, parte prima)DPR 131/86 " Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie* ***civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,***.."

D'altronde ai sensi della circolare ministeriale Direzione Generale Tasse n 58/260228 del 30 luglio 1990 (e Cassazione sentenze nn 4277/83, 4391/87 e 4282/89) ad esempio non sono soggetti alla registrazione i decreti che approvano o dichiarano esecutivi i piani di riparto senza apporre modificazioni in quanto i creditori non hanno fatto osservazioni quindi sono provvedimenti che **non definiscono una controversia**

ORDINANZE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE Cassazione 28 luglio 2010 n 17607 " *si ritiene che anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'articolo 186-ter debba rientrare tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta in misura proporzionale ex art. 37 DPR 131/86 e art. 8 tariffa allegata parte I.."*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I principi di eguaglianza di tutti i cittadini e l'impegno dello Stato a rimuovere ostacoli che ne limitano, di fatto, l'affermazione in concreto trovano conferma nell'art. 24 della Costituzione nella quale è garantita l'effettiva parità dei singoli di fronte alla giustizia : " la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto giuridico che consente anche alle persone non abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari.

La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione non solo dalla legge 217 del 30 luglio 1990, per come modificata dalla legge n 134 del 29 marzo 2001, e oggi, nella Parte III, del testo unico spese di giustizia articoli dal 74 al 145.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un **reddito** imponibile ai fini dell'imposta (art 76 TU) risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 11.528,41 (decreto interministeriale del 7 maggio 2015 pubblicato G.U. n 186 del 12 agosto 2015) se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il redito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Nel solo procedimento penale il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

In materia di determinazione del reddito evidenziamo:

- ✓ La Corte Costituzionale con sentenza 30 marzo 1992 n 144 ha affermato che *" al fine di determinare lo stato di non abbienza occorre tenere conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio del patrocinio gratuito.."* in particolare la Corte ha chiarito che *" le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri.."*
- ✓ La Corte di Cassazione con sentenza n 36362/2010 ha statuito che ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato *" devono considerarsi anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposta, sia perché non rientrati tra la base imponibile, sia perché esenti, sia quelli che, di fatto , non hanno subito alcuna imposizione, sia i proventi da attività illecite"*
- ✓ per Cassazione penale sez. III 23 marzo-28 aprile 2011 n 16583 *" ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'art. 76 comma 1 del t.u. n 115/02 sulle spese di giustizia, prende in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'imposta*

personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione di guisa che devesi far riferimento alla materia tributaria secondo la quale per reddito imponibile deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili"

- ✓ ai sensi della risoluzione 21 gennaio 2008 b 15/E Agenzia delle Entrate *"...in considerazione di quanto previsto dalla normativa sopra citata avente per oggetto materia non fiscale la scrivente ritiene che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio sia il reddito imponibile ai fini IPERF quale definito dall'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi integrato dagli altri redditi indicati dall'articolo 76 del DPR 115/02"*

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è (art. 79 TU) redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito,le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Servizio di informazione sul patrocinio statale —

Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell'istituto del patrocinio statale e della difesa d'ufficio; il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell'art. 20, legge n. 134/ 2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d'ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.

Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).

La legge 24 luglio 2008 n 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n 92 : **Art. 12**-*ter*.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i soggetti gia condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, ***il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti****»;*

b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».

A breve commento della sopra richiamata normativa

- il punto a che non necessita di particolari chiarimenti
- per il punto b) con l'abrogazione dell'art. 93 comma 2 DPR 11/2002 l'istanza di ammissione al patrocinio non può essere presentata dal difensore direttamente in udienza, resta salva la possibilità, nel silenzio della legge, di presentazione da parte del diretto interessato,
- per il punto c) con la modifica operata all'art. 96 comma 1 viene meno l'obbligo di provvedere "immediatamente" sulla richiesta di concessione del patrocinio

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO PENALE

Art. 109 (L) TU spese di Giustizia
Decorrenza degli effetti

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO CIVILE

Per il processo civile nota ministeriale giust. **DAG.17/10/2014.0138763.U** e circolare ministeriale **DAG.14/07/2015.013148.U** gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda al competente Consiglio Ordine Avvocati :

- ✓ nota **DAG.17/10/2014.0138763.U** " *la Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire ai sensi del DPPR 30 maggio n 115 art. 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l' istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per fatto ad esso non addebitabile. Tenuto conto di quanto esposto si ritenere corretto operare in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte"*
- ✓ circolare **DAG.14/07/2015.013148.U** ***:****Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziali ali'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria. La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato. Da ciò discende che, dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notìzie.*

Ai sensi della circolare ministeriale giust. dg.DOG.13/09/2016.0123372.U "...la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato."

Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 17 gennaio 2006.005595.U *"...risulta evidente che il beneficio* ***non possa non riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo*** *e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e* ***mai dopo la sua conclusione*** *anche in considerazione del fatto che in materia civile l'ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni"*

PRINCIPIO DELLA C.D. TASSATTIVITA' DEGLI EFFETTI

l'ammissione al patrocinio a spese dello stato produce esclusivamente gli effetti elencati per il processo civile articolo 131 e per il processo penale articolo 107 (imputato o indagato) e 108 8 parte civile)

ai sensi del richiamato principio non rientra quindi ad esempio il diritto di certificazione e nel processo penale gli effetti a favore della parte ammessa non si estendono a favore dell'imputato, condannato, se pur ammesso anche lui al patrocinio. (VEDI CIRCOLARE PAGINA 449)

Relativamente all'imputato ammesso al patrocinio tra gli effetti del'ammissione NON rientrano perché non richiamate dall'articolo 107 le spese relative alle intercettazioni e le spese per la demolizione. (VEDI CIRCOLARE PAGINA 441)

il patrocinio nel Processo penale

Ai sensi dell'art.93 TU l'istanza,in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'istanza può essere presentata dalla parte direttamente all'udienza (legge....

In caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui all'art. 79 TU essa è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l'ammissibilità dell'istanza si ha l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se l'ammissione è respinta, il decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all'imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia (pagando i diritti di copia).

Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica. Il ricorso va notificato all'Ufficio finanziario che è parte nel processo.

Ai sensi della ***circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *sono assoggettati al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione a art.13 t.u, € 70) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il* ***ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale*** *e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.*

Si segnala da ultimo che i ricorsi in questione devono essere iscritti nel " ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art 13, DM 264/2000)

Ai sensi dell'articolo 98 TU, in caso di ammissione al gratuito patrocinio copia di tutta la documentazione è trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio giudiziario.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può (art.101 e 102 TU) nominare un investigatore e un consulente tecnico di parte purché residenti nel distretto di corte d'appello nel quale pende il giudizio.

Gli effetti dell'ammissione dell'imputato e/o indagato *al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 107 TU che distingue le spese gratuite da quelle anticipate dall'erario.*
Sono gratuite le copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa.
Sono anticipate dall'erario:

- *le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nel quale si svolge;*
- *le indennità e le spese di viaggio dei testimoni;*
- *le indennità di trasferta,i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;*
- *le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori autorizzati;*
- *l'indennità di custodia;*
- *l'onorario e le spese degli avvocati;*
- *le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*
- *Ai sensi dell'articolo 108 TU in caso di ammissione relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:*
- *il contributo unificato;*
- *le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d'ufficio;*
- *l'imposta di registro;*
- *l'imposta ipotecaria e catastale.*

Gli effetti dell'ammissione della parte civile *al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 108 TU che distingue le spese anticipate dall'erario, quelle elencate nell'articolo 107, dalle spese prenotate a debito che sono:*

- ✓ *contributo unificato*
- ✓ *spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio*
- ✓ *imposta di registro*
- ✓ *imposta ipotecaria e catastale*

Nel caso di sentenza, per reato punibile a querela della persona offesa, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

In caso di revoca del gratuito patrocinio le spese sono recuperate nei confronti della parte ammessa

La revoca disposta dal magistrato che procede con decreto motivato sia ha:

a) se l'interessato non provvede a comunicare la variazioni di reddito
b) se dalla comunicazione delle variazioni risulta un reddito tale da escludere l'ammissione,
c) se non si è prodotta la certificazione dell'autorità consolare d)su istanza dell'Ufficio Finanziario.

l provvedimento di revoca è impugnabile con la stessa disciplina del rigetto.

Patrocino a spese dello Stato nel Processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Ai sensi dell'art. 124 TU l'istanza, in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere della causa nel merito

Per le cause innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di stato o alle sezioni centrali della Corte dei Conti è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 112 l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.

II consiglio dell'ordine nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione od integrazione della domanda decide sull'ammissione o meno.

Copia dell'atto con cui il consiglio accoglie, rigetta o dichiara inammissibile l'istanza è trasmesso al magistrato competente a conoscere della causa e all'interessato.

Il provvedimento di ammissione è comunicato all'Ufficio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 126, punto 3,se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

ART. 131 T.U. –Effetti dell'ammissione al patrocinio

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario

Sono spese prenotate a debito:

- *il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;*
- *l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;*
- *le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;*
- *l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo*
- *l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*
- *i diritti di copia.*

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.

Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Il contributo di cui all0articolo 18 bis testo unico spese di giustizia è prenotato a debito in caso di ammissione al patrocinio

Gratuito patrocinio e fase di reclamo
A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

Una delle problematiche da più parti sollevata consiste nel valutare, e stabilire, se gli effetti dell'ammissione a gratuito patrocinio a favore della parte ammessa, nelle procedure in cui è ammessa la fase del reclamo (esempio nella fase dell'opposizione a precetto) valgano anche nella successiva fase di reclamo.

Chi propende per la soluzione positiva basa le proprie ragioni sull'estensibilità dell'ammissione ai vari gradi e fasi del processo ex art.75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo unico spese di giustizia) .

Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo penale sia in quello civile, amministrativo, contabile e tributario è disciplinato da un'unica normativa contenuta nel Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n 115**.**[147]

Nei processi civili l'organo competente a ricevere l'istanza e provvedere alla stessa è, ai sensi dell'art. 124 del richiamato T.U. spese di giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero se il giudizio non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 93 T.U. spese di giustizia, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

L'articolo 75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico spese di giustizia) richiamato a sostegno della tesi favorevole all'estensione degli effetti dell'ammissione anche alla fase del reclamo ha portata generale ed attiene, a parere dello scrivente, solo e specificatamente alla indicazione che l'ammissione al gratuito patrocinio può essere presentato ed è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.

L'art. 75 infatti, come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di testo unico " s*pecifica l'ambito temporale di validità dell'ammissione al patrocinio"*

Richiamata, e delimitata , la portata generale dell'articolo 75 T.U. spese di giustizia ***la necessità, in caso di reclamo, di ulteriore ammissione al gratuito patrocinio*** trova, a parere dello scrivente, fondamento dall'applicazione e dalla lettura degli articoli 120 e 126 del T. U. Spese di Giustizia.

Mentre in materia penale per la concessione del beneficio è sufficiente il solo requisito reddituale [148] in materia civile, ai sensi dell'articolo 126 T.U spese di Giustizia, l'ammissione al

[147] Parte III Titoli I- II – III – IV – V - articoli dal 74 al 145 DPR 115/2002 (testo unico spese di giustizia)
[148] Articolo 76 TU spese di giustizia

beneficio del gratuito patrocinio è subordinata alla valutazione della non manifestata infondatezza,[149] da parte del competente Consiglio dell'Ordine circa la manifesta fondatezza delle ragioni alla base del reclamo che la parte intende presentare.

Inoltre essendo il provvedimento di rigetto equiparabile a soccombenza e il reclamo ad impugnazione troverebbe applicazione l'art 120 T.U. spese di Giustizia ai sensi del quale "*la parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione"*.

[149] Articolo 122 T U spese di giustizia che presuppone un controllo meno rigoroso rispetto alla valutazione del *c.d. fumus boni iuris*

La liquidazione dei compensi e delle spese al difensore, all'ausiliario ed al consulente di parte nel processo penale e civile

rientra nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore dell'ammesso al patrocinio statale, ai sensi dell'art. 82 del testo unico. Parimenti la stessa autorità è competente a liquidare l'onorario e le spese del consulente tecnico di parte e dell'eventuale investigatore privato (artt. 83 e 104 del testo unico).

La detta normativa trova applicazione, ove del caso, anche in favore dei difensori di soggetti ammessi al programma di protezione (art. 115), dei difensori di ufficio (art. 116), compresi quelli nominati a persone irreperibili (art. 117) od a minori, dei difensori nominati nel processo civile (art. 141), dei difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato (art. 142), nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 141), per gli ausiliari del magistrato nel procedimento di vendita dei beni confiscati (art. 156).

Ai sensi della circolare giust. DAG.13/10/2009.0124745.U l'**onorario e le spese spettanti al difensore** delle parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con **separato** decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02

Ai sensi della circolare giust. DAG.08/03/2006.0027204.U(confermato con nota senza numero del 13 giugno 2006) nell'ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio emesso dal giudice di pace sia stato impugnato davanti al tribunale **la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione** del compenso **spetta al funzionario presso il giudice di pace che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata.**

Ai sensi del c. 606 legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità 2014 per i procedimenti instaurati a far data del 1 gennaio 2014 i compensi per difensori, ausiliari del magistrato, consulenti di parte e investigatori sono ridotti di un terzo

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dal magistrato, osservata la tariffa professionale **(ora vedasi DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 20 luglio 2012 , n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia,ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.(12G0161)**

Il provvedimento compete all'autorità che ha nominato il consulente al termine della fase processuale od anche all'atto della cessazione dell'incarico, osservate le disposizioni dell'art. 83 del testo unico.

È appena il caso di ricordare come tutti i soggetti che fruiscono delle anticipazioni a carico dell'Erario non possano ricevere compensi o rimborsi di sorta dagli assistiti: ogni patto contrario è nullo ed ogni violazione costituisce illecito disciplinare (art. 85).

.

Prenotazione a debito e eventuale recupero degli onorari del C.T.U. Circolare min. giust. dir. Gen. Aff. Giust Ufficio I prot. dg_DAG_25/01/2006.0009539.U

E' stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che il pagamento sia posto a carico dell'appellante ammesso al gratuito patrocinio: -la domanda di prenotazione a debito di cui all'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese; le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito; -quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario.

*Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all 'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, a. che nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione." Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la "vana escussione del condannato non ammesso, e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa**". Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di "vana escussione", termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l'esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che "gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione.. ", senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.***

*In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all'esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell'onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo. **Si è dell'avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata A/R, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione di agire ulteriormente in proprio.***

*Con **riferimento poi alle "spese" sostenute dal consulente per "la vana escussione" dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. Penale 2004/23620, RV. 2228792). L'unica spesa che può essere prenotata è l'onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico.***

*Infine, **per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare "direttamente" le somme – a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche.***

Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 OGGETTO: Quesito liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta di parere da parte del Presidente di Sezione dott...

E" stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'ari. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.

Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria.

L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effètti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio', richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.*

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02).

Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari.

Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari. nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

DAG.08/06/2016.0107514.U Oggetto: quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. *n.* 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni.

Pervengono a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il professionista nominato ausiliario del magistrato nell'ambito dì un procedimento con una delle parti ammessa al gratuito patrocinio, "ottenuto il decreto di liquidazione dal magistrato titolare del procedimento e dimostrata l'impossibilità al recupero, nelle forme richiamate tra l'altro dalla circolare ministeriale DAG 25/01/2006.0009539. U, abbia diritto, a seguito della prenotazione a debito degli onorari, alla contestuale liquidazione degli stessi a carico dell 'Erario"" (così testualmente, per tutti,

il quesito formulato dal dirigente presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro eoa nota prot. a. 9219 del 23.11,2015, trasmesso con nota prot. DAG n. 177201 del 23.11.2015),
Tale interpretazione, sostengono gli uffici, sarebbe peraltro in linea con l'indirizzo fornito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 12 del 6 febbraio 2013, secondo cui gli onorari del consulente tecnico "o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.lgs, n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell 'Erario".
Omississ…..
Questa Dirczione generale, pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ritiene di non poter tuttavia condividere la suesposta conclusione, in considerazione sia della chiarezza del disposto normativo di riferimento, sia della costante interpretazione dello stesso fornita da parte della Corte costituzionale: quest'ultima infatti, precisando nell'ordinanza da ultimo citata che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa "chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell Erario", non ha fatto altro che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ma non ha certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (ed infatti, come ricordato in apertura, la norma dell'art. 3, lett, s), definisce "prenotazione a debito" l'annotazione "a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell 'eventuale successivo recupero").
Di conseguenza, a legislazione invariata e stante la tassatività delle norme che comportano esborsi di denaro a carico dello Stato, gli uffici giudiziali dovranno, su istanza del C.T.U. che non sia riuscito a recuperare dalla parte soccombente la somma liquidatagli dal magistrato per l'attività compiuta, procedere alla prenotazione a debito di tale importo, secondo le modalità operative già indicate con la nota di questa Dirczione generale n. prot 9539 del 25 gennaio 2006 (ali. 1).
Proprio in considerazione, tuttavia, delle già evidenziate criticità operative segnalate dagli uffici con riferimento all'applicazione pratica dell'articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, copia della presente circolare viene trasmessa, per conoscenza, al sig. Capo di Gabinetto» affinchè valuti la possibilità di promuovere, anche sulla scorta delle eventuali valutazioni dell'Ufficio legislativo, una modifica della norma in questione.

Recente indirizzo ministeriale relativo alla liquidazione onorari consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato

A cura del Dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Procura Generale di Catanzaro

Con circolare 8 giugno 2016 [150] il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato. [151]

Ricordiamo che , nel patrocinio a spese dello Stato tra i benefici vi è anche la facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici, l'omissione aveva comportato un intervento della

[150] DAG 08/06/2016.0107514.U.
[151] Vedi lavori in: Rivista delle cancellerie anno XLV (luglio-agosto 2012) pagg 415 e ss *" liquidazione di onorari e spese nel patrocinio statale*" ;Filodiritto 27 maggio 2014 *"consulente tecnico di parte e ausiliario del magistrato : gratuito patrocinio , liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale* "; Diritto e Processo 3 giugno 2014 *" gratuito patrocinio e liquidazione onorari e spese consulente tecnico di parte e ausiliario del nel processo civile alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale*";Diritto.it 19 aprile 2012 "*gratuito patrocinio e liquidazione onorari e spese consulente tecnico di parte e ausiliario del nel processo civile*";Diritto & Giustizia 16 aprile 2012 *" gratuito patrocinio e liquidazione onorari e spese consulente tecnico di parte e ausiliario e ausiliari del magistrato*"; www.anvag.it (Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti) 11 aprile 2012*" la liquidazione delle spese e onorari ai consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile"*

Corte Costituzionale[152] , sia in materia civile, amministrativa e penale (legge 134 del 29 marzo 2001).

Rispetto alla normativa previgente [153] nel processo civile , la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia[154] è uguale a quella del processo penale per le spese mentre è diversa per gli onorari [155].

Prima del riordino della materia, confluita nel testo unico spese di giustizia, l'allora gratuito patrocinio in materia di benefici conosceva la distinzione di " spese anticipate", espressamente previste per il processo penale (il c.d. campione penale relativo all'allora modello 29), e "spese prenotate" limitatamente al processo civile (campione civile relativo all'allora modello 20) [156]

Assumendo il concetto di " spesa prenotata" un significato diverso riguardo alla fase della liquidazione al professionista da quello relativo alla normativa attualmente vigente.

In virtù di tale differenziazione nella materia in oggetto relativamente al processo civile, gli onorari venivano automaticamente prenotati a debito, liquidati a favore del professionista e, da parte della cancelleria, recuperati nei confronti del condannato non ammesso o dell'ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni.

Nella normativa vigente l' articolo 131 DPR 115/2002 (testo unico spese di giustizia) opera, ai fini del pagamento [157], una distinzione in relazione al quantum dovuto.

Relativamente agli onorari[158] " *dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito* [159], *anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione."*

Sono invece [160] anticipate dall'erario *" le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi"*

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata, lettera s) articolo 3 testo unico spese di giustizia per come concepita : " *prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa****, per la quale non vi è pagamento****,ai fini dell' eventuale successivo recupero'*"" non si vede come non si traduca in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio

Nel caso di condanna dell'ammesso neppure l'Ufficio giudiziario è infatti legittimato al recupero di quanto eventualmente "prenotato " e/o "anticipato" [161]

L'impossibilità di ripetizione dalle parti processuali nei casi considerati ha sollevato non poche perplessità circa la conformità del 3 comma dell'articolo 131 testo unico spese di giustizia ai precetti costituzionali[162].

---

[152] La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell'8 giugno 1983 aveva *dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.*

[153] Regio Decreto 18 novembre 1923 n 2440

[154] DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia)

[155] Art. 131, punto 3, DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia)

[156] il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall'Erario

[157] A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell'onorario del difensore.

[158] Articolo 131 punto 3 T.U. spese di giustizia

[159] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'articolo 131 *" in generale l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…"*

[160] Articolo 131 punto 4 lett. c) T.U. spese di giustizia

[161] Per tutte circolare DAG.08/02/2011.0015318.U

[162] Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, tribunale di Torino,12/11/2007,tribunale di Catania, 9/1/2008 e tribunale di Palermo 27/5/2008.

La Corte Costituzionale [163] ha dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che "*il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute ; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto"*

Inoltre, in relazione all'oggetto specifico del presente lavoro, la Corte Costituzionale nella propria ordinanza n 408/2008 nell' *"osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito* ***(con conseguente pagamento da parte dell'Erario),*** *proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali"*

Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del 6 febbraio 2013 [164] ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico,*"sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero,laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con* ***successiva liquidazione a carico dell'Erario"***

Le richiamate decisioni della Corte Costituzionale sembravano, prima della direttiva ministeriale dell'8 giugno 2016, aver sgombrato il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, consulente di parte e/o l'ausiliario[165], di prestare gratuitamente la propria opera nel processo civile per oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano infatti adeguati all'indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni stante il contrario avviso, in materia, da parte l'Ispettorato del Ministero.

Più volte, quindi, il ministero della Giustizia era stato sollecitato[166] ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità in materia.

Ministero della Giustizia che ha, come detto, provveduto con circolare DAG 08/06/2016.0107514.U.

Una direttiva che però anziché risolverli i problemi li ha mantenuti.

Dalla lettura della ministeriale viene evidenziato come " *pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115"* si " *ritiene di non dover condividere"* le conclusioni a cui erano giunti gli uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia "*la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento "* (ndr= ?????) sia *" della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale..."*

Secondo la tesi ministeriale la Corte Costituzionale "*... precisando nell'ordinanza da ultimo citata* (ndr= n 12 del 6 febbraio 2013) *che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell'Erario.."* non ha fatto altro *" che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente"*

Ma, ed è questo il punto focale dell'indirizzo ministeriale, *" non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è (e dunque rimane) meramente*

[163] Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008
[164] Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal tribunale ordinario di Caltanissetta
[165] Da ricordare che il consulente tecnico d'ufficio non può rifiutare l'incarico
[166] Da ultimo dalle scrivente nella funzione di Dirigente Procura Generale di Catanzaro prot. 9219 del 23.11.2015

eventuale , essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'Ufficio giudiziario"

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all'articolo 3 del DPR 115/2002 ai sensi del quale "p*renotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell' eventuale successivo recupero"* ma che non risolve il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi in cui "*condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio non essendo neppure l'Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto"*

Personalmente ribadiamo di riteniamo , e non può essere altrimenti, che i Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate.[167]

Ai sensi dell'articolo 3 "*definizioni",* lettere s) e t) del testo unico spese di giustizia :

- ✓ *Prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell' eventuale successivo recupero*
- ✓ *Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.*

Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia , quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione (pagamento), anche del suo onorario, a carico dell'Erario.

Liquidazione logicamente non subordinata al previo recupero da parte dell'Erario stesso.

Infatti il subordinare l'effettivo pagamento al recupero da parte dell'erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l'interpretazione della Corte Costituzionale quando come più volte ribadito, ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse in capiente.

In attesa di una eventuale modifica dell'articolo 131 comma 3, tra l'altro auspicata dallo stesso Ministero, riteniamo che la soluzione pratica che garantisca i diritti dei professionisti in materia sia quella del dare piena applicazione agli indirizzi della Corte Costituzionale.

[167] L'elencazione delle spese prenotate a debito o anticipate dall'erario nel processo civile sono contenute nello stesso articolo 131 testo unico spese di giustizia

ART. 132 T.U (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

- ✓ **Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U**

  L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dai provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

  Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'8/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.

  Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.

ART. 133 T.U. (Pagamento in favore dello Stato)

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

In materia riporto uno stralcio dalla relazione da me tenuta nell'incontro studi organizzato, in data 21 marzo 2015 dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro su *" Questioni controverse in materia di patrocinio a spese dello Stato"*

Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 " *gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito"*

Necessario, quindi, che l'attività di liquidazione da parte del magistrato metta il funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero.

In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero.

La richiamata nota Ministero Giustizia — Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 pone l'accento sulla opportunità "*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione"*

...omississ...

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di **recupero è essenziale nel provvedimento giurisdizionale l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario**, per come espressamente previsto, per il processo penale, dall'articolo 110 T.U spese di giustizia, e, per il processo civile, dal successivo articolo 133.

Il meccanismo normativo del TU spese di giustizia presuppone ovviamente per l'attività di recupero, l'esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice.

Provvedimento che. in applicazione dell'articolo 110, nel processo penale, e 133 nel processo civile, TU spese di giustizia, condanni parte soccombente, diversa dall'ammessa al patrocinio, a rifondere allo Stato quanto anticipato e/o prenotato.

Da qui l'espressa, e per legge, necessità che il magistrato, nel condannare al pagamento delle spese processuali anticipate e/o prenotate a debito, ne disponga **espressamente,** nello stesso provvedimento, che il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Che succede se invece nella sentenza il giudice ometta la disposizione che " il pagamento avvenga a favore dello Stato"?

In materia penale la soluzione viene data dall'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

In materia civile il problema appare, viceversa, di più difficile soluzione.

Quali le soluzioni prospettate?

Premettiamo che la cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti , non può essere considerata **parte nel giudizio** ai sensi dell'articolo 287 codice procedura civile e, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività.

In applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie **parte** può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato.

A sostegno di tale tesi ritengo ad esempio richiamabile il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è data luogo la liquidazione.

Ricordiamo che per la Suprema Corte (Cassazione sentenza 8516/2007) "*il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall'articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge"*

Non vedo quindi "ostacoli normativi" a che, in caso di omissione della formula, a chiedere la correzione della sentenza sia il Pubblico Ministero a ciò richiesto dalla cancelleria dell'organo giudicante.

Comunque al momento nessuna soluzione concreta mi risulta indicata né da parte della giurisprudenza né da parte ministeriale.

L’emissione del titolo di spesa nel gratuito patrocinio

Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge

Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto di pagamento.

Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza di merito passata in giudicato.

In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l’ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).

È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell’ausiliario, del consulente di parte e dell’investigatore privato anche se l’azione penale non è esercitata (art. 105 del testo unico)

Ai sensi della **circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.**. *“è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”*

A seguito della modifica dell’articolo 170 TU ai sensi della **circolare DAG.09/11/2012.0148412.U** *..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione....*

Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato..

Patrocinio gratuito - Modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore.*(Nota* 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) *“ omississ...l'art. 170 c.p.c., al primo comma, stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».*

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione.omississ..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

Gratuito patrocinio e recupero delle spese nel processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta e nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari
(ex articolo 135 Testo Unico spese di Giustizia)
A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente

In materia di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) l'articolo 135 DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo Unico spese di giustizia) detta le regole , in particolari procedimenti, in cui mancando uno specifico provvedimento di condanna[168], risulterebbe difficile applicare le norme generali sul recupero delle spese prenotate e/o anticipate.

Il primo comma del richiamato articolo dispone, per le ipotesi relative al recupero delle spese nei processi di assenza o di morte presunta, che le stesse siano " *recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50 , commi 2 e 3 , del codice civile*[169] *e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione"*

Il secondo comma del richiamato articolo 135 dispone che *" le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario"*

L'uso del temine *" hanno diritto di prelazione"* in luogo dell'ordinario *" le spese si recuperano nei confronti di..*" ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio

Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico (foglio notizie[170], iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione al concessionario) o vadano recuperate , nell'interesse dell'Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi) come regolarmente fanno i creditori procedenti privati per le assegnazioni a loro favore.

La problematica in questione trova soluzione:

- ✓ sia in relazione al fatto che dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia *" disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle*

[168] Vedi relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[169] Ai sensi dell'articolo 50, 2 e 3 comma, codice civile, si tratta di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, nonché i legatari , i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
[170] Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate in materia di foglio notizie anche circolari Ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2003, n prot. 116/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004, n prot 1/9473/44/NV dell' 1 settembre 2004, n. prot 1/12311/44/U-04 dell'8 novembre 2004,

spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali"[171]

- ✓ sia in relazione al fatto che con l'entrata in vigore dell'articolo 223 legge 133/208 [172] è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento dell'ufficio giudiziario per come prevista dall'articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.[173]
- ✓ sia al fatto che, già a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spettavano più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione (ex art. 7 D.Lgvo 327/97).[174]

Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avvera nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico:

- ✓ La cancelleria dell'esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio notizie [175] delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all'ufficio recupero crediti[176].
- ✓ Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell'articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia , chi procede alla vendita (Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc) verserà l'importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario

---

[171] Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

[172] Legge Finanziaria anno 2009

[173] "*La parte relativa alla riscossione ha dovuto fare i conti con la riforma avviata nel 1996 e proseguita con adattamenti successivi fino al 2001 che – attraverso la soppressione degli uffici di cassa finanziari e l'attribuzione delle competenze ai concessionari – ha uniformato la disciplina della riscossione delle entrate dello Stato, ricomprendendo tra queste le spese di giustizia e le pene pecuniarie"* dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

[174] Vedi circolare Min. Giust. 843/98/U del 28 marzo 1998

[175] Come giustamente sottolinea la richiamata in nota 3 **circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 :** Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio

[176] In materia di ufficio recupero crediti vedi nota Ministero della Giustizia 5 ottobre 2005 prot. dg.DAG22002.U

- ✓ Nei pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato il giudice assegna in pagamento a favore dell'erario la somma equivalente alle spese (spese prenotate a debito e spese anticipate[177]), sostenute dalla parte per l'esecuzione e liquidate nel provvedimento di assegnazione[178]. L'ufficio recupero crediti, ricevuto il foglio notizie e copia del provvedimento di assegnazione, procederà alle annotazioni sul registro modello 3/SG e trasmetterà la documentazione contabile al concessionario il quale si attiverà per il recupero nei confronti del terzo pignorato limitatamente alla somma assegnata e vincolata. Nel caso di insufficienza della somma vincolata[179] il concessionario procederà, per la differenza, nei confronti del debitore principale. Nel caso, anche questa ipotesi difficile da verificarsi, che per la somma vincolata sia superiore a quanto dovuto il debitore dovrà presentare istanza di restituzione della somma residua al giudice dell'esecuzione.

[177] Da ricordare che gli onorari di avvocato vanno liquidati dal magistrato con decreto ex articolo 82 Testo unico spese di giustizia

[178] Le spese ed onorari dovuti ai difensori di parte ammessa al gratuito patrocinio devono essere ex art. 83 dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento (vedasi circolare ministero Giustizia dg. DAG 13/10/2009.0124745.U

[179] è una ipotesi di scuola che difficilmente si verifica considerato che il magistrato nel provvedimento di assegnazione deve, ai fini del recupero, tenere conto di tutte le somme prenotate a debito e/o anticipate,

Procedura fallimentare

ART. 144 T.U. (Processo in cui è parte un fallimento)

1 . Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

ART. 146 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall' Erario.

Sono spese prenotate a debito:

l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

La Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 2006 n 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario le spese ed onorari al curatore

Procedure concorsuali e diritti dell'ufficiale giudiziario. ***(Nota 17 marzo 2003, n. 6/490/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)***

II testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R.. 30 maggio 2002, n. 115) ha inteso riordinare interamente la materia, che è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi normativi e regolamentari.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'articolo 146 del suddetto testo unico che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario.

In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall'Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta **Non essendo ivi indicata, né altrove specificata, la voce dei diritti degli ufficiali giudiziari, e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tale spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.** Pertanto, rispondendo al presente quesito, si ritiene che l'ufficiale giudiziario per l'avvenire non dovrà richiedere l'anticipo di detta **spesa.**

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto

la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento

- ✓ ***ai sensi della circolare 9/03**,nel foglio delle notizie relativo alle **procedure fallimentari** , devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate. Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale. Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie*
- ✓ ***la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062** Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie.Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei **procedimenti di impugnazione delle sentenze** che decidono sulle predette opposizioni*
- ✓ Ai sensi della **nota prot. 1/7599/44/SC/U-04** del 9 luglio 2004 *nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.*
  All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio
- ✓ *La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 secondo comma DPR 131/86 (TU imposta di registro) nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non sui applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale) della causa di **opposizione allo stato passivo fallimentare*** pertanto la copia si rilascia a prescindere dalla registrazione
- ✓ ***Fallimenti chiusi senza attivo – Pagamento del compenso al curatore.** (Circolare 29 novembre 2006, n. 127080/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, oramai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo. Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte, Cass. Civ., sent. N. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la declaratoria ritualmente rilevante (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. N. 14541 del 19 novembre 2001).Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio. Si precisa, inoltre, che anche su parere concorde dell'ufficio legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (regolamento contenente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.*

- ✓ **recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese** *(Circolare 9 luglio 2004, n. 1/7599/44/SC/U.04 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. Ufficio I)E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese. Tanto in conseguenza delle osservazioni formulate all'esito dell'ispezione ordinaria presso detto Tribunale. I quesiti specificamente formulati sono, sinteticamente, i seguenti; 1. se per i procedimenti di insinuazione tardiva iniziati su richiesta del Concessionario e definiti con contestuale condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, gli articoli iscritti al campione civile debbano essere annullati per insussistenza; 2. se l'annullamento debba essere disposto ai sensi degli articoli 220 e 228 del D.P.R. 115/2002 e chi sia competente ad emanare il relativo provvedimento; 3. se per i procedimenti di insinuazione tardiva iscritti successivamente alla data dell'1.7.2002 debba ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 157 del D.P.R. 115/2002. 2 A tal proposito si possono svolgere le seguenti considerazioni. L'osservazione formulata all'esito dell'ispezione ordinaria, secondo cui gli articoli in questione debbono essere annullati per insussistenza, è pienamente condivisibile. Tale conclusione, infatti, discende necessariamente dalla lettura dell'art. 48 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come sostituito dall'art. 16 D. Lgs. N. 46 del 26.2.1999, il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente "quando questa non sia il concessionario. Si consideri inoltre che nel, sistema di recupero vigente, al Concessionario è delegata una funzione propriamente erariale: esso, quindi, riveste una posizione privilegiata nel procedimento, tanto da essere delegato alla stessa determinazione delle spese da recuperare, secondo la disciplina dell'art. 157 citato. Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere. Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio. Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato.*
- ✓ **Modalità di rimborso spese e indennità al cancelliere per attività di redazione degli inventari fallimentari** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005" ..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura , comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento. L'art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Pertanto il rimborso delle spese per l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU).Ovviamente tutte le spese dell'una e dell'altra categoria devono essere recuperate appena vi sono disponibilità sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo come previsto dall'art. 146, comma 4
- ✓ **Fallimento –decreto autorizzazione prenotazione a debito e decreto liquidazione delle spese Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005** "…l'art. 146 non richiede a differenza dell'abrogato art. 91 LF,il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito,né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento. Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio dell'art. 165 TU secondo il quale " la liquidazione delle spese…è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato"."
- ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U ***Procedimento di esdebitazione*** *" ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia.*
- ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le* ***domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*** *ex art. 3 D.L. n 347/2003,*

*convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, **non sono soggette** al pagamento del contributo unificato*

- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto **provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare**.D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali** (dlvo 5/06) il **regime delle insinuazioni tardive** è stato equiparato al regime delle **insinuazioni tempestive** e come quest'ultime **non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ ***sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione_ circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002*
- ✓ ***Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)*
- ✓ ***Quesito relativo al giudizio di omologa nel concordato preventivo. Nota Min.** E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato. Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.*
- ✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** *è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)*
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 "*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8,lettera b DPE 131/86*
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** *(circolare DAG14/05/2012.0065934.U)*
- ✓ ***Decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007)*
- ✓ **Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse. Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti** ***Circolare 22 settembre 2008 DAG.22/09/2008. 0123530.U*** La sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in

vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale". Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare.Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

la presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

• la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;

• la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24 e 26 D.P.R. 313/2002);

1. CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGISTRATE NEL SIC.

Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedimentali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (art. 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'Ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvedere ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

2. MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL'INTERESSATO (ARTT. 24 E 26 D.P.R. 313/2002)

In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui *è* intervenuta la dichiarazione di fallimento.

• R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.

Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex art. 39 D.P.R. 313/02.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 5 del 2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.

• Le modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente ali' entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente il 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo ( ).

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario .

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli arti 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, "in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006. Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulti annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (arti. 24. 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (art. 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (art. 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza. In particolare:

1. nelle sentenze di fallimento, per le quali risulti sul sistema 1' apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'art. 21, comma 2, D.lgs 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

2. nelle sentenze di fallimento, antecedenti il 16 gennaio 2006, per le quali risulti annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

1] A seguito della modifica dell'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, che dispone: con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (cfr. art. 9, comma 3, decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169,)è stata data applicazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo ali'art. 21, comma 2, che dispone in particolare che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risulti disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall'interessato. Mentre continuano ad essere riportate nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria (art. 21) e dalla pubblica amministrazione (art. 39).

[2]Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (vds circolare n. 3974 del 4 ottobre 2007) alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 1/1/2008, data di entrata in vigore del decreto legislative: a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q); b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i); e) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).

- ✓ **Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 OGGETTO:** Quesito liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta di parere da parte del Presidente di Sezione dott.. E" stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'ari. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.

  Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria.

  L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che *"non è disponibile il denaro necessario per le spese,"* sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

  Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che *"il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effètti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*',* richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione *"della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"* (art. 82 D.P.R 115/02).

Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari.

Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari. nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

Pignoramento su istanza di più creditori - Riscossione del diritto unico. *(Circolare* 26 *aprile 2010, n. 6/644/035/2010/CA del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direz/one Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)*

Con riferimento alla materia indicata in oggetto e a seguito di riscontro ad apposito quesito formulato dall'Ispettorato generale di questo Ministero, circa la possibilità di percepire da parte dell'ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramenti sulla base di istanze di più creditori nel confronti di un unico debitore, «tanti diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento, si espone quanto segue.

L'esame della materia in questione deve necessariamente partire dall'interpretazione dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, che ha sostituito l'originario articolo 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (coordinamento degli ufficiali giudiziari»), prevedendo un «diritto unico» per le esecuzioni, attualmente previsto dall'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia»).

In proposito, si ritiene che il legislatore, nell'usare il termine «unico», non ha inteso riferirsi a un diritto forfettizzato relativo all'intera esecuzione forzata, ma ha realizzato semplicemente la riduzione a unità delle varie voci proventistiche previste dalla previgente disciplina normativa di cui al citato articolo 129, D.P.R. n. 1229/1959, per cui sono venuti meno i diritti di cronologico, di copia, di vacazione, di collazione e dell'operatore, sostituiti dal «diritto unico» che ha conglobato le varie voci.

Conseguenza di ciò è la percezione di un «diritto unico», cumulativo delle precedenti voci proventistiche, che matura in relazione al numero delle richieste di esecuzione forzata, con ciò determinandosi un vantaggio per l'Erario non solo in termini di minori uscite di bilancio per l'indennità integrativa stipendiale degli ufficiali giudiziari, gravante sul capitolo 1402, ma anche in termini di entrata per l'Erario nella misura del 95% qualora venisse raggiunto, dai singoli uffici NEP, il cosiddetto «supero» dei proventi costituenti il «minimo garantito» a livello di stipendio tabellare contrattualmente fissato (vedasi articolo 148, D.P.R. n. 1229/1959).

È da considerare che, pur trattandosi di un'unica esecuzione in danno di una parte esecutata, ad ogni accesso presso il domicilio di quest'ultimo l'ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un'attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificherebbe la mancata maturazione di un «diritto» da parte del funzionario, connesso ad un'attività svolta. Inoltre, si osserva che la suesposta interpretazione della menzionata norma risulta supportata da altri due ordini di ragioni e cioè, da un lato, operare una semplificazione delle attività contabili di specificazione e calcolo delle spese di esecuzione, rispetto al passato, onde perseguire un fine di razionalizzazione dei servizi, dall'altro trovare la copertura finanziaria per l'erogazione dell'indennità di amministrazione istituita per gli ufficiali giudiziari proprio con la legge n. 14/1991, che all'articolo 13 espressamente prevede che «alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfettizzazione e rivalutazione dei "diritti" con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato».

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che nell'ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore, di cui all'articolo 493 c.p.c., l'ufficiale giudiziario debba percepire tanti «diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, prevedendo che ad ogni richiesta di pignoramento corrisponda il relativo numero di cronologico assegnato dall'ufficio NEP, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento.

Si prega di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente circolare ai dirigenti degli uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinchè ne tengano conto nella regolamentazione della materia in questione.

ART 145 T.U.(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98. comma 2. trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..

Eredità giacente attivata d'ufficio

ART. 148 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito:

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata

Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica (art 158)

Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore

Ai sensi della normativa in vigore, riferimento art. 3 DPR 115/02 **, amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è** l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico quindi non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti sulla prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Provincie,aziende sanitarie ecc) e regionali.

Ai sensi della ***circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U*** *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio*

Ai sensi ***circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I*** *" L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..*

Ai sensi della ***circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*** *....Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio*

Ai sensi della **circ. min. giust. DAG10/07/2011.0097630.U** " *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali..."*

Procedimenti nei quali è parte l' Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione-nota DAG.10/02/2010.0020605 ..*l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento delle spese...*

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia) *Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'art. 158.*
Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare .
La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione."Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analoga nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

imposta di registro. recupero in procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione. (risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E)
In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l'art. 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito testo unico sull'imposta di registro) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'art. 57, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa».

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

*Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia **di** spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'art. 158, stabilisce che «nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'Amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; e) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi*

dell'art. 16, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile».

Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo art. 159 del predetto testo unico prevede che «se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta ***di*** *registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.*
Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.

Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.

In definitiva, dal combinato disposto degli artt. 57 del testo unico sull'imposta di registro e 159 del D.P.R. n. 115/2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.

Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba:

— riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'Amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);

— riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'Amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.

Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'art. 2055 c.c.

Le Direzioni regionali vigileranno affinchè i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ai sensi della ***circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U*** *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio*

Ai sensi della ***circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U*** *motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell' amministrazione pubblica.*

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L) *Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia*

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia)*L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991.*
La scarna previsione di quell' ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infetti, integrata nell'att. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina.
La norma nulla prevede in ordine all' estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l'assistenza legale tra le misure ci assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero della somma, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non e sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.

(*Ordine di servizio n 5 del* 23 marzo 2011) **registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia**

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce " l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica" e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali "spese documentate".

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie determinazioni**, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

Ai sensi della nota DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la "*disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..*"

Art. 116 (L) ***Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio***

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia)*L'art. 32 disp. att. c.p.p., sostituito dall'art. 17 della legge n, 60/2001, prevede che, se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura 12 con le modalità previste dalla discipline per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso AL patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga.*
Lo Stato ha diritto di ripetere la somma anticipata dal difeso a meno che le condizioni dì quest'ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Poiché l'ammissione al patrocinio è sempre costruita nel sistema corner concessione di beneficio a domanda dell'interessato, l'unica interpretazione possibile del comma 2 dell'articolo originario è nel senso che, emesso il decreto di liquidazione, si avvia la procedura di recupero (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) a meno che il difeso non 1a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, la procedura di recupero si interrompe se l'istante è ammesso e il credito dello Stato è estinto per insussistenza, essendo venuto meno il presupposto di legge cui era subordinato il diritto di recupero La procedura di recupero, invece, procede indisturbata se l'istanza di ammissione non è presentata e non è accolti). Questa interpretazione è alla base della riformulazione del comma 2 della norma in commento. L'espressione "versi nella condizione" non può presupporre una procedura che vede come parte: attiva l'ufficio pubblico sul modello di quella per i minori. Nella fattispecie proposta per i minori, infatti, c'è una presunzione di non abbienza del soggetto che non nomina un difensore di fiducia e un ammissione officiosa al patrocinio a spese dello Stato, salvo verifiche, che ha il suo fondamento nel favor minoris del nostro ordinamento. Non occorre il rinvio alla riscossione, nella norma originaria richiamata attraverso il d.P.R. n. 602/1973, dato il nuovo contesto del testo unico.

RISOLUZIONE N. 1 del 4 maggio 2010 – Prot. n. 23471

L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inoltre, stabilisce che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato ...quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". L'attuale disciplina pone, dunque, una diretta correlazione tra la corresponsione delle somme da parte dello Stato ed il preventivo ed infruttuoso esperimento delle procedure di recupero da parte del difensore.

In virtù di tale strumentalità, può ritenersi, per un verso, che nell'ambito applicativo della previsione esentativa di cui all'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l'esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati.

Infatti, la genericità stessa della locuzione utilizzata dal legislatore - "bolli, imposte e spese" – appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali."

In considerazione della peculiarità e della delicatezza della problematica in esame, nonché della connessa ricaduta anche sul piano fiscale e operativo, l'Agenzia delle Entrate ha in ogni caso ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Organo Legale, con consultiva n. 16025/10, evidenziando proprio il sopra citato nesso di strumentalità fra il pignoramento e l'acquisizione degli estratti catastali e dei certificati ipotecari, ha ritenuto che anche il rilascio dei predetti atti e certificati sia da ricomprendere nell'alveo dell'agevolazione prevista dalla norma in esame.

Ad avviso dell'Avvocatura Generale, a tale conclusione "… non osta la dizione adoperata dall'art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall'improprio riferimento al termine <bolli> (anziché all'imposta di bollo, tra

l'altro già ricompressa nella generica locuzione <imposte>), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici…".

Una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell'esenzione prevista dall'art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall'altro, previene le conseguenze di una "partita di giro" nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale.

In tale prospettiva, pertanto, può operarsi una lettura della norma agevolatrice che sia diretta ad attribuire all'espressione letterale utilizzata nell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. un significato in armonia con il particolare contesto di favore sopra evidenziato.

All'esito di quanto esposto, può concludersi, che l'esenzione prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. è riferibile, in coerenza all'avviso manifestato in proposito dall'Organo Legale, proprio in relazione all'evidenziato nesso di strumentalità, anche ai diritti di copia per atti necessari al fine di promuovere la procedura di esecuzione immobiliare nei confronti del cliente inadempiente.

Ai sensi della nota DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la "*disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..*"

Art. 117 (L) *Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile*

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) *L[1] articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dallo Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione .al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. Lo Stato recupera (invito ai pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.*

L'articolo è stato così riformulato in quanto non ha contenuto precettivo il richiamo al comma 5, dell'originano articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, visito che l'individuazione del soggetto nei cui confronti lo Stato ha diritto di ripetizione è fatta nell'articolo 32 bis. Quanto alla misura o alle modalità, anche il comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 rinviava a quelle: previste ne:l resto della legge, ora in questa parte del Testo unico. Un significato al richiamo del comma 5 citato, si può forse rinvenire nell'esigenza di chiarire la differenza con l'ipotesi disciplinata dall'articolo precedente: mentre lì la liquidazione del difensore è subordinata all'infruttuosa riscossione nei confronti del difeso, qui - come nel processo minorile - il difensore è comunque liquidato salvo recupero.

Ai sensi della nota DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la "*disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..*"

Art. 118 (L) *Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore*

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) *Già prima della legge n. 60/7001, che ha innovato la disciplina della difesa di ufficio e si è posta l'obiettivo di assicurare l'efficacia della difesa, anche garantendo IEI retribuzione del difensore (vedi articoli che precedono), il legislatore era andato in questa direzione per il processo penale minorile, prevedendo la norma originaria (art. 1, comma 5, I. n. 217/1990) in esame. In sostanza, limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.*

Quanto alle altre voci di spesa,si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1939, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannata, rimangono a carico dell'erario. Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo dei parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte e le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte. Relativamente alle modalità di accertamento delle condizioni reddituali ai fini del recupero, in caso di superamento dei limiti, si è riscontrata un'applicazione differenziata della norma originaria.

Alcuni uffici procedono all'azione di recupero in mancanza di prove da parte dell'interessato della sussistenze, delle condizioni reddituali. Comunicato il decreto di liquidazione alla parte privata e invitata a documentare la sussistenza dei requisiti per il beneficio, anche nel silenzio della parte, avviano le procedure per il recupero. Altri uffici, invece, per procedere al recupero, ritengono necessaria la prova positiva, prodotta dalla parte private! invitata a documentare o accertata tramite la direzione regionale dell'agenzia delle entrate.

Quest'ultima interpretazione, recepita nell'articolato, appare la più corretta sulla base di tre ragioni collegate: a) discendi» correntemente dalla costruzione dell'istituto come ammissione di ufficio, che si fonda sulla presunzione di non abbienza del minore che non abbia nominato un difensore di fiducia; b) si inserisce nel contesto del favor minoris proprio del nostro ordinamento minorile; c) impedisce spreco di risorse per riscuotere un credito che non può essere concretamente recuperato per mancanza di disponibilità e il cui recupero è stato avviato solo perché l'interessato non ha risposto alla richiesta di documentazione.

In sostanza, liquidato il compenso e comunicato (secondo le regole generali) al difensore, alle parti processuali e all'ufficio finanziario, dando termine per la produzione della documentazione richiesta (in generale) quando si presenta i istanza, si procederà al recupero delle somme anticipate (invito al pagamento, iscrizione al ruolo e riscossione mediante ruolo) se i limiti eli reddito risultano superati sulla base della documentazione prodotta, o degli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziano, anche attraverso la Guardia di finanza, secondo le regole generali. Se dalla documentazione o dagli accertamenti risulta la sussistenza dei limiti reddituali richiesti, il credito è estinto per insussistenza (secondo le regole generali), non essendosi verificato il presupposto per il suo sorgere.

E' stato previsto il decreto del magistrato - peraltro già nella prassi - perché si tratta di una ammissione - sia pure di ufficio - al patrocinio.

La prima parte dell'originario comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 ("Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore") non è riportata benché costituisce un'inutile ripetizione del principio generale in tema ai difesa di ufficio.

Ai sensi della nota DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la "*disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..*"

Decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 " Disposizioni contro la mafia"

Le spese necessarie per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione sono regolamentate dalla disciplina di cui all'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 " disposizioni contro la mafia " che prevede espressamente che le stesse rimangono a carico dello Stato quando il sequestro sia stato revocato ed inoltre non vi siano somme disponibili comunque riscosse dall'amministratore " a qualunque titolo".

La liquidazione del compenso dell'amministratore, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute, a norma del comma 4 del predetto articolo sono effettuate tenendo conto delle *"tariffe professionali o locali e degli usi "* .

Il Tribunale ha quindi la possibilità di scegliere, nella liquidazione del compenso e delle spese se utilizzare tariffe professionali vigenti sull'intero territorio nazionale ovvero è da ritenersi in caso di funzioni svolte da soggetti non appartenenti ad un ordine professionale (quali ad esempio mediatori immobiliari) quelle locali o eventualmente gli usi depositati presso le locali Camere di Commercio.

Nel caso in cui la tariffa professionale dell'amministratore preveda a sua discrezione l'uso del mezzo proprio questi non ha bisogno di nessuna ulteriore autorizzazione da parte del magistrato (in materia vedasi **Decreto di liquidazione Tribunale di Vibo Valentia del 12.1.2009 a firma del Presidente relatore dottor di Marco Antonio)**

La normativa in oggetto, non è stata abrogata e/o modificata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- e in particolare dagli articoli 298, 299 e 300 quindi continua a rimanere in vigore, logicamente le liquidazioni delle spese avverranno nei modi e nei termini di cui agli artt. 168,169,170 e 171 Testo unico spese di giustizia

Spese di giustizia - Dirczione Nazionale Antimafia e regime delle spese di giustizia. *(Circolare n. 18339/G/98, in data 18 dicembre 1998, del Procuratore Nazionale Antimafia)*

II Procuratore Nazionale Antimafia premesso: che con nota 8 giugno 1998,s protocollo n. 8721/G/98 - diretta al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale degli Affari Civili, al Capo dell'Ispettorato Generale - formulava un «quesito in ordine alla imputabilità delle spese di giustizia relative alla Direzione Nazionale Antimafia e alle Direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371-bis c.p.p. e alla loro ripetibilità»;

che, in particolare, con la predetta nota venivano individuate, per sintesi, nelle seguenti quattro tipologie le attività espletate dalla Direzione Nazionale Antimafia:

«1) applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (cfr. artt, 371bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110-bis, ordinamento giudiziario);

2) coordinamento di indagini: vi si comprendono, in particolare, le riunioni che il Procuratore Nazionale Antimafia indice presso la Direzione Nazionale Antimafia o quelle alle quali il Procuratore Nazionale Antimafia partecipa prsso le Direzioni Distrettuali Antimafia (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera g, c.p.p.);

3) collegamento investigativo: si tratta, in pratica, delle missioni che -* in base a provvedimento del Procuratore Nazionale Antimafia e al fine di individuare i collegamenti esistenti tra indagini in corso presso autorità giudizi arie diverse - i magistrati dell'Ufficio svolgono periodicamente nelle Procure Distrettuali per l'esame dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, terzo comma bis, c.p.p. (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera a, c.p.p.;

4) acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo e al la repressione dei reati»;

che la nota proseguiva nel modo seguente: «Ciò posto, è opinione dello scrivente che le spese relative a quanto descritto al punto 1) possono essere considerate ripetibili; e per esse potrà essere utilizzato il modello 12 dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato è applicato.
Nell'ipotesi presa in considerazione, infatti, il sostituto della Direzione Nazionale Antimafia svolge un'attività procedimentale identica a quella del sostituto della Direzione Distrettuale alla quale egli è stato applicato.
Ad analoghe conclusioni può pervenirsi in ordine al coordinamento di indagini, indicato nel punto 2).
Invero, con riferiménto a detta funzione, deve essere messo in evidenza che viene svolta nei casi di indagini preliminari riguardanti procedimenti penali instaurati presso le Procure Distrettuali e/o ordinarie che presentino momenti di collegamento, allo scopo di consentirne il più ampio sviluppo e il più compiuto approfondimento.
Si rende, quindi, a mio avviso applicabile il punto 3) dell'articolo 1 della tariffa penale, che concerne le indennità dei magistrati quando sia necessaria la loro trasferta "per procedere ad atti di istruttoria" (oggi di "indagine").
E in realtà, anche a non volere considerare il momento del coordinamento come espressione, di per *sé,* dell'attività di indagine - e quindi direttamente in questa rientranti - resta comunque incontestabile che esso è funzionale e prodromico al compimento degli specifici atti di indagine preliminare richiamati nella tariffa, che sì svolgono nell'ambito dei procedimenti collegati; e che costituiscono specifica funzione giudiziaria introdotta dal legislatore del 1989 e indicata negli articoli 371 e 371-bis del codice di rito e dall'articolo 118bis delle norme di attuazione.
In questo caso, pertanto, le spese relative possono essere considerate egualmente ripetibili, e sempre con l'utilizzazione del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario o degli uffici giudiziari interessati (con conseguente ripartizione "pro quota").
Restano da esaminare i punti 3) e 4), relativi al collegamento investigativo e all'acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, anche in territorio estero.
Si tratta, a ben vedere, di attività a livello ricognitivo e investigativo - spettanti al Procuratore Nazionale Antimafia sulla base del combinato disposto degli articoli 330 e 371-bis c.p.p. – che possono o non possono sfociare in un procedimento penale, a seconda della loro conclusione.
In proposito, sempre ad avviso dello scrivente, appare in primo luogo corretta l'istituzione, con decreto ministeriale, di appositi registri separati presso la Direzione Nazionale Antimafia per I' una e per l'altra funzione.
Con la previsione, poi, della non ripetibilità delle spese anticipate quando i risultati dell'attività non appaiano riversabili direttamente in uno specifico procedimento penale, ricorrendosi, in tale evenienza, all'imputazione delle spese sul capitolo di bilancio 1589 e all'utilizzazione di apposito registro modello 12; e viceversa, allorché l'esito sia stato positivo, dell'utilizzo del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario nel quale il procedimento è instaurato o verrà instaurato per effetto dell'attività compiuta»; che, con nota 23 giugno 1998, protocollo n. 14/G/95/4228 - diretta al Capo di Gabinetto ed al Direttore Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, a questo Ufficio - il Capo dell'Ispettorato Generale, scriveva, in particolare: «Quanto alla ripetibilità delle spese, si concorda con l'interpretazione del Procuratore Nazionale Antimafia in ordine ai punti 1) e 2) della nota (applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia alle Procure Distrettuali per specifici procedimenti; coordinamento di indagini), mentre per i punti 3) e 4) (collegamento Investigativo; acquisizione di notizie, informazioni e dati) appare ardua la distinzione, ex post, tra attività che siano servite a supportare procedimenti penali e non.
L'estensione e la genericità delle attività de quibus non sembrano conciliabili con la concretezza e la specificità degli atti che, a norma della "tariffa penale", possano porsi a carico dei condannati. Meglio, quindi, prevedere che le spese relative vengano imputate al capitolo 1589.
In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire, sui punti in questione, anche il parere dell'Ufficio Legislativo»;

che con nota 22 luglio 1998, protocollo n. 8/2089(U)/136 Ques. (98) - diretta all'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia e, per conoscenza, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Capo di Gabinetto ed all'Ispettorato Generale - il Direttore Generale degli Affari Civili condivideva quanto prospettato dal Procuratore Nazionale Antimafia con riferimento ai punti 1) e 2) della nota 8 giugno 1998 specificando,, quanto all'attività di coordinamento delle indagini (n. 2), che «la ripartizione delle spese dovrebbe far capo, quindi, proporzionalmente, ai singoli procedimenti penali oggetto del coordinamento, con riferimento alle trasferte compiute dai singoli magistrati ovvero del Procuratore Nazionale» e formulando ipotesi diverse di soluzione con riguardo ali e questioni indicate ai punti 3) e 4) della nota del Procuratore Nazionale Antimafia 8 giugno 1998;
che il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota 1° agosto 1998 - diretta alla Direzione Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro, all'Ispettorato Generale e alla Direzione Nazionale Antimafia - rappresentava di condividere le soluzioni formulate dalla Direzione Generale degli Affari Civili sulla base della normativa vigente, prospettando possibili riforme da attuare ,in futuro;
rilevato che vi è piena concordanza tra glirgani sopra menzionati ed il Procuratore Nazionale Antimafia circa il fatto che debbano considerarsi ripetibili, ai sensi del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (tariffa pelale), le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (n. 1 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia e quelle concernenti l'attività di coordinamento di indagini (n. 2 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) con la conseguenza che tali spese debbono essere iscritte nel Mod. 12 in dotazione delle cancellerie degli uffici giudiziari locali; stabilisce, a decorrere dal 1° febbraio 1999:
a) che le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di Magistrati delle Direzioni Nazionali Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le Procure Distrettuali (articoli 371-bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110 bis, ordinamento giudiziario) (n. 1 della nota 8 ^giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) nonché le spese concernenti l'attività di coordinamento di indagini (articolo 371-bis, terzo comma, lettera g c..p.p.) (n. 2 del la nota 8 giugno 19918 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino e vengano iscritte sul modello 12 con riferimento ai procedimenti in ordine ai quali vengono disposte le applicazioni o viene svolta l'attività di coordinamento di indagine;
b) che, allo stato, le spese afferenti al collegamento investigativo (articolo 371bis, terzo comma, lettera a) (n. 3 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1504; e) che le spese afferenti all'attività di acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo ed alla repressione dei; reati (articolo 371-bis, terzo comma, lettera e, c.p.p.) (n. 4 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1589.

Colloqui investigativi ex art 18 bis Ordinamento Penitenziario (antimafia)

Codesta Direzione Nazionale Antimafia, con la nota prot. n. 20283/G/2002 del 19 novembre 2002, ha evidenziato che nell'ambito delle attività previste dall'art. 18 O.P. può presentarsi la necessità di effettuare colloqui investigativi con soggetti di nazionalità straniera, rendendosi, pertanto, necessaria la nomina di un interprete.

Tanto premesso, codesto ufficio ha chiesto di conoscere le modalità di liquidazione del compenso spettante ai predetti interpreti.

In merito si osserva quanto segue.

L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario prevede la possibilità che il personale della Dirczione Investigativa Antimafia di cui all'art. 3 del D.L. n 345/91, convcrtito con la legge n. 410/91, e dei Servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/91, convcrtito con la legge n. 203/91, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Dirczione e dei predetti Servizi, possano essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

L'autorizzazione al colloquio è rilasciata dal Ministero della giustizia, o da un suo delegato, quando si tratta di detenuti e di internati ovvero dal Pubblico Ministero, quando si tratta di persone sottoposte ad indagine.

La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti ed internati è, inoltre, concessa, senza necessità di autorizzazione al Procuratore Nazionale Antimafia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371 bis c.p.p. . -

Tanto posto, occorre evidenziare che la denominazione del capitolo 1360 prevede espressamente, nelle voci di spesa e con riferimento alla Dirczione Nazionale Antimafia, tutte le attività di cui all'articolo 371-bis del c.p.p.. In tal senso, deve ritenersi che anche i colloqui investigativi ex art. 18 bis O.P. - seppur effettuati al di fuori di un procedimento penale - rientrino nell'ambito delle attività investigative coordinate dal Procuratore Nazionale Antimafia e, quindi, possono qualificarsi come "spese di giustizia". Conscguentemente, le spese in questione possono essere imputate al capitolo delle spese di giustizia di questo Ministero.

PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile.

Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all'unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1-032,91 per ogni componente la famiglia.

Art. 4, co.4 d.lgs. Tali limiti non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali (di cui all'art. 6 d.lgs.) a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

In tal caso l'ammissione è disancorata dalle condizioni reddituali.

Il patrocino a spese dello stato garantisce:

la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio;

l'assistenza legale;

spese di interprete;

spese di traduzione;

spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;

Equiparazione dello straniero e dell'apolide Art. 119 (L)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

(tratto dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) *Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione europea, sia al cittadino di Paesi non appartenenti ali Unione europea. Le uniche differenze per quanto attiene La documentazione da presentare insieme .all'istanza sono disciplinate nell'ambito dell'articolo 79 (L).*

L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
AMMISSIONE AL PATROCINIO
(CENNI)

Fonti D.LGS.N. 286/1998 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE e DLgs 1 settembre 2011 n. 150
il ricorso avverso il provvedimento di espulsione Procedimento e regime fiscale
art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150,
4°co. '' *Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice ...nonché ove necessario, da un interprete*''
8° co ''*Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta*
Art. 142 TUSG '' … *nel processo dell'art. 13 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario ''*
Art. 13, co. 5bis, d.lsg. n. 286 del 25 luglio 1998 lo straniero '' *è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato* ''
Quindi ai sensi dell'rt. 18, co. 4, 8 DLgs 1 settembre 2011 n. 150 vi è una **Ammissione de jure al patrocinio statale senza operare alcun controllo dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio Finanziario competente (art. 127 TUSG)**
Appare illogico ipotizzare un recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari la cui sorte è l'espulsione dallo Stato italiano.
Art. 13,co 5bis TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GUn.164 del 16.07.2011)'' *Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice…nonché ove necessario da un interprete''*

Art. 13,co 8 TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GUn.164 del 16.07.2011) ''*Avverso il decreto di espulsione può esser presentato il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150''*

AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELLE ESPULSIONI DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI (ARTT. 13 E 14 DEL D. IGS. 286/1998).

Circolare min. giust. DAG19/06/2006.0065728.U

Con riferimento ai casi di ammissione di ufficio al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'ari 13, co. 8. del D. Lgs. 286/98, di cittadini stranieri extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione, è stato chiesto di conoscere se la stessa opera solo nel caso di procedimento afferente il ricorso avverso il decreto di espulsione, oppure anche nei casi di convalida della espulsione e del trattenimento dello straniero.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 142 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. l 15, T.U. Spese di giustizia, prevede che *"nel processo all'art. 13, de! decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e ali 'ausiliario del magistrale sono a carico dell 'erario e sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli arti. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell 'art. 84".*

L'ari. 13, comma 8, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 -modificato dall'ari. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato con il d.l. 241/04, che ha sostituito il tribunale monocratico con il giudice di pace- nel disciplinare l'espulsione amministrativa, stabilisce che nel procedimento promosso dallo straniero avverso il decreto di espulsione, lo stesso, "è *altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato".*

Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati si evince che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore è ammesso "di ufficio" al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e T onorario e le spese spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario.

Pertanto, l'ammissione al beneficio, così come interpretata dalla Relazione al T.U. Spese di giustizia, e peraltro confermata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 439 del 29.12.2004), avviene automaticamente *ex lege,* senza presupporre, ai sensi dell'ari. 127 T.U. richiamato, alcun controllo e verifica formale dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio finanziario competente, Ufficio delle Entrate. Invero, apparirebbe comunque illogico ipotizzare il recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari, la cui sorte è comunque la espulsione dallo Stato italiano.

Inoltre, l'ammissione *de iure* al beneficio del gratuito patrocinio sulla base delle disposizioni di rinvio "in *quanto compatibili [al] le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell 'art. 13* ", previste in sede di udienza per la convalida di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza dall'ari. 13. comma 5 bis. D. Igv. 286/98. modificalo dal decreto legge 241/2004 e dal 1"art. 14, comma 4, del D. Igv. 286/1998. modificato dall'ari. 1. comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, si applica anche in tali ipotesi.

Pertanto, proprio in virtù del rinvio automatico operato dalla legge, anche per i predetti procedimenti, si applica l'art. 142 del D.P.R. 115/02 con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato dello straniero ammesso al gratuito patrocinio sono a carico dell'erario e sono liquidati dal giudice di pace nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del richiamato D.P.R..

In ultimo, con riferimento al quesito "se la liquidazione dei compensi, da anticiparsi a favore del difensore dell'ammesso al patrocinio, necessiti o meno del parere del Consiglio dell'Ordine e se questo sia o meno vincolante per il giudice procedente" si rappresenta che l'art 1, comma 322 L. 30 dicembre 2004 n 311 (legge finanziaria) ha abrogato la parte dell'art. 82 del DPR 115/02 che prevedeva la necessità della richiesta del Consiglio dell'Ordine.

IL FOGLIO NOTIZIE

Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate.

Come giustamente sottolinea la **circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 :** Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo". Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.).

Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme.

Lo scopo di tale previsione, circolare ministeriale n 9/03, è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero, l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.

Per le motivazioni sopra esposte, è importante che gli uffici si attengano, ai sensi della circolare 9/03, alle seguenti indicazioni:

a) II foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.

b) Nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito.

c) Nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie.

d) Data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale **(conf circolare prot 116/1/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004 in cui tra l'altro si individua la competenza alla tenuta del foglio anche delle qualifiche funzionali di Cancelliere)**, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.

e) In seguito all'abrogazione dell'art. 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia, trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie.

f) Stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale istituto

g) Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo.

h) Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili

dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile.

Ai sensi delle ***circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 …*** *evidenziate la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".*

Al momento in cui si realizza la spesa anticipata la cancelleria delle spese pagate dall'erario provvedere all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie,

Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una spesa ammessa alla prenotazione a debito, procederanno all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relativa annotazione.

Il responsabile dell'ufficio recupero crediti restituirà una copia sottoscritta, quale ricevuta, indicando il numero del registro delle spese prenotate.

E' importante, quindi, la puntuale compilazione del foglio delle notizie e la sua corrispondenza nelle annotazioni sul registro delle spese prenotate a debito al fine di evitare danni erariali.

I responsabili delle cancellerie dovranno quindi curare la trasmissione del foglio notizie, in duplice copia una della quale verrà restituita quale ricevuta con le annotazioni relative alla presa in carico nel registro, all'ufficio recupero crediti sino al momento in cui sarà operativo un programma informatico.

Successivamente all'informatizzazione del servizio ogni cancelleria provvederà dalla propria postazione al diretto inserimento dei dati fermo restando l'obbligo del foglio delle notizie contenuto in ogni fascicolo processuale.

la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 *Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme.*

Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie.

Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.) *relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.*

In tal senso il punto 6), lettera a), della circolare di cui infra espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».

Circolare Ministeriale prot. n 1/12311/44/U-04 del 18 novembre 2004 *Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e*

regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero.

Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.

Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo".

Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con ! i l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

***Circolare Ministeriale prot. n 116/1/10062/AM/GM/I del 3 FEBBRAIO 2004** Con nota prot. n. 4259/03 della Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Perugia veniva formulato un quesito in ordine alla possibile competenza dei cancellieri B3 relativamente alla tenuta del foglio delle notizie previsto dall' art. 280 T. U. Spese di Giustizia.*

Secondariamente, si chiedeva di conoscere se l'obbligo di tale adempimento (in caso di assenza di spese recuperabili riguardasse anche i fascicoli iscritti a mod.44 conclusisi con archiviazione, senza ulteriori indagini.

La circolare di questo Ministero - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - n. 9/03 del 26/06/03 dedica un apposito capitolo al "Foglio delle Notizie", evidenziando la funzione e l'importanza di questo strumento che, sino al completamento del processo d'informatizzazione, consentirà di "monitorare" le spese anticipate dall'erario e le spese prenotate a debito (art.162 T. U.) in relazione ad ogni singolo procedimento.

In questa circolare viene evidenziata, inoltre, la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese dì giustizia ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo anche alla relativa chiusura ed attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituirà assunzione di responsabilità.

Già atta luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/84 e successive modifiche, all'assistente giudiziario - Vl° qualifica funzionale - ora cancelliere B3 - era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo, quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità dì carattere patrimoniale.

In base alle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 05/04/2000, animato dall'intento dì rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfungibilità delle mansioni e della valorizzazione dette professionalità, sì è delineato un nuovo ordinamento professionale del personale che ha senz 'altro consentito la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro.

*Alla luce delle suesposte considerazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di cui all'art. 25 del succitato Contratto, che nell'ambito della classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere -pos.econ. B3- prevede tra l'altro, l'idoneità dì tale figura professionale **al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori,** si ritiene che alla firma ed alla redazione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 T.U. Spese di Giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio.*

*Infine, relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti **(mod.44)** conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.*

*In tal senso il punto 6, lett. a) della circolare di cui **infra** espressamente prevede che "il foglio delle notizie deve essere redatto **in ogni fase** ed in ogni grado del processo, civile e penale", senza operare alcuna esclusione a riguardo. t,*

Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che "al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce adesso della presenza o assenza di spese da recuperare".

***Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004** 2 con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.*

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U.

Ai sensi della circolare DAG10/07/2011.0097630.U *"..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all'importo dovuto.."*

Ai sensi della nota DOG.02/01/2017.000070U si può *" adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia."*

Si richiama l'attenzione alla annotazione dell'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti per la prenotazione a debito.

Infatti nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito come sottolinea la ***circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9***, poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore penale:

all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione.(Ufficio recupero crediti)

In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie.

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U.

Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

L'ufficio recupero crediti di primo grado dovrà trattenere copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame.

Ai sensi della nota DOG.02/01/2017.000070U si può *" adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia."*

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore civile:

se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame.

In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie.

L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.

L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale.

In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 207 e 208 T.U. (cfr. l'ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo)

Ai sensi della nota DOG.02/01/2017.000070U si può *" adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia."*

FOGLIO NOTIZIE _
Pubblica amministrazione in qualità di parte

Quando parte del processo è un **pubblica amministrazione**, ai sensi della circolare n 9/03, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio.

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia)

Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'art. 158.

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare . La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione."Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analoga nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, affinchè l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

Ai sensi della **circ. min. giust. DAG10/07/2011.0097630.U** " *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali..."*

FOGLIO NOTIZIE
PROCEDURA FALLIMENTARE

*Sul foglio delle notizie relativo alle **procedure fallimentari** , ai sensi della circolare 9/03, devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate.*

Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale.

Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento.

Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti

con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.

L' ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "***UFFICIO RECUPERO CREDITI"***

REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI

La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia.
I pagamenti dell'Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annoti nei seguenti registri:
registro delle spese pagate dall'erario (mod. 1/A/SG);
registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/A/SG);
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/GS).
In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall'art. 161 t.u spese di giustizia.
Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003.
Ai registri si applicano la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.

REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL'ERARIO (MOD, 1/A/SG),

Sostituisce il servizio del Mod. 12 , tenuta del registro in modo cartaceo (ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica).

Su tale registro devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato. Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.

Il modello di pagamento (ex art. 177 t.u) conforme agli allegati 2 e 3 del testo unico è invece lo strumento necessario per effettuare il pagamento.

Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP **(MOD, 1/B/SG)**

Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione.

REGISTRO UNIFICATO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO PER L'AREA CIVILE, PENALE (MOD.2/A/SG)

Sostituisce, anche se non propriamente, il servizio del Campione Civile, tenuta del registra in modo cartaceo sino al momento in cui sarà istituito il registro informatico locale. (Ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica)

Il registro delle spese prevede l'annotazione di spese prenotate sia relative ai procedimenti civili che penali.

L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal T.U., ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio.

I presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo.

Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro.

Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'art. 30 del T.U., avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa.

Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale. Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP **(MOD. 2/B/SG)**

Spese processuali:

- ✓ **Riscossione Coattiva**

Decorso inutilmente il termine per il pagamento l'Ufficio (art. 213TU) procederà all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione della documentazione (richieste al debitore regolarmente notificate, estratto del titolo) al concessionario competente per territorio al quale deve essere richiesta la relativa modulistica.

Ai sensi dell'art. 208 TU " se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo"

a far data dell'entrata in vigore della convenzione con equitaliagiustizia spa l'ufficio giudiziario si limitera', definito il processo, ad inviare al concessionario foglio notizie, nel penale anche se negativo, e copia del titolo .

- ✓ **termine di prescrizione generale** (riferimento circolare ministeriale giustizia n 9 del 26 giugno 2003 istitutiva dei registri previsti dall'art. 161 TU spese di giustizia)

Si ritiene opportuno rammentare quanto segue:

- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

- la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt. 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del 13.3.1976).

- per le spese dovute in solido, sino all'entrata in vigore definitiva del pagamento per quota,l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (art. 1310, comma uno c.c.). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

- ✓ **termine di prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni rese da avvocati** : **nota DAG.27/11/2013.0159106.U** *"si ritiene l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia"*

Spese non ripetibili ai sensi dell'articolo 5 testo unico spese di giustizia (DPR 115/02) e ipotesi particolari:

a) indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;

b) spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per i dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

c) spese per le rogatorie dall'estero e per le stradizioni da e per l'estero

IPOTESI PARTICOLARI

9) traduzione di convenzioni o trattati internazionali : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (**nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3)**
10) tossicodipendenza non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali(**circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1)**
11) in materia di misure di sicurezza le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili (**min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37)**
12) in materia di procedimento di sorveglianza non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione (**min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9),** le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili(**min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37)**
13) le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato(**min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)**
14) notifiche impugnazioni penali disposte dall'ufficio(**min. Giustizia 27 luglio 1990 n. 8/1760/63 e 19 settembre 1990 n 128-8-2037/89(8))**
15) visite medico fiscali a condannati non sono ripetibili(**min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)**
16) sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per visite mediche disposte dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia

Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell'articolo 277 e per l' importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Articolo 70 (Spese straordinarie) (L)
Le spese previste come straordinarie: nel r.d. n. 2701/1865 (v. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 I. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi ormai superate (esempio riproduzione di copie)
La norma in commento può essere utile come norma di chiusura.
In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.

Altro esempio:
visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

REVOCA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

la materia della revoca e degli effetti della stessa nel testo unico spese di giustizia dpr 115/02 a onor del vero non è molto chiara

l'articolo 86 è di portata generale in tutte le tipologie di processi ma non se ne capisce il senso; è logico infatti che il giudice che dispone e liquida le spese anticipate non lo farebbe mai in un processo in cui lui stesso ha revocato il patrocinio (!!!!)

la revoca può avere effetti ex nunc (dal momento della revoca stessa) o ex tunc (che retroagiscono al momento dell'ammissione)

giudizio penale

1) revoca ex articolo 95 effetto ex tunc ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso

2) revoca ex articolo 112 lettere a) b) c) (ex articolo 114) effetto ex nunc lettera d) effetto ex tunc (vedi articolo 114)

giudizio civile

1) revoca ex articolo 125 effetto ex tunc ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso effetto ex nunc bò

2)revoca ex art. 136 punto 1) effetto ex nunc punto 2) e £ ex tunc

nel tuo caso ha quindi ragione l'avvocato l'ammissione al patrocinio spiega i suoi effetti per il periodo in cui la parte ammessa aveva i requisiti per l'ammissione

ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

ART. 95 (L)
(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva

ART. 125 (L)
(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO CIVILE

DPR 115/2002
Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

- ✓ **le DAG.08/02/2011.0018318.U e DAG. 14/04/2015.00549943.U** hanno evidenziato che "*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione"*
- ✓ circolare ministeriale **DAG.08/02/2011.0018318.U** *" nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente..."*
- ✓ circolare ministeriale **DAG. 14/04/2015.00549943.U** *" nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi,non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 134 del DPR 115/02"*

Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con:

1) sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;

2) sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio *(N.B. solo, però, per il recupero dell'imposta di registro e nella metà dell'importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio);*

3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia);

4) rinuncia all'azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);

5) transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);

6) cancellazione ai sensi dell'ari. 309 c.p.c.. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).

- ***ART. 134 T.U. (Recupero delle spese)***

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia (DAG.08/02/2011.0018318.U del 7 febbraio 2011)

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall'erario, secondo le previsioni di cui all' articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziali sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore,*"se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore"*

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul, punto si ritiene opportuno precisare clic si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condiziona di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134 nel successivo comma 2 precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la porte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla *"somma o valore conseguito "*.

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudicavi che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa..

Vi *è* un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto de! Matrimonio.

A parere di questa Direzione Generale, i provvedimenti in. questione, nel contesto normativo vigente non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regi mene delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

recuperabilità di spese anticipate dall'erario in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti SEPARAZIONE TRA CONIUGI

- ✓ circolare ministeriale **DAG.08/02/2011.0018318.U** nei procedimenti di separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio "*...i provvedimenti in questione , nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al secondo comma dell'articolo 134 prevista per la transazione...*"
- ✓ ***circolare ministeriale DAG 12/10/2005.0023901.U*** *E' stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi prevista dall'alr. 134, comma 2, D.P.R. 115/2002 in cui lo Stato ha l'obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti della persona ammessa al beneficio che abbia conseguito per sentenza o per transazione il sestuplo delle spese:*
  - con riferimento alla eventualità della separazione consensuale o della separazione giudiziale trasformata in consensuale, dette procedure debbano considerarsi casi di transazione della lite;
  - e se per il conteggio del sestuplo riferito alle spese anticipate, debbano essere indicate anche quelle prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.
  Al riguardo si rappresenta quanto segue.
  Quanto al primo quesito si ritiene che la trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale non può essere considerata una sorta di transazione della lite sulla base di un procedimento analogico, perché ciò dovrebbe risultare da un preciso dettato normativo.
  Invero, la separazione consensuale non pone fine ad una lite alla stregua di una transazione, perché il procedimento, ancorché non contenzioso, si conclude con la separazione dei coniugi ed in quanto gli effetti sostanziali dell'accordo non si producono" senza l'omologazione del giudice" art. 158 c.c..
  Per quanto concerne il secondo quesito si è dell'avviso che, come stabilito anche dalla normativa precedente al D.P.R. 115/2002, che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per la loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti utili per il calcolo del sestuplo.

- **LA RISCOSSIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO CIVILE ASPETTI PARTICOLARI (circolare 9/2003)** *Le disposizioni di cui alla parte VII del T.U. non si applicano per il recupero del credito relativo alle seguenti spese (art. 203 T.U.):*

a) spese connesse alla procedura fallimentare (articoli 146 e 147 T.U.)-

b) spese relative ai procedimenti di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati (articoli 149/156 del T.U.);

c) spese del processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito (art. 158 e 159 T.U.).

d) spese della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in pre deduzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.).

Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito.

L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.).

Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR

26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).

Essendo stata esclusa l'attività di recupero presso la Corte di Cassazione, la riscossione del contributo unificato non versato o versato in modo non corretto (art. 247 T.U.) per tale fase di giudizio dovrà essere effettuata dall'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La cancelleria presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 248 T.U., inoltrerà all'ufficio competente la richiesta di recupero del contributo unificato, precisando l'importo per il quale si deve procedere e la motivazione giustificativa della pretesa.

Dovrà, inoltre, allegare copia conforme dell'atto che ha dato origine all'erroneo versamento, copia dell'eventuale versamento parziale, i dati relativi all'elezione di domicilio, i dati anagrafici ed il codice fiscale delle parti processuali nei cui confronti si dovrà procedere alla iscrizione a ruolo. Copia della richiesta dovrà essere conservata nel fascicolo processuale.

La disposizione sopra esposta deve estendersi anche per agli adempimenti pregressi, ove i crediti non siano ancora stati iscritti a ruolo.

Gli eventuali inviti bonari già curati dall'ufficio presso la Corte di Cassazione non dovranno essere rinnovati, ma dovranno essere allegati alla documentazione che sarà inoltrata all'ufficio competente, il quale curerà la residua fase della riscossione mediante l'iscrizione a ruolo.

- **RECUPERO DI SPESE PRODOTTE IN UFFICI DIVERSI Circolare Ministero Giustizia Dir. Gen. Giust, civile Ufficio I Prot. m_ dg_DAG.25/01/2006.0009512.u**

Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. Infatti la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge. Non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente ad resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.

Procedure esecutive attivate dal Concessionario – Recupero spese processuali.

ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il recupero delle spese prenotate a debito si ha nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.

Ai sensi della ***Circolare DAG 06/05/ 2008. 62754/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.****".. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).*

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Ai sensi della **nota prot. 1/7599/44/SC/U-04** del 9 luglio 2004 *nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.*

All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio

Ai sensi della **nota DAG06/2008.0039468.U e delle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate n 35 del 23/02/2006 e n 112 del 20/05/2003** *il rimborso ai concessionari delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è effettuata dagli uffici delle locali agenzie delle Entrate. L'ufficio giudiziario accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore incaricherà del rimborso il concessionario che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 D.lvo 112/99. il concessionario presenterà poi apposita istanza di restituzione alla competente Agenzia delle Entrate*

Ai sensi della **nota prot. 1/4368/44/NU/U-04** del 5 aprile 2004 *...nel caso in cui **al debitore non risulti attribuito alcun codice fiscale o lo stesso risulti attribuito sulla base di dati anagrafici non corretti, gli uffici giudiziari** in esecuzione dei propri adempimenti, al fine di consentire l'iscrizione a ruolo dei* crediti e*rariali, nonché di salvaguardare i termini di prescrizione, devono procedere a richiedere l'attribuzione del codice fiscale così cme previsto dalla circolare n 56 del 5/12/2003 Agenzia delle Entrate- Direzione Generale Gestione Tributi.*

LA RISCOSSIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE

DPR 115/2002

Capo II

Principi per il processo penale

ART. 204 (R)

(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

Nel processo penale trovano applicazioni le seguenti circolari

- ✓ **le DAG.08/02/2011.0018318.U e DAG. 14/04/2015.00549943.U** hanno evidenziato che "*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione"*
- ✓ circolare ministeriale **DAG.08/02/2011.0018318.U** *" nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente..."*(ndr= logicamente in penale si ha condanna e non soccombenza

L'art. 110 t.u. disciplina le ipotesi in cui lo Stato è legittimato a recuperare le spese anticipate a favore dell'ammesso al patrocinio.

Nel caso di procedimento azionato a querela di parte, definito con sentenza di non luogo a procedere o con l'assoluzione piena per non aver commesso il reato o perché il fatto non sussiste, il magistrato, nella condanna del querelante alle spese, deve disporne il pagamento in favore dello Stato (anziché in favore dell'imputato).

Identica disposizione del magistrato si ha nel caso di reato procedibile di ufficio con l'intervenuta costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento: a) nel caso che l'imputato ammesso al beneficio venga assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; b) nel caso di rigetto della richiesta della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione.

Parimenti dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese annotate a debito tutte le volte in cui ammessa al beneficio sia la parte civile ed il procedimento si concluda con la condanna dell'imputato (non ammesso al beneficio) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile (art. 110, terzo comma).

Le altre ipotesi di recupero delle spese da parte dello Stato riguardano esclusivamente i casi di revoca del beneficio ed il recupero a carico del soggetto che ingiustamente ne aveva fruito.

Le imposte relative alla registrazione della sentenza portante condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono prenotate a debito dall'ufficio finanziario (3). Il loro recupero, tuttavia, appare problematico nel caso di condanna dell'irreperibile

ART. 111T.U (recupero nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio)

Le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d *(cioè nel caso di richiesta da parte dell'ufficio finanziario in ogni momento ed in ogni caso non oltre dalla definizione del processo se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,delle condizioni di reddito)*, e comma 2 *(cioè nel caso di revoca da parte del magistrato all'esito delle integrazioni richieste sulle condizioni reddituali)*

Aspetti generali nel recupero spese nel processo penale e la Legge 18 giugno 2009 n. 69

l'art. 691 cpp che prevedeva l'anticipazione e il recupero in esecuzione dello specifico provvedimento del giudice è stato abrogato dall'art. 499 DPR 115/02.

La normativa che si applica è quella relativa agli artt. 4, 5, 200, 204e 205 del T.U spese di giustizia

Ai sensi dell'articolo 67 legge 69/09

all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

i commi 1 e 2 dell'art. 205 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

N.B. = questa parte va integrata con quanto si esporrà in seguito sullo stesso argomento

Nel rimandare alla normativa del TU spese di Giustizia e agli art. 181, 182, 199 e 200 disp. att. cpp vale la pena rimarcare:

le somme vanno iscritte, nel registro mod 3/SG in articoli con numerazione infinita;

per ogni persona condannata va iscritto un articolo tenendo distinte le spese processuali dalle pene pecuniarie;

quando i condannati con la stessa sentenza sono diversi, devono essere iscritti tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute in solido dai debitori medesimi.

Entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria deve procedere alla redazione della nota spese o parcella;

Ai sensi dell'art. 212 t.u. entro trenta giorni dal passaggio in giudicato e/o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al recupero, l'ufficio provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

A tal fine viene notificata al condannato l'estratto del provvedimento in forma esecutiva unitamente al modello di pagamento mod F23 e all'invito nel quale è fissato un il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

***Il modello F23** va regolarmente compilato con le indicazioni relative al:*

codice ente tribunale B0X

***codice territoriale** (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale dei nati nel comune sede dell'Ufficio)*

causale PA anno e numero del procedimento

codice tributo(pena pecuniaria) 741T

codice tributo (spese di Giustizia) 773T

Come già detto in precedenza, sensi dell' art. 12 t.u l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato nel caso di richiesta di condanna generica del responsabile, nel caso invece di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo unificato è dovuto in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato in sentenza.

recupero delle spese processuali in materia penale - ripartizione quote.

DAG 29/07/2015.0111193.U

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di stabilire il criterio da utilizzare nella ripartizione delle spese processuali nelle ipotesi di procedimenti a carico di più imputati quando la posizione di ciascuno di essi si definisce in momenti differenti.
In merito si osserva che questa Direzione Generale in data 14 luglio 2009, con nota n. prot. 92331, diramata a tutti gli uffici giudiziari, ha fornito alcuni chiarimenti circa la ripartizione delle spese secondo la nuova formulazione dell'articolo 205 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dalla lettera e) dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Permangono tuttavia alcune difficoltà operative evidenziate dagli uffici giudiziari che posso essere così schematizzate:

1. come gestire le quote di spese processuali riguardanti imputati che hanno definito la propria posizione mediante patteggiamento a pene inferiori a due anni (art. 444 c.p.p.);
2. come calcolare le quote da porre a carico degli imputati che hanno altrimenti definito anticipatamente le loro posizioni e che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, residuando posizioni ancora da definire (es. procedimento a carico di più imputati, alcuni dei quali soltanto propongono impugnazione);
3. come calcolare le quote da porre a carico di imputati del medesimo procedimento alcuni dei quali hanno definito la loro posizione sotto la vigenza della precedente normativa (principio della solidarietà) ed altri per i quali la sentenza è divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009 (principio "pro quota" ex legge n. 69 del 2009).

In relazione alla ipotesi di cui al punto a) si rappresenta quanto segue.
Come noto l'art. 445 c.p.p. disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta della parte ed, in particolare, il comma 1 determina il regime delle spese processuali per gli imputati cui viene applicata una pena detentiva non superiore a due anni.
Il citato comma 1, stabilisce, infatti, che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".
Appare di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere un trattamento premiale all'imputato che chiede ed ottiene il patteggiamento della pena, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento.
Di conseguenza, questa Direzione Generale – anche sulla base del conforme parere reso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero – ritiene che per determinare le quote di spesa da imputare a ciascun condannato devono essere scorporate, dall'importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento con condanna inferiore a due anni.
L'importo rimanente così determinato, costituirà la base per il successivo calcolo delle quote di spesa da porre a carico dei restanti coimputati condannati.
Rispetto al quesito di cui al punto b) questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio legislativo e così come ritenuto dallo stesso Ispettorato Generale di questo Ministero, che l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

1. in una prima fase si procede ad una iniziale e provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti di tutti coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato;
2. in un secondo momento, definite tulle le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto e alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun

condannato, con eventuale recupero ed esazione, all'esito, del residuo nei confronti dei primi condannati.

Infine, rispetto al quesito di cui al punto c), si ritiene che la riscossione dovrà avvenire rifacendosi al principio "tempus regit actum", in base al quale si procederà alla riscossione secondo la norma in vigore al momento della irrevocabilità della sentenza.

Di conseguenza, si farà ricorso al principio di solidarietà per il recupero delle spese relative a quei procedimenti definiti con provvedimenti divenuti irrevocabili entro il 4 luglio 2009, mentre dovrà procedersi al recupero "pro quota" quando il titolo sarà divenuto irrevocabile successivamente al 4 luglio 2009.

Tale criterio di imputazione delle spese processuali è in linea con l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Pen. sent. n. 39682 del 25 settembre 2009; sent. n. 27253 del 24 giugno 2010) secondo la quale "è legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio "tempus regit actum""

Tale criterio è stato definitivamente sancito e ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che con la sentenza n. 491 del 12 gennaio 2012 ha affermato il seguente principio di diritto: "L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'articolo 535, comma 2, del cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna delle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen".

Ciò posto, alcuni uffici hanno chiesto se, nell'ipotesi in cui sia stata già attivata la riscossione delle spese processuali nei confronti di imputati condannati prima del 4 luglio 2009, tenuti al pagamento secondo il principio di solidarietà allora vigente, si possa sospendere il recupero delle medesime spese nei confronti dei coimputati condannati successivamente a tale data e obbligati al pagamento secondo il principio "pro quota".

Questa Direzione Generale ritiene che in tali casi non debba essere effettuata alcuna sospensione dell'attività di recupero e sia, invece, necessario procedere alla riscossione anche nei confronti dei soggetti le cui posizioni si siano definite successivamente e per importi di spesa per i quali è già in corso la procedura di recupero in via solidale, anche al fine di scongiurare possibili prescrizioni del credito.

Tale orientamento è stato peraltro condiviso dallo stesso Ufficio legislativo di questo Ministero che ha ritenuto comunque "prioritario ed indifferibile l'interesse dell'erario ad una tempestiva riscossione del suo credito che diviene immediatamente esigibile con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna".

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Applicazione della pena su richiesta (cd patteggiamento)

Ai sensi dell'articolo 445 c.p.p. "*la sentenza prevista dall'articolo 444 c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento...*"

Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento.
(Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001, dei Ministero Giustizia, Mari civili)

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se pure non è considerata una vera e propria pronunzia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.
Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.
La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307).

Patteggiamento in un procedimento con parte civile ammessa al patrocinio (MIA NOTA)

In caso di patteggiamento l'azione civile non può essere esercitata o, se è già avvenuta, non può essere proseguita ma il giudice può condannare l'imputato alle spese di costituzione
Il patteggiamento ai sensi dell'articolo 445 cpp dispone che se la pena erogata non supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.. nulla disponendo sulle, eventuali, spese di costituzione della parte civile..
Se la parte civile non fosse ammessa al patrocinio sarebbe un problema delle parti ma essendo la stessa ammessa , per gli effetti dell'ammissione ex articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia, diventa, nella lacuna della normativa e in assenza di indirizzi ministeriali ,o almeno non me ne risultano , un problema della cancelleria..
Che fare?
Nel giudizio con richiesta di patteggiamento con costituzione di parte civile ammessa al patrocinio e imputato non ammesso non trovano applicazione l'articolo 110 testo unico spese di giustizia (dpr 115/02) perché non risulta, dal tenore letterale dell'articolo, prevista per i procedimenti con applicazione della pena su richiesta della parte, né l'articolo 541 cpp perché manca il presupposto dell'accoglimento della domanda di restituzione e/o di risarcimento.
Se il giudice da seguito alla richiesta di liquidazione avanzata da parte civile, che ne ha titolo ex articolo 108 testo unico spese di giustizia (dpr 115/02), con decreto ex articolo 82 T.U. si deve procedere all'emissione del mandato di pagamento, caricarne il relativo importo nel foglio notizie e chiuderlo con la dicitura non c'è titolo, normativo, per il recupero..

Spese di giustizia soggette a recupero da parte di Equitalia -Chiarimenti.

(Nota 30 marzo 2012, n. 46124/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti relativi ai quesiti posti e di seguito evidenziati.

1) **Eliminazione del vincolo di solidarietà: modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009** (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonché in materia di processo civile).

«Sono pervenuti dagli uffici giudiziali a questa società sotto-fascicoli del credito relativi a procedimenti divenuti definitivi per alcuni condannati con sentenza di condanna in primo grado, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, per gli appellanti, con sentenza di condanna emessa successivamente a tale data.

Tenuto conto dei diversi momenti in cui l'Autorità giudiziaria ha emesso i provvedimenti di condanna e del diverso contesto normativo che, all'atto della emissione dei provvedimenti stessi, regolava il meccanismo di determinazione delle spese, si ritiene che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di sentenze *ante* 4 luglio 2011 e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze posi 4 luglio 2011.

Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta».

In ordine alla modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonché in materia di processo civile), si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta nel senso che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di sentenze *ante* 4 luglio 2011 e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze *post* 4 luglio 2011.

2) **Eliminazione del vincolo di solidarietà: applicazione del meccanismo di suddivisione per quote delle spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati emessa *post* 4 luglio 2011** (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonché in materia di processo civile).

«Alla luce di quanto specificato da codesto Ministero, Direzione generale della giustizia civile, con nota 14 luglio 2009, n. 92331/U (in *Rivista,* 2009, 476), si desume che il meccanismo di quantificazione introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sia applicabile alle sentenze di condanna emesse a far data dal 4 luglio 2009, a prescindere dalla data di esecutività del provvedimento.

Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta».

Ai sensi dell'art. 67, legge n. 69/2009 si dovrà procedere alla quantificazione di tutte le spese presenti nel foglio delle notizie e suddividere l'importo totale (calcolo aritmetico) per il numero degli imputati, per quota (esempio: importo delle spese pari ad euro 100.000,00: 10 imputati = 10.000 per ciascun imputato, appellante e non).

La sentenza diviene irrevocabile nei confronti degli imputati non impugnanti e, conseguentemente, l'ufficio deve darvi esecuzione. Tale iniziativa spetta alla Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza che curerà la trasmissio ne degli atti all'ufficio recupero crediti per l'attivazione della procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie.

Si aprirà la partita di credito per i soli condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile per la sola propria quota, oltre alla pena pecu-niaria e alle spese forfettizzate.

Per i condannati appellanti si procederà, eventualmente, in un secondo momento, quando sarà divenuta irrevocabile la sentenza di appello.

Si precisa che in caso di assoluzione di uno o più coimputati appellanti, le quote di questi ultimi verranno divise tra i condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile, compresi coloro nei confronti dei quali la sentenza era divenuta irrevocabile in primo grado.

In caso di condanna, ai medesimi si applicherà anche la pena di primo grado.

3) **Attività di recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti** (art. 666 e.p.p.).

«In sede di lavorazione dei sotto-fascicoli inviati dagli uffici giudiziari, sono stati riscontrati provvedimenti di unificazione di pene concorrenti contenenti, tra le pene da eseguire (ossia tra quelle comprese nella determinazione finale), anche pene coperte da condono o pene condizionalmente sospese per le quali viene contestualmente chiesta al giudice dell'esecuzione la revoca dei benefici e pene per le quali viene chiesta, invece, l'applicazione dell'indulto.

In tali ipotesi, si chiede di conoscere se l'importo da recuperare sia quello che anticipa le attese determinazioni del giudice dell'esecuzione o se, viceversa, occorra il formale provvedimento di revoca dei benefici o di applicazione dell'indulto, avendo il cumulo natura amministrativa e spettando esclusivamente al giudice dell'esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo».

In risposta al quesito posto si precisa che regola fondamentale, in tema di formazione del cumulo, è quella che nel provvedimento devono essere inseriti tutti e soltanto i provvedimenti che vanno concretamente eseguiti. Si dovrà quindi tener conto dei provvedimenti inseriti nel cumulo e dell'importo complessivo indicato nel provvedimento. Le sentenze di condanna per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (che non sia stato revocato) e quelle contenenti condanna a pena interamente coperta da indulto, non vengono inseriti nel provvedimento di cumulo.

Si precisa, altresì, che nel caso di revoca di benefici, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione della pena, si deve far riferimento al giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, sia che trattasi di decisione contenuta nella sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, sia che trattasi di ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art. 674 e.p.p. (Cassazione: Sez. I, sent. 22 febbraio 2000; Sez. I, sent. 11 giugno 1999, n. 2998; Sez. I, sent. 4 maggio 1994, n. 294; Sez. IV, sent. 2 luglio 1983, n. 901).

4) **Discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza** (artt. 535 e 546 c.p.p.).

«Si riscontrano delle omissioni materiali in alcune sentenze penali che riportano nel dispositivo un contenuto difforme rispetto all'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Si chiede di conoscere, pertanto, stante il carattere unitario della sentenza se ai fini della quantificazione, sia possibile integrare la lettura del dispositivo, nell'ipotesi in cui non venga riportata la condanna alle spese processuali o la concessione del beneficio della pena sospesa, con quanto desunto nella motivazione».

Nel caso prospettato, la società dovrà restituire la sentenza all'ufficio giudiziario con richiesta di correzione.

5) **Recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 444 c.p.p.).

«Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto *ex* artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'ari. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinchè proceda alla sua correzione *ex* art. 130 c.p.p..

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione».

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

6) **Prenotazione a debito nelle procedure fallimentari: esclusione della procedura di riscossione** (art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

«Sono pervenute sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società cooperative assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, ai fini del recupero dell'imposta di registro prenotata a debito e riportata nel foglio delle notizie come spesa prenotata ripetibile per la quale c'è titolo per il recupero.

Come previsto dalla circolare 26 giugno 2003, n. 9 (in *Rivista,* 2003, 450), "nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. Ilo il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero $_{v}$ delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento".

Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella proce dura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

Alla luce di quanto sopra, questa società ritiene che nel caso di procedure fallimentari, come nella fattispecie prospettata, non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero.

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione».

Il recupero di tali spese non rientra tra le attività della società, ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147, D.P.R. n. 115/2002 - Allegato Al alla convenzione).

Sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati: riscossione e spese solidali

(circolare 9/2003)

La presente circolare è superata dalla riforma operata dall'articolo 67 decreto legislativo n 69/2009 rimane in vigore la parte relativa alla quantificazione delle spese "forfettarie" in tale caso *:...", l'ufficio recupero del primo grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nelle tabelle A e B, annesse al citato Decreto n. 285/2002,* (ndr= ora tabella A DM 214 10 giugno 2014) *per il numero degli imputati condannati con la sentenza di primo grado passata in giudicato e, quindi, recuperare nei loro confronti l'importo complessivo quale credito solidale.*

Sentenza di condanna parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati

(circolare 9/2003)

I criteri di coordinamento enunciati nel precedente paragrafo vanno adottati anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla corte di cassazione con ricorso rigettato, e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie del fascicolo "a qua ", un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

Le comunicazioni relative all'esito della riscossione costituiscono integrazione di tali fogli notizie ai fini della eventuale riscossione.

Unificazione di pene concorrenti: ufficio competente per il recupero (art. 663 c.p.p.) **(circolare 9/2003)**

Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell'ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le pene pecuniarie determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emessi ex art. 663 c.p.p.

Ne consegue che la segreteria della procura deve trasmettere, senza ritardo, copia del provvedimento di cumulo – che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate – alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito; quest'ultima, a sua volta, dovrà, poi, comunicare alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di

aver preso in carico l'esecuzione dell'intera pena pecuniaria cumulata le stesse provvedano all'eliminazione (annullamento) dalle scritture contabili della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo ed all'eventuale "sgravio " delle somme iscritte a ruolo.

Procedura di conversione delle pene pecuniarie **(circolare 9/2003)**

Con la sentenza n. 212/2003 della Corte Costituzionale, depositata il 18 giugno 2003 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p. – del T.U.

La competenza in materia di conversione e rateizzazione di pene pecuniarie, pertanto, ritorna al magistrato di sorveglianza, secondo le disposizioni dell'art. 660 c.p.p.

recupero spese processuali in caso di remissione di querela. *(DAG.07/12/2005.0046696.U)*

E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 5 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 non annovera "l'onorario e le spese degli avvocati" né tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili.

Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'alt. 107, D.P.R. richiamato.

Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul recupero delle spese processuali di cui all'art. 205 T.U. Spese di giustizia,"Recupero per intero e forfettizzato", né quelle previste dall'art. 1 1 1 , T.U. richiamato, "Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio", in quanto non rientrano nella ipotesi prevista.

Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico allo Stato, a meno che il giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le suddette voci.

Liquidazione in favore del difensore d'Ufficio e recupero spese

Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il magistrato, il PM ovvero la Polizia giudiziaria informano l'interessato sulle disposizioni in materia di difesa di ufficio e di patrocinio statale, nonché dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio nel caso che le sue condizioni non rientrino tra quelle che consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (art.103 del testo unico).

Anche nella liquidazione di spese ed onorari al difensore di ufficio si osservano le disposizioni e le tariffe previste per il patrocinio statale, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Il testo unico prevede ipotesi alternative:

a) liquidazione e pagamento di onorari e spese al difensore quando lo stesso dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116);

b) liquidazione e pagamento di onorario e spese ex art. 117, primo comma, in favore del difensore nominato a persona irreperibile (o divenuta tale nel corso del procedimento).

Il procedimento di liquidazione delle spese ed onorari in favore del difensore d'ufficio è identico a quello per il patrocinio a spese dello stato.

Ai sensi dell'articolo 31 norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lvo 271/89 per come modificato dalla legge 60/2001) *le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli,imposte e spese.*

Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione **– risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate e nota Min. Giust. DAG 08/03/2006.0027204.U**

I compensi del difensore d'ufficio ed il recupero del relativo credito erariale.

(Circolare 23 febbraio 2007, n. 252.11/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle Cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.*

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del testo unico. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di persona irreperibile (art. 117 dello stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore d'ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, secondo comma), in qual-siasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art. 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116, invece, l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, secondo comma).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati artt. 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la Cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero. A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'ufficio recupero crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'ufficio recupero crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'ufficio recupero crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal D.P.R. n. 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 del testo unico.

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art. 117, prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 dello stesso decreto, l'ufficio recupero crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti Amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui all'art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro Mod. 3/SG, nello spazio riservato alle «altre annotazioni», il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotato su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 del testo unico, quando pervenga all'ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori d'ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n. 60. Con tale normativa è stato sostituito l'art. 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l'art. 32-òzs delle norme di attuazione dello stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli artt. 116 e 117 del testo unico sulle spese di giustizia.

Ai sensi della **sentenza della Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392** "*...ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell'imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo*"

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Attività di recupero del credito (DAG.27/02/2007.0025211.U)Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore ai sensi degli artt. 116 e 117 del DPR 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'alt. 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'ari. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero.

A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'Ufficio Recupero Crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notìzie, firmata per ricevuta da un addetto dell'Ufficio Recupero Crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'Ufficio Recupero Crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal DPR 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U.

Per quanto riguarda i crediti di cui ali'arti 17 - prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 stesso decreto, l'Ufficio Recupero Crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui ali'art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro modello 3/SG, nello spazio riservato alle "altre annotazioni", il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotata su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 TU, quando pervenga all'Ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori di ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n.60. Con tale normativa è stato sostituito l'art.32 delle norme di attuazione del c.p.p., che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l'art.32 bis delle norme attuazione stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli articoli 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Spese *del* giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza. (DAG 30/12/2009.0161977.U)

Con nota dell'11 novembre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questa Direzione Generale di assumere determinazioni in merito alla questione indicata in oggetto.

Veniva riferita, in particolare, una tesi secondo cui l'art. 204, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - a norma del quale *"nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero [delle spese] solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione"* - potrebbe essere suscettibile di applicazione estensiva, nel senso di non limitare al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccombente.

La soluzione prospettata si baserebbe sulla portata generale dell'ari. 592 c.p.p. (il quale stabilisce che *"con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento")* e, in particolare, sul combinato disposto degli arti. 680 e 592 c.p.p. con riferimento al procedimento di sorveglianza e degli artt. 4, ultimo comma, legge n. 1423/56 (richiamato anche dal l'art. 3 *ter* legge n. 575/65) e 680, 592, 658 c.p.p. con riferimento al procedimento di prevenzione.

A norma dell'art. 200 D.P.R. n. 115/2002, invero, sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente). In questa prospettiva si pongono gli artt 535, 592 e 616 c.p.p., che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito.

Questo elementare e basilare principio trovava espressa menzione anche nell'abrogato art, 691, comma 2, c.p.p., che prevedeva il recupero delle spese *"in esecuzione del provvedimento del giudice che ne dispone l'obbligò"*.

A fronte di queste precise disposizioni concementi il processo di merito, nessuna specifica previsione in ordine al recupero delle spese - salvo il citato art. 204 -è invece dettata con riferimento al procedimento di prevenzione ed a quello dinanzi alla magistratura di sorveglianza.

Occorre, dunque, verificare se - secondo quanto rappresentato nel quesito - il richiamo alle *"disposizioni generali sulle impugnazioni"* contenuto nell'alt. 680 c.p.p. e, quindi, il richiamo anche dell'art. 592 c.p.p., sia idoneo ad attribuire al giudice di appello in sede di procedimenti di sorveglianza e di prevenzione il potere di condannare alle spese il soccombente, con l'ulteriore conseguenza di rendere applicabile anche a queste ipotesi Part. 204 D.P.R. n. 115/2002.

Va rilevato che proprio il dato letterale della disposizione citata impedisce di accedere all'interpretazione riferita, atteso che la norma in parola dispone espressamente che il recupero delle spese anticipate dallo Stato per i processi di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza può avere luogo soltanto in presenza di un provvedimento di condanna da parte della Corte di cassazione in seguito a rigetto del ricorso.

La circostanza che il recupero delle spese sia testualmente previsto dall'art.. 204 D.P.R. n. 115/2002 soltanto per il giudizio di cassazione e la conseguente deduzione che il legislatore, così disponendo, abbia inteso escludere dalla previsione il giudizio di impugnazione nel merito (che altrimenti non avrebbe senso la scelta espressiva adoperata), impedisce percorsi interpretativi di tipo estensivo. Essi finirebbero con il vanificare la portata della norma speciale - peraltro anche successiva - la quale prevale sul rinvio operato dall' 680, comma 3, c.p.p. alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Queste ultime, con riferimento alle spese, subiscono pertanto una espressa deroga.

Si aggiunga, infine, che, diversamente opinando, l'art 204, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 risulterebbe pleonastico, atteso che il generico richiamo alle disposizioni sulle "impugnazioni" contenuto nell'ari. 680 c.p.p. consentirebbe di applicare l'art 616 c.p.p. senza necessità di aggiunta alcuna.

Tenuto conto delle anzidette considerazioni deve, dunque, concludersi che la Corte di appello in materia di misure di prevenzione ed il Tribunale di sorveglianza in funzione di giudice di appello, in caso di rigetto dell'impugnazione, non possano porre a carico del ricorrente le spese del giudizio, essendo una statuizione del genere riconosciuta soltanto in sede di giudizio di cassazione.

Spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere. *(Circolare* 28 giugno 2010, n. 91038/U del Min. Giustìzia, Dip.-Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)

In risposta ai quesiti formulati da alcuni uffici giudiziali in merito alle spese della procedura di riconoscimento di sentenze penali straniere, con particolare riferimento a quella prevista e disciplinata dall'art. 730, comma 2-*bis,* c.p.p., comma introdotto nell'ordinamento dall'art. 14 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, si rappresenta quanto segue.

Le spese necessario per la traduzione degli atti giudiziari richiesti alla autorità straniera non pare possano considerarsi spese di giustizia da liquidarsi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e pertanto non vi può essere questione sulla loro ripetibilità o meno.

La procedura delineata dal citato art. 730, comma *2-bis, c*.p.p. infatti, con particolare riferimento alla fase prodromica alla attivazione del riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale, prevede invero l'acquisizione dell'atto giudiziario, ma le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione non possono ricondursi a quelle di un procedimento penale. Il successivo riconoscimento della sentenza è infatti subordinato sia alla sussistenza dei presupposti specificamente e inderogabilmente indicati dall'art. 733 c.p.p., sia alla specificazione, da parte del procuratore generale, degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato e ciò, per giurisprudenza ormai costante, a pena di nullità del provvedimento che accogliesse la richiesta.

Da ciò deriva che la procedura di riconoscimento delle sentenze è da considerarsi meramente eventuale, in ragione della presenza delle condizioni disciplinate dall'ordinamento e sopra ricordate.

Nel caso in cui il procuratore generale proceda con la richiesta di riconoscimento avanti alla competente Corte di Appello, tale successivo procedimento potrà ricondursi, invece, per quanto attiene le eventuali spese, alla disciplina del testo unico delle spese di giustizia e tali spese devono ritenersi irripetibili mancando il titolo necessario per il recupero nei confronti dell'imputato.

Patrocinio a spese dello stato - recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione. Articolo 107 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.(DAG.09/02/2011.0017349.U)

Alcuni uffici giudiziali hanno chiesto chiarimenti in merito all'attuazione della disciplina del patrocinio a «pese dello Stato nel processo penale.

In particolare è stato chiesto se debba procederai al recupero delle spese che non sono comprese tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 107 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il legislatore dispone che nel caso in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall'orario e che, In caso dì revoca, le spese dì cui all'articolo 107 siano recuperare nei confronti dell'imputato.

Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le «pese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.

ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche nel processo di esecuzione.(DAG.18/02/2011.0023084.U)

Con le note in riferimento Godesti uffici hanno posto un quesito in merito alla ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche effettuate dagli uffici di Procura per la cattura di persone condannate con sentenza divenuta esecutiva.

In riferimento alla suddetta problematica si rappresenta quanto segue.

Il recupero delle spese processuali è disciplinato dall'art. 204 del DPR 115/02 (testo Unico delie spese di giustizia) il quale, al comma 1, prevede che *"le spese ripetibìli sono recuperate in caso di condanna alle spese secondo il codice di procedura penale e l'art. 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 23i, nonché ... ".*

Al comma 2 del predetto art. 204 del DPR 115/02 è inoltre previsto che *"nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione ".*

Dalla lettura dell'articolo in esame, che costituisce una disposizione di raccordo tra le norme previste in materia dal c.p.p. e dal d.lgs. n. 231/01, con le altre contenute nel DPR 115/02, si ricava che nel "processo di esecuzione" le spese sono recuperate solo in presenza, di un titolo idoneo costituito dalla condanna alle spese nell'eventuale giudizio di Cassazione.

Conseguentemente, se non vi è pronuncia di condanna alle spese, non è configurabile la ripetizione delle spese anticipate (che restano a carico dell'Erario) in virtù del fatto che per i procedimenti di natura non strettamente contenziosa, quale è quello dì esecuzione, non vi è alcuna previsione normativa che prevede la condanna alle spese a differenza, invece, di quanto avviene nell'eventuale giudizio di Cassazione ove si manifesta in pieno la fase contenziosa.

Ai sensi della **DAG 26/09/2008.0125750.U** per le prestazioni rese dagli operatori telefonici non opera il termine di decadenza di cui all'art. 71 testo unico spese di giustizia ma il termine di prescrizione del diritto previsto ai sensi di legge

ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche dirette alla cattura del latitante .(DAG.22/03/2016.0054163..U) *.....nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 204 del DPR n 115 del 20002 e pertanto le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante condannato con titolo definitivo devono ritenersi ripetibili*

Liquidazione delle spese per intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti non più pendenti presso la procura della Repubblica che ha richiesto il servizio DAG 29/07/2016.0141004.U

Pervengono a questa Dirczione generale diverse richieste di chiarimenti in ordine alla materia in oggetto indicata; in particolare, si chiede di sapere:

1. quale sia l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione, nel caso in cui il fascicolo relativo al procedimento nel cui ambito sono state disposte tali attività sia stato trasferito ad altro ufficio di procura per ragioni di competenza ovvero al giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione;
2. qualora si ritenga competente alla liquidazione l'ufficio giudiziario presso cui è stato trasferito il procedimento, con quali modalità devono essere trasmesse all'ufficio giudiziario *ad quem* le fatture pervenute presso la Procura che ha richiesto e ricevuto il servizio, già registrate nel sistema elettronico SICOGE Coint.

Quanto alla prima delle questioni in esame, giova in termini generali ricordare che le spese di intercettazione sono espressamente ricomprese tra le spese ripetibili dal comma 1, lett. *i-bis),* dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico in materia di spese di giustizia), introdotto dall'ari 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che le individua facendo riferimento alle *"spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali ali 'utilizzo delle prestazioni medesime".*

Invero, anche prima di tale previsione non poteva dubitarsi della riconducibilità di tali spese a quelle proprie del procedimento, sia pure nell'ambito dell'art. 5, comma 1, lett. *h),* dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle spese straordinarie di cui all'art. 70 del medesimo testo unico.

In ordine, poi, alle modalità di liquidazione di tali spese e all'individuazione dell'autorità giudiziaria a ciò competente, in assenza di una espressa disposizione sul punto trova applicazione la norma di portata generale di cui all'art. 168 del medesimo testo unico (rubricato *"Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità dì custodia"),* richiamata dall'art. 70, a norma del quale *"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell 'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede...*".

Va peraltro rilevato che, benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione pacificamente non rivestano lo *status* di ausiliari del magistrato e tantomeno di custodi, l'estensione della disciplina di cui al richiamato art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 anche alla liquidazione delle spese per intercettazioni costituisce affermazione di principio ormai recepita e consolidata nella giurisprudenza di legittimità.

Su tali premesse, infatti, la Corte di cassazione, valorizzando l'espressione letterale *"magistrato che procede"* contenuta nel citato art. 168, individua il magistrato competente alla liquidazione delle spese in parola nell'autorità giudiziaria *"cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura"* (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. pen., sez. IV, n. 34184 del 6.9.2012; sez. IV, n. 19650 dell'8.5.2009; sez. V, n. 7710 del 20.2.2009; sez. I, n. 21703 del 29.5.2008; sez. IV, n. 21757 del 22.6.2006).

Alla luce di quanto rappresentato, dunque, ad avviso di questa Dirczione generale, in caso di passaggio del fascicolo dal pubblico ministero al giudice per il seguito processuale comportante una *"decisione nel merito"* e cui consegua il trasferimento della *"disponibilità"* e della *"signoria"* degli atti, come pure nella ipotesi di trasmissione del medesimo ad altro ufficio di procura per ragioni di competenza, le spese per intercettazioni dovranno essere liquidate dall'ufficio giudiziario *ad quem* se la richiesta di pagamento perviene successivamente al trasferimento del fascicolo, essendo tale ultimo l'ufficio che, per l'appunto, ha la disponibilità materiale degli atti relativi alle intercettazioni al momento della richiesta di pagamento.

In tali ipotesi, pertanto, l'ufficio al quale pervenga una richiesta di liquidazione in un momento successivo al trasferimento del fascicolo nell'ambito del quale le operazioni di intercettazione sono state disposte ed effettuate, dovrà trasmettere detta- richiesta, con la relativa documentazione di supporto, al nuovo ufficio - sia esso procura o tribunale - che provvedere al pagamento. A tal fine, rilevato che l'ufficio *ad quem* assume, nel procedere alla liquidazione, la responsabilità amministrativo-contabile del pagamento di attività disposte da altro ufficio e il cui corrispettivo è stato anch'esso contrattato da

quest'ultimo, costituisce regola di buona amministrazione assicurare forme di collaborazione tra gli uffici che, nelle ipotesi in esame, si traducono in scambi informativi tra ufficio *a quo* e ufficio *ad quem,* al fine di fornire a quest'ultimo tutti gli elementi necessari per una corretta liquidazione della spesa in parola.

Se invece la richiesta di pagamento viene presentata prima che il relativo fascicolo venga trasmesso ad altro ufficio, l'ufficio di procura che ha disposto le operazioni di intercettazione e che ha ricevuto la richiesta dovrà prima liquidare le spese in parola (in quanto ufficio procedente al tempo del deposito della richiesta di liquidazione) e solo dopo trasmettere il fascicolo ad altro ufficio di procura per competenza, ovvero al giudice per il seguito processuale.

Così descritto il *modus procedendo* da seguire nelle ipotesi in esame, giova qui precisare che, in applicazione dei principi generali affermati dalla S.C. anche nelle pronunce sopra citate, lo stesso non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase né un trasferimento della *"signoria"* sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste.

Tanto rappresentato in ordine all'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione in caso di trasferimento del relativo fascicolo, la materia in esame va poi esaminata anche sotto altro profilo, più strettamente operativo (di cui al punto *sub* 2 della premessa).

Alcuni uffici giudiziari, infatti, chiedono a questa Dirczione generale di conoscere con quali modalità trasmettere all'ufficio giudiziario *ad quem* le fatture emesse dalle ditte fornitrici degli apparati di intercettazione intestate alla procura che ha richiesto e ricevuto il servizio, pervenute successivamente alla migrazione del relativo procedimento presso altro ufficio. Tali uffici, in particolare, evidenziano che, nel momento in cui la fattura viene ricevuta in formato .xml tramite il sistema SICOGE Coint (sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria), il sistema medesimo non ne consente il trasferimento, per competenza, all'ufficio giudiziario presso cui è stato trasferito il relativo procedimento, consentendo esclusivamente di trasferire la fattura elettronica dall'ufficio che l'ha ricevuta a quello del funzionario delegato per il pagamento (come peraltro si ricava dalla nota della Dirczione generale per i sistemi informativi automatizzati del 23.12.2015, prot. n. 0030383.U).

Orbene, come noto, prima dell'avvento della fatturazione elettronica, nelle ipotesi in esame la fattura ricevuta dall'ufficio giudiziario *a quo* in formato cartaceo, successivamente alla migrazione del relativo fascicolo, veniva trasmessa per competenza all'ufficio *ad quem,* che provvedeva poi ad emettere il decreto di pagamento.

L'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art. 10, comma 13-*duodecies,* lett. *a),* del decreto-legge n. 201/2011, integrato e modificato con la legge di conversione n. 214/2011, ha poi introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, e ciò al fine di snellire e semplificare il procedimento di fatturazione, registrazione e archiviazione delle operazioni imponibili.

A supporto delle attività cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni, la Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibili, a far data dal 4 febbraio 2014, nuove funzionalità del SICOGE che, tra l'altro, consentono alle amministrazioni che utilizzano detto sistema - tra cui il Ministero della giustizia - l'acquisizione automatica delle informazioni riferite alle fasi di contabilizzazione e pagamento al sistema PCC (piattaforma per la certificazione dei crediti); tale ultimo sistema consente, a decorrere dall'I luglio 2014, di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (art. *I-bis* del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 64/2013, come introdotto dall'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014).

Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che effettivamente, come si ricava dalla nota sopra richiamata della Dirczione generale per i sistemi informativi automatizzati del 23.12.2015, allo stato attuale il sistema SICOGE Coint consente all'ufficio ricevente di trasferire le

fatture elettroniche solo al funzionario delegato per il pagamento e solo previa registrazione sul sistema medesimo (il che presuppone che il predetto ufficio sia in possesso della documentazione necessaria alla verifica e all'accettazione delle fatture), mentre non consente il trasferimento delle stesse ad altro ufficio giudiziario: quando arrivano all'ufficio sul sistema SICOGE Coint, infatti, le fatture elettroniche vengono contemporaneamente inserite sul sistema PCC a carico dello stesso ufficio, ragion per cui, anche se quest'ultimo potesse trasferirle ad altro ufficio, le stesse rimarrebbero in carico al primo e il funzionario delegato dell'ufficio ricevente non potrebbe certificare il credito.

Al riguardo, può tuttavia osservarsi che, in conformità con le prassi adottate da alcuni uffici giudiziari requirenti in collaborazione con le ditte fornitrici degli apparati funzionali alle operazioni di intercettazione, il suddetto limite tecnico può essere agevolmente superato nella maniera seguente: atteso che l'ufficio giudiziario che riceve la fattura tramite sistema SICOGE Coint può rifiutarla entro i successivi 15 giorni senza validarla, deve ritenersi che allo stesso modo debba procedersi anche nel caso in cui il fascicolo - relativo al procedimento nel cui ambito sono state disposte ed eseguite le attività di intercettazione per le quali è stata emessa la fattura - sia stato nel frattempo trasferito ad altro ufficio, avendo in tal caso cura di indicare, nel motivo del rifiuto, il codice IPA del nuovo ufficio giudiziario. Ricevuto tale motivato rifiuto, infatti, la ditta emetterà una nuova fattura che invierà, sempre tramite sistema SICOGE Coint, all'ufficio giudiziario divenuto *medio tempore* competente anche alla liquidazione delle spese per le intercettazioni.

Nel caso poi - invero non infrequente — in cui la fattura non sia stata tempestivamente rifiutata sul sistema informatico nel predetto termine di 15 giorni, l'ufficio giudiziario *a quo* dovrà comunque rifiutare in via amministrativa la fattura senza registrarla, richiedendo alla ditta che l'ha emessa la trasmissione, sempre tramite sistema SICOGE Coint, di una corrispondente nota di credito, che verrà accettata a storno del servizio fatturato. Contestualmente - al pari di quanto avviene nel caso di rifiuto tempestivo - la ditta fornitrice emetterà una nuova fattura che invierà, sempre tramite sistema SICOGE Coint, all'ufficio giudiziario *adquem.*

È di tutta evidenza che siffatto *modus operandi* - che consente di superare la situazione di stallo derivante dalla attuale configurazione del sistema SICOGE Coint - presuppone una stretta collaborazione tra uffici giudiziari *a quo* e ditte fornitrici dei servizi di intercettazione, in quanto queste ultime potranno emettere una nuova fattura solo ove tali uffici abbiano loro fornito sia il codice IPA dell'ufficio *adquem* che i dati relativi al nuovo procedimento iscritto presso tale ultimo ufficio, divenuto competente anche al pagamento della fattura a seguito della trasmissione del relativo fascicolo. Si invitano dunque gli uffici giudiziari *a quo,* pur con ogni accortezza derivante dalla necessità di rispetto del segreto istnittorio (soprattutto nei casi di trasmissione del fascicolo per competenza ad altro ufficio di procura), a supportare in tal senso le ditte, facendosi parte diligente nel fornire alle stesse i dati necessari a superare *l'impasse* generatasi a seguito della migrazione del fascicolo, previa necessaria interlocuzione con l'ufficio giudiziario che ha ricevuto il fascicolo stesso.

recupero spese processuali in caso di abolitio criminis

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile DAG. 20/07/2013.0101909.U

Alcuni uffici giudiziali hanno chiesto chiarimenti in merito al recupero delle spese processuali nel caso in cui un fatto non sia più preveduto dalla legge come reato o per intervenuta abrogazione legislativa o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale - a seguito dell'introduzione dell'istituto della remissione del debito operata dall'ari, 56 legge 26 luglio 1975 n, 354 sull'ordinamento penitenziario, ora sostituito dall'art 6 del Testo Unico Spese di Giustizia - il debito nascente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in sede penale, da obbligacene civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ha mutato la sua connotazione per divenire *"sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giurìdico e delle finalità dì questa"* (Corte Costituzionale scnt. 98/1998, Corte Costituzionale, ord. 57/2001).

Identica natura di *"sanzione economica accessoria alla pena" è* stata riconosciuta alla statuizione di condanna alle spese processuali con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 12 gennaio 2012 n. 491).

Tra l'altro, nella ordinanza 57/2001 citata, la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato che l'art. 673 cod. proc. pen,, *"disciplina la sorte non solo della pena ma di tutti gli effetti penali della condanna".*

Dalla lettera della norma e dalle pronunce della Corte Costituzionale, emerge dunque, nell'ipotesi di 'abolitio criminis' così come nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il venir meno del diritto al recupero delle spese processuali, quale conseguenza della revoca della sentenza.

Pertanto, non si procederà ad attività di recupero delle spese processuali in caso di intervenuta revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'art.673 c.p.p.

Nelle ipotesi in cui, invece, non sia intervenuto ancora il provvedimento di revoca della condanna per 'abolitio criminis' da parte del giudice dell'esecuzione, l'ufficio non procederà comunque ad attività di recupero, avendo cura di sottoporre al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al fine di conseguire l'indispensabile provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziali del distretto quanto sopra rappresentato.

Amnistia

L'amnistia è un atto di clemenza generale, rivolto impersonalmente agli autori di determinate categorie di reati, con cui lo Stato rinunzia all'applicazione della pena. L'amnistia costituisce una *abolitio publica* derivante da un consuetudinario potere di clemenza la cui titolarità è attribuita dalla nostra Costituzione al Parlamento e al Capo dello Stato.

In materia di amnistia si distinguono:
a) amnistia propria, applicata cioè prima che la sentenza sia passata in giudicato. Si ha per i reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso: in tal caso ha efficacia abolitiva completa (estingue cioè il reato). L'imputato non è obbligato a pagare le spese processuali perché prosciolto senza subire il processo;
b) amnistia impropria, la quale, intervenendo dopo una sentenza irrevocabile di condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie ma non gli effetti penali della condanna. Il condannato deve quindi pagare le spese processuali.

Il Ministero della giustizia (nota n. *22l3/991U,* in data 8-9-1999, del Min. Giust., Aff. civ.) ha precisato che la estinzione del reato o della pena non importa anche la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come si rileva dal chiaro disposto dell'art. 198 c.p.
Pertanto nel caso di amnistia, ove sia prima intervenuta condanna definitiva, rimane salva l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali e di quelle sostenute dallo Stato per il mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena

Condanna al pagamento delle spese processuali ed effetti dell'amnistia. (e depenalizzazione) (Nota n. 221319910, in data 8 settembre 1999 del Ministero G.G. affari civili)
E stato posto il quesito se. Nell'ipotesi dì applicazione dell'amnistia impropria e nell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna per intervenuta depenalizzazione del reato, le spese di giustizia possano considerarsi estinte, con la conseguente possibilità di "disporre l'annullamento dei relativi articoli di campione penale.
L'interrogativo è sorto a seguito della sentenza n. 98/98 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le 'spese del procedimento penale, ha espressamente sancito che, con l'introduzione dell'istituto della remissione del debito di cui all'articolo 56 della legge sull'ordinamento penitenziario, lo stesso debito di rimborso delle spese processuali ha mutato natura: «non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa».
Tanto posto, deve ritenersi che, malgrado la locuzione utilizzata dalia Corte Costituzionale «sanzione economica accessoria della pena», l'obbligazione di pagamento delle spese di giustizia non può essere considerata quale pena accessoria.
Invero, appare evidente come la predetta obbligazione non ha oggettivaménte le caratteristiche della pena accessoria, quali emergenti dagli articoli 28 e 55, c.p.: essa accede a qualunque condanna per qualsìasi tipo di reato, laddove le pene accessorie conseguono alla condanna a particolari tipologie criminose ovvero a condanne a pene superiori ad una determinata soglia. Del resto, riconoscere all'obbligo di pagamento delle spese processuali la natura di pene accessorie, comporterebbe, da un lato, effetti positivi, come quelli ventilati nel quesito (estinzione per effetto di amnistia), dall'altro anche conseguenze negative, determinando l'inosservanza di pene accessorie - e, quindi anche dell'obbligo del pagamento delle spese processuali, qualora si considerassero tali - l'incriminazione ex articolo 389 c.p..
Inoltre, qualora si accedesse alla tesi di considerare l'obbligo di rimborso delle spese di giustìzia quale sanzione accessoria, si dovrebbe, altresì, ritenere che le spese stesse non siano dovute dal condannato nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, come noto, ai sensi dell'articolo 166 c.p., si estende anche alle pene accessorie.
Conclusivamente, deve affermarsi che l'obbligazione de qua sia un'obbligazione sui generis non riconducibile alla categoria delle pene accessorie e, dunque, allo specifico regime di queste ultime.

L'intento seguito dalla Corte con la citata sentenza era, infatti, come giustamente sottolineato dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 155-4/121/U.L. del 30 giugno 1999, quello di ricondurre la vìgente disciplina dell'obbligo di rimborso delle spese processuali al principio di responsabilità ex articolo 27, terzo comma, Costituzione «con conseguente sensibilità, da un lato, alle esigenze de! trattamento proprie dell'universo penitenziario, ed appartenenza, dall'altro, al novero delle obblìgazìoni quae morìuntur cum persona, e dunque intrasmissibili iure hereditario».

***Da tutto quanto sopra esposto, si evince che non possano essere annullati gli articoli di credito del campione penale per spese di giustizia ove sia stata applicata o sia applicabile l'amnistìa. Né, infine, può ritenersi che !a revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., per intervenuta depenalizzazione del reato, comporti che non siano più dovute le spese del procedimento**.*

In merito, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1029/93 secondo cui in base all'articolo 2, secondo comma, c.p. l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna.

Orbene, sempre secondo la Suprema Corte, dalla dizione della norma si argomenta, al contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal reato - tra cui vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali - non «cessano» e sono, quindi, soggette ad esazione."

Condono

Il condono, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l'annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione (cfr da WIKIPEDIA)

Condono. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge finanziaria 2003 alle spese processuali ed alle pene pecuniarie. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, DG giustìzia civile, n. 1/1944//U-05 del 7 febbraio 2005)

In ordine alla problematica di cui all'oggetto ed avuto riguardo ai diversi quesiti posti dagli uffici giudiziari, si rende noto che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 433 del 16 dicembre 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità) introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.

In particolare, la Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata la questione prospettata dal giudice remittente ha precisato "che benché l'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 - quale risulta anche dall'interpretazione autentica fornitane dall'ari. I, comma 2-decies, del decreto legge n 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2003, n. 212, debba ritenersi riferito ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria, dal suo ambito di applicazione devono ritenersi sicuramente escluse le pene pecuniarie;

che diversa è, infatti, la natura delle sanzioni penali e dunque delle pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato: che proprio tale natura comporta che, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, l'estinzione delle pene possa essere disposta solo con "legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale' ; che, dunque, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 12 della legge n- 289 del 2002 - ìnterpretazione che, come già più volte ribadito da questa Corte, "costituisce canone generale esegetico" (sentenza n. 44 del 2004; si vedano, inoltre, le sentenze n. 198 e n. 107 del 2003) - porta ad escludere che tale disposizione possa avere ad oggetto anche le pene pecuniarie, così come invece ritenuto dal giudice a quo;". Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il condannato non insolvente, abbia eseguito,

aderendo al predetto condono, un pagamento parziale delle pene pecuniarie, gli uffici sono invitati a proseguire la riscossione.
Parimenti gli uffici sono invitati a non accettare le eventuali richieste di discarico provenienti dai concessionari per pagamenti parziali eseguiti in applicazione del medesimo condono ed ad invitare gli stessi a proseguire la riscossione.
Con l'occasione, si reputa opportuno ribadire che il versamento con modello di pagamento F23 non costituisce quietanza di pagamento per l'Amministrazione.
Gli uffici, quindi, dovranno attendere le comunicazioni del concessionario per chiudere le partite di credito.
Per quanto attiene, invece, la posizione del debitore, si ritiene che gli uffici possano rilasciare le attestazione relative all'avvenuto pagamento sulla base della sola produzione del modello F23 che attesta l'avvenuto pagamento.

recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo a seguito di estinzione del reato (guida in stato di ebbrezza) per svolgimento della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità **DAG25/02/2015.0032675.U**

Con note n. 6372 del 15.5.2012 e n. 1815 del 12.2.2013 codesta Corte d'Appello trasmetteva un quesito del Presidente del Tribunale di Catanzaro relativo alla possibilità o meno di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo allorquando, nel caso di condanna per violazione dell'art. 186, comma *2.* del D. Lgs. 285/1992, fosse successivamente intervenuta, ai sensi del comma 9 bis del medesimo articolo, la declaratoria di estinzione del medesimo reato a seguito dello svolgimento positivo della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

Al riguardo si fa presente che il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza (o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Dirczione Generale la sentenza (o il decreto penale) di condanna non viene meno, nonostante successivamente, dopo io svolgimento positivo del lavoro dì pubblica utilità, il giudice dichiari, all'esito di ulteriore udienza, l'estinzione dello stesso reato per il quale **era** intervenuta '.a condar-ca.

Pertanto, sussistendo ancora il titolo (costituito dalla sentenza o dal decreto penale di condanna) e fino a quando non vi sia una ulteriore pronuncia al riguardo da parte del giudice dell'esecuzione che, d'ufficio o su istanza di parte, non disponga diversamente, non viene meno il dovere, per l'Ufficio, di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo.

DAG.27/05/2016.0100928.U SPESE PER GLI ACCERTAMENTI TECNICI SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE NELL'AMBITO DI INDAGINI PENALI

Alcuni Uffici giudiziali chiedono chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute per le analisi tossicologiche sulle sostanze stupefacenti sequestrate nel corso di attività di indagine nell'ambito delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (artt. 49 e segg.)-

Orbene, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, appare opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come noto, l'attività tecnica in parola può essere richiesta sia d'iniziativa da parte delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente (e dunque prima ancora che il pubblico ministero abbia assunto la dirczione delle indagini), sia da parte del pubblico ministero in un momento successivo.

In entrambi i casi, l'ausiliario non può rifiutare la propria opera: tanto si ricava agevolmente dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1. c.p.p., che disciplinano il ricorso a consulenti tecnici rispettivamente da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

In ordine, invece, all'imputazione della relativa spesa, le due ipotesi testé indicate devono essere tenute distinte.

Nel primo caso, infatti, trattandosi di attività disposta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria procedente, il relativo onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza e, dunque, delle Forze dell'Ordine, salvo quanto verrà appresso specificato.

Nel secondo caso, invece, il consulente del pubblico ministero integra a tutti gli effetti la figura *dell'ausiliario del magistrato* ai sensi delPart. 3, comma 1, lett. *n.),* del d.P.R. n. 115 del 2002 (che, come noto, definisce tale *"ilperito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto ali 'ufficio può nominare a norma di legge"):* in tale ipotesi, dunque, i costi per l'espletamento dell'incarico rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui agli artt. 49 e segg. del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 e, come tali, sono a carico di questa amministrazione.

In particolare, il richiamato art. 49 del Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che "7. *Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo"'.*

Il successivo art. 50 stabilisce che "7. *La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell 'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria".*

Per completezza, va comunque evidenziato che, ferma la distinzione sopra operata, la spesa per le analisi tossicologiche (ma ciò vale anche per altre attività tecniche che si rendono necessarie nel corso delle indagini) rientra nel novero delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dunque va posta a carico del Ministero della giustizia, anche nei casi in cui venga disposta dalla polizia giudiziaria *ex* art. 348 c.p.p. ma sia stata preventivamente autorizzata dal pubblico ministero procedente. OMISSISS…

SEQUESTRO PENALE DI CANI A SCOPO PROBATORIO O PREVENTIVO

DAG 14/07/2014.0098250.U

- la Legge nr. 281/91 -*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*- nel promuovere la tutela degli animali d'affezione, demanda alle Regioni specifiche competenze in materia ed in particolare l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità sanitarie locali, nonché le modalità per riscrizione a tale anagrafe;
- in attuazione della suddetta legge quadro la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta in materia con fa L.R. 20/12 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" istituendo alPart. 25 la Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina, all'ari. 26 l'obbligo di registrazione ali'anagrafe canina;
- ai sensi dell'ai!. 25 della L.R. 20/12 il manuale operativo della Banca dati regionali dell'anagrafe canina che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento deve essere adottato con deliberazione della Giunta Regionale;
- in sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 è stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia;
- il Manuale operativo della Banca dati regionali delPanagrafe canina adottato dalla Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dispone al punto 9.1.4 che ...."/ *cani sottoposti a sequestro penale a scopo probatorio o preventivo devono essere identificati con microchip e registrati in BDR dal Servizio veterinario che ha operato con la polizia giudiziaria durante l'operazione di sequestro"...* e che *.."la registrazione sarà fatta a carico dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro con successivo trasferimento della detenizione a carico del soggetto che ha acquisito il cane in qualità di detentorc""*.

Per quanto sopra, questa Dirczione Generale fa osservare che il pagamento delle spese relative alla custodia dei corpi di reato è rimesso all'esclusiva competenza e vantazione del magistrato che ha disposto il sequestro, i) quale procede alla liquidazione delle indennità e di eventuali spese secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 59 del DPR 115/02 e che il comma 3 dell'art. 58 del citato DPR 115/02, prevede la possibilità di rimborsare eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del corpo di reato, con logica conseguenza che non possono essere oggetto di rimborso quelle spese di carattere generale, che non assumono una valenza specifica ai fini della conservazione.

Il punto 2) lettera b) e b.l) dell'Accordo del 23/01/2013 sancisce che ... " *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare provvedimenti che garantiscono che l'applicazione del microchip sia effettuato esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità: b. I) applicazione del microchip contestualmente alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale..."*

Ciò posto e preso atto di quanto sopra evidenziato, si riterrebbe che le spese di registrazione in 90R esulano dalle spese di giustizia e che le stesse sembrerebbero connesse all'ordinaria gestione di un servizio ritenuto necessario per un adempimento di natura amministrativa e, quindi, come tali, non imputabili a questa amministrazione.

SPESE DI DEMOLIZIONE

Circolare 19 marzo 2008 - Convenzione organizzativa per la demolizione immobili abusivi a mezzo del Genio Militare stipulata il 15 dicembre 2005, art. 3 - capitolato per i lavori da compiersi nell'anno 2008; risposte a quesiti.

19 marzo 2008
Il capitolato speciale per il 2008.

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art.3 della convenzione organizzativa in oggetto, il capitolato speciale delle opere di demolizione per l'anno 2008, elaborato di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero della difesa.
Il capitolato è consultabile anche sul sito internet del Ministero della giustizia.

Risposte a quesiti.
Si coglie inoltre l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione della convenzione, sia riprendendo quanto già illustrato in precedenti circolari, sia dando risposta a nuovi quesiti formulati dagli uffici giudiziari, anche in via informale.

L'impiego delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.
In linea generale, al fine di dare risposta a interrogativi concernenti i margini di utilizzabilità delle forze armate nell'attività di demolizione e ripristino, occorre anzitutto ricordare che la convenzione è stata stipulata in attuazione dell'art. 62 DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) e vincola, sul piano amministrativo, tutte le amministrazioni che l'hanno sottoscritta: sia dunque il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari che abbiano scelto di procedere (alle demolizioni delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi) avvalendosi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa, sia le due altre Amministrazioni stipulanti, che sono tenute a fornire all'autorità giudiziaria procedente, nei limiti fissati dalla convenzione, tutto il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.
La scelta del legislatore del 2002 è stata quella di fornire, sulla falsariga di quanto già sperimentato per altre attività di demolizione (v. art. 17 bis d.l. 13.5.1991, n. 152 conv. nella l. 203/91 per le opere abusive realizzate su suoli demaniali), una cornice normativa e organizzativa alla prassi precedente, fondata sull'art. 15 RD 30.1.1941, n. 12 e avallata dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 18.05.1999, Strambi), di affidare alle forze armate gli interventi di demolizione che non riuscivano a eseguirsi nelle forme ordinarie.
Ne discende che, in presenza di un'espressa previsione normativa e dopo la stipula della convenzione, la possibilità di chiedere l'intervento delle forze armate ex art. 15 cit. deve considerarsi residuale e attivabile solo in presenza di situazioni di reale emergenza, che rendano improcrastinabile la demolizione o il ripristino. Non può invece essere richiesto per aggirare la convenzione e i suoi limiti, anche per i maggiori oneri economici che tale soluzione, non concordata in via amministrativa, comporterebbe. D'altra parte, va ribadito che la demolizione e il ripristino rientrano pienamente, in base all'art. 62 DPR 115/02 e alla convenzione, tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, che vi adempirà nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla convenzione.
Organi ausiliari.
Con riferimento poi ad altri quesiti concernenti la possibilità di avvalersi di organi ausiliari, deve essere ribadito che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra l'ufficio giudiziario procedente e le altre Amministrazioni dopo che il magistrato che cura l'esecuzione, nell'ambito della sua autonomia, abbia esercitato la scelta di avvalersi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa.
Il capitolato oggi diffuso vuole costituire un utile ausilio rispetto a tale scelta, sulla quale tuttavia il

Ministero della giustizia non può compiere valutazioni, che restano riservate all'autorità giudiziaria procedente (Cass., sez. III, 18.05.1999, cit.).
Ne discende che questo Ministero non può fornire indicazioni vincolanti sulla possibilità, per il magistrato che cura l'esecuzione, di avvalersi di un consulente tecnico per la previa quantificazione delle spese o su altri aspetti processuali. Si può solo osservare che la fase esecutiva di demolizione e ripristino sembra rientrare pienamente nel concetto di attività giudiziaria e nelle attribuzioni del pubblico ministero quale organo dell'esecuzione (Cass., sez. un., 19.6.1996, Proc. rep. Pret. Trani c. Monterisi), sì da rendere possibile l'esercizio di tutte le facoltà a lui riservate dalla legge. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ad altro quesito, relativo alla possibilità di avvalersi delle strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture per indagini, preventivi, consulenze. Anche in tal caso, tale possibilità sembra garantita dalle norme generali sulle attribuzioni del pubblico ministero, ma la decisione resta affidata ai singoli organi giudiziari procedenti.
Si avverte tuttavia, da un lato, che il Ministero delle infrastrutture già partecipa attivamente alla fase attuativa della convenzione organizzativa, nell'ambito della quale ha elaborato il capitolato oggi diffuso, e, dall'altro lato, che è intenzione di questo Ministero stipulare un'ulteriore convenzione con il Ministero delle infrastrutture, diretta a creare uno stabile collegamento tra i servizi territoriali e le procure della Repubblica.
In attesa di tali sviluppi, che dovrebbero portare alla redazione di protocolli operativi congiunti, potrebbe essere opportuno evitare iniziative autonome se non quando ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della demolizione dell'opera o al ripristino dello stato dei luoghi.
Con riferimento ad altro quesito, in cui si chiede se il magistrato che cura l'esecuzione possa avvalersi per le demolizioni della Regione, quale organo sostitutivo del Comune, si tratta anche qui di una questione di interpretazione riservata all'autorità giudiziaria. Come tale, la sua risoluzione esula dalle competenze del Ministero, che è chiamato in questo settore esclusivamente a fornire indicazioni circa l'attuazione della convenzione organizzativa e la riscossione delle spese di giustizia. La convenzione organizzativa del resto si colloca in una fase del procedimento giudiziario nella quale l'intervento dell'autorità giudiziaria, quale organo che ordina la demolizione, prima, e cura l'esecuzione, poi, dipende proprio dall'inerzia degli enti pubblici territoriali deputati alla vigilanza edilizio-urbanistica e si presenta dunque come alternativo rispetto all'intervento cui sarebbero chiamati istituzionalmente tali enti.

Oneri assicurativi e liquidazione delle spese.
Ulteriori questioni, alle quali già in passato è stata data risposta, ma che continuano ad essere sollevate, riguardano il rimborso degli oneri assicurativi e la liquidazione delle spese di esecuzione per gli interventi compiuti dal Ministero della difesa.

1. Ora, rispetto agli oneri assicurativi, questo Dipartimento ritiene che debba essere operata una distinzione.
   Per i danni cagionati a terzi, non vi è ragione che l'Amministrazione della giustizia stipuli apposite polizze in favore dell'Amministrazione della difesa. L'art. 6, comma 8 della convenzione sottoscritta tra i Ministeri già prevede infatti un espresso esonero di responsabilità dell'Amministrazione che procede alla demolizione e la contemporanea assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione della giustizia, con clausola liberatoria che il magistrato dell'esecuzione deve apporre sulla richiesta di intervento.
   Per i danni subiti dal personale, dai mezzi e dal materiale dell'Amministrazione della difesa nel corso delle operazioni, va invece osservato che – alla luce dell'espressa previsione dell'art. 61 TU spese di giustizia – l'attività di demolizione degli immobili abusivi e riduzione in pristino rientra nell'attività istituzionale, ancorché non primaria, dell'Amministrazione della Difesa. Il personale e i mezzi utilizzati a tale scopo sono gli stessi normalmente impiegati dall'Esercito in altre attività. E' dunque da ritenere che gli eventuali danni siano indennizzabili sulla base delle coperture assicurative già poste in essere dall'Amministrazione della Difesa per i propri dipendenti e i propri beni. In ogni caso,

è da escludere che, al fine di garantire una copertura assicurativa di tipo "Kasko", sia l'Amministrazione della giustizia a dover stipulare apposita polizza in favore dell'Amministrazione della difesa. Sarà eventualmente quest'ultima a provvedere, ponendo i relativi costi tra le spese di demolizione, da rifondere con decreto del magistrato che cura l'esecuzione.

2. Rispetto al secondo punto, il D.P.R. 115/2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (art. 5, lett. g) e disciplina il procedimento di pagamento dell'importo dovuto al soggetto che esegue tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste per gli ausiliari del magistrato (art. 169).
   Va tuttavia ricordato che la convenzione organizzativa regola all'art. 7 la materia degli oneri finanziari e dei rimborsi, tenendo conto di una modifica normativa intervenuta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, che consente di attingere, per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive (ma non di ripristino dello stato originario dei luoghi), a un fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. dall'art. 32, comma 12 d.l. 269/03 conv. nella L.326/03 (Per opportuna conoscenza, si informa che la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha emanato sull'argomento due circolari interpretative: la n. 1264 del 2 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 51 del 2 marzo 2006. e la n. 1254/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 260 del 5 novembre 2004. La connessa documentazione contrattuale è disponibile sul sito www.cassaddpp.it , nella sezione Politiche di sviluppo\Prodotti\Fondo Demolizioni Opere Abusive.).
   Tale possibilità appare di grande importanza ai fini del contenimento delle spese di giustizia. La demolizione viene infatti finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato, oltremodo difficile, è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire.
   Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo, l'art. 7 della convenzione organizzativa prevede quanto segue:

- dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 169 D.P.R. 115/2002, l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 dello stesso Testo Unico e trasmette senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento;
- in caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato;
- qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. 115/2002.

Il procedimento così delineato appare in grado di contenere le spese relative a un'attività che si presenta di solito assai gravosa per l'erario, tanto per l'entità della spesa necessaria quanto per le difficoltà di recupero nei confronti del soggetto condannato.
Al fine di rendere effettiva la possibilità di attingere al Fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. potrebbe essere utile, in caso di più demolizioni riguardanti il medesimo comune, contattare preventivamente l'amministrazione comunale interessata e programmare una serie di demolizioni, onde ottenere dalla Cassa DD.PP. un finanziamento cumulativo. Si rammenta infine che, alla luce del citato art. 32, comma 12, la possibilità di attingere al Fondo esiste anche quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione sceglie di avvalersi di un'impresa privata, come è consentito dall'art. 61 del D.P.R. 115/2002. In tal caso, il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello delineato nella convenzione

organizzativa.
Si coglie infine l'occasione per una fornire una precisazione concernente un errore materiale contenuto nell'art. 7, comma 12 della convenzione.
Laddove è scritto: "quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso…", il riferimento all'esito infruttuoso deve in realtà intendersi operato non già all'intervento di demolizione, ma alla procedura di finanziamento attraverso il fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Si ringrazia per la collaborazione, con preghiera di assicurare la massima diffusione del capitolato e della presente circolare.

CUSTODI- indirizzi ministeriali

(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.

Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto. ?|

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Custodi giudiziari - Liquidazione del compenso - Prescrizione. *(Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

E stato posto il quesito in ordine a quale sia il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'indennità per la custodia di un bene sottoposto a vincolo di cautela in un procedimento penale.

Con riferimento all'indicata problematica, si rileva, preliminarmente, che il quesito posto concerne l'interpretazione di norme giuridiche e, come tale, costituisce attività prettamente giurisdizionale, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, sulla quale nessuna influenza o, ancor meno, direttiva può manifestare questa Amministrazione.

Ad ogni buon conto, si segnala che, a parere di questo Ufficio, l'indennità di custodia è commisurata e liquidabile a giorni ed anzi è definita dal legislatore «indennità giornaliera». Nella considerazione di quanto sopra, discende che il diritto alla predata indennità si prescrive giornalmente nel termine dì cui al n. 4 dell'articolo 2948 c.c.| 1

Conclusivamente, nelle custodie che si protraggano nel tempo, la richiesta di liquidazione della relativa indennità dovrà essere presentata al giudice, al fine di interrompere il termine di prescrizione, ogni cinque anni meno un giorno.

L'orientamento sopra esposto è, peraltro, confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in merito, ha sancito: «II diritto alla indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2948, n, 4, c.c., salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una somma di denaro» (cfr. Cass. penale, n. 2489, 27 luglio 1995, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 872).

.**Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento.** *(Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001, dei Ministero Giustizia, Mari civili)*

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se pure non è considerata una vera e propria pronunzia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.

Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307).
La citata circolare n. 14/96 di questa Direzione generale, pertanto, residua soltanto nei casi in cui il giudice dovesse ritenere di porre le spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro, di cui abbia disposto la restituzione, a carico dell' Erario; anche in tale circostanza, trattandosi di esercizio dell'attività ^giurisdizionale, la Cancelleria dovrà effettuare i propri adempimenti in merito sulla base del giudicato.
In ogni altro caso, diverso dalle ipotesi menzionate, la Cancelleria provvedere al recupero delle spese di conservazione e custodia dei beni in questione, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 265 c.p.p. e 84 disp. att. c.p.p..
Nell'ipotesi in cui, viceversa, il giudice ometta ogni pronuncia in merito alle spese di conservazione e custodia dei beni in questione, potrà, eventualmente, essere azionata, anche d'ufficio, così come previsto dall'articolo 535, ultimo comma, c.p.p., la procedura di correzione di errori materiali, al sensi dell' articolo 130 c.p.p..
Infatti la previsione di cui all'articolo 535, ultimo comma, c.p.p., ben può ritenersi applicabile alla sentenza di patteggiamento, nella considerazione che trattasi di norma non incompatibile con le disposizioni speciali, di cui agli articoli 444 ss. c.p.p..
Si rappresenta, infine, che le disposizioni contenute in tale circolare debbono applicarsi per quanto possibile, nei limiti della prescrizione, anche a quei procedimenti in cui la Cancelleria non ha provveduto al recupero in applicazione della direttiva ministeriale n. 14/96.

Beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia. *(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto questa Dirczione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei vari uffici sulla circostanza che, nel corso delle ispezioni, vengono rilevati disservizi ed anomalie nella gestione dei corpi di reato che determinano anche rilevanti danni erariali *a* causa della non sollecita eliminazione dei reperti affidati in custodia a terzi.
Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita dei beni ai sensi dell'articolo 264, n. 1 c. p.p., comportando, infatti un ulteriore aggravio di spese per lo Stato, implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare, a carico dei soggetti, responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e disciplinare.
Si raccomanda, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, di provvedere tempestivamente alla eliminazione dei beni in sequestro, seguendo, eventualmente, anche le vicende degli stessi mediante annotazioni in .appositi registri e periodiche verifiche.
Questa Direzione ritiene, altresì, doveroso, sempre nella prospettiva di evitare ritardi nella restituzione dei beni e, soprattutto, di prevenire eventuali danni erariali, richiamare l'attenzione su quanto segue.
In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.
Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto. ?|
Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.
La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica

dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).
Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.
Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio I' effettuazione, ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di desti nazione del bene in sequestro.
I Capi degli uffici giudiziari, nell'esercizio del loro potere di vigilanza e controllo, sono invitati ad impartire le opportune disposizioni affinchè possano essere osservate le direttive contenute nella presente circolare, soddisfacendo, così, l'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare che non si prolunghi oltre il dovuto la custodia dei beni affidati a terzi

visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi

DAG 15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

CONDANNATO IRREPERIBILE, ANNULLAMENTO DEL CREDITO E DELLA PENA PECUNIARIA

Il testo unico, all'articolo 219, espressamente disciplinata *l'ipotesi di irreperibilità del debitore* che si verifica quando la notifica dell'invito al pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti)

Si evidenzia che il legislatore del testo unico ha evitato accuratamente di considerare i crediti relativi agli irreperibili meramente sospesi, al fine di escludere che le cancellerie si ritenessero obbligate a riprovare la notifica di tanto in tanto, a causa delle possibili responsabilità conseguenti all'eventuale prescrizione dei crediti (quanto sopra si ricava dalla relazione al testo unico)

Nel caso di cui all'articolo in oggetto l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato nel caso in cui l'importo superi quello previsto dall'art. 265, R. D. n. 827/1924 (attualmente € 2.582,28)

l'art. 219 T.U. contiene due importanti novità rispetto alla disciplina pregressa:

- non è più richiesto, come invece disposto in via generale dall'art. 265, R.D. n. 827/1924, che l'annullamento sia decretato dall'amministrazione finanziaria; si prende atto che, in forza dell'art. 17, comma 26, L. 15-5-1997, n. 127 , non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato (già stabilito per crediti superiori a 20.658,28 euro).

Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.. è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

In caso di imputato irreperibile la notifica va effettuata ex articolo 143 cpc o, se straniero, ex articolo 142 tenendo conto dell'efficacia temporale del decreto di irreperibilità ex articolo 160 cpp

Art 143 cpc .
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte .

ARTICOLO 142 CPC

Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200

Dispositivo dell'art. 160 Codice di Procedura Penale

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare [425, 429] ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525 ss., 544 ss.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593 ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).

Note

(1) Siffatti limiti possono non esplicare per intero i loro effetti in quanto il decreto di irreperibilità resta pur sempre atto sottoposto alla clausola *rebus sic tantibus*, essendo meramente dichiarativo di uno stato preesistente.

In materia di irreperibilità si richiamano le seguenti circolari e nota

- ✓ **Art 219 e 237 Testo Unico delle spese di giustizia - condannato irreperibile, annullamento del credito e della pena pecuniaria** (DAG.16/06/2006.0065296.U) In relazione al tema indicato in oggetto si concorda con codesto Ispettorato Generale relativamente alla *apprezzabile ed inusitate concretezza* del testo normativo esponendo quanto segue L'annullamento della partita di credito di cui agli articoli 219 e 235 (che. peraltro, rinviano all'ari 265 del RD 23/5/1924, n.827). ed in particolare della pena pecuniaria, non costituisce un modo di estinzione della pena Infatti la competenza alla dichiarazione di estinzione di ogni pena pecuniaria e sempre del magistrato giudice dell'esecuzione ai sensi dell' art 676 e.p.p., anche se la pena e stata annullata **"contabilmente"** dall'Ufficio Recupero Crediti, dato il diverso piano (processuale e amministrativo) su cui operano le pronunce. resto quanto sopra e confermato dal comma 1 dell'art 235, che stabilisce che quando il condannato verrà rintracciato deve essere riattivata la procedura di riscossione L'istituto dell'annullamento contabile delle pene pecuniarie per i debitori irreperibili, era già previsto ed applicato in base alla disciplina previgente il D P R 115/2002, che sul punto ha innovato esclusivamente in tema di competenza all'adozione del relativo provvedimento tra Amministrazioni dello Stato invero, secondo le norme R.D 23 dicembre 1865 m. 2701 (Approvazione della Tariffa in materia penale), il provvedimento veniva disposto dall'autorità amministrativa finanziaria anziché da quella amministrativa giudiziaria La scelta del legislatore del 2002 e del resto coerente con la qualificazione del Ministero della Giustizia come ente creditore, non più quindi soggetto al controllo del Ministero delle Finanze con relativa equiparazione dei cancellieri ad agenti contabili delle Finanze. (vedi ari 265 R.D. 23 maggio 1924 N. 827 e circolare Finanze n. 34 prot. 194734 dell' 1 luglio 1954) .In merito quindi alle problematiche che gli ispettori

possono rilevare anche in ragione della specifica attività svolta presso gli uffici operativi, si chiede di voler invitare comunque gli ispettori ad un interpretazione della normativa maggiormente coerente con il sistema ed organica con le precedenti interpretazioni affinchè l'attività ispettiva possa concorrere sempre più con questa Dirczione Generale per la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

- ✓ **rimessione atti pm pr esecuzione pena non riscossa -quesito in merito all'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002** (DAG.08/03/2006.0027208.U) E' stato chiesto di conoscere se nella ipotesi di pagamento di pena pecuniaria, nel caso in cui una notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.-persona di residenza, dimora, domicilio sconosciuti- ed il credito ai sensi dell'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002, sia stato annullato, la prevista rimessione degli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili debba avvenire in ogni caso, ovvero solo allorquando la procedura esecutiva per l'espiazione della pena detentiva sia ancora in corso.Al riguardo si rappresenta quanto segue.In base al secondo comma dell'art. 235 del Testo Unico sulle spese di giustizia, la rimessione degli atti al pubblico ministero, perché possa essere attivata l'esecuzione della pena pecuniaria non riscossa, deve avvenire quando,oltre a tale sanzione, sia stata infinta anche una condanna a pena detentiva. E ciò senza che si debba pure tener conto se l'esecuzione della pena detentiva sia stata iniziata e sia in corso. Si ritiene, pertanto, che stando alla precisa disposizione de qua, il solo fatto della coesistenza di una condanna a pena detentiva imponga anche la trasmissione al pubblico ministero degli atti riguardanti la pena pecuniaria, nel caso in cui la notifica della relativa richiesta di pagamento sia avvenuta ai 'sensi dell'ari 143. Invero le uniche condizioni fissate dal secondo comma dell'articolo citato sono la contemporanea condanna alla pena detentiva e la notifica ex art. 143 c.p.c..

- ✓ **Condannato irreperibile: attività del pubblico ministero in caso di condanna interamente espiata o di concessione del beneficio della la sospensione condizionale della pena** ***(art. 235d.p.r. 115 del 2002 "T.U. Spese di giustìzia").(ISPETTORATO GENERALE, Genova 20 febbraio 2007)***Sul gruppo di discussione dei dirigenti del Ministero della Giustizia è stata posto il quesito circa l'attività che deve svolgere l'ufficio esecuzione penale presso la procura della Repubblica ai fini di dichiarare l'irreperibilità del condannato a prescindere dalla circostanza dell'effettiva esistenza di un procedimento (pendente e\o in corso) per l'esecuzione di una pena detentiva. tenendo che la questione rivesta un interesse ai fini di uniformare il comportamento in sede di verifica agli uffici di procura si rappresentano alla S.V. alcune brevi considerazioni. Premesso che l'invio da parte dell'ufficio recupero crediti dell'estratto esecutivo al P.M. perché proceda col rito degli irreperibili ha quale scopo "sostanziale" quello di tentare il recupero delle spese di giustizia. Se l'ufficio del pubblico ministero procede ai sensi dell'art. 235 testo unico alle ricerche del condannato ed esegue la notifica con il rito degli irreperibili, rendere possibile il recupero delle spese, in quanto, con la consegna dell'atto al difensore nominato col decreto, il debitore diventa "reperibile" La restituzione degli atti all'ufficio giudicante, legittima, l'ufficio recupero crediti a richiedere l'iscrizione a ruolo del credito. La richiesta dell'ufficio giudicante comporta di fatto per la Procura della Repubblica un'attività che altrimenti non effettuerebbe non dovendo eseguire alcuna pena essendo la stessa o sospesa o già espiata. La problematica deve essere risolta avendo riguardo oltre che all'art. 235 "annullamento del credito e possibile riviviscenza" all'art. 219 dello stesso testo unico in quanto disposizione generale in tema di ***annullamento del credito per irreperibilità*** **.** Sulla irreperibilità anche se con riguardo alle tematiche in materia di conversione della pena pecuniaria, già nel lontano 1995 si era pronunciato, in prima battuta, con circolare il Ministero della giustizia *(nota n. 11 del 12 giugno 1995, rettificata dalla nota n. 15 del 30 agosto 1995),* attribuendo al P.M. le ricerche per irreperibilità, al cui esito negativo era subordinata la richiesta di annullamento, salvo la reiscrizione nel caso di successivo esito positivo. Successivamente, con sent. 25 ottobre 1995 la Corte di Cassazione ha statuito il principio opposto precisando che le indagini sono di competenza della cancelleria del giudice dell'esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza. Il principio che il p.m. quale

organo dell'esecuzione debba eseguire le ricerche solo per l'esecuzione della pena è stato "cristallizzato" nell'art. 235 del testo unico nella parte in cui recita:"*quando la condanna è per pena detentiva e per pena pecuniaria, l'ufficio giudicante, dopo aver annullato il credito per irreperibilità, rimette gli atti al pubblico ministero che deve eseguire la condanna a pena detentiva; nel momento in cui il condannato debitore divenga reperibile il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito ".* La disposizione, a parere di chi scrive, oltre a riaffermare il principio che la conversione per insolvibilità presuppone la reperibilità del debitore (solo del debitore noto è possibile verificare la reale solvibilità) prevede che il credito riviva ***(ovviamente** nei limiti della prescrizione),* se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile. Uno dei modi possibili di "riviviscenza" del credito per reperibilità è stato individuato nella effettiva esecuzione della pena detentiva o almeno nell'astratta sottoponibilità del condannato alla pena. Esecuzione della pena che nel caso di condanna condizionalmente sospesa o interamente espiata non deve essere eseguita. Inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura presuppone che l'ufficio giudicante abbia già annullato il credito per irreperibilità. Concludendo il P.M. nessuna attività deve compiere in caso di pena espiata o condizionalmente sospesa per cui l'estratto sarà restituito all'organo giudicante con l'annotazione che nessuna esecuzione è allo stato pendente e\o n corso. Non rileva ai fini di una diversa soluzione la circostanza dell'eventuale revoca del beneficio della sospensione ex art. 168 c.p. in caso di precedenti ostativi iscritti a casellario giudiziale in quanto in tale caso il P.M. deve procedere a richiedere al giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca della sospensione. Solo quando la condanna diviene eseguibile il PM per provvedere alla notifica dell'ordine con eventuale e contestuale decreto di sospensione, nel caso non conosca l'indirizzo del condannato, eseguite le ricerche con esito negativo emette decreto di irreperibilità con relativa notifica dell'ordine presso il difensore ex art 159 c.p.p..

Remissione del debito

Art. 6 tu prevede la **remissione del debito** per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.
La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato(di sorveglianza) competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.
La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria competente per le attività connesse al recupero
Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso.
L'applicazione del beneficio richiede il concorso di due condizioni:
a) le disagiate condizioni economiche;
b) la regolarità nella condotta tenuta dal condannato in sede di espiazione della pena ovvero in libertà.
La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

Art.14
Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modelle B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico ed il relative provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.
2. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo.
3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.
4. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM.
5. In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

RISCOSSIONE A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE CONVENZIONE CON EQUITALIAGIUSTIZIA

A decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'alt. 1, comma 367, L. 24-12-2007, n. 244, anche l'iscrizione a ruolo, oltre che la quantificazione del credito, verrà curata direttamente dalla società Equitalia Giustizia S.p.A., limitatamente alle spese conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.

Equitalia Giustizia è incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss., legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia di cui al DPR n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da una convenzione con il Ministero della giustizia, sottoscritta il 23 settembre 2010, che prevede un piano progressivo di attivazione dei vari distretti giudiziari.

In particolare, Equitalia Giustizia, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari, deve:

acquisire i dati anagrafici dei debitori;

quantificare ed iscrivere a ruolo il credito

L'informatizzazione del servizio comporta:

- Gli Uffici interagiscono telematicamente con la società EquitaIia per l'invio dei ruoli (c.d. ruolo telematico),ai sensi dell'Art. 2, Decreto del Ministro delle Finanze n. 321 del 3 settembre 1999.
  -Gli uffici giudiziari vengono dotati di un Manuale Utente , manuale articolato in quattro parti, delle quali 3 dedicate ai registri in uso, e la quarta parte relativa Foglio delle Notizie,
  - Il manuale costituisce per l'Utente. del Sotto-Sistema ARSPG (Accertamento e Recupero delle Spese e Pene di Giustizia), una guida per un corretto utilizzo dell'Applicativo relativamente a tutte le funzionalità che lo stesso eroga,
- - Il Sotto-Sistema ARSPG, supporta le seguenti funzionalità:

  a) produzione e automatizzazione di tutti i documenti necessari per l'espletamento delle incombenze procedurali previste dalla normativa per i singoli Uffici Giudiziari;

  b) tenuta informatizzata dei tre registri: Registro Spese Prenotate, Registro Spese Pagate e Recupero Crediti con le successive vicende del Credito;

  c) generazione di tutte le evidenze amministrative, sia per l'interno che per l'esterno, utilizzate dagli uffici;

  d) scadenzario degli atti esecutivi per evitare la prescrizione del credito o la perdita del diritto all'acquisizione dello stesso vantato verso i debitori;

  e) gestione informatizzata delle fasi di prenotazione a debito e annotazione delle spese anticipate dallo Stato ed infine del recupero delle spese di giustizia e delle pene;

  f) attuazione di tutte le fasi di recupero del credito, compresa la comunicazione con la società Equitalia e le successive eventuali vicende del credito;

  g) tenuta informatica dei supporti predisposti per il recupero del credito e produzione delle varie tipologie di atti necessari all'espletamento degli incombenti procedurali;

  h) conservazione, elaborazione' e distribuzione delle informazioni relative alla gestione delle incombenze degli uffici.

La convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.

Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni

altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settoreLa società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità.
In caso di pagamento provvede all'eliminazione dei credito dal registro SIAMM.
La società provvede sulla base dei dati comunicati dagli istituti, alla annotazione nel registro SIAMM e all'iscrizione a ruolo delle spese di mantenimento in carcere
Le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante sistema informatico condiviso, integrato al registro SIAMM con indicazione della data dell'invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori.
Le attività successive alla comunicazione di inesigibilità del debitore, trasmessa dall'agente della riscossione, sono di competenza dell'ufficio ovvero dell'istituto, che esercitano i poteri di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
La società, nell'applicazione della normativa relativa all'esercizio delle attività oggetto della convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero.
Il Ministero trasmette alla società le note e le circolari adottate in materia di spese di giustizia attinenti l'oggetto della convenzione e si impegna a condividere con la stessa eventuali modifiche dei sistemi informativi suscettibili di produrre effetti sull'attività della società.
Tra i dati obbligatori che devono essere comunicati all'agente della riscossione vi è il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ed il codice fiscale del debitore.
In mancanza di codice fiscale non può farsi luogo all'iscrizione a ruolo;
allo stesso modo se il codice fiscale comunicato non è stato regolarmente attribuito dall'Agenzia delle entrate, la sua mancata validazione impedisce di fatto la riscossione delle somme dovute.
Prima di richiedere l'iscrizione a ruolo all'agente della riscossione, è necessario verificare mediante il collegamento telematico all'anagrafe tributaria se il debitore sia già in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito.
Se la verifica ha esito negativo, l'ufficio giudiziario o l'istituto penitenziario competente al recupero possono chiederne, con domanda motivata, l'attribuzione d'ufficio, indicando i dati anagrafici completi ed il domicilio fiscale del debitore (eventualmente mediante certificazione anagrafica rilasciata dal comune).
Allo stesso modo si provvede se è necessario procedere all'aggiornamento dei dati del debitore quando il codice fiscale è stato rilasciato sulla base di dati anagrafici non corretti o di informazioni sul domicilio fiscale non aggiornati

RISCOSSIONE PROCEDIMENTI DEFINITI DAL 1 GENNAIO 2008

l'articolo 227 ter (L.133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 212 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che

a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una. Comunicazione contenente l''intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.

Ai sensi della sopra richiamata normativa e ***della circolare Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - n. _dg.DAG.29.09.2008****.0128253.U che tra l'altro dispone " che la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l'invito a1 pagamento e che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall'art. 1, comma 367. legge n. 244/2007 gli Uffici recupero crediti dovranno procedere secondo la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il 1 gennaio 2008 "*

L'UFFICIO RECUPERO CREDITI DOVRÀ:

1) procedere al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3 SG,registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;

2) trasmettere i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell'invito al pagamento in osservanza dell'articolo 227 ter del D.L. 25 giugno 2008 n, 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n 133, indicando che la richiesta dì ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

3) continuare ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell'invito al pagamento

Si dispone altresì che I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l'ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
ai sensi della legge 18 giugno 2009 n 69

I non pochi problemi interpretativi dovuti più che alla novità legislativa al " linguaggio ermetico" come al solito usato dal legislatore non hanno trovato una immediata e definitiva soluzione prova ne è il fatto che la circolare DAG 14/07/2009.0092331.U,Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia civile – , specificatamente si riferisce a "***Istruzioni preliminari****"* alla nuova normativa.

Venendo nello specifico alla normativa e alla richiamata nota ministeriale le maggiori novità in materia di spese attengono :

A) attività connesse alla riscossione delle spese

l' ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione viene individuato, a seguito della modifica, operata dall' art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69, del primo comma dell'articolo 208 DPR n. 115/02 , testo unico spese di giustizia, nell'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.

Si è tornanti alla vecchia previsione di cui all'articolo 181 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) disposizione che era stata abrogata dall'art. 299 DPR 115/05 (testo unico in materia di spese di giustizia) .

Per il processo civile, amministrativo contabile e tributario la competenza rimane quella dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione , il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo

B) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

introduzione , dopo il titolo XIV del DPR. 115/02, Testo Unico delle spese di giustizia, del titolo XIV-bis, articoli 73-bis e 73-ter , relativo alla " *Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale"*

La registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene "*..quindi armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario , eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale..",* prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza la quale sarà trasmessa con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà effettuata quindi in unica soluzione conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato(*cfr circolare ministeriale 14.7.2009*)

Riguardo la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato la trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dal passaggio in giudicato (art 73-bis per come introdotto dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69.)

In tema di sentenza penale di condanna contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico **si ritiene** che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (vedasi sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002- e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

C) Recupero delle spese processuali

È questa la parte dove maggiormente ha inciso la nuova normativa

Ai sensi dell'articolo 4 DPR 115/02 , testo unico spese di giustizia, le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

Definito il processo sorge l'obbligo del recupero delle spese anticipate e delle eventuali spese prenotate , queste ultime nel caso di azione civile nel processo penale e precisamente contributo unificato (art. 11 e 12 testo unico) e imposta di registro.

La nuova normativa in oggetto con la modifica all'articolo 535 codice di procedura penale, e in particolare l'abrogazione del comma 2 , sconvolge l'intero sistema del recupero basato sino al 4 luglio u.s. sulla " solidarietà" dell'obbligazione relativa al pagamento delle spese processuali a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi.

Alla modifica della norma di rito segue conseguenzialmente quella dell'articolo 205 Testo Unico Spese di giustizia DPR n. 115/2002 (più che di modifica sarebbe esatto parlare di riscrittura dell'interno articolo) che nella sua riformulazione prevede il recupero delle spese processuali " *per intero, forfettizzato e per quota"*

Nello specifico all'articolo 205 T.U. sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al

triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis (sono le spese relative alle intercettazioni ndr)*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.*

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

L'eliminazione del vincolo di solidarietà comporta, come giustamente sottolineato dalla circolare ministeriale del 14 luglio 2009, che sia le spese anticipate che quelle forfettizzate e le eventuali spese prenotate vadano recuperate nei confronti di ciascun imputato condannato.

La locuzione " recuperate nei confronti di ciascun imputato, senza vincolo di solidarietà" sia riguardo le spese recuperabili per intero che forfettizzato può dare luogo ad errate interpretazioni.

Al di là del venir meno del vincolo della solidarietà è logico che le spese anticipate e/o eventualmente prenotate vadano recuperate in relazione e limitatamente al loro importo per come prodotto, quantificato e riportato nel foglio notizie e non vanno, come erroneamente si potrebbe ritenere dalla lettura della norma , moltiplicate per il numero degli imputati.

A tal proposito la nota ministeriale del 14 luglio 2009 in oggetto e relativa alle Istruzioni preliminari alla legge 69/09 espressamente prevede " *la quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'articolo 535cpp.*

Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati di cui la condanna si riferisce" (conforme circolare min. DAG03/03/2010.0032236.U).

Venendo alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato in attesa del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del testo unico spese di giustizia si continueranno a recuperare negli importi previsti dalla normativa attualmente in vigore, in specie il decreto ministeriale 13 novembre 2002 n. 285 tabelle allegate A e B.

Continua a trovare applicazione, se pur con le opportune e consequenziali modifiche operate dalla nuova normativa, la circolare ministeriale Giust. del 26 giugno 2003 n. 9.

In particolare nell'annotazione sul registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/SG) in uso a partire dal 1 luglio 2003 (previsto dall'art. 161 t.u spese di giustizia e adottato con decreto interministeriale del 28 maggio 2003, il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) in presenza di più debitori si deve iscrivere una specifica partita per ciascun condannato con l'eventuale sanzione pecuniaria processuale , la quota relativa alle spese anticipate e a quelle eventualmente prenotate nonché l'importo relativo alle spese processuali forfettizzato.

Venuto meno il vincolo di solidarietà verrà conseguenzialmente meno l'obbligo per gli uffici di iscrizione di una specifica partita cumulativamente intestata a tutti i condannati

In relazione alle spese forfettizzate, in attesa della modifica prevista, continuano ad applicarsi, come precedentemente detto, gli importi di cui alle tabelle A e B annesse al decreto 13 novembre 2002 n. 285 del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero della Giustizia, e come stabilito nella richiamata circolare ministero giustizia n 9/03 "*per la quantificazione di tali spese forfettizzato...l'ufficio dovrà moltiplicare gli importi indicati dalle tabelle A e B annesse al citato decreto 285/02 per il numero degli imputati...*"

Nel silenzio della direttiva ministeriale del 14 luglio 2009, e in attesa di eventuali nuove disposizioni, è da ritenersi che anche i nuovi importi forfettizzati per come andranno a determinarsi con il decreto ministeriale previsto dal nuovo primo comma dell'articolo 205 DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, andranno recuperati in ragione del numero degli imputati condannati.

Sempre ai sensi della nuova normativa *" Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo"*

Riteniamo inoltre mantengano la loro validità gli indirizzi ministeriali di cui alla già richiamata circolare 9/03 nel caso di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati.

In tal caso l'ufficio di primo grado deve procedere all'attività di riscossione per gli importi relativi alle voci individuate dall'articolo 211 T.U. a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.

Alla luce della nuova normativa per quest'ultimi andranno quantificate sia le spese recuperabili in misura fissa (le c.d. spese forfettizzato , articolo 205, primo comma, Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09) sia le quote corrispondenti alle spese che devono essere recuperate per intero (spese anticipate ed eventuali spese prenotate ai sensi degli articoli 205 T.U , 2° comma, e 205- quinquies Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09)

Infine da ricordare che ai sensi dell'articolo 205-sexies " *gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo"* (in materia di adempimenti connessi alle formalità della trascrizione di provvedimenti aventi ad oggetto beni immobili dell'imputato vedi circolare Ministero Giustizia- Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I- del 14 maggio 2008)

Ai sensi della **circolare DAG.14/07/2009.0092331.U** *" nessun vincolo di solidarietà..la nuova formulazione prevede il recupero delle spese processuali per intero, forfettizzato e per quota.*

In particolare devono essere recuperate "'per intero" nei confronti di ciascun imputato condannato, senza vincolo di solidarietà. soltanto le spese anticipate dall'erario di seguito indicate:

a) spese di cui al comma 2 bis (intercettazioni);

b) spese per la consulenza tecnica e per la perizia;

c) spese per fa pubblicazione della sentenza penale di condanna;

d) spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione m pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12. del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n 326

Tutte le altre spese anticipate dall'erario devono essere, invece, recuperate in modo "forfettizzato " nei confronti di ciascun condannalo, senza vincolo di solidarietà. nella misura che sarà stabilita con decreto dei Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con riferimento al grado di giudizio ed ai tipo di processo.

Coerentemente con quanto previsto per le spese anticipale, anche le spese prenotale a debito - ossia ti contributo unificato e l'imposta di registro - devono essere recuperate per intero nei confronti dì ciascun condannalo al risarcimento del danno, senza viticcio di solidarietà.

Il comma 4 dell'articolo 67 prevede in via transitoria che, fino all'emanazione dei decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia. come modificato dalla stessa legge, con i! quale dovrà essere determinata la misura fissa relativa alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato, queste ultime debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente aita riforma.

Alla luce delle disposizioni sopra indicale, gli uffici devono quindi procedere nei seguenti termini.

La quantificazione delle spese processuali per te quali e stata emessa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della legge deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle previgenti disposizioni dell'articolo 535 c.p.p.

Si deve, quindi, procedere al recupero delle spese relative ai reati cui la condanna si riferisse nei confronti dei condannati in solido per lo stesso reato o per reati connessi.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data dì entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni del!'articolo 535 c.p.p.-

Le spese devono essere, quindi, quantificate per Intero e suddivise per quota, in patti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in baso all'importo complessivo delle spese ripetibilii del processo penate, come riportato nel foglio delle notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati cui la condanna si riferisce.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, come modificato dalla legge n, «59/2009, le spese anticipate dall'erario da recuperate in modo forfettizzato dovranno essere qualificate secondo la misura determinala dal!» stesso decreto,

Nella medesima partita, oltre alle spese processuali quantificate come sopra precisato, devono essere ovviamente iscritte anche le somme relative alle pene pecuniarie che riguardano il singolo condannato.

Ai sensi della **circolare DAG.03/03/2010.0032236.U** ***"****...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese….determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331*

D) <u>riscossione mediante ruolo</u>

La legge 69/09 ha modificato gli articoli 227-bis e 227-ter T.U. procedendo al coordinamento con la procedura di riscossione oggetto della convenzione prevista dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)

Ricordiamo che ai sensi del comma 367 della sopra richiamata legge " *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Giustizia stipula con una società.....una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:*

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto dell'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b)notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo"

l’articolo 67 della legge 69/09 riguardo quanto sopra ha operato le seguenti modifiche:

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

L’articolo 227 ter sopra richiamato nella nuova formulazione precisa la procedura di riscossione mediante ruolo per come già modificata dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133.

Quanto sopra previsto trova conferma nei comma 213, 214, 215 legge 23 dicembre 2009 n 191 (legge finanziaria anno 2010)

Fino alla stipula delle convenzioni le procedure relative all'iscrizione delle partite di credito e all'iscrizione a ruolo dei relativi importi avverranno secondo la normativa in vigore e alle direttive ministeriali impartite.

In sintesi, e riepilogando, attualmente, nella riscossione delle spese per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 :

l'articolo 227 ter (nella formulazione di cui alla legge. 133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 212 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che :

a cura dell'agente della riscossione (soggetto diverso dalla cancelleria) siano notificate al debitore una comunicazione contenente l''intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.

Ai sensi della sopra richiamata normativa e ***della circolare Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - n. _dg.DAG.29.09.2008.0128253.U*** che tra l'altro dispone*" la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l'invito a1 pagamento e che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall'art. 1, comma 367. legge n. 244/2007 gli Uffici recupero crediti dovranno procedere secondo la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il 1 gennaio 2008 "* l'ufficio recupero crediti dovrà:

1) procedere al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3/SG, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;

2) trasmettere i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell'invito al pagamento in osservanza dell'articolo 227 ter del D.L. 25 giugno 2008 n,

112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n 133, indicando che la richiesta dì ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Nella trasmissione andrà utilizzato il "prospetto accompagnatorio minuta ruolo"(*vedasi* ***circolare Min. Giust. DAG..03.03.2009.0031206.U)***

3) continuare ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell'invito al pagamento

I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l'ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

DILAZIONE O RATEIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 232 TU " il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato.

L'attività delle cancellerie in materia costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla legge 241/90.

Il disposto di cui all'articolo 232 tu è superato dal

Decreto legge 248/07 convertito con legge 28 febbraio 2008 n 31 Testo in vigore dal: 1-1-2013

Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione

Omissis...

2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"**L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili**";

Omissis..

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, **fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**";

comunicazioni di inesigibilita'

Modifica introdotta con d.l. 248/07 (Decreto "mille proroghe") convertito con legge 31/08.

Omissis...

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il ***((31 dicembre 2014))***, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al ***((31 dicembre 2011))*** e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative, il cui termine di presentazione e' fissato al ***((31 dicembre 2014))***, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal ***((1° gennaio 2015))***.

4-septies. Nei confronti della societa' di cui all'articolo 3,comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PER IMPUGNAZIONE DEL RUOLO

Ai sensi dell'art. 215 TU in applicazione dell'art. 28 d.lvo 46/99, in caso di impugnazione del ruolo il funzionario addetto all'Ufficio può sospendere la riscossione sulla base dei criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2003

Le cause di sospensione sono, ex art. 214 TU, comunicate al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello stato.

Le modalità di presentazione della domanda sono simili a quelle previste per la richiesta di dilazione o rateizzazione.

Ai sensi della circolare 21 gennaio 2004 n 12 Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia

..la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo proposta avanti al giudice competente, ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo addotti avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi «non risultino manifestamente infondati» (art. 1).

Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorquando il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

— l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 213 del testo unico);

6) l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
6) l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;
6) la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
6) la contestazione del credito per intervenuto pagamento.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l'ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell' attività di riscossione.

Il funzionario dovrà provvedere all'annullamento del ruolo nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza di sospensione, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato.

Inoltre sempre ai sensi della richiamata circolare…..

l'art. 7 del decreto dirigenziale stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

a) della cancellazione della causa dal ruolo;

b) della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;

c) delle ipotesi disciplinate dagli artt. 306 ss. C.p.c..

Pertanto, qualora l'ufficio non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, è necessario procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.

In ogni caso, il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell' esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al Concessionario — con le modalità sopra descritte — la revoca della sospensione dell'attività di riscossione, segnalando che per il periodo di sospensione non vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oppure operare il discarico del ruolo.

Inoltre …..l'art. 8 del decreto dirigenziale disciplina la materia degli interessi dovuti dal debitore sulle somme il cui pagamento è stato sospeso. Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali, stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, così come specificato nelle lettere a), b) e e) dell'art. 8 del decreto dirigenziale.

Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili

Circolare Ministero Giustizia DAG.01/08/2005.5034

"... con decreto del ministero della Giustizia in data 18 maggio 2005...pubblicato in G.U. serie generale n 171 del 25 luglio 2005 *sono stati individuati i criteri per la reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati a seguito alla richiesta di discarico trasmessa dal concessionario...*

L'art. 1 del decreto dirigenziale in commento ha individuato come unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore avvenuto successivamente al discarico

La reiscrizione può essere effettuata a condizione che il credito non risulti prescritto o comunque legalmente estinto.....

Si precisa che il testo unico non prevede alcun adempimento finalizzato all'interuzione della prescrizione dei crediti da parte degli uffici successivamente all'eliminazione della partita di credito....

Gli Uffici che hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate a seguito di discarico, indispensabile per effettuare i controlli per l'applicazione del decreto in commento. A tal proposito potrà essere adaottata la rubrica in formato access pubblicata sul sito www.giustizia.it

Modalità restituzione somme allo Stato

1) conto corrente postale 234872 con causale " *capo XI capitolo 3530/30 restituzione somme indebitamente riscosse"*

2) bonifico intestato a TESORO DELLO STATO IT23N0100003245451011353003

RIMBORSO A SEGUITO DI ERRORE NEL VERSAMENTO DI SOMMA DOVUTA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI PENALI

Nel novembre 2007 fu sollevata la questione riguardante il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali . ***Il Ministero-Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I –*** *prima con note trasmesse ai vari uffici richiedenti*(per tutte nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro numero m_dg.DAG.28/10/2008/.0141215.U del 24 ottobre 2008) **poi rispondendo direttamente All'Ispettorato Generale con nota *DAG/16/10/0126665(I)*** ha disposto quanto segue:

per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2:Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento sì vorrà procedere come sopra indicato..

RIMBORSO SOMME DI NATURA NON TRIBUTARIA VERSATE MEDIANTE MODELLO F23

(circolare min. giust. DAG.16/10/2009.0126665.U)

..si rappresenta preliminarmente che la competenza per il rimborso delle spese di natura tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia del territorio in ragione del tributo erroneamente versato

Per quanto attiene in particolare il contributo unificato si richiama la circolare del ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ispettorato generale di finanza, prot. n 135371 del 26 ottobre 2007 diramata da questa Direzione generale con nota 16 novembre 2007(***RIPORTATA NEL PRESENTE LAVORO NELLA PARTE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO)***

Per attivare invece la procedura di rimborso delle altre somme erroneamente pagate, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2:Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento sì vorrà procedere come sopra indicato..

TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI DELLE SPESE PROCESSUALI

Le spese del procedimento sono considerate una obbligazione civile ed in quanto tale trasmissibile agli eredi.

Nel **processo civile** quindi le spese processuali sono trasmissibili agli eredi

Diversamente nel **processo penale** dove a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 98/98 partendosi dal presupposto che a seguito della riforma sull'ordinamento penitenziario le spese processuali hanno " *mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale ma sanzione economica accessoria alla pena....*" quindi non trasmissibili